Goldman Sachs Asset Management

Prospetto

Goldman Sachs Funds II SICAV

Società di Investimento Collettivo a Capitale Variabile costituita ai sensi del diritto del Granducato del Lussemburgo (S.I.C.A.V.)

Il presente Prospetto Informativo è valido esclusivamente se corredato dei rispettivi Supplementi riferibili al Comparto in cui si opera l'investimento. Alla data del presente Prospetto sussistono quattro Supplementi (Supplementi I – IV), ciascuno datato Febbraio 2014.

0214

Informazioni importanti

In relazione al presente Prospetto - Il Prospetto Informativo fornisce informazioni sul Fondo e sui Comparti e contiene informazioni sulle quali detti potenziali investitori devono essere edotti prima di procedere all'investimento nel Fondo; inoltre, dette informazioni devono pertanto essere conservate ai fini di essere eventualmente consultate in futuro. I potenziali investitori sono tenuti, nell'ambito del Contratto di Acquisto Originario, a confermare di aver letto e compreso il medesimo il Prospetto. Copie aggiuntive del Prospetto possono essere richieste al Fondo o a Goldman Sachs International, ai rispettivi indirizzi riportati alla sezione "Indirizzi" a pagina 1 del Prospetto. Copie gratuite dell'ultima relazione annuale e dell'eventuale successiva relazione semestrale del Fondo possono essere fornite su richiesta.

Il Fondo offre Azioni dei propri Comparti sulla base delle informazioni di cui al Prospetto e ai documenti citati. Nessun soggetto eccetto quelli riportati nel Prospetto è autorizzato a fornire informazioni né a rilasciare dichiarazioni e, qualora dette informazioni o dichiarazioni siano fornite o rilasciate, dovranno essere considerate come non autorizzate. Il Prospetto non costituisce un'offerta di vendita né una sollecitazione di un'offerta di acquisto di Azioni eccetto che le Azioni a cui si riferisce ovvero un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto delle Azioni da parte di qualsiasi soggetto in qualsiasi contesto laddove detta offerta o sollecitazione sia illegale. Né la consegna del Prospetto né qualsiasi vendita effettuata ai sensi del medesimo implicheranno, che le informazioni di cui al presente Prospetto siano corrette in qualsiasi momento successivo alla data del Prospetto o che la posizione del Fondo rimanga invariata successivamente a tale data.

Gli Amministratori hanno prestato ogni ragionevole cura allo scopo di garantire che i dati e le informazioni riportati siano veritieri ed accurati sotto tutti gli aspetti di merito e che non sussistano altri fatti rilevanti la cui omissione possa rendere fuorviante quanto riportato. Gli Amministratori se ne assumono pertanto la responsabilità. Il Prospetto può essere tradotto in altre lingue a condizione che detta traduzione sia direttamente dal testo in lingua inglese e, in caso di controversia, la versione in lingua inglese prevarrà. Tutte le controversie inerenti ai termini riportati saranno disciplinate ed interpretate ai sensi delle leggi del Granducato del Lussemburgo.

Gli investitori potenziali dovranno condurre una ricerca ed un'analisi indipendente nella misura in cui lo ritengano appropriato per valutare le opportunità e i rischi di un investimento nei Comparti. Gli Investitori dovrebbero investire solo qualora possano disporre di mezzi finanziari sufficienti per sostenere la perdita integrale di tale investimento. Questa informativa non deve essere intesa come una consulenza fiscale o di investimento. Gli investitori potenziali dovranno fare riferimento al proprio consulente fiscale e finanziario al fine di determinare se un investimento possa essere adeguato per gli stessi.

Sul Fondo - Il Fondo è un fondo multicomparto che consente agli investitori di scegliere tra uno o più obiettivi di investimento, investendo in uno o più Comparti distinti offerti dal Fondo. Alla data del Prospetto, il Fondo offre le Azioni dei propri Comparti conformemente a quanto descritto nei Supplementi più recenti vigenti alla data del Prospetto. Gli Amministratori possono di volta in volta decidere di offrire altri Comparti di investimento distinti e/o nuove Classi di Azioni per qualsiasi Comparto esistente. In tal caso, il Prospetto sarà aggiornato e modificato in modo da includere informazioni dettagliate circa i nuovi Comparti e/o Classi di Azioni e/o saranno redatti e distribuiti singolarmente supplementi o Note integrative riferiti a detti Comparti e/o Classi di Azioni. Il prospetto aggiornato e modificato e/o detti nuovi supplementi o Note integrative distinti saranno distribuiti agli Azionisti esistenti esclusivamente in relazione alla sottoscrizione di Azioni dei Comparti in questione.

Diritti degli Azionisti - Gli investitori possono investire, in ottemperanza alle leggi vigenti, in qualsiasi Comparto offerto dal Fondo. Gli investitori devono scegliere il Comparto più adatto alle proprie specifiche aspettative in termini di rischio e rendimento e alle rispettive esigenze di diversificazione; a tal proposito, gli investitori sono inviati a rivolgersi ai propri consulenti di fiducia. Per ciascun Comparto si mantengono patrimoni separati di attività, ognuno dei quali è investito in conformità alla politica di investimento applicabile al Comparto in oggetto al fine di perseguirne l'obiettivo di investimento. Il valore patrimoniale netto e il rendimento delle Azioni di Comparti e Classi di Azioni diversi saranno prevedibilmente differenti. Si rammenta che il prezzo delle Azioni e i ricavi derivanti dalle stesse (eventualmente) possono aumentare o diminuire e che, pertanto, non è possibile garantire in alcun modo che un Comparto consegua l'obiettivo di investimento predefinito.

Il Fondo richiama l'attenzione degli investitori al fatto che ciascun investitore potrà esercitare pienamente i propri diritti solamente nei confronti del Fondo, qualora l'investitori iscritto risulti personalmente e a suo nome nel registro degli Azionisti. Qualora un investitore investa nel Fondo per il tramite di un intermediario che investe in nome proprio ma per conto dell'investitore, per l'investitore potrebbe non essere sempre possibile esercitare determinati diritti spettanti agli Azionisti direttamente nei confronti del Fondo. Si suggerisce agli investitori di acquisire una consulenza sui diritti ai medesimi spettanti.

Tutela dei Dati Personali - In conformità alle disposizioni della legge del Lussemburgo del 2 agosto 2002 sulla tutela dei dati personali con riferimento al trattamento dei dati personali, come modificata, il Fondo, in qualità di controllore di dati, raccoglie, conserva e gestisce, in formato elettronico o in altro modo, i dati personali forniti dagli Azionisti al momento della sottoscrizione per fornire i servizi richiesti dagli Azionisti e conformarsi agli obblighi stabiliti dalla legge. I dati gestiti includono in particolare il nome, i contatti (incluso l'indirizzo e l'indirizzo e-mail) i dettagli bancari, l'ammontare investito e le partecipazioni nel Fondo di ogni Azionista (i "Dati Personali"). L'Azionista può a sua discrezione rifiutarsi di comunicare al Fondo i propri Dati Personali. Tuttavia, in tal caso, il Fondo può rigettare la richiesta dell'Azionista di sottoscrizione di Azioni. I dati forniti dagli Azionisti sono trattati al fine di (i) conservare il registro degli Azionisti (ii) processare le sottoscrizioni, i rimborsi, le conversioni di Azioni e i pagamenti dei dividendi agli Azionisti, (iii) effettuare controlli sulle pratiche di "*excessive trading*" e "*market timing*", e (iv) conformarsi alla normativa applicabile in materia di antiriciclaggio. I Dati Personali possono essere trasferiti ai gestori del trattamento dei dati del Fondo (i "Gestori"), che includono in particolare il Conservatore del Registro e Agente Incaricato dei Trasferimenti, l'Amministratore, il Distributore e il Conservatore del Registro e Agente Incaricato dei Trasferimenti, situati nell'UE. I Dati Personali possono essere trasferiti a Gestori situati in paesi al di fuori dell'UE e le cui leggi sulla protezione dei dati non offrono un adeguato livello di protezione. All'atto di sottoscrizione delle Azioni, gli Azionisti acconsentono espressamente al trasferimento dei propri Dati Personali a Gestori situati in Australia, Singapore, Giappone, Corea, Hong Kong, India e Stati Uniti. Tali trasferimenti, in particolare, consentiranno agli Azionisti di beneficiare di servizi di informazione di fuori degli orari di lavoro europei. All'atto di sottoscrizione delle Azioni, gli Azionisti prendono atto e espressamente acconsentono alla divulgazione dei propri dati da parte dell'Agente per i Servizi degli Azionisti ai seguenti soggetti: Access Data Corp., che ha uffici negli Stati Uniti e in India, Broadridge Communication Solutions Inc., che ha uffici negli Stati Uniti, Canada e India, i quali forniscono servizi di monitoraggio delle informazioni sulle vendite al Conservatore del Registro e Agente Incaricato dei Trasferimenti e Boston Financial Data Systems e DST Systems, entrambi situati negli Stati Uniti, che forniscono servizi di document imaging e workflow technology hosting al fine di accrescere l'efficienza dei controlli anti-riciclaggio di denaro effettuati per conto del Fondo da parte dell'Agente per i Servizi degli Azionisti e migliorare i controlli sul flusso di lavoro rispetto all'assistenza agli azionisti da parte dell'Agente per i Servizi degli Azionisti. Inoltre, all'atto di sottoscrizione delle Azioni, l'Azionista acconsente espressamente al trattamento dei propri Dati Personali da parte di Goldman Sachs Asset Management LP, Goldman Sachs & Co e Goldman Sachs Group, Inc., situati negli Stati Uniti così come da parte di alcune affiliate e controllate di Goldman Sachs Group Inc. se del caso di volta in volta e che possono essere situate in paesi al di fuori dell'UE che possono non offrire un adeguato livello di protezione, al fine di un più efficiente trattamento, monitoraggio e controllo delle informazioni sulle vendite relative al Fondo. Ogni Azionista ha il diritto di accedere ai propri Dati Personali e di chiedere che i Dati Personali vengano rettificati in caso di imprecisioni o incompletezza scrivendo al Fondo.

Restrizioni alla Vendita - La distribuzione del Prospetto e l'offerta di Azioni sono soggetti a restrizioni in alcune giurisdizioni. Il Prospetto non costituisce un'offerta o una sollecitazione in giurisdizioni in cui detta offerta o sollecitazione sia illegale o chi effettua detta offerta o sollecitazione non sia a tal fine autorizzato ovvero il soggetto a cui detta offerta o sollecitazione è indirizzata non possa legittimamente riceverla. Il soggetto in possesso del Prospetto e chiunque intenda presentare richiesta di sottoscrizione di Azioni è tenuto ad informarsi e a rispettare tutte le leggi e i regolamenti vigenti in tutte le giurisdizioni. Gli investitori devono informarsi e rivolgersi a un consulente appropriato per ciò che concerne i requisiti legali relativamente ad eventuali implicazioni fiscali, restrizioni valutarie e/o requisiti in termini di controlli valutari che potrebbero essere applicabili ai sensi delle leggi vigenti nei rispettivi paesi di cittadinanza, residenza o domicilio e che potrebbero essere rilevanti in materia di sottoscrizione, acquisto, detenzione, scambio, rimborso o cessione di Azioni.

Lussemburgo – Il Fondo è registrato ai sensi della Parte I della Legge del 17 dicembre 2010 e si qualifica come società a gestione autonoma ai sensi dell'Art. 27 della Legge del 17 dicembre 2010. Tuttavia, per detta registrazione non è richiesta l'autorizzazione da parte di un'autorità del Lussemburgo in relazione all'idoneità o

all'accuratezza del Prospetto o delle attività detenute nei Comparti. Qualsiasi dichiarazione in contrario è illegale e non autorizzata.

Unione Europea – Il Fondo rientra nella definizione di OICVM ed ha presentato la domanda di riconoscimento in conformità alla Direttiva OICVM ai fini della commercializzazione rivolta al pubblico in alcuni Stati membri e in altri paesi del SEE; ulteriori dettagli in merito possono essere richiesti al Distributore, il cui indirizzo è riportato nella sezione Indirizzi a pagina 1 del Prospetto.

USA - Le Azioni offerte in virtù del presente Prospetto non sono state e non saranno registrate ai sensi dell' Act 1933 ai fini dell'offerta o della vendita nell'ambito della distribuzione delle stesse e il Fondo non è stato e non sarà registrato ai sensi dell'Act 1940. Fatta salva l'assoluta discrezionalità degli Amministratori, le Azioni non possono pertanto essere offerte o vendute a o a beneficio di *US Persons* così come definite nel presente documento. Lo Statuto prevede che il Fondo possa procedere al rimborso obbligatorio di eventuali Azioni che siano state trasferite, o di cui sia stato tentato il trasferimento, a o a beneficio di Soggetti statunitensi. Gli investitori potrebbero dover certificare al Fondo che, tra l'altro, le Azioni non sono state acquistate, e non saranno in qualunque momento detenute per conto, o a beneficio di, direttamente o indirettamente, *US Persons,* salvo quanto diversamente autorizzato dal Consiglio di Amministrazione come previsto dalla Sezione 13 "Trasferimento di Azioni" (al paragrafo "*Sottoscrizioni da parte di, e cessioni a, US Persons*") nel Prospetto. Ciascun Azionista ha l'obbligo di verificare di non essere una *US Person* cui che potrebbe essere vietata la titolarità di Azioni. L'offerta e la vendita di Azioni a Non-US Persons non sono soggette ad obblighi di registrazione ai sensi del *Regulation S* promulgato ai sensi dell'Act 1933. Se autorizzato dagli Amministratori, ogni acquirente di Azioni che sia US Persons deve essere un "acquirente qualificato" come definito nell'Act 1940 e successive previsioni implementative e un "investitore accreditato" come definito nel *Regulation D* ai sensi dell'Act 1933.

Sebbene il Consulente dell'Investimento sia registrato – ed alcune delle società di consulenza affiliate possano essere registrate – ai sensi dell'Advisers Act, poiché i Comparti sono organismi di investimento non statunitensi, chi investe in detti Comparti non gode dei benefici di cui alle disposizioni sostanziali delle leggi statunitensi, incluso l'Advisers Act, salvo nella misura in cui il Consulente dell'Investimento abbia delegato qualsiasi rispettivo obbligo nei confronti del Fondo ad un'affiliata situata negli Stati Uniti e registrata ai sensi dell'Advisers Act.

Hong-Kong – il presente Prospetto non è stato presentato per la registrazione presso il Registro delle Imprese di Hong-Kong né il suo contenuto è stato esaminato da alcuna autorità regolamentare di Hong-Kong. Conseguentemente, salvo che sia consentito dalla legge in materia di valori mobiliari applicabile a Hong-Kong, (i) nessuna azione può essere offerta o venduta a Hong-Kong attraverso qualsivoglia documento, a persone che non siano "investitori professionali" secondo il significato di cui alla *Securities and Futures Ordinance* (Cap. 571 della Legge di Hong-Kong) e di qualsivoglia regola adottata in base alla stessa ovvero in circostanze che non integrano un'offerta o una vendita di Azioni del Fondo al pubblico di Hong-Kong nell'ottica dei requisiti relativi al prospetto previsti dalla *Companies Ordinance* (Cap. 32 della Legge di Hong-Kong); e (ii) nessun soggetto può emettere o detenere fini di emissione il presente Prospetto, né qualsivoglia documento pubblicitario, invito o documento relativo alle Azioni del Fondo, sia a Hong-Kong che in qualunque altra parte, che sia diretto a, o il cui contenuto sia verosimilmente accessibile da parte di, il pubblico di Hong-Kong (salvo che ciò sia consentito ai sensi della Legge di Hong-Kong), oltre a quelli relativi alle Azioni nel Fondo dirette ad essere allocate solo a soggetti che si trovano al di fuori di Hong-Kong o a "investitori professionali" secondo il significato di cui alla *Securities and Futures Ordinance* (Cap. 571 della Legge di Hong-Kong) e di qualsivoglia regola adottata in base alla stessa.

Giappone – Alcune Classi di Azioni di alcuni Comparti del Fondo possono essere registrate in Giappone. Il Prospetto non è destinato alla distribuzione in Giappone. Se una Classe di Azioni di un Comparto venisse registrata in Giappone, sarà redatto un apposito distinto prospetto per il Giappone; detto prospetto è distribuito ai sensi delle leggi giapponesi in materia di borsa e cambi e include essenzialmente tutte le informazioni concernenti le Classi di Azioni dei Comparti registrati di cui al Prospetto.

Uruguay – Alcuni Comparti del Fondo descritti nel Prospetto possono essere offerti solo a quei soggetti ai quali è legalmente consentito offrirli per la vendita. Questo Prospetto non costituisce un'offerta o una sollecitazione al pubblico in Uruguay o in ogni altra giurisdizione in cui, o a favore di soggetti a cui, sarebbe illegale o non autorizzato fare ciò.

ALCUNI COMPARTI DEL FONDO POSSONO ESSERE COLLOCATI PRIVATAMENTE ENON SONO STATI COSTITUITI CONFORMEMENTE ALLA LEGGE N° 16,774 DEL 27 SETTEMBRE 1996, E NON SONO REGISTRATI PRESSO LA BANCA CENTRALE DELL'URUGUAY.

Cile – Data di inizio dell'offerta: Dicembre 2012. La presente offerta è soggetta alla General Rule N° 336 (Norma de Carácter General N°336) dell'autorità regolamentare degli strumenti finanziari e delle assicurazioni del Cile ("Superintendencia de Valores y Seguros" or "SVS"). La presente offerta riguarda titoli non registrati nel Registro dei Titoli (Registro de Valores) né nel Registro dei Titoli Esteri (Registro de Valores Extranjeros) tenuto dalla SVS e, pertanto, i titoli cui si riferisce questa offerta non sono sottoposti alla supervisione della SVS. Premesso che i titoli della presente offerta non sono registrati presso la SVS, non vi è alcun obbligo per l'emittente di divulgare in Cile informazioni pubbliche riguardanti tali titoli. Tali titoli potranno non essere offerti al pubblico fino a quando essi non saranno registrati nel relativo Registro dei Titoli tenuto dalla SVS.

Indice

Informazioni importanti ii

Indice 6

Indirizzi 8

Definizioni 9

1 Descrizione delle Classi di Azioni 18

2 Il Fondo 23

3 Obiettivi e politiche di investimento 24

4 Rischi connessi all'Investimento 28

5 Gestione e Amministrazione 60

6 Consulente dell'Investimento 62

7 Banca Depositaria, Amministratore, Agente Incaricato dei Pagamenti, Agente Domiciliatario e Listing Agent 63

8 Conservatore del Registro e Agente Incaricato dei Trasferimenti 65

9 Distributore 67

10 Agente per i Servizi agli Azionisti 69

11 Sottoscrizione di Azioni 70

12 Rimborso delle Azioni 74

13 Trasferimento di Azioni 78

14 Conversione di Azioni 80

15 Determinazione del valore patrimoniale netto 82

16 Politica dei dividendi 87

17 Commissioni e spese 89

18 Informazioni sul Fondo 91

19 Assemblee degli Azionisti e Relazioni agli Azionisti 94

20 Tassazione 95

Appendice A: Restrizioni agli investimenti 102

Appendice B: Rischio di Esposizione Complessivo e Rischio di Gestione 109

Appendice C: Speciali Tecniche di Investimento 110

Appendice D: Particolari Implicazioni ERISA 118

Appendice E: Definizioni di *U.S. Person* e di *Non U.S. Person* 123

Indirizzi

Goldman Sachs Funds II
Sede legale:
c/o State Street Bank Luxembourg S.A.
49, avenue J-F Kennedy
L-1855 Lussemburgo
Granducato del Lussemburgo
RCS B 133 806

Consulente dell'Investimento:
Goldman Sachs Asset Management International
Peterborough Court
133 Fleet Street
Londra, EC4A 2BB
UK

Distributore:
Goldman Sachs International
Peterborough Court
133 Fleet Street
Londra EC4A 2BB
UK

Conservatore del Registro e Agente Incaricato dei Trasferimenti:
RBC Investor Services Bank S.A.
14, Porte de France
L-4360 Esch-sur-Alzette
Granducato del Lussemburgo

Società di revisione:
PricewaterhouseCoopers,SociétécoopérativeReviseur d'entreprises
400, route d'Esch
L-1471 Lussemburgo
Granducato del Lussemburgo

Amministratori:Frank Ennis
Mark Heaney
Eugene Regan
Alan A. Shuch
Theodore T. Sotir
Katherine Uniacke

Agente per i Servizi agli Azionisti:
European Shareholder Services
Goldman Sachs International
Peterborough Court
133 Fleet Street
Londra EC4A 2BB
UK

Banca Depositaria, Amministratore, Agente Incaricato dei Pagamenti, Agente Domiciliatario e Listing Agent:
State Street Bank Luxembourg S.A.
49, Avenue J-F Kennedy
L-1855 Lussemburgo
Granducato del Lussemburgo

Consulenti legali in materia di legislazione Lussemburghese del Fondo e del Consulente per l'Investimento:
Arendt & Medernach
14, rue Erasme
L-2082 Lussemburgo
Granducato del Lussemburgo

Definizioni

Nel Prospetto, salvo laddove più specificamente definiti, i seguenti termini ed espressioni hanno i significati attribuiti loro qui di seguito. In caso di conflitto tra i termini e le espressioni del Prospetto e quelli del Supplemento, prevarrà il significato attribuito a tali termini e espressioni dal Supplemento in relazione a tale Supplemento. Le abbreviazioni relative lle valute sono elencate alla fine della presente sezione "Definizioni".

"Act 1933"	La legge *U.S. Securities Act* del 1933, e successive modifiche;
"Act 1934"	La legge *United States Securities Exchange Act* del 1934, e successive modifiche;
"Act 1940"	La legge *U.S. Investment Company Act* del 1940, e successive modifiche;
"Advisers Act"	La legge *United States Advisers Act* del 1940, e successive modifiche;
"**Affiliata**"	Indica, con riferimento ad un soggetto, un altro soggetto che direttamente, o indirettamente attraverso uno o più intermediari, controlla, è controllato da, o è soggetto ad un controllo comune, del primo soggetto; e "affiliato" come aggettivo dovrà essere interpretato coerentemente.
"Agente Domiciliatario e Listing Agent"	State Street o qualsiasi altro delegato incaricato dal Fondo di fungere di volta in volta da agente domiciliatario e *Listing Agent*;
"Agente Incaricato dei Pagamenti"	State Street o altro delegato che può essere incaricato dal Fondo di fungere di volta in volta da Agente Incaricato dei Pagamenti;
"Agente per i Servizi agli Azionisti"	Lo *European Shareholder Services Group* di Goldman Sachs International, incaricato di fornire alcuni servizi di elaborazione e altre operazioni di natura continuativa e funzioni di sorveglianza al Fondo, ai propri Azionisti e Agenti;
"Amministratore"	State Street o qualsiasi altro delegato che potrebbe essere incaricato dal Fondo di fungere di volta in volta da amministratore;
"Amministratori"	Gli amministratori del Fondo o qualsiasi comitato dai medesimi regolarmente costituito;
"Autorità di sorveglianza del Lussemburgo"	La *Commission de Surveillance du Secteur Financier* del Lussemburgo o di qualsiasi istituto subentrante nei propri poteri e funzioni;

“Azioni a Distribuzione”	Azioni che prevedono il pagamento dell’utile netto conseguito e attribuibile all’Azione in oggetto alla data di distribuzione dell’utile stesso (cfr. la voce “Politica dei dividendi” nel Prospetto) e che rappresentano un’Azione intera nel capitale del Fondo;
“Azioni ad Accumulazione” o “Acc.”	Azioni il cui utile netto conseguito è trattenuto nel valore patrimoniale netto dell’Azione e che rappresentano il numero di Azioni del capitale del Fondo pari ad un’Azione emessa alla sottoscrizione e maggiorata dell’importo di utile netto trattenuto proporzionalmente in misura uguale a quello corrisposto sulle Azioni a Distribuzione a fronte di ogni periodo contabile intercorrente;
“Azioni”	Azioni di una Classe di un Comparto emesse dal Fondo, secondo quanto descritto nella Sezione 1 “Descrizione delle Classi di Azioni” nel Prospetto o nello Statuto;
“Azionista”	Un detentore di Azioni;
“Banca Depositaria”	State Street o qualsiasi altro delegato incaricato dal Fondo di fungere di volta in volta da banca depositaria per le attività del Fondo stesso;
“CDCV”	Costo differito contingente di vendita come descritto in dettaglio nella Sezione 1 “Descrizione delle Classi di Azioni” e nella Sezione 12 “Rimborso delle Azioni” (si veda il paragrafo 12.3 “Commissioni di Rimborso”) del Prospetto;
“CFTC”	Indica la *United States Commodity Futures Trading Commission* o qualsiasi altro istituto subentrante i propri poteri e funzioni;
“Classe di Azioni Durata Hedged”	Una Classe di Azioni di un Comparto che mira principalmente a coprire il rischio di tasso di interesse del Comparto come più dettagliatamente descritto nella Sezione 1 “Descrizione delle Classi di Azioni” (paragrafo 1.13 “Classi di Azioni Durata Hedged”) nel Prospetto (tali Classi di Azioni sono indicate “Durata Hedged”);
“Classe di Azioni Valuta Hedged”	Una classe di Azioni di un Comparto come più dettagliatamente descritto nella Sezione 1 “Descrizione delle Classi di Azioni” (paragrafo 1.12 “Classe di Azioni Valuta Hedged”) nel Prospetto;

“Classe di Azioni”	Una classe di Azioni di un Comparto emessa dal Fondo, secondo quanto descritto nella Sezione 1 “Descrizione delle Classi di Azioni” del Prospetto o nello Statuto;
“Codice”	Indica lo *United States Internal Revenue Code* del 1986, come successivamente modificato;
“Commissione di Gestione”	La commissione di gestione degli investimenti corrisposta dal Fondo al Consulente dell’Investimento in conformità al Contratto di consulenza per gli investimenti e più dettagliatamente descritta nei Supplementi;
“Commissione di Sottoscrizione”	La commissione a fronte di una sottoscrizione di Azioni che può essere dedotta dai proventi di sottoscrizione dal Distributore, dai Distributori Locali o dai Subdistributori;
“Comparto Asset Allocation”	I Comparti descritti più dettagliatamente alla successiva voce “Comparti Asset Allocation” e in uno o più Supplementi;
“Comparto Azionario”	I Comparti descritti più dettagliatamente nella Sezione 3 “Obiettivi e Politiche di Investimento” (paragrafo 3.1 “Comparti Azionari”) nel Prospetto e nei Supplementi;
“Comparto Obbligazionario”	I Comparti descritti più dettagliatamente nella Sezione 3 “Obiettivi e Politiche di Investimento” (paragrafo 3.2 “Comparti Obbligazionari”) nel Prospetto e in un Supplemento;
“Comparto Specializzato”	Tutti i Comparti descritti più dettagliatamente nella Sezione 3 “Obiettivi e Politiche di Investimento” (paragrafo 3.3 “Comparti Specializzati”) nel Prospetto e nei Supplementi;
“Comparto”	Ogni singolo comparto del Fondo, secondo quanto più dettagliatamente descritto nel Prospetto;
“Conservatore del Registro e Agente Incaricato dei Trasferimenti”	Indica RBC o altro soggetto designato dal Fondo di volta in volta quale conservatore del registro e agente incaricato dei trasferimenti;
“Consulente dell’Investimento”	GSAMI, secondo quanto più dettagliatamente descritto nella Sezione 6 “Consulente dell’Investimento” nel Prospetto;
Contratto d’Investimento Originario	Indica il contratto originario di acquisto che deve essere completato e firmato dal futuro investitore secondo il modello di volta in volta previsto

	dal Fondo;
“Contratto di Amministrazione”	Il contratto tra il Fondo e State Street, datato 10 dicembre 2007, come successivamente modificato di volta in volta per iscritto dalle parti;
“Contratto di Consulenza per l’Investimento”	Il contratto di consulenza per gli investimenti tra il Fondo e il Consulente dell’Investimento, e successive modifiche di volta in volta convenute ed autorizzate per iscritto dalle parti;
“Contratto di Deposito”	Il contratto tra il Fondo e State Street come successivamente modificato di volta in volta per iscritto dalle parti;
“**Contratto CRT**”	Il contratto di agenzia di trasferimento e conservazione dei registri tra il Fondo e il Conservatore del Registro e l’Agente Incaricato dei Trasferimenti, e successive modifiche di volta in volta convenute ed autorizzati per iscritto dalle parti;
“Data di Acquisto”	In relazione ad una Classe di Azioni, qualsiasi Giorno Lavorativo in cui le Azioni possono essere acquistate un investitore (secondo quanto più dettagliatamente descritto nel Supplemento);
"Data di Rimborso"	In relazione ad una Classe di Azioni, qualsiasi Giorno Lavorativo in cui le Azioni possono essere rimborsate a un Azionista(secondo quanto più dettagliatamente descritto nel Supplemento);
“Direttiva OICVM”	Indica la Direttiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, come modificata.
“Distributore Locale”	Le entità del gruppo Goldman Sachs o qualsiasi altro delegato incaricato dal Fondo o dal Distributore di fungere da distributore locale;
“Distributore”	Goldman Sachs International o qualsiasi altro delegato incaricato dal Fondo di fungere di volta in volta da distributore;
“ERISA”	La legge *United States Employee Retirement Income Security Act* del 1974 e successive modifiche;
“Fitch”	Fitch Rating:
“Fondo Consentito”	In relazione ad un investimento operato da un Comparto, un investimento OICVM, un Fondo Alternativo Consentito o in un altro OIC

o altro fondo idoneo o consentito ammissibile in conformità alla Legge del 17 dicembre 2010;

"Fondo Alternativo Consentito" Fondi di investimento in cui un Comparto può investire ai sensi della sezione 2(a) dei Limiti all'Investimento nell'Appendice A di cui al presente documento, iv incluso a titolo esemplificativo, fondi speculativi o fondi di fondi speculativi;

"Fondo" Goldman Sachs Funds II SICAV, un organismo di investimento collettivo di diritto lussemburghese, costituito come fondo multicomparto costituito da più Comparti;

"Gestore Esterno" Indica i soggetti terzi responsabili dell'investimento selezionati e nominati di volta in volta dal Consulente dell'Investimento (o da un suo affiliato) per gestire le attività del Comparto;

"Giorno Lavorativo" Per ogni Comparto, qualsiasi giorno identificato dal Consiglio di Amministrazione come Giorno Lavorativo ovvero i giorni in cui si applicano tutte le condizioni seguenti: (1) le banche sono regolarmente aperte a Londra e in Lussemburgo, (2) la borsa del Lussemburgo è regolarmente aperta, (3) non è giorno festivo nel paese dove il team di gestione del Comparto è situato (4) il Consiglio di Amministrazione ritiene che il numero di mercati sottostanti regolarmente aperti in cui il Comparto può investire sia sufficiente a permettere un livello di negoziazione e liquidità tale da consentire una gestione efficiente del Comparto stesso e (5) qualora il Comparto investa in un numero rilevante di Fondi Consentiti sottostanti il valore patrimoniale netto delle quote in numero sufficiente di Fondi Consentiti sottostanti può essere determinato in un modo che, a giudizio del Consiglio di Amministrazione; permetta un livello di negoziazione e liquidità tale da consentire una gestione efficiente del Comparto stesso;

"Goldman Sachs" The Goldman Sachs Group, Inc. e sue affiliate;

"GSAMI" Indica Goldman Sachs Asset Management International, una società costituita in Inghilterra e Galles e controllata indirettamente da The Goldman Sachs Group, Inc.;

"Investimenti Consentiti" Valori Mobiliari, Strumenti del Mercato Monetario, quote di Fondi Consentiti, depositi, strumenti finanziari derivati ed altri investimenti in cui il Fondo può investire in conformità alla Legge del 17 dicembre 2010, allo Statuto e al Prospetto;

"Investment Grade" In relazione a valori mobiliari, titoli che al momento dell'investimento hanno un rating pari almeno a BBB- per S&P o Fitch, o a Baa3 per Moody's, ad eccezione dei commercial paper il cui rating deve essere pari almeno a A-2 per S&P, a F-2 per Fitch o a Prime-2 per Moody's;

"**KIID**"	Indica il "*Key Investor Information Document*"
"Legge del 17 dicembre 2010"	La legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 concernente gli organismi di investimento collettivo;
"Mercato regolamentato"	Un mercato regolamentato come definito dalla Direttiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 20004 in materia di commercializzazione di strumenti finanziari.
"Modulo di Sottoscrizione"	Il modulo di sottoscrizione che ogni investitore deve completare e firmare nella forma di volta in volta prescritta dal Fondo;
"Moody's"	*Moody's Investors Service*;
"NASDAQ"	Il *National Association of Securities Dealers Automated Quotation System*;
"Non Investment Grade"	In relazione a valori mobiliari, titoli aventi un rating inferiore a quello dei titoli Investment Grade;
"Non - U.S. Person"	Ha il significato individuato nell'Appendice E del presente Prospetto;
"Nota integrativa"	Documento o documenti che aggiornano o modificano il Prospetto, registrati presso e redatti nella forma autorizzata dall'Autorità di vigilanza del Lussemburgo (ove il termine "Note integrative" sarà da interpretarsi di conseguenza);
"OCSE"	L'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico;
"OIC"	Organismo di investimento collettivo;
"OICVM"	Organismo di investimento collettivo in valori mobiliari ai sensi della Direttiva OICVM;
"Piano Previdenziale"	Ha il significato individuato nell'Appendice C del presente Prospetto
"principalmente"	Laddove riferito all'obiettivo di investimento o alla politica di investimento di un Comparto, almeno due terzi delle attività (liquidità ed equivalenti liquidi esclusi) del Comparto in oggetto, salvo quanto altrimenti espressamente stabilito in riferimento ad un determinato Comparto;

“Programma di recupero commissioni”	Un accordo ai sensi del quale una parte delle commissioni di negoziazione sostenute da un Comparto è rimborsata al Comparto in oggetto e citato nella sezione 7 “Banca Depositaria, Amministratore, Agente Incaricato dei Pagamenti, Agente domiciliatario e Listing Agent” e nella Sezione 4 “Rischi connessi all’Investimento” del Prospetto;
“**Prospetto Informativo**”	Il presente Prospetto, unitamente ad eventuali Supplementi o altre note integrative;
“RBC”	Indica RBC Investor Services Bank S.A.
“Responsabili”	Indica i soggetti nominati dal Fondo di volta in volta, per rappresentare il Fondo nella sua qualità di società à gestione autonoma ai sensi delle disposizioni di cui all’Art. 27 della Legge del 17 dicembre 2010.
“SEE”	Spazio Economico Europeo
“Serie”	Indica, con riferimento a un Comparto, una serie di Azioni rappresentante tutte le Azioni emesse in ciascun Giorno Lavorativo;
“Standard & Poor’s” o “S&P”	Standard & Poor’s Corporation;
“**State Street**”	State Street Bank Luxembourg S.A.;
“Stati Membri”	Gli stati membri dell’Unione Europea;
“Statuto”	Lo Statuto del Fondo;
“Strumenti del Mercato Monetario”	Strumenti normalmente negoziati sui mercati monetari, che siano liquidi e abbiano un valore esattamente quantificabile in qualsiasi momento;
“Subdistributore”	Entità non appartenenti al Gruppo Goldman Sachs incaricate dal Distributore o da un Distributore Locale di distribuire le Azioni del Fondo;
“Supplemento”	Ogni Supplemento al Prospetto, avente come oggetto la descrizione dettagliata di uno o più Comparti del Fondo;
“UE”	L’Unione Europea;

"Territori Associati"	Aruba, Isole Vergini britanniche, Guernsey, Isola di Man, Jersey, Montserrat così come le ex Antille Olandesi, *i.e.* Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius e Sint Maarten.
"*US Person*"	Ha il significato stabilito nell'Appendice D del presente Prospetto;
"**USA" o "Stati Uniti**"	Gli Stati Uniti d'America; e
"Valori Mobiliari"	Si intendono inclusi: 1. azioni ed altri titoli equivalenti ad azioni ("azioni"); 2. obbligazioni e qualsiasi altro strumento di debito ("obbligazioni"); 3. qualsiasi altro titolo negoziabile, che conferisca il diritto di acquistare detti Valori Mobiliari mediante sottoscrizione o scambio; si intendono esclusi le tecniche e gli strumenti di cui alla Sezione 8 delle Restrizioni agli Investimenti nell'Appendice A del presente documento;
"Valuta Base"	La valuta base di un Comparto secondo quanto illustrato nel Prospetto;
"VAR"	Indica il "*Value at Risk*"

Valute

"AUD"	la valuta legale del Commonwealth dell'Australia;
"BRL"	La valuta legale della Repubblica Federale del Brasile;
"CAD"	la valuta legale del Canada;
"CHF"	la valuta legale della Svizzera;
"DKK"	la valuta legale della Danimarca;
"EUR"	la valuta legale degli Stati Membri aderenti all'Euro o altra valuta determinata dagli Amministratori;
"GBP"	la valuta legale del Regno Unito;
"HKD"	la valuta legale di Hong Kong;
"IDR"	La valuta legale dell'Indonesia
"INR"	La valuta legale della Repubblica dell'India
"JPY"	la valuta legale del Giappone;
"KRW"	La valuta legale della Repubblica di Corea
"NOK"	la valuta legale della Norvegia;

“NZD”	la valuta legale della Nuova Zelanda;
“RMB”	la valuta legale della Repubblica Popolare Cinese
“SEK”	la valuta legale della Svezia;
“SGD”	la valuta legale della Repubblica di Singapore; e
“USD”	la valuta legale degli U.S.

1 Descrizione delle Classi di Azioni

Le Classi di Azioni qui di seguito descritte sono disponibili sotto forma di Azioni ad Accumulazione e/o Azioni a Distribuzione. Per maggiori dettagli, consultare la "Politica dei Dividendi" sotto indicata ed i relativi Supplementi. All'interno di ciascun Comparto, le Azioni possono essere emesse in Serie rappresentanti tutte le Azioni emesse in qualsiasi Giorno Lavorativo. Ciascuna eventuale Serie corrisponderà al Giorno Lavorativo in cui è stata emessa. Il Consiglio di Amministrazione può, a sua discrezione, decidere di modificare le caratteristiche proprie di qualsivoglia classe conformemente alla procedura determinata dal medesimo Consiglio di Amministrazione nel corso del tempo.

1.1 Azioni base

Il Fondo offre una Classe di Azioni base generalmente denominata nella Valuta Base del Comparto corrispondente ("Azioni Base"). La Commissione di Sottoscrizione per le Azioni Base non può superare il 5,5% del prezzo di acquisto delle Azioni.

1.2 Azioni in Altre Valute

Il Fondo può offrire Classi di Azioni che presentano Commissioni di Sottoscrizione, Commissioni di Gestione, commissioni di distribuzione e spese di esercizio uguali alle Azioni Base ma che risultano denominate in, o coperte da, una moneta diversa dalla Valuta Base del Comparto. Tali Azioni sono definite come: "Azioni in Altre Valute".

Da notare che ogni Comparto la cui Valuta Base è la GBP, è destinato a procedere alla conversione da GBP ad EUR nel caso in cui il Regno Unito entrasse nell'Unione Economica e Monetaria Europea e adottasse l'Euro come valuta.

1.3 Azioni "A"

Il Fondo può offrire Azioni "A" in relazione a determinati Comparti. Il Distributore riceve una commissione di distribuzione mensile, a valere sulle attività della Classe di Azioni "A" del Comparto corrispondente, a una percentuale massima dello 0,50% annuo, calcolata sul patrimonio netto giornaliero medio attribuibile alla Classe di Azioni "A", che a sua discrezione può trattenere o trasferire ai Distributori Locali o Subdistributori. La Commissione di Sottoscrizione per la Classe di Azioni "A" non può superare il 4% del prezzo di acquisto delle Azioni.

1.4 Azioni "C"

Il Fondo può offrire Azioni "C" per taluni Comparti. Le Azioni "C" non sono soggette a commissioni di sottoscrizione "upfront" (vale a dire una Commissione di Sottoscrizione che riduce l'importo di sottoscrizione di un investitore nel Fondo), ma sono soggette ad un CDCV pari all'1% applicato al rimborso delle Azioni "C", se effettuato entro un (1) anno dalla data di acquisto (che per le Azioni "C" acquistate il 29 Febbraio di ciascun anno saranno ritenuta acquistate il giorno precedente).

Il CDCV è calcolato sull'importo inferiore tra il prezzo di acquisto iniziale e il valore patrimoniale netto totale delle Azioni "C" rimborsate ed è dedotta dai proventi di rimborso. Le Azioni "C" acquisite in seguito al reinvestimento di dividendi non sono soggette ad alcun CDCV. Inoltre, quando un Azionista di Azioni "C" chiede il rimborso di una parte delle proprie Azioni, le Azioni rimborsate per prime saranno quelle acquisite in seguito al reinvestimento di dividendi, a loro volta seguite dalle Azioni assoggettate alla percentuale più bassa di CDCV.

Il Distributore percepirà inoltre una commissione di distribuzione mensile pagabile sulle attività della Classe di Azioni "C" del Comparto corrispondente. La commissione di distribuzione sarà addebitata sulla base di un'aliquota massima pari all'1% annuo, laddove detta percentuale sarà calcolata sul valore patrimoniale netto giornaliero medio della Classe di Azioni "C" rilevante. I proventi di CDCV e la commissioni di distribuzione sono da corrispondersi al Distributore e possono essere interamente o parzialmente utilizzati per coprire le spese sostenute da quest'ultimo per prestare i servizi al Fondo in relazione all'offerta di Azioni "C", inclusa la copertura dei costi per

il pagamento dei compensi (come per esempio le commissioni iniziali in sostituzione di un'eventuale Commissione di Sottoscrizione "upfront") ai Distributori Locali e Sub-distributori.

Ciascun Distributore, Distributori Locali e Sub-distributori, possono rinunciare a tutta o parte del CDCV eventualmente loro spettante a loro discrezione (su autorizzazione del Distributore).

1.5 Azioni "E"

Il Fondo può offrire Azioni "E" a taluni Comparti a fronte delle quali il Distributore percepisce una commissione di distribuzione mensile a valere sulle attività della Classe di Azioni "E" del Comparto corrispondente, ad una percentuale massima dello 1,00% annuo, calcolata sul patrimonio netto giornaliero medio attribuibile alla Classe di Azioni "E", che a sua discrezione può trattenere o trasmettere ai Distributori Locali o Subdistributori. La Commissione di Sottoscrizione per le Azioni "E" non può superare il 4,0% del prezzo di acquisto delle Azioni.

Da notare che, laddove la Valuta Base del Comparto non sia l'Euro, le Azioni "E" non sono necessariamente oggetto di copertura e di conseguenza le oscillazioni dei tassi di cambio possono influenzare il rendimento di dette Azioni, indipendentemente dal rendimento degli investimenti del Comparto corrispondente.

1.6 Azioni "I"

Il Fondo può offrire Azioni "I" a taluni Comparti. Si segnala agli investitori che la vendita e il trasferimento di Azioni "I" è limitata a soggetti che siano in grado di fornire prove sufficienti che ne attestino la qualifica di investitori istituzionali e che rispettino la soglia di investimento minimo per il Comparto corrispondente. Nel valutare se un sottoscrittore o acquirente possieda i requisiti di investitore istituzionale eleggibile, gli Amministratori terranno in debito conto le linee guida o raccomandazioni dell'Autorità di Vigilanza del Lussemburgo. Le Azioni "I" non sono soggette a Commissioni di Sottoscrizione.

1.7 Azioni "IO"

Il Fondo potrà offrire Azioni "IO" con riferimento ad alcuni Comparti. Gli investitori devo essere consapevoli che la vendita e il trasferimento di Azioni "IO" è limitata a soggetti che siano in grado di fornire prove sufficienti che ne attestino la rispettiva qualifica di investitori istituzionali e che rispettino la soglia di investimento minimo per il Comparto corrispondente. Inoltre, le Azioni "IO" saranno riservate agli investitori istituzionali che sono titolari di un conto clienti con GSAMI, mediante il quale sono forniti alcuni servizi d'investimento, o che hanno pagato commissioni o addebiti (diversi da quelli contemplati nel Prospetto) a GSAMI in merito ai servizi d'investimento. Nel valutare se un sottoscrittore o acquirente possieda i requisiti di investitore istituzionale, gli Amministratori terranno in debito conto le linee guida o raccomandazioni dell'Autorità di Vigilanza del Lussemburgo. Le Azioni "IO" non sono soggette a Commissioni di Sottoscrizione, salvo che sia diversamente previsto dal relativo Supplemento.

1.8 Azioni "IX"

Per alcuni Comparti, il Fondo può offrire Azioni "IX". Come gli investitori noteranno, la vendita e il trasferimento di Azioni "IX" del Fondo è limitata ad altri OIC.

1.9 Azioni "IXO"

Per alcuni Comparti, il Fondo può offrire Azioni "IXO". La vendita e il trasferimento di Azioni "IXO" del Fondo è limitata ad altri OIC gestiti da Goldman Sachs.

1.10 Azioni "P"

Il Fondo potrà offrire Azioni "P" a taluni Comparti denominate in diverse valute. Come gli investitori noteranno, la vendita e il trasferimento delle Azioni "P" potrà essere limitata ad alcuni distributori affiliati che rispettano taluni requisiti stabiliti dal Distributore. Le Azioni "P" non saranno, di norma, soggette ad alcuna commissione di distribuzione, e la Commissione di Sottoscrizione relativa alle Azioni "P" non supererà il 5,5% del prezzo di acquisto delle Azioni.

1.11 Classi di Azioni "R"

Per alcuni Comparti, il Fondo può offrire Azioni "R". La Commissione di Sottoscrizione per le Azioni "R" non può superare il 5,5% del prezzo di acquisto delle Azioni.

Le Azioni "R" possono essere offerte in casi determinati per essere distribuite in certi paesi e per il tramite di distributori, piattaforme e/o *broker*/*dealer* titolari di separati e liberi accordi con i propri clienti. Rispetto alle Azioni Base, le Azioni "R" sono soggette a una Commissione di Gestione più bassa, tuttavia, dal momento che agli Azionisti viene solitamente richiesto di pagare una commissione per la consulenza e per altro servizio di investimento ricevuto in connessione a un investimento in Azioni "R", può accadere che l'ammontare aggregato pagato da tali Azionisti (i.e. Commissione di Gestione sommata alla separata commissione di cui può essere richiesto il pagamento) risulti approssimativamente uguale o maggiore rispetto al tasso di calcolo della Commissione di Gestione applicabile agli Azionisti delle Azioni Base (anche se potrebbero verificarsi casi in cui tale ammontare risulti inferiore).

1.12 Azioni "S"

Per alcuni Comparti, il Fondo può offrire Azioni "S". La Commissione di **Sottoscrizione per le Azioni "S"** non può superare il 5,5% del prezzo di acquisto delle Azioni.

1.13 Classi di Azioni Valuta *Hedged*

Per alcuni Comparti, il Fondo può offrire Classi di Azioni Valuta *Hedged*. Gli investitori devono tenere presente che possono essere utilizzate svariate tecniche (cfr. Appendice C – "Speciali Tecniche di Investimento") possono essere utilizzate al fine di implementare la valuta hedged e che tali tecniche comportano rischi aggiuntivi. I costi eventualmente sostenuti in conseguenza dell'implementazione di tale valuta hedged saranno a carico delle relativa Classe di Azioni.

Gli investitori devono tenere presente che gli investimenti in Azioni Valuta Hedged che non coprono l'esposizione valutaria sottostante rispetto alla valuta di base dell'investitore comporteranno per l'investitore l'assunzione di posizioni valutarie speculative, che potrebbero essere volatili.

Non è possibile assicurare o garantire in alcun modo che il Consulente dell'Investimento sarà capace di coprire l'esposizione valutaria in qualunque momento o del tutto, o di avere successo nella copertura dell'esposizione valutaria o nel raggiungimento delle esposizioni valutarie, in tutto o in parte. Si veda la Sezione 4 "Rischi connessi all'Investimento" nel Prospetto.

Si segnala altresì agli investitori che l'implementazione relativa alle Azioni Valuta Hedged effettuata dal Consulente dell'Investimento è distinta dalle varie strategie eventualmente adottate dal medesimo a livello di portafoglio per gestire il rischio di ogni Comparto. Le Commissioni di Sottoscrizione riscosse in relazione alle Classi di Azioni Valuta Hedged non eccederanno quelle specificate per le relative Classi di azioni non-valuta hedged.

Per alcuni mercati emergenti, nei quali le valute locali non sono liberamente convertibili, i Contratti Non-Deliverable Forward (Contratti NDF) possono essere utilizzati per implementare le Classi di Azioni Valuta Hedged. I Contratti NDF sono strumenti finanziari derivati in valuta, diversi dai normali contratti in valuta estera a termine nei quali non vi è alcun regolamento fisico di due valute a scadenza. Al contrario, un regolamento netto in contanti (di solito in USD) verrà effettuato da una parte all'altra sulla base del movimento di due valute. Vedere la Sezione 4 "Rischi

Connessi all'Investimento" del Prospetto. Le Classi di Azioni che utilizzano i Contratti NDF saranno indicate come "(NDF)".

Possono essere offerti due tipi distinti di Classi di Azioni Valuta Hedged:

(a) Classi di Azioni che mirano a coprire l'esposizione del Comparto in valuta base rispetto alla valuta di denominazione della Classe di Azioni. Tale Classe di Azioni, ad esempio nel momento in cui utilizza una classe denominata EUR, sarà indicata come: "(EUR-Hedged)".

(b) Classi di azioni che mirano a coprire solo il rendimento del comparto in una data valuta (e non le esposizioni valutarie sottostanti) rispetto alla valuta di denominazione della Classe di Azioni. Si noti che alcuni investitori potrebbero non considerare questa classe come una classe valuta hedged dal momento che le operazioni in valuta non sono collegate alla valuta sottostante il comparto.

Ad esempio, nel caso di una classe denominata in EUR, nella quale il rendimento da coprire è il rendimento in USD, il Consulente dell'Investimento, in seguito ad una sottoscrizione di EUR nella classe, convertirà gli EUR in USD, mentre effettua un'operazione in valuta USD/EUR a termine con l'obiettivo di creare un'esposizione coperta dallo USD rispetto all'EUR. **Ciò significa che un investitore in questa Classe di Azioni sarà esposto al movimento delle valute sottostanti il comparto relative allo USD piuttosto che essere esposto alle valute sottostanti il comparto relative all'EUR**.

Tale Classe di Azioni è adatta solo per un investitore che crede che l'EUR aumenterà di valore rispetto allo USD. Se invece lo USD aumenta di valore rispetto all'EUR, la Classe di Azioni renderà meno all'investitore rispetto al caso in cui l'investitore avesse investito solamente in una classe non-hedged denominata in EUR.

1.14 Classi di Azioni Durata Hedged

Per alcuni Comparti, il Fondo può offrire "Azioni Durata Hedged" che cercheranno principalmente di coprire il rischio di tasso di interesse del Comparto. Tale Classe di Azioni sarà indicata come: ("Durata-Hedged"). Gli investitori devono tuttavia tenere presente che per offrire copertura a dette Azioni possono essere utilizzate svariate tecniche e che dette tecniche comportano rischi aggiuntivi e che tale copertura non è designata per far fronte a tutti i rischi di durata del Comparto. Il Consulente dell'Investimento può adottare svariate tecniche (cfr. Appendice C – "Speciali Tecniche di Investimento") per cercare di proteggere il Comparto dall'esposizione ai movimenti nel tasso di interesse. I costi eventualmente sostenuti per detta attività di copertura saranno a carico delle Classi di Azione Durata Hedged in questione.

Tuttavia, anche nel caso in cui un Comparto ponga in essere una qualsiasi di queste tecniche di copertura, non è possibile creare una copertura totale o perfetta contro le fluttuazioni del mercato che incidono sul valore dei titoli e non è possibile garantire in alcun modo l'efficacia di detta attività di copertura; (si prega di consultare la Sezione 5 "Rischi connessi all'Investimento" nel Prospetto). È molto importante che gli investitori siano al corrente anche del fatto che le operazioni di copertura relative alle Classi di Azioni Durata Hedged effettuate dal Consulente dell'Investimento (1) sono distinte dalle varie strategie attive eventualmente adottate dal medesimo a livello di portafoglio per aumentare e diminuire le esposizioni a diverse tipologie di rischio in ogni Comparto, ivi incluso il rischio di durata e (2) non mireranno a coprire tale maggior o minor peso del rischio di durata. Di conseguenza, anche se le operazioni di copertura avessero un successo totale ciò potrebbe significare che grazie alle strategie attive del Consulente dell'Investimento, l'esposizione della Classe di Azioni Durata Hedged è maggiore o minore rispetto al rischio del Comparto, con la conseguenza che potrebbero esserci ancora delle posizioni attive derivanti dall'esposizione di durata positiva o negativa e un rischio in tale Classe di Azioni Valuta Hedeged. Pertanto gli investitori devono essere a conoscenza del fatto che le Classi di Azioni Valuta Hedged possono mantenere una significativa sensibilità nei confronti di cambiamenti che coinvolgano tassi di interesse che potrebbero impattare sui loro titoli. Inoltre gli investitori devono tener conto che le Classi di Azioni di Durata Hedged possono esibire livelli di rischio più alti così come livelli di rendimento significativamente più bassi rispetto alle Classi di Azioni non di durata hedged dello stesso Comparto.

Le Commissioni di Sottoscrizione riscosse in relazione alle Classi di Azioni Durata Hedged non eccederanno quelle specificate per le relative Classi di azioni non-Durata hedged.

2 Il Fondo

Goldman Sachs Funds II SICAV è una società a responsabilità limitata a sottoscrizione pubblica ("*société anonyme*") assimilabile ad una società di investimento a capitale variabile ai sensi della Legge del 17 dicembre 2010. La sede legale del Fondo è 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Lussemburgo. Il Fondo è stato costituito il 20 novembre 2007 con atto per mano del notaio Maitre Henri Hellinckx, residente in Lussemburgo. Lo Statuto in data 10 dicembre 2007 è stato pubblicato nel *Mémorial C. Recueil des Sociétés et Associations* (il "*Mémorial*"), e, in data 10 Maggio 2012, è stato modificato con atto notarile. L'ultima versione dello Statuto è stata depositata presso il Registro delle Imprese del Lussemburgo in data 25 Maggio 2012.

Il Fondo è iscritto nel Registro delle Imprese del Lussemburgo (numero di registrazione B 133806). Il Fondo è iscritto ai sensi della Sezione I della Legge del 17 dicembre 2010, quale SICAV a gestione autonoma in base a quanto previsto dall'Art. 27 della Legge del 17 dicembre 2010. Il Fondo è autorizzato dalla Autorità di Vigilanza lussemburghese.

Il Fondo rientra nella definizione di OICVM ed ha presentato domanda di autorizzazione in conformità alla Direttiva OICVM ai fini della commercializzazione rivolta al pubblico in alcuni Stati membri e in altri paesi del SEE; ulteriori dettagli in merito possono essere richiesti al Distributore, il cui indirizzo è riportato nella sezione Indirizzi a pagina 1 del presente Prospetto.

La valuta del Fondo è lo USD.

3 Obiettivi e politiche di investimento

Al momento il Fondo include vari Comparti più dettagliatamente descritti nei Supplementi.

Il successo degli investimenti o il conseguimento degli obiettivo di investimento di un Comparto non può essere in alcun modo garantito. Ai fini di esplicitare i fattori da tenere considerazione in caso di investimento in un Comparto, consultare la sezione "Rischi connessi all'Investimento" nel Prospetto e nel relativo Supplemento relativo al Comparto in oggetto.

L'obiettivo e le politiche di investimento di ogni Comparto possono essere modificati senza il voto degli Azionisti. In caso di modifica degli obiettivi o delle politiche di investimento di un Comparto, gli Azionisti devono valutare se il Comparto in oggetto resta un investimento appropriato alla luce delle rispettive posizioni e esigenze finanziarie correnti. Il Fondo emenderà il presente Prospetto in modo da riflettere le modifiche eventualmente apportate agli obiettivi e alle politiche di un Comparto illustrati. Gli Azionisti saranno informati per iscritto di eventuali modifiche apportate agli obiettivi e alle politiche di un Comparto.

I Comparti possono detenere attività liquide accessorie e, in casi eccezionali e in via temporanea, attività liquide in misura superiore alle restrizioni applicabili, a condizione che gli Amministratori ritengano che ciò sia nel migliore interesse degli Azionisti.

I Comparti possono utilizzare società partecipate dal Fondo attraverso le quali gli investimenti del comparto possono essere effettuati. Per maggiori informazioni sui veicoli relativi al Comparto, consultare la sezione 4 "Rischi connessi all'Investimento" (paragrafo 4.30 "Società Veicolo") nel Prospetto.

3.1 Comparti Azionari

L'obiettivo di investimento di ogni Comparto Azionario è la rivalutazione del capitale a lungo termine conseguito investendo negli Investimenti Consentiti. In normali condizioni di mercato, ogni Comparto Azionario elencato nei Supplementi investe almeno due terzi del proprio patrimonio (liquidità ed equivalenti liquidi esclusi) in azioni e/o Valori Mobiliari di tipo azionario, incluse azioni ordinarie, azioni privilegiate, warrant ed altri diritti di acquisire azioni, certificati azionari USA ("ADR"), certificati azionari europei ("EDR") e certificati azionari globali ("GDR") e non più di un terzo del proprio patrimonio in titoli convertibili, obbligazioni (con o senza warrant), Strumenti del Mercato Monetario e Fondo Consentito non di tipo azionario. In normali condizioni di mercato, ogni Comparto Azionario investe il proprio patrimonio (liquidità ed equivalenti liquidi esclusi) principalmente nei titoli di emittenti domiciliati nel paese/regione, attivi nel segmento e/o con una capitalizzazione del mercato citati nel nome del Comparto in oggetto. **Conseguentemente, si segnala agli investitori che un Comparto Azionario potrebbe non investire tutto il proprio patrimonio in emittenti domiciliati nel paese/regione, attivi nel segmento e/o con una capitalizzazione di mercato citati nella denominazione del proprio obiettivo di investimento né nei paese che formano la regione o sono indicati nel proprio Obbiettivo d'Investimento.** I titoli di emittenti domiciliati in un paese/regione o attivi in un segmento includono quegli emittenti che traggono una percentuale preponderante del proprio fatturato o utile dai paesi, regioni e/o settori in questione.

Fatti salvi i termini di cui al Prospetto (e, segnatamente, Appendici A e C) ed eventuali Supplementi, detti Comparti possono condurre operazioni in strumenti finanziari derivati, ivi inclusi, tra gli altri, i contratti per differenza e i "*total return swaps*" nell'ambito delle rispettive politiche di investimento generali e/o a fini di copertura. Consultare l'Appendice C – "Speciali Tecniche di Investimento" unitamente ai "Rischi connessi all'Investimento" illustrati successivamente, nonché il Supplemento che descrive i Comparti azionari.

Nell'ambito della politica di investimento complessiva di un determinato Comparto Azionario e della gamma di Investimenti Consentiti utilizzabili al fine di ottenere un'esposizione sui mercati azionari, un Comparto Azionario può investire in quote o azioni di Fondi Consentiti, ivi inclusi in Fondi Consentiti gestiti da Goldman Sachs di tipo azionario, fermo restando tuttavia che nessun dei Comparti Azionari può investire più del 10% del proprio attivo netto nei Fondi Consentiti. Inoltre, un Comparto Azionario può allocare il proprio patrimonio a Gestori Esterni.

3.2 Comparti Obbligazionari

L'obiettivo di investimento di ogni Comparto Obbligazionario consiste in un elevato livello di rendimento totale, che include ricavi e rivalutazione del capitale conseguito attraverso gli Investimenti Consentiti. In normali condizioni di mercato, ogni Comparto Obbligazionario elencato nei Supplementi investe almeno due terzi del proprio patrimonio (liquidità ed equivalenti liquidi esclusi) in obbligazioni, non più di un terzo del patrimonio in altri titoli, strumenti e Fondi Consenti non di tipo obbligazionario e non più di un quarto del proprio patrimonio in titoli convertibili. I Comparti Obbligazionari non investono in azioni e strumenti di tipo azionario (ad eccezione di (i) azioni in altri Fondi Consentiti che a loro volta non investono in titoli azionari e (ii) strumenti ricevuti nell'ambito di una ristrutturazione o di un'operazione analoga). In normali condizioni di mercato, ogni Comparto Obbligazionario investe il proprio patrimonio (liquidità ed equivalenti liquidi esclusi) principalmente nei titoli di emittenti domiciliati nel paese / regione, attivi nel settore e/o con una capitalizzazione di mercato citati nella denominazione del Comparto in oggetto. **Conseguentemente, si segnala agli investitori che un Comparto Obbligazionario potrebbe non investire tutto o parte del proprio patrimonio negli emittenti domiciliati nel paese/regione, attivi nel settore e/o nella capitalizzazione di mercato citati nella denominazione del proprio obiettivo di investimento né nei paese che formano la regione o sono indicati nel proprio obiettivo d'investimento.** I titoli di emittenti domiciliati in un paese/regione o attivi in un segmento includono quelle società che producono una percentuale preponderante del proprio fatturato o utile dai paesi, regioni e/o settori in questione. Fatti sempre e comunque salvi i principi sopra enunciati, gli Azionisti devono essere consapevoli della possibilità di esposizione, incluse esposizioni nette a breve e lungo termine su paesi, regioni, segmenti o valute non citati nella denominazione o nell'obiettivo di investimento del Comparto, in forza dell'uso di strumenti finanziari derivati secondo quanto descritto in appresso.

In particolare, i Comparti Obbligazionari possono avvalersi di alcune tecniche tramite l'uso di strumenti finanziari derivati in relazione alla gestione di rischi valutari, di credito e tassi d'interesse associati alle attività detenute dal Comparto Obbligazionario in oggetto e possono altresì condurre operazioni in strumenti finanziari derivati che possono dare luogo ad esposizioni nette a breve e lungo termine ed altri Investimenti Consentiti nell'ambito della rispettiva politica di investimento generale, allo scopo di generare rendimenti e/o a fini di copertura. In conformità all'Appendice A, non si effettueranno vendite allo scoperto di titoli; è possibile realizzare posizioni allo scoperto utilizzando strumenti derivati cartolarizzati e non cartolarizzati. Consultare l'Appendice C – "Speciali Tecniche di Investimento" unitamente ai "Rischi connessi all'Investimento" illustrati in appresso e nel Supplemento che descrive i Comparti Obbligazionari.

Nel caso di un Comparto Obbligazionario, gli Investimenti Consentiti possono, in ottemperanza alle restrizioni sopra illustrate, includere tutti i tipi di titoli di debito, fatte salve le limitazioni applicabili in conformità al diritto lussemburghese alla politica di investimento del Comparto in oggetto, inclusi – a titolo non esaustivo – obbligazioni a tasso fisso e variabile, corporate senior e subordinato (come, per esempio, titoli di debito, obbligazioni, effetti e commercial paper), titoli *mortgage* e *asset backed*, CDOs, CLOs, Strumenti del Mercato Monetario, obbligazioni Brady ed altri strumenti di debito emessi da governi, da enti degli stessi e organismi semipubblici, ovvero da banche centrali, obbligazioni di debito convertibili, partecipazioni a prestiti, azioni privilegiate ed pronti contro termini inverso in relazione a titoli emessi da governi e banche centrali. Nel caso di un titolo privo di rating, un Comparto può investire in detto titolo qualora il Consulente dell'Investimento lo ritenga dotato di una qualità di credito analoga a quella dei titoli in possesso di rating in cui il Comparto in oggetto può investire. Un Comparto Obbligazionario può investire oltre il 20% del proprio patrimonio in titoli *mortgage* e *asset backed*. Nell'ambito della politica di investimento complessiva di un determinato Comparto Obbligazionario e della gamma di Investimenti Consentiti utilizzabili al fine di ottenere un'esposizione sui mercati obbligazionari, un Comparto Obbligazionario può investire in quote o azioni di Fondi Consentiti, ivi inclusi i Fondi Consentiti gestiti dal Goldman Sachs di tipo obbligazionario, fermo restando tuttavia che nessun Comparto Obbligazionario può investire più del 10% del proprio attivo netto in Fondi Consentiti. Inoltre, un Comparto Azionario può allocare il proprio patrimonio a Gestori Esterni.

3.3 Comparti Specializzati e Comparti *Alternative*

Gli obiettivi di investimento dei Comparti Specializzati sono specificamente elaborati in base ad ogni singolo Comparto Specializzato, come descritto più dettagliatamente nel Supplemento corrispondente.

Sebbene alcuni Comparti Specializzati rispettino i principi di investimento illustrati ai precedenti punti 3.1 e 3.2, laddove detti Comparti possano essere rispettivamente classificati come Comparti Azionari o Comparti Obbligazionari, alcuni Comparti Specializzati non possono rientrare nelle categorie dei Comparti Azionari o Comparti Obbligazionari e sono pertanto soggetti ad altri principi di investimento. Detti principi di investimento, riferiti per esempio alla percentuale di attivo netto investita in Investimenti Consentiti specifici e/o alla percentuale di detto attivo netto investita nel paese, nella regione, nel segmento e/o nella valuta citati nella denominazione del Comparto Specializzato sono – laddove rilevante – illustrati dettagliatamente nel Supplemento corrispondente al Comparto Specializzato in questione.

Ogni Comparto Specializzato ha una politica di investimento distinta che fa ampio uso di strumenti finanziari derivati, secondo quanto dettagliatamente descritto nel Supplemento corrispondente.

Fatti salvi i termini di cui al Prospetto (e, segnatamente, Appendici A e C) ed eventuali Supplementi, i presenti Comparti possono condurre operazioni in strumenti finanziari derivati nell'ambito delle rispettive politiche di investimento generali e/o a fini di copertura. Consultare l'Appendice C – "Speciali Tecniche di Investimento" unitamente ai "Rischi connessi all'Investimento" illustrati in appresso e nel Supplemento che descrive i Comparti Specializzati.

3.4 Comparti *Asset Allocation*

L'obiettivo di investimento di ciascun Comparto *Asset Allocation* consiste nel conseguimento di attraenti guadagni attraverso l'apprezzamento di capitale e la produzione di un rendimento tramite un portafoglio di Investimenti Consentiti.

Ogni Comparto *Asset Allocation* può investire in Titoli Trasferibili, inclusi titoli azionari di società internazionali e obbligazioni provenienti da società, governi e altri emittenti internazionali, così come in Fondi Consentiti. Inoltre, un Comparto *Asset Allocation* può allocare il patrimonio a Gestori Esterni ed avere una diversa percentuale di esposizione azionaria e obbligazionaria come descritto nei successivi relativi Supplementi.

Fatti salvi i termini di cui al Prospetto (e, segnatamente, Appendici A e C) ed eventuali Supplementi, i presenti Comparti possono effettuare operazioni in strumenti finanziari derivati nell'ambito delle rispettive politiche di investimento generali e/o a fini di copertura. Consultare l'Appendice C – "Speciali Tecniche di Investimento" unitamente ai "Rischi connessi all'Investimento" illustrati di seguito e nel Supplemento che descrive i Comparti *Asset Allocation.*

3.5 Comparti Dedicati

Gli obiettivi di investimento dei Comparti Dedicati sono specificatamente elaborati in base ad ogni singolo Comparto Dedicato, come descritto più dettagliatamente nel Supplemento corrispondente.

Sebbene alcuni Comparti Dedicati rispettino i principi di investimento illustrati ai precedenti punti 3.1 e 3.2, laddove detti Comparti possano essere rispettivamente classificati come Comparti Azionari o Comparti Obbligazionari, taluni Comparti Dedicati non potranno essere classificati come tali e potranno pertanto essere soggetti ad altri principi di investimento. Tali principi di investimento, riferiti, per esempio alla percentuale di attivo netto investita in Investimenti Consentiti specifici e/o alla percentuale di detto attivo netto investita nel paese, nella regione, nel segmento e/o nella valuta citata nella denominazione del Comparto Dedicato sono – laddove rilevante – illustrati dettagliatamente nel Supplemento corrispondente al Comparto Dedicato in questione.

Fatti salvi i termini di cui al Prospetto (e, segnatamente, Appendici A e C) ed eventuali Supplementi, i presenti Comparti possono condurre operazioni in strumenti finanziari derivati nell'ambito delle rispettive politiche di investimento generali e/o a fini di copertura. Consultare l'Appendice C – "Speciali Tecniche di Investimento" unitamente ai "Rischi connessi all'Investimento" illustrati in appresso e nel Supplemento che descrive i Comparti Dedicati.

3.6 Gestione aggregata di attività

Al fine di garantire una gestione efficace, il Consiglio di Amministrazione può decidere che le attività di determinati Comparti siano gestite in maniera aggregata. Tali attività gestite in maniera aggregata saranno considerate come un "*pool*" a sé stante, nonostante esso sia utilizzato al solo fine della gestione del comparto. I "*pool*" non costituiscono entità separate e non sono direttamente accessibili agli investitori. A ciascuno dei Comparti che partecipa al *pool* saranno allocate le specifiche attività interessate nel *pool* e le attività così allocate a ciascun Comparto saranno inizialmente determinate con riferimento alla loro iniziale allocazione nel *pool* e cambieranno nel caso di ulteriori allocazioni o rimborsi. I Comparti partecipanti al *pool* hanno diritti sullo stesso con riferimento a tutte le linee di investimento di tale *pool*. Gli ulteriori investimenti effettuati per conto dei Comparti partecipanti saranno in essi ripartiti conformemente ai loro rispettivi diritti, mentre le attività vendute saranno prelevate, in maniera analoga, sui beni attribuibili a ciascun Comparto partecipante. Si segnala agli investitori che i costi e le spese risultanti dalle sottoscrizioni e dai rimborsi (ad es. costi operativi degli investimenti e dei disinvestimenti) relativi ad uno dei Comparti partecipanti in un *pool* potrebbero essere sostenuti da tutti i Comparti partecipanti in proporzione ai loro interessi nel *pool*. Conseguentemente, le suddette sottoscrizioni e rimborsi potrebbero avere un effetto sfavorevole nei confronti degli altri Comparti partecipanti.

4 Rischi connessi all'Investimento

Ogni Comparto è destinato ad investitori con un orizzonte temporale a lungo termine, propensi ad accettare i rischi associati ad investimenti prevalentemente del tipo degli strumenti detenuti dal Comparto in oggetto. Chi investe in un Comparto Azionario, è soggetto ai rischi associati alle azioni, il cui valore di norma oscilla in relazione alle attività delle singole società e alla generale congiuntura di mercato ed economica. In particolare, gli investitori devono tenere presente che gli investimenti azionari e di tipo azionario sono subordinati in termini di diritto di pagamento ad altri titoli societari, quali i titoli di debito. Chi investe in un Comparto Obbligazionario (incluso, ai fini della presente Sezione 4 "Rischi connessi all'Investimento", qualsiasi Comparto Specializzato che possa essere qualificato come un Comparto Obbligazionario) è soggetto ai rischi associati ai titoli di debito, quali rischio di credito e dei tassi d'interesse nonché ai rischi aggiuntivi correlati ai titoli di debito *high yield*, partecipazioni a prestiti e titoli derivati. Laddove un Comparto investa in Fondi Consentiti, gli investitori sono altresì soggetti ai rischi associati a quelli dei Fondi Consentiti e di altri fondi sottostanti tali Fondi Consentiti.

Gli investitori devono inoltre essere consapevoli del rischio valutario nonché dei rischi relativi alle tecniche di gestione prevedibilmente adottate dai Comparti. Ogni Comparto può avvalersi di Speciali tecniche di investimento (consultare l'Appendice C per esemplificazioni) per specifiche finalità di gestione degli investimenti. Dette speciali tecniche di investimento possono comportare altri rischi specifici di cui l'investitore deve essere al corrente. Detti rischi sono illustrati in Appendice C – "Speciali Tecniche di Investimento".

Un investimento in Azioni di un Comparto non costituisce un programma di investimento completo. Gli investitori possono decidere di integrare un investimento in un Comparto con altri tipi di investimenti.

Dal momento che alcuni Rischi saranno più rilevanti in relazione ad alcuni Comparti, gli investitori dovrebbero assicurarsi di comprendere tutti i rischi contenuti nel Prospetto Semplificato e nel Prospetto, nella misura in cui questi possano essere collegati a ciascun Comparto.

Gli investitori devono leggere tutti i Rischi connessi all'Investimento per determinarne l'applicabilità al Comparto specifico in cui intendono investire.

I seguenti Rischi connessi all'Investimento illustrano i rischi specifici associati ad un investimento nel Fondo; gli investitori sono invitati a discutere detti aspetti con il proprio consulente professionista. Tutto ciò qui di seguito riportato non intende costituire un resoconto completo di tutti i rischi associati ad un investimento nel Fondo.

4.1 Rischi generali

Gli emittenti sono generalmente soggetti a differenti regole di contabilità, controllo e rendicontazione finanziaria nei diversi stati. Il volume delle transazioni, la volatilità dei prezzi e la liquidità degli emittenti può variare nello stesso modo in cui può variare il controllo del governo e la regolamentazione delle negoziazioni e degli scambi di titoli e delle società. Le leggi di alcuni stati possono limitare la capacità di investimento di un Comparto nei titoli di un certo emittente situato in detti stati o di rimpatriare gli importi investiti.

I diversi mercati hanno altresì differenti procedure di compensazione e liquidazione. Ritardi nella liquidazione possono verificarsi in periodi limitati di tempo quando una parte del patrimonio del Comparto non viene investita e non viene conseguito alcun ricavo, ovvero il Comparto potrebbe perdere opportunità di investimento interessanti. L'impossibilità di disporre dei titoli del Comparto dovuta a problemi di liquidazione potrebbe comportare sia delle perdite per il Comparto a causa della successiva diminuzione del valore dei titoli del Comparto sia, qualora il Comparto abbia stipulato un contratto di vendita dei titoli, una possibile responsabilità per l'acquirente. Alcuni mercati possono prevedere che il pagamento dei titoli sia effettuato prima del trasferimento degli stessi con il conseguente rischio di credito per il Comparto interessato.

Gli investimenti (soprattutto quelli operati nei mercati emergenti) possono essere negativamente influenzati dalla possibilità di esproprio o da provvedimenti fiscali di confisca, imposizione di ritenute fiscali su pagamenti di

interessi e dividendi, limitazioni al trasferimento di fondi o altri beni del Comparto, instabilità politica o sociale o evoluzioni delle relazioni diplomatiche. Un emittente di titoli può essere domiciliato in un paese la cui valuta è diversa dalla valuta di denominazione dello strumento. Si ritiene che i valori e i relativi rendimenti degli investimenti nei mercati mobiliari dei differenti Paesi, ed i rischi ad essi collegati, cambino in maniera indipendente l'uno dall'altro.

4.2 Rischi di valuta e di concentrazione

L'investimento in emittenti multinazionali coinvolge solitamente le valute di paesi differenti. Il valore dei beni di un Comparto così come calcolato nella Valuta Base del Comparto stesso sarà influenzata dalle variazioni nei tassi di cambio, che possono influenzare il rendimento del Comparto indipendentemente dal rendimento dei suoi investimenti in titoli. Un Comparto può concentrare i propri investimenti in un mix di valute in conformità ai rispettivi obiettivi e politiche di investimento. La concentrazione in una valuta specifica aumenta l'esposizione di un Comparto a sviluppi negativi che possono influenzare il valore di detta valuta, incluse le evoluzioni economiche e politiche sfavorevoli all'interno dei paesi interessati. I tassi di cambio possono fluttuare in modo significativo nell'arco di brevi periodi di tempo facendo a loro volta oscillare, insieme ad altri fattori, il valore patrimoniale netto di un Comparto. I tassi di cambio possono essere influenzati in modo imprevedibile da svariati fattori, quali l'intervento o il mancato intervento di governi o banche centrali ovvero da controlli valutari o cambiamenti politici in tutto il mondo. Il Comparto potrebbe anche cercare di coprire tutta o parte della propria esposizione in valuta straniera. In ogni caso, anche laddove un Comparto utilizzi tali tecniche di copertura, potrebbe non essere possibile proteggersi completamente o perfettamente da oscillazioni valutarie che influiscono sul valore di titoli espressi in valute non-Base, in quanto il valore di detti titoli è anch'esso soggetto ad oscillazioni dovute a fattori indipendenti e non correlati ad oscillazioni valutarie.

Alcuni Comparti possono negoziare in EUR e/o detenere EUR e/o titoli di debito e altre obbligazioni denominate in EUR direttamente o come collaterale. L'EUR richiede la partecipazione di molti stati sovrani che compongono la zona Euro ed è pertanto sensibile al credito, alle condizioni economiche e alle politiche generali di ciascuno di tali stati incluso qualsiasi incarico di stato attuale o programmato con, e/o il supporto per, altri stati sovrani che successivamente formeranno l'UE, in particolare quelli appartenenti alla zona Euro. I cambiamenti in tali fattori possono influenzare negativamente il valore dei titoli nei quali il Comparto ha investito.

In particolare, qualsiasi inadempimento di uno stato sovrano in relazione ai propri debiti EUR potrebbe avere un impatto significativo su quelle controparti e quei Comparti esposti a tali controparti. Nel caso in cui uno o più paesi lascino la zona Euro, gli Azionisti devono essere consapevoli del rischio di ridenominazione delle attività del Comparto e delle obbligazioni denominate in EUR venendo queste ultime ridenominate in nuove valute nazionali o in una nuova unità di valuta europea. Il rischio di ridenominazione può essere influenzato da una serie di fattori tra cui la legge che disciplina lo strumento finanziario in questione, il metodo con il quale uno o più paesi lasciano la zona Euro, il meccanismo e il contesto imposto dai governi e autorità di regolamentazione nazionali, nonché dalle organizzazioni sovranazionali e dall'interpretazione dei diversi tribunali. Qualsiasi ridenominazione potrebbe essere associata a controlli sui pagamenti e/o del capitale e potrebbe avere un impatto significativo sulla capacità e/o volontà degli enti di continuare ad effettuare i pagamenti in EUR pur essendo contrattualmente vincolati a farlo, e la riscossione di tali debiti potrebbe in pratica diventare problematica anche se gli strumenti sul piano giuridico possano sembrare favorevoli.

La concentrazione degli investimenti del Comparto in un qualsiasi Paese significherà in particolare che detto Comparto può subire maggiormente l'influenza delle avverse condizioni sociali, economiche o politiche che possono verificarsi in detti Paesi.

Alcuni Comparti possono concentrare i propri investimenti in società di certi settori e possono essere soggetti quindi ai rischi associati alla concentrazione degli investimenti in un determinato settore. Inoltre, la capitalizzazione ridotta e la breve storia di molte società appena costituite in cui un Comparto investe, espongono detto Comparto a livelli di volatilità e a rischi maggiori rispetto a quanto generalmente si verifica per un comparto azionario maggiormente diversificato. Detti rischi possono influenzare tutti i Comparti che investono in segmenti specifici, anche laddove l'obiettivo di investimento è più generico.

4.3 Operazioni societarie

Di volta in volta, l'emittente di un titolo detenuto in un Comparto può effettuare operazioni societarie che hanno un effetto su tale titolo. Operazioni societarie relative a titoli azionari possono includere, tra l'altro, un'offerta di sottoscrizione di azioni di nuova emissione o un'offerta di acquisto di azioni esistenti, ad un determinato prezzo. Attività societarie relative a titoli obbligazionari possono includere, tra l'altro, un'offerta di effettuare un rimborso anticipato di tale titolo ovvero un'offerta di convertire i titoli obbligazionari in titoli azionari. Alcune attività societarie sono "volontarie", intendendosi che il Fondo può partecipare a tali operazioni solo mediante una manifestazione di volontà tempestiva. La partecipazione a determinate operazioni societarie potrebbe incrementare il valore del patrimonio del Comparto.

Nel caso in cui il Fondo ovvero il Consulente dell'Investimento riceva una comunicazione dal Depositario con sufficiente anticipo in relazione ad un'operazione "volontaria", il Consulente dell'Investimento valuterà discrezionalmente in buona fede se il Fondo debba partecipare all'operazione societaria in questione (tenendo in considerazione la mancata messa a disposizione di informazioni in maniera ragionevole nella prassi). Se il Fondo o il Consulente dell'Investimento non riceve comunicazione dell'operazione societaria "volontaria" con sufficiente anticipo, il Fondo potrebbe non essere in grado di manifestare in tempo la propria volontà di partecipare all'operazione. La partecipazione ovvero la mancata partecipazione possono avere un effetto negativo sul valore del Comparto

4.4 Operazioni in valuta

Il Comparto può, indipendentemente dal fatto che siano interessate Classi di Azioni Valuta *Hedged,* condurre svariate operazioni in valuta come descritto in Appendice C – "Speciali Tecniche di Investimento". A tal proposito, i contratti a pronti e a termine e le opzioni OTC (*over-the-counter*) sono soggetti al rischio di inadempienza delle controparti a fronte degli obblighi ad esse appartenenti, in quanto detti contratti non sono garantiti da un sistema di scambi né da una stanza di compensazione. Un'inadempienza contrattuale priva pertanto un Comparto degli utili non realizzati, dei costi delle operazioni e dei benefici di copertura del contratto, ovvero costringe il Comparto a coprire gli eventuali impegni di acquisto o vendita al prezzo corrente di mercato. Laddove un Comparto sia interamente investito in titoli mantenendo al contempo posizioni in valuta, detto Comparto può essere esposto ad un rischio combinato maggiore rispetto a quello incorso da un Comparto completamente investito (senza posizioni in valuta). L'uso di operazioni in valuta è un'attività altamente specialistica che comporta tecniche e rischi di investimento diversi da quelli associati alle ordinarie operazioni in titoli di un portafoglio. Se il Consulente dell'Investimento formula previsioni errate in termini di valori di mercato e tassi di cambio, il rendimento degli investimenti del Comparto possono essere meno favorevoli rispetto a quelle conseguibili senza l'ausilio di detta tecnica di investimento.

Nel caso in cui il Comparto effettui operazioni valutarie speculative, i costi relativi a tali operazioni saranno a carico delle relative Classi di Azioni Valuta *Hedged*. Le operazioni valutarie speculative in relazione ad una determinata Classe di Azioni presentano il rischio potenziale che le passività derivanti da tali operazioni possano influire sul valore patrimoniale netto di altre Classi di Azioni dello stesso Comparto.

Le operazioni su valuta sono in genere effettuate sulla base di uno *spread*, ciò significa che vi è differenza tra il prezzo a cui ciascuna valuta può essere acquistata e il prezzo al quale può essere venduta, tale spread è mantenuto dagli intermediari e rappresenta un costo per il Comparto. Gli investitori devono tener presente che la Banca Depositaria può essere responsabile in vari casi per l'effettuazione di operazioni in valuta per conto del Fondo e che talune o tutte le operazioni con spread possono pervenire alla stessa (Banca Depositaria).

4.5 Contratti Non-deliverable forward

Per alcuni mercati emergenti, nei quali le valute locali non sono liberamente convertibili, i Contratti Non-Deliverable Forward (Contratti NDF) possono essere utilizzati per implementare le Classi di Azioni Valuta Hedged. I Contratti NDF sono strumenti finanziari derivati in valuta, diversi dai normali contratti in valuta estera a termine nei quali non vi è alcun regolamento fisico tra due valute a scadenza. Al contrario, un regolamento netto in contanti (di solito in USD) sarà effettuato da una parte all'altra sulla base del movimento di due valute. I mercati di Contratti NDF possono avere volume e prezzi limitati e possono essere volatili ed essere influenzati da una vasta gamma di

fattori, che possono tradursi in prezzi sostanzialmente diversi dai tassi di cambio per le valute sottostanti. Inoltre, ogni rendimento che la Classe di Azioni può guadagnare sui Contratti NDF può essere significativamente inferiore al rendimento che la Classe di Azioni potrebbe guadagnare mantenendo le valute sottostanti. Non ci può essere alcuna garanzia che il Fondo, in relazione ad una Classe di Azioni di un Comparto, sarà in grado di stipulare Contratti NDF, a causa di potenziali volumi di scambio limitati**.**

4.6 Rischi degli strumenti derivati

Un investimento in derivati può comportare rischi aggiuntivi per gli investitori. Detti rischi aggiuntivi possono derivare da uno o da tutti i seguenti elementi: (i) fattori leva associati alle operazioni del Comparto, e/o (ii) il merito di credito delle controparti nelle operazioni in derivati in oggetto, e/o (iii) la potenziale illiquidità dei mercati per gli strumenti derivati. Laddove gli strumenti derivati siano utilizzati a fini speculativi, il rischio complessivo di perdita per il Comparto può risultare maggiore. Laddove gli strumenti derivati siano invece utilizzati a fini di copertura, il rischio di perdita per il Comparto può essere maggiore nel caso in cui il valore dello strumento derivato e il valore del titolo o della posizione oggetto della copertura siano insufficientemente correlati. Tuttavia, nel caso in cui il Comparto stipulasse un'operazione in derivati in relazione ad una specifica Classe di Azione, ogni perdita sostenuta in relazione a tale operazione sarà internamente attribuita dall'Amministratore alla relativa Classe di Azioni. Inoltre, alcune Classi di Azioni hedged possono, in alcune circostanze, esibire un livello di rischio più alto rispetto alle Classi di Azioni non-hedged dello stesso Comparto, per esempio consultare il paragrafo 1.14 "Classe di Azioni Durata Hedged".

Alcuni derivati possono necessitare un collaterale da trasferire a un'altra parte. Qualora il collaterale aggiuntivo venga richiesto da tale altra parte, il Consulente dell'Investimento potrebbe essere obbligato a realizzare le attività di cui è composto il Comparto che non avrebbe cercato di realizzare se non fosse stato richiesto il trasferimento o l'impegno di un collaterale ulteriore.

4.7 ISDA Master Agreement

Un Comparto può perfezionare operazioni in derivati del tipo regolamentato dall'ISDA Master Agreement. L'ISDA Master Agreement è un accordo normativo comunemente adottato sui mercati dei derivati OTC che definisce le disposizioni essenziali che disciplinano la relazione contrattuale tra le parti contraenti di detto accordo, inclusi i rispettivi diritti, impegni e obblighi. Se il Consulente dell'Investimento stipula operazioni regolamentante dall'ISDA Master Agreement quali swap su tassi d'interesse per conto di un Comparto, deve anche perfezionare un *Credit Support Annex*, ovvero un allegato all'ISDA Master Agreement utilizzato per documentare gli accordi bilaterali di sostegno del credito in essere tra le parti in riferimento alle operazioni disciplinate da un ISDA Master Agreement, per conto del Comparto in oggetto. Successivamente all'accordo con una controparte selezionata, all'atto di perfezionamento da parte del Consulente dell'Investimento di un'operazione iniziale o successiva regolamentata dall'ISDA Master Agreement inclusa un'operazione di cambio, un'opzione su valute o, se rilevante, uno swap su tassi d'interesse per conto di un Comparto, tra detta controparte e il Comparto in oggetto si intenderà immediatamente stipulato un ISDA Master Agreement, modificato in modo da riflettere le condizioni commerciali e/o legali eventualmente negoziate; una conferma in relazione all'operazione in tal modo perfezionata (inclusa detta operazione iniziale in derivati) completerà e sarà parte integrante di detto ISDA Master Agreement.

Ad ogni data in cui è perfezionata un'operazione in derivati per conto di un Comparto, si riterrà che il Fondo, per detto Comparto, abbia fornito dichiarazioni e garanzie specifiche a ciascuna controparte con la quale è stato stipulato l'ISDA Master Agreement. Dette dichiarazioni e garanzie includono, senza limitazione alcuna, dichiarazioni e garanzie – da e rispetto al Fondo – concernenti la debita costituzione, la solidità di posizione e poteri societari del Comparto corrispondente, l'ottenimento di tutte le autorizzazioni richieste e la conformità di detto Comparto alle leggi vigenti nonché la natura vincolante delle obbligazioni del Comparto stesso ai sensi dell'ISDA Master Agreement corrispondente e dei contratti ed operazioni collegati. Il Fondo deve informare il Consulente dell'Investimento qualora, in qualsiasi momento, si palesino violazioni di dette dichiarazioni ovvero non fosse più possibile continuare a rispettare dette garanzie. Dette violazioni implicano, oltre ad altre potenziali conseguenze, la possibilità per ciascuna controparte di rescindere unilateralmente l'ISDA Master Agreement con il Fondo per conto del Comparto e concludere i contratti eventualmente in essere con il medesimo.

4.8 Rischio di Controparte

Il Comparto sarà soggetto al rischio di incapacità di qualsivoglia controparte di svolgere la propria attività connessa all'operazione, potendo tale incapacità essere dovuta a un proprio, o di altri, stato di insolvenza, alla bancarotta, all'illiquidità del mercato o a un dissesto ovvero essere determinata da altre cause che potrebbero avere natura sistemica o essersi verificate per altre ragioni.

Alcuni dei mercati in cui il Comparto può svolgere operazioni sono mercati "*over-the counter*" (o "*internaldealer*"). I partecipanti a tali mercati sono tipicamente non soggetti alle stesse valutazioni del credito e a vigilanza regolamentare dal momento che sono membri di mercati "basati sullo scambio". Inoltre, molte delle protezioni messe a disposizione dei partecipanti a sistemi di scambio organizzati, come la garanzia di performance di una stanza di compensazione di scambio, potrebbero non essere disponibili in relazione a tali operazioni "*over-the counter*". Tale circostanza espone il Comparto al rischio che una controparte non concluda un'operazione conformemente ai termini e alle condizioni concordate a causa di un contrasto sulle previsioni contrattuali (a prescindere dalla buona fede) o a causa di un problema di credito o di liquidità, determinando una perdita del Comparto. Tale "rischio di controparte" si accentua per i contratti conscadenza più ampia rispetto ai quali si possono verificare eventi che impediscono la conclusione dell'accordo, ovvero nei casi in cui il Comparto abbia concentrato le proprie operazioni con un piccolo gruppo di controparti. Inoltre, il Comparto porrà in essere operazioni solo con controparti qualificate e ciascuna controparte di una operazione finanziaria in derivati dovrà essere qualificata ai sensi della Legge del 17 dicembre 2010 e autorizzata dalla *Luxembourg Supervisory Authority*.

Gli strumenti derivati finanziari OTC (inclusi i *total return swap* e altri derivati aventi caratteristiche simili) impiegati dai Comparti per conseguire una copertura rispetto all'esposizione verso i sottostanti saranno conclusi con controparti selezionate tra le istituzioni finanziarie di primo livello che risultino specializzate nel tipo di operazioni in questione, soggette a vigilanza prudenziale e appartenenti alla categoria di controparti approvata dalla *Luxembourg Supervisory Authority*.

4.9 Rischi Particolari dei Derivati OTC

Diversamente dagli strumenti negoziati in un mercato regolamentato, che sono standard per quanto attiene allo strumento sottostante, alla data di scadenza, alla misura del contratto e al prezzo obiettivo (*strike price*), le condizioni di uno strumento derivato OTC sono generalmente determinate sulla base di negoziazioni con la controparte. Mentre questo tipo di accordi attribuisce al Comparto una maggiore flessibilità nel poter modellare lo strumento alle proprie esigenze, i Derivati OTC possono comportare un più alto livello di rischio legale rispetto agli strumenti negoziati in un mercato regolamentato, dal momento che sussiste un rischio di perdite connesse alla possibilità che il Derivato OTC venga ritenuto legalmente non opponibile a terzi o non risulti correttamente documentato.

Le operazioni in determinati strumenti derivati possono essere soggette a requisiti di compensazione ai sensi della legge applicabile e a vigilanza regolamentare, mentre altri derivati possono essere soggetti al rischio di negoziazione nel mercato *over-the-counter.* Alcune normative, ancora a livello di proposta, ed altre già implementate relative a operazioni in derivati possono determinare la necessità di apportare cambiamenti materiali al *business* e alle operazioni del, o possono avere altri effetti negativi sul, Comparto.

All'interno dell'Unione Europea tali obblighi derivano dall'adozione dello *European Market Infrastructure Regulation* (EMIR) mentre negli Stati Uniti d'America principalmente dall'adozione del *Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act* (conosciuto come Dodd-Frank), ma anche altre giurisdizioni hanno implementato o fatto proposte di legislazione che potrebbero avere riflessi sul Fondo. L'obbligo di compensare le operazioni in derivati è incline a variare a seconda di diversi fattori, in particolare vengono in rilievo il tipo di classe sottostante e la giurisdizione della controparte, agli Azionisti e il Consulente dell'Investimento. Qualsivoglia obbligo dipenderà da se e quando verranno introdotte stanze di compensazioni centralizzate, circostanza che potrà variare a seconda delle regioni.

In aggiunta ai requisiti per la compensazione, tali previsioni includono anche altri obblighi come quello di comunicare le operazioni e altri requisiti per i derivati non-compensati. Infine, questi obblighi possono includere, a

titolo esemplificativo (i) lo scambio e la segregazione della garanzia a cura delle parti, ivi incluso il Fondo, circostanza che potrebbe incrementare i costi di negoziazione e avere un effetto negativo sui rendimenti degli investimenti; e (ii) un aumento degli obblighi di marginazione (si veda il paragrafo 4.50 Utilizzo delle attività del Comparto). L'impatto di tali obblighi sarà maggiore per i Comparti che fanno uso di derivati come meglio descritto all'interno dei relativi KIID e supplementi.

Mentre alcuni degli obblighi previsti ai sensi dell'EMIR, del Dodd-Frank e dalle relative previsioni della CFTC e della SEC, così come le previsioni di altre giurisdizioni, sono entrati in vigore, un certo numero di tali obblighi è soggetto a un periodo di transizione e quindi alcune delle tematiche chiave non sono quindi state affrontate alla data del presente Prospetto. È infatti ancora non chiaro come il mercato dei derivati OTC si adatterà al nuovo regime regolamentare e se la Direttiva UCITS sarà modificata al fine di riflettere tali cambiamenti. Gli obblighi di collateralizzazione e di reportistica previsti dall'EMIR, la conformità al Dodd-Frank e le previsioni emanate ai sensi degli stessi così come altre normative in diverse giurisdizioni posso generare un aumento dei costi per il Fondo e i suoi Comparti e impattare sulla performance. Inoltre, sussiste una significativa incertezza sulla menzionata normativa. Conseguentemente, l'effetto complessivo che tale normativa avrà in ultima istanza sui Comparti e sui mercati in cui sono negoziati e in cui investono è attualmente sconosciuto. Tale incertezza potrebbe essere di per sé dannosa per il corretto funzionamento dei mercati e per il successo di alcune strategie di investimento. Qualsivoglia modifica agli attuali regolamenti o qualsiasi nuova previsione applicabile a Goldman Sachs e ai Comparti potrebbe avere un effetto negativo sui Comparti medesimi.

4.10 Rischi relativi al *Prime Broker* e alla Custodia

I beni del Fondo sono tenuti in custodia dalla Banca Depositaria e identificati come appartenenti al Fondo nei libridella Banca Depositaria. I beni di ogni Comparto sono separati dagli altri beni della Banca Depositaria. Ciò limita ma non previene il rischio di non restituzione in caso di fallimento della Banca Depositaria. Per altro verso, i depositi di liquidità non sono separati in questo modo e sono pertanto esposti ad un maggior rischio in caso di fallimento, trovandosi il Fondo ad essere creditore chirografario della Banca Depositaria.

La Banca Depositaria potrà incaricare dei sub-depositari di detenere i beni in paesi ove il Fondo investe e, fermo restando il rispetto da parte della Banca Depositaria dei propri obblighi legali, essi sono pertanto esposti al rischio di fallimento di quei sub-depositari. I presidi legali e regolamentari a copertura della detenzione di beni nella giurisdizione di un sub-deposiatario possono essere più deboli. Un Comparto può investire in mercati in cui il deposito o i sistemi di compensazione non sono pienamente sviluppati, dove i beni detenuti da un sub-deposiario sono soggetti a presidi legali e regolamentari più deboli, e dove può esserci il rischio che la Banca Depositaria possa non essere responsabile per la restituzione di quei beni.

Il Fondo potrà nominare un *prime broker*, incaricato di fornire servizi di intermediazione, liquidazione e/o deposito per uno o più Comparti. In tali circostanze, e a seconda degli eventuali servizi oggetto di fornitura da parte del *prime broker* per tali Comparti, il *prime broker* potrà detenere una parte sostanziale delle attività di tali Comparti in qualsiasi momento. Il *prime broker* sarà semplicemente tenuto a separare alcune delle attività del Fondo da esso detenute, e non potrà detenere i titoli del Fondo in nome del Fondo. Di conseguenza, è probabile che l'eventuale inadempimento del *prime broker* abbia sul Fondo, e sui relativi Comparti, un impatto negativo maggiore rispetto a quello che si avrebbe nel caso in cui tali titoli fossero registrati in nome del Fondo (o in nome della Banca Depositaria del Fondo).

Gli investimenti effettuati con riferimento a Comparti in relazione ai quali il *prime broker* fornisce i propri servizi, potranno essere oggetto di negoziazione, prestito, atti di disposizione, pegno, costituzione di gravami od altro uso da parte del *prime broker* per proprie finalità. In tali circostanze il Fondo avrà diritto a pretendere dal *prime broker* la restituzione di beni equivalenti. Tuttavia, fermo restando i requisiti normativi applicabili, si stabilisce che ogni accordo tra il Fondo e un *prime broker* limiterà il livello dei beni del Comparto che essi utilizzeranno per tali finalità, ad un importo inferiore o pari all'importo delle attività o liquidità che il *prime broker* ha prestato al, o comunque impegnato per conto del, Fondo.

Qualora il Fondo o la Banca Depositaria affidi in tutto o in parte le attività del Comparto ad un prime broker e le attività siano detenute dai Sub-depositari, come di seguito definiti, in un conto omnibus, il requisito in base al quale la proprietà si identifica come quella del Comparto e del Fondo è soggetto al modello operativo del prime broker,

alle procedure di regolamento, aspetti di costo per la Banca Depositaria e/o per il Fondo, complessità della costituzione del conto, flussi informativi, aspetti di riconciliazione e conformemente alle norme legali e regolamentari locali e alle pratiche di mercato.

4.11 Investimenti nei mercati emergenti

Le strutture politiche ed economiche nei Paesi in via di sviluppo o i mercati azionari emergenti possono essere soggetti ad un significativa evoluzione ed un rapido sviluppo, e detti Paesi possono essere privi della stabilità sociale, economica e politica propria dei Paesi più sviluppati incluso un significativo rischio di fluttuazione della valuta, come descritto nella precedente sezione "Rischi di valuta e di concentrazione". Detta instabilità può essere il risultato, *inter alia*, di governi autoritari o del ruolo svolto da forze militari nel processo decisionale politico ed economico, inclusi i cambiamenti o i tentativi di cambiamento a livello governativo attraverso mezzi extra-costituzionali, tensioni sociali collegate alla richiesta di miglioramento delle condizioni politiche, economiche o sociali, insurrezioni interne, relazioni ostili con i Paesi vicini nonché conflitti o ostilità di natura etnica, religiosa o razziale. È possibile che alcuni di detti paesi in passato non abbiano riconosciuto i diritti di proprietà privata ed abbiano talvolta proceduto alla nazionalizzazione o all'esproprio del patrimonio di società private. Come conseguenza, i rischi dipendenti dall'investimento in detti Paesi, inclusi i rischi di espropriazione e nazionalizzazione delle quote, possono aumentare. Sviluppi politici o sociali imprevisti possono inoltre influenzare i valori degli investimenti di un Comparto e la possibilità per il Comparto in oggetto di investire ulteriormente in detti paesi.

Le dimensioni ridotte, l'inesperienza dei mercati mobiliari in alcuni paesi e il volume limitato delle negoziazioni in titoli, possono rendere gli investimenti di un Comparto illiquidi e maggiormente volatili rispetto agli investimenti in mercati più evoluti; un Comparto può essere costretto a perfezionare accordi speciali di deposito o accordi di altro tipo prima di compiere determinati investimenti. È possibile che la disponibilità dei dati finanziari o contabili relativi agli emittenti locali sia limitata e risulti pertanto difficile determinare il valore o le prospettive di un investimento.

I sistemi di liquidazione possono inoltre essere meno sviluppati di quelli presenti nei mercati più evoluti: ciò può ostacolare la capacità di un determinato Comparto di effettuare operazioni di portafoglio, e far sì che gli investimenti dello stesso siano liquidatati con un *range* di controparti più ristretto, aumentando così il rischio di credito associato. Inoltre, il pagamento dei proventi derivanti dal rimborso di Comparti che investono nei mercati emergenti potrebbe subire ritardi. Per ulteriori informazioni sul pagamento dei proventi da rimborso agli investitori si rimanda alla Sezione 12 "Rimborso delle Azioni". Alcuni paesi possono operare con sistemi di garanzia o di pagamento anticipato in base al quale garanzie o l'intero importo da regolare devono essere depositati prima della data di regolamento. Ciò potrebbe dare origine a rischi operativi o creditizi nonché potenzialmente a costi di indebitamento per il Fondo.

Inoltre, in alcuni mercati, le normative locali possono limitare gli investimenti in titoli domestici a determinate istituzioni e investitori stranieri qualificati sulla base di requisiti di registrazione e limitare altresì gli investimenti tramite quote indicate dalle autorità locali. Si segnala ai potenziali investitori che non è garantito che il Fondo possa beneficiare delle quote concesse a tali istituzioni e investitori qualificati né che, qualora ne possa beneficiare, esse siano disponibili per il Fondo. La revoca ovvero la mancata concessione di una tale quota potrebbe avere significanti effetti negativi sul Fondo. Dall'investimento in tali quote potrebbe altresì risultare un limite all'ammontare di azioni che il Fondo, e/o gli investimenti stranieri nell'insieme, possono detenere in una determinata società. Le attività di altri investitori stranieri diversi Fondo possono pertanto incidere sulla posizione del Fondo. Per investire in quote, spesso i fondi devono essere trasmessi tramite specifici *service providers* e conti designati dalle autorità governative. L'uso obbligatorio di tali *providers* potrebbe comportare l'applicazione al Fondo di condizioni di servizio meno vantaggiose di quelle che il Fondo avrebbe potuto ottenere se avesse potuto selezionare tali *providers* sul mercato.

4.12 Investimenti in Russia

Gli investimenti in Russia sono allo stato soggetti a maggiori rischi connessi al possesso e alla custodia dei titoli. Il possesso di titoli russi deve essere comprovato mediante registrazione nei libri sociali o dal conservatore del registro della società (che non è un agente della Banca Depositaria né risponde alla stessa). La Banca

Depositaria, i suoi corrispondenti locali o il sistema centrale non possono detenere i certificati rappresentativi delle azioni della società russe. Come conseguenza di tale sistema nonché dell'incertezza legata all'efficacia e all'attuazione forzata della legge applicabile, il Fondo potrebbe perdere la registrazione e la titolarità dei titoli in seguito ad atti come frode, negligenza o di altro tipo. I titoli russi sono altresì soggetti ad un rischio maggiore legato al deposito poiché tali titoli, secondo quando risulta dalla pratica di mercato, sono tenuti in custodia presso istituzioni russe che potrebbero non possedere un'adeguata copertura assicurativa per perdite dovute a furto, distruzione o inadempienza per il periodo di deposito.

Gli investimenti di qualsiasi Comparto in Valori Mobiliari e in Strumenti del Mercato Monetario diversi da quelli descritti nelle sezioni da 1) a) a 1) d) nell'Appendice A potrebbero non essere superiori al 10% del patrimonio netto del Comparto. Per questo motivo, i Valori Mobiliari russi e gli Strumenti del Mercato Monetario russi sono generalmente soggetti al limite del 10%, ad eccezione dei Valori Mobiliari e degli Strumenti del Mercato Monetario quotati o negoziati sul "*Russian Trading System*" e sul "*Moscow interbank Currency Exchange*". Il *Russian Trading System* è stato costituito nel 1995 al fine di unificare le piattaforma di negoziazione, distinte a livello regionale, in un unico mercato russo. Su di esso sono negoziati i principali titoli russi. Il *Russian Trading System* determina i prezzi di mercato di un'ampia gamma di azioni e obbligazioni. L'informazione sulle operazioni di borsa è trasmessa a livello globale da società di informazione finanziaria, come Reuters e Bloomberg. Il *Moscow Interbank Currency Exchange* costituisce la base di negoziazione a livello nazionale nel settore delle valute, delle obbligazioni e dei derivati sul mercato finanziario, operando con Mosca e i più grandi centri industriali e finanziari situati in Russia. Il MICEX-RTS, insieme ai suoi partner del MICEX-RTS Group (il MICEX-RTS Stock Exchange, il MICEX-RTS Settlement House, il National Depositary Centre, le borse regionali e altre), provvede alla liquidazione, regolamento e ai servizi di deposito per circa 1500 organizzazioni per i partecipanti al mercato.

4.13 Posizioni fiscali incerte

Si segnala ai potenziali Investitori che la normativa fiscale è in costante cambiamento, anche in taluni casi con effetto retroattivo. Inoltre, l'interpretazione e l'applicazione della normativa fiscale da parte di determinate autorità fiscali, potrebbe non essere chiara, coerente o trasparente. A causa dell'incertezza legata ai potenziali oneri fiscali cui il Fondo può essere soggetto, inclusi quelli legati ai *gains* storici realizzati o non realizzati, o alle passività che possono risultare quale conseguenza di investimenti effettuati dai Comparti che non hanno riflesso le passività fiscali nelle proprie valutazioni, il valore patrimoniale netto dei Comparti in qualsiasi giorno di negoziazione potrebbe non riflettere in maniera accurata detti oneri fiscali (inclusi quelli che vengono imposti con effetto retroattivo). Inoltre, il valore patrimoniale netto dei Comparti in qualsiasi giorno di negoziazione può riflettere accantonamenti per oneri fiscali potenziali che, successivamente, possono non essere oggetto di versamento. Anche gli *standard* contabili possono mutare, obbligando il Fondo ad accantonare un onere fiscale potenziale, che, in precedenza, non era dovuto o in situazioni in cui il Fondo non aveva previsto di trovarsi da ultimo a dover essere soggetto a tale imposizione fiscale.

Nel caso in cui successivamente il Fondo decida di accantonare passività fiscali, e/o si trovi a dover versare somme relative a passività fiscali che non sono state previamente accantonate e/o all'investimento del Comparto conseguano oneri fiscali non previsti nella valutazione (compresi gli investimenti storici), l'ammontare di qualsiasi tale determinazione o pagamento sarà in generale ripartito tra gli Azionisti del Comparto di riferimento al momento di tale determinazione o pagamento, e non al momento in cui il profitto o l'operazione, cui tali oneri fiscali sono collegati, rispettivamente è distribuito o si è verificata. Inoltre, nel caso in cui il Fondo valuti in un momento successivo che l'accantonamento degli oneri fiscali potenziali ecceda o possa eccedere la passività relativi a tali tasse, i benefici derivanti da tale determinazione saranno generalmente ripartiti tra gli Azionisti del Comparto di riferimento nel momento di tale determinazione, e non al momento in cui il profitto o l'operazione, cui tali oneri fiscali sono collegati, rispettivamente è distribuito o si è verificata. Gli Azionisti che in precedenza hanno riscattato le Azioni del Comparto non riceveranno compensi ulteriori, o condivideranno tali benefici. Gli Azionisti non riceveranno alcuna comunicazione in merito a qualsiasi determinazione o pagamento di quanto precede.

Gli Azionisti che investono nelle Azioni del Comparto in un momento in cui non è stato accantonata alcuna passività fiscale, investiranno in Azioni del Comparto che riflettono un valore patrimoniale netto superiore rispetto a quello in cui tali Azionisti avrebbero investito se tali oneri fossero stati accantonati al momento in cui tale investimento veniva effettuato. Inoltre, i rendimenti del Comparto possono essere considerati come soggetti ad un effetto di *leverage* involontario come se tali ulteriori attività fossero state investite conformemente all'ordinaria

politica di investimento del Comparto. Dall'altro lato, gli Azionisti che riscattano le Azioni del Comparto nel momento in cui i potenziali oneri fiscali sono stati accantonati, otterranno il riscatto delle Azioni ad un valore inferiore rispetto a quello che sarebbe risultato se detti oneri non fossero stati accantonati al momento del riscatto. In tal caso il Comparto può essere considerato come soggetto ad un effetto involontario di sottoinvestimento se tale accantonamenti fiscali non sono successivamente versati.

4.14 Rischi Fiscali, Divulgazione di informazioni relative agli Azionisti

Alcuni pagamenti effettuati a favore del Fondo e di ciascun Comparto di interessi o dividendi di fonte statunitense (nonché su qualsivoglia altro pagamento similare) fatti dopo il 31 dicembre 2013 e determinati pagamenti attribuiti a rendimenti lordi derivanti dalla vendita o da altra disposizione di beni da cui possano derivare interessi o dividendi di fonte statunitense fatti dopo il 31 dicembre 2016, saranno soggetti ad una ritenuta fiscale pari al 30%, a meno che non vengano soddisfatti diversi obblighi di comunicazione. In particolare, se il Fondo e ciascun Comparto non sono altrimenti ritenuti conformi, questi obblighi di comunicazione possono essere soddisfatti se, tra gli altri, il Fondo e il Comparto applicabile stipulino un contratto di ritenuta con la IRS, il Fondo e tale Comparto ottengano determinate informazioni da ciascuno dei propri Azionisti e divulghino alcune di tali informazioni all'IRS. Gli Azionisti che non forniranno le informazioni richieste saranno verosimilmente assoggettati a tale ritenuta fiscale con riferimento a tutti o a parte dei pagamenti di rimborso o di distribuzione effettuati dal Fondo o dal Comparto applicabile dopo il 31 dicembre 2016. Non può essere fornita alcuna garanzia in merito alla possibilità che il Fondo e ciascun Comparto vengano sottoposti a questa ritenuta fiscale poiché, tra l'altro, è possibile che l'obbligo di comunicazione sopra descritto venga modificato (ad esempio da parte di orientamenti successivi). Gli Azionisti dovrebbero consultare i propri consulenti fiscali in relazione alle potenziali implicazioni di tali ritenute fiscali. Questi e alcuni altri rischi fiscali connessi all'investimento nel Fondo sono affrontati all'interno del Prospetto. Si faccia riferimento alla Sezione 20 "Tassazione" del Prospetto, ivi inclusa la legenda presente in tale Sezione che indica, tra le altre cose, che la discussione che si svolge nell'ambito di quella sezione non può essere fatta valere da qualsiasi contribuente al fine di evitare soprattasse che ai sensi delle leggi federali degli Stati Uniti in materia fiscale potrebbero essere imposte ai contribuenti.

4.15 Restrizioni governative agli investimenti

La quantità e i tipi di titoli che possono essere acquistati o venduti da un Comparto possono essere limitati da regolamenti e restrizioni all'investimento governativi. La capacità di un Comparto di investire in titoli di società o in governi di determinati paesi può essere limitata, o, in alcuni casi, vietata. Di conseguenza, una porzione più ampia del patrimonio del Comparto può essere investita in paesi dove tali restrizioni non esistono. Dette restrizioni possono inoltre influenzare il prezzo di mercato, la liquidità e i diritti dei titoli ed aumentare le spese di un Comparto. Inoltre, il rimpatrio del capitale e del reddito di un investimento è spesso soggetto a restrizioni, come ad esempio la necessità di ottenere autorizzazioni governative specifiche e, anche laddove non sussistano restrizioni esplicite, i meccanismi di rimpatrio possono incidere su alcuni aspetti operativi di un Comparto. In particolare, la capacità di un Comparto di investire nei mercati mobiliari di alcuni paesi emergenti può essere soggetta a restrizioni o controllata in vari gradi da leggi che limitano gli investimenti stranieri; dette restrizioni possono impedire ad un Comparto di compiere investimenti diretti in detti paesi.

4.16 Particolari Implicazioni ERISA

Può accadere che i beni di uno o più Comparti possano essere "*plan assets*" soggetti al Titolo I ERISA o alla Sezione 4975 del Codice. Come risultato il Fondo, per conto di quel Comparto (un "Comparto ERISA") potrebbe, tra le altre cose, essere soggetto a talune restrizioni alla propria abilità di condurre le proprie attività come qui descritto. Per esempio, al Comparto ERISA può esser preclusa la negoziazione con e attraverso Goldman Sachs e le sue affiliate con riferimento agli investimenti fatti per il Comparto ERISA. Allo stesso modo, gli Azionisti che siano in un piano previdenziale lavoristico soggetti al Titolo I ERISA, possono essere soggetti a talune limitazioni alla loro capacità di acquistare o detenere taluni titoli del "*plan sponsor*" o delle sue affiliate. Di conseguenza, al ricorrere di talune circostanze, potrà esser precluso al Comparto ERISA l'acquisto o la detenzione di tali titoli, nonostante tali titoli potrebbero altrimenti essere opportunità di investimento appropriate per il Comparto ERISA. Per quanto non ci si aspetti di rientrare in tali situazioni, non può esser data garanzia che le predette restrizioni non si applicheranno al Fondo nel suo insieme.

Per un dettaglio sulle implicazioni ERISA particolari relative all'investimento nel Comparto si veda l'analisi dell'Appendice D che segue, incluse le note indicanti, tra l'altro, che nessun contribuente può basarsi su dette analisi al fine di evitare sanzioni che, ai sensi delle leggi fiscali federali statunitensi potrebbero gravare sullo stesso.

4.17 Azioni incluse in un indice

Laddove le Azioni di un Comparto siano incluse in un indice (o dallo stesso escluse dopo esservi state precedentemente incluse), gli investitori devono essere consapevoli che il valore patrimoniale netto del Comparto in oggetto può oscillare perché gli investitori tendono a basare le proprie decisioni in materia di investimenti sulla costituzione dell'indice in questione. Eventuali notevoli afflussi o efflussi possono avere un impatto negativo sui costi sottostanti del Comparto.

4.18 Investimenti in ADRs, EDRs e GDRs

Alcuni titoli in cui i Comparti possono investire sono rappresentanti da ADRs, EDRs e GDRs. Gli ADRs sono denominati in dollari U.S.e sponsorizzati ed emessi da bancheU.S.. Gli ADRs rappresentano il diritto a ricevere titoli di emittenti non U.S.depositati presso una banca statunitense o una banca corrispondente al di fuori degli Stati Uniti. Un Comparto può anche investire in EDRs, ovvero ricevute che attestano un accordo con una banca europea simile a quello degli ADRs e destinate ad essere usate nei mercati mobiliari europei. Un Comparto può inoltre investire in GDRs, ovvero titoli emessi da un'istituzione finanziariaU.S., europea o internazionale che attestano accordi simili a quelli degli ADRs e degli EDRs. ADRs, EDRs e GDRs non sono necessariamente denominati nella valuta del titolo sottostante.

4.19 Esposizione sul Collaterale

Il Fondo può sottoscrivere strumenti finanziari derivati. Il collaterale ricevuto in esecuzione di tali contratti potrà esser detenuto direttamente dal Fondo. In tal caso il collaterale non rientra nelle restrizioni all'investimento come descritte secondo la **Diretti**va UCITS e, di conseguenza, può aumentare l'esposizione verso alcune controparti di tali strumenti finanziari derivati.

4.20 Prodotti Strutturati

I Comparti possono investire in prodotti strutturati. Ciò include partecipazioni in entità costituite al solo fine di ristrutturare le caratteristiche finanziarie di altri particolari investimenti. Gli investimenti in questione sono acquistati da entità, che, successivamente, emettono prodotti strutturati garantiti da, o rappresentanti interessi negli investimenti sottostanti. Il flusso di cassa degli investimenti sottostanti può essere ripartito tra i prodotti strutturati di nuova emissione allo scopo di creare titoli con diverse caratteristiche finanziarie che modificano le scadenze, il grado di subordinazione o i tassi d'interesse. La misura dei pagamenti effettuati negli investimenti strutturati dipende dall'ammontare del flusso di cassa derivante dagli investimenti sottostanti.

I prodotti strutturati sono sottoposti ai rischi connessi al mercato o al titolo sottostante, e possono essere soggetti ad una maggiore volatilità rispetto agli investimenti compiuti direttamente sul mercato o nel titolo sottostante. I prodotti strutturati possono comportare, come conseguenza dei movimenti che si verificano nel mercato o nei titoli sottostanti, un rischio di perdita del capitale e/o degli interessi.

Ogni Comparto può anche investire in titoli *credit-linked* aventi come sottostante titoli, strumenti, panieri di titoli o indici. Tali titoli presentano sia un rischio di controparte sia un rischio relativo all'investimento sottostante. Il primo è presente in tutti i soggetti con cui il Consulente dell'Investimento negozia per conto del Fondo al fine di effettuare gli investimenti (la controparte). Il secondo è relativo all'entità statale o societaria cui afferiscono i pagamenti da effettuare in relazione al prodotto.

I prodotti strutturati possono essere utilizzati per avere una maggiore esposizione su specifici mercati/segmenti, che sono stati ritenuti adatti alla luce delle condizioni generali di mercato. I prodotti strutturati permettono la valutazione di un dato prodotto/indice/mercato o possono esprimere una valutazione di un settore rispetto ad un altro. Il prodotto potrebbe anche offrire un elemento di protezione del capitale. I prodotti strutturati acquistati possono essere creati da Goldman Sachs anche se l'emittente può essere sia un terzo sia Goldman Sachs stessa.

4.21 Rischio di rimborsi consistenti

In caso di rimborsi consistenti di Azioni entro un periodo di tempo limitato, il Fondo potrebbe trovarsi nella necessità di liquidare posizioni più rapidamente di quanto altrimenti auspicabile, correndo così il rischio di influenzare negativamente sia il valore delle Azioni rimborsate che le proprie Azioni in circolazione. Il rischio di un rimborso consistente di Azioni può essere aggravato in caso di investimenti nel Fondo operati nell'ambito di prodotti strutturati che abbiano una durata fissa e adottino tecniche di copertura. Goldman Sachs può creare, sottoscrivere, vendere, emettere, fungere da agente di collocamento o distributore di, o altrimenti essere una parte in operazioni che interessano strumenti finanziari derivati e strutture in relazione al Fondo o con riferimento ai quali i titoli, le valute o investimenti sottostanti possono essere gli stessi in cui il Fondo investe o altrimenti basarsi sul rendimento del Fondo. La tipologia strutturale e altre caratteristiche degli strumenti finanziari derivati possono avere un effetto negativo sul Fondo. Inoltre, nel caso in cui due o più Comparti fossero co-gestiti in *pool* (così come descritto nella Sezione 3 "Obiettivi e Politiche di Investimento"(ai sensi del paragrado 3.6 "Gestione aggregata di attività")), rimborsi di rilievo in relazione ad Azioni di un Comparto potrebbero influire negativamente sugli altri Comparti partecipanti al *pool*. Indipendentemente dal periodo in cui avvengono i rimborsi, la conseguente riduzione del patrimonio netto del Fondo può far sì che anche per quest'ultimo sia più difficile generare profitti o recuperare perdite.

4.22 Rischio di rimborsi obbligatori

Come descritto nella Sezione "Vendita o Rimborsi Obbligatori" di seguito, il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato il Distributore a determinare di volta in volta il numero di *U.S. Person* autorizzate che possono essere ammesse al Fondo ai sensi di una policy individuata e, conseguentemente, può richiedere il trasferimento obbligatorio o il rimborso di Azioni di una *U.S. Person* qualora la prolungata detenzione di Azioni da parte di tale Azionista possa determinare sul Fondo (o su qualsivoglia Comparto) o sui suoi Azionisti conseguenze negative di natura fiscale, monetaria, legale, regolamentare o amministrativa. Si deve tenere in considerazione che il numero di *U.S. Person* autorizzate che possono essere ammesse in un Comparto può riflettersi sul numero di Azionisti che essendo *U.S. Person* autorizzate possono essere ammesse in un altro Comparto e che un elevato numero di sottoscrizioni o di riscatti in un Comparto può riflettersi sul numero di *U.S. Person* autorizzate che possono essere ammesse in altri Comparti determinando il rimborso obbligatorio delle Azioni da tali *U.S. Person* autorizzate ovvero la proibizione temporanea o permanente di ammettere nuove *U.S. Person* autorizzate.

4.23 Commistione patrimoniale tra Comparti e Classi di Azioni

In Lussemburgo è stata introdotta una legislazione volta ad eliminare il rischio di commistione patrimoniale. Pertanto, sul piano del diritto lussemburghese, ogni Comparto è "autonomo" e considerato come un singolo patrimonio; i diritti di Azionisti e creditori in relazione ad ogni Comparto, quindi, devono essere circoscritti al patrimonio del Comparto in oggetto. In ogni caso, non si assicura che, nel caso in cui venga promossa un'azione legale nei confronti del Fondo presso tribunali di altre giurisdizioni, sia rispettata la separazione patrimoniale del Fondo e dei relativi Comparti. Inoltre, qualsivoglia struttura "pool" come descritta nella Sezione 3 sopra "Obiettivi e Politiche di Investimento" (ai sensi del paragrafo 3.6 "Gestione aggregata di attività") e qualsiasi drawdown nell'ambito del contratto di finanziamento descritto nella Sezione 7 da parte del Fondo in relazione al Comparto potrebbe aumentare il rischio di commistione tra Comparti.

Dal punto di vista giuridico non esiste nessuna separazione patrimoniale tra le attività e le passività riferibili alle varie Classi di Azioni del Comparto. Le attività e le passività di una determinata Classe di Azioni saranno internamente attribuite dall'Amministratore alla rispettiva Classe di Azioni. Detta separazione interna non può essere riconosciuta a creditori terzi, indipendentemente dal fatto che il credito sia rivendicato ai sensi del diritto lussemburghese.

4.24 Politica basata sulla rilevanza per la correzione degli errori di valutazione

In conformità alle leggi e ai regolamenti vigenti, agli errori compiuti in sede di calcolo del valore patrimoniale netto dei Comparti il Fondo può applicare una politica basata sulla rilevanza: ciò significa che gli errori che secondo detta politica sono ritenuti irrilevanti non comportano il ricalcolo e la correzione del valore patrimoniale netto per una specifica Classe di Azioni. In conseguenza di ciò, laddove alcuni investitori abbiano sottoscritto o ottenuto il rimborso di Azioni in relazione ad un Comparto in un giorno in cui è stata applicata la politica basata sulla rilevanza, gli Azionisti possono conseguire un risultato economico diverso da quello che avrebbero ottenuto nel caso in cui non si fosse verificato l'errore di calcolo del valore patrimoniale netto.

4.25 Adeguamento dei Prezzi al "Valore Equo"

Il Valuation Oversight Group "VOG", gruppo interno a Goldman, Sachs & Co., potrà essere tenuto a fornire prezzi al "valore equo" (*fair value)* per alcuni titoli e strumenti, nei casi in cui l'Amministratore non possa attribuire un prezzo a tali titoli o strumenti,. In tali circostanze, gli investitori dovrebbero tener presente che l'Amministratore non può effettuare alcuna valutazione sulla "ragionevolezza" o altre valutazione su tali prezzi prima di aver inserito questi ultimi nel calcolo del valore patrimoniale netto del Fondo. Gli investitori devono essere consapevoli che in tali circostanze potrebbe sorgere un conflitto di interessi in quanto tanto più alto è il valore stimato di realizzazione dei titoli, tanto maggiore è l'importo delle commissioni per il Consulente all'Investimento.

4.26 Classi di Azioni non denominate nella Valuta Base

Laddove un Comparto offra Azioni di una Classe la cui valuta di denominazione sia diversa dalla Valuta Base in cui è denominato il Comparto in oggetto, gli investitori devono tenere presente che il valore patrimoniale netto di detta Classe di Azioni sarà calcolato nella Valuta Base dello stesso ed indicato nell'altra valuta in base al tasso di cambio vigente tra detta Valuta Base e l'altra valuta in questione. Le oscillazioni dei tassi di cambio di detta valuta possono influenzare il rendimento delle Azioni della Classe in questione, indipendentemente dal rendimento degli investimenti del Comparto. In normali condizioni, i costi e le spese delle operazioni di cambio in relazione all'acquisto, al rimborso ed alla conversione di Azioni di detta Classe saranno a carico della Classe di Azioni corrispondente e si rifletteranno nel valore patrimoniale netto della stessa. I costi e le spese sostenuti nella copertura di una specifica Classe di Azioni Valuta *Hedged* saranno unicamente a carico di detta Classe.

Gli investitori devono notare che afflussi ed efflussi da Classi di Azioni non denominate nella Valuta Base, possono avere maggiori probabilità di influenzare il prezzo delle stesse a causa delle fluttuazioni dei tassi di cambio delle valute interessate.

4.27 Azioni in Altre Valute

Le sottoscrizioni di Azioni in Altre Valute, saranno di norma convertite dal Fondo nella Valuta Base del Comparto corrispondente al tasso di cambio vigente il Giorno Lavorativo in cui è stato calcolato il prezzo di sottoscrizione. Analogamente, le richieste di rimborso in relazione ad Azioni in Altre Valute, saranno di norma calcolate convertendo la richiesta di rimborso specifica nella Valuta Base del Comparto corrispondente al tasso di cambio vigente il Giorno Lavorativo in cui è stato calcolato il prezzo di rimborso. Il tasso di cambio sarà ottenuto da una fonte indipendente dal Consulente dell'Investimento. Di conseguenza, un investitore che presenti una richiesta di sottoscrizione o rimborso di Azioni in Altre Valute può essere svantaggiato (rispetto ad investitori in altre Classi di Azioni del Comparto in oggetto) e ricevere un numero inferiori di Azioni del Comparto a cui si riferisce la sottoscrizione o il rimborso, a causa dell'andamento sfavorevole del tasso di cambio della valuta in oggetto.

4.28 Le Società a bassa capitalizzazione

L'investimento in titoli di società più piccole e meno conosciute comporta un rischio più alto e la possibilità di una maggiore volatilità dei prezzi rispetto all'investimento in società più grandi, più sviluppate e meglio conosciute. Tra le ragioni della maggiore volatilità di prezzo associata alle società a bassa capitalizzazione e a titoli non tradizionali, vi sono una minore prospettiva di crescita delle società più piccole, un grado inferiore di liquidità dei mercati per i titoli corrispondenti ed una maggiore sensibilità di dette società alla congiuntura economica. Per

esempio, a dette aziende è associato un rischio di investimento più elevato rispetto a quello normalmente correlato ad imprese più grandi; le società di piccole dimensioni hanno linee di prodotti, mercati, canali di distribuzione e risorse finanziarie e manageriali limitati e, pertanto, i rischi aziendali sono superiori. I prezzi di detti titoli, inclusi quelli di società costituite o ristrutturate di recente o che hanno registrato difficoltà finanziarie, possono essere più volatili dei prezzi dei titoli a maggiore capitalizzazione.

4.29 Fondi Consentiti

Ogni Comparto può investire nei titoli di altri Fondi Consentiti, inclusi i veicoli promossi o connessi con Goldman Sachs. Laddove gli Amministratori ritengano che detto investimento consenta di accedere ad un'area di investimento specializzata o ad un settore economico cui il Comparto non potrebbe necessariamente accedere di propria iniziativa, tale Fondo Consentito e/o il suo gestore, avranno il diritto a ricevere un compenso in conformità ai documenti di offerta del Fondo Consentito in cui il Comparto investe. Il Consulente dell'Investimento realizzerà detti investimenti soltanto se li riterrà, a sua esclusiva discrezione, compatibili con i migliori interessi degli Azionisti del Comparto. Dette operazioni saranno condotte in conformità agli eventuali regolamenti vigenti in relazione alla necessità di condurre operazioni con parti correlate in base al principio della libera concorrenza.

Data la possibilità del Fondo di investire in Fondi Consentiti, gli Azionisti del Fondo sono soggetti ai rischi legati all'esposizione a tali fondi. Inoltre, il valore di un investimento rappresentato dai Fondi Consentiti nei quali il Fondo investe può essere influenzato da: fluttuazioni nella valuta del paese nel quale detto fondo investe, regole del mercato monetario, l'applicazione di varie leggi fiscali da parte di paesi di riferimento incluse le trattenute fiscali, i mutamenti governativi o le variazioni della politica monetaria e economica del paese di riferimento.

Investimenti in Fondi Consentiti gestiti da terzi

Il Fondo può investire in Fondi Consentiti gestiti da terzi. Tali soggetti non sono soggetti alla supervisione o al controllo di Goldman Sachs e il Consulente dell'Investimento potrebbe non essere in grado di verificare la conformità di tali Fondi Consentiti con la normativa agli stessi applicabili.

Investimento in Fondi Consentiti affiliati a Goldman Sachs

Il Fondo può investire in quote o azioni di Fondi Consentiti gestiti direttamente o indirettamente dal Consulente dell'Investimento o da un'altra società affiliata al Consulente dell'Investimento in virtù di una gestione comune, di un controllo o di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale o dei voti ("Fondi Consentiti Goldman Sachs"). Nel caso in cui il Fondo dovesse investire nei Fondi Consentiti Goldman Sachs, non saranno applicati oneri di sottoscrizione, rimborso o di conversione relativi all'investimento in questione. In ogni caso, secondo quanto previsto dai documenti d'offerta dei Fondi Consentiti Goldman Sachs ed i loro gestori possono applicare commissioni e spese al livello dei Fondi Consentiti Goldman Sachs. Qualora un Fondo dovesse investire in Fondi Consentiti Goldman Sachs che addebitano le commissioni di gestione dell'investimento relativo all'investimento del Fondo, gli investitori dovranno sostenere commissioni e spese a livello del Fondo così come stabilito nel Prospetto.

Nella misura in cui è ammesso dalla normativa applicabile, il Fondo può investire in Fondi Consentiti Goldman Sachs il cui patrimonio sia configurato come "*plan assets*" (come definito nell'ERISA e relativa regolamentazione) soggette al Titolo I dell'ERISA (tali Fondi Consenti sono definiti "Fondi ERISA"). Ne consegue che il Fondo può essere soggetto a limiti nelle modalità di investimento nei Fondi ERISA, inclusa – senza limitazione alcuna – la possibilità che al Fondo sia richiesto di stabilire la propria partecipazione in tali Fondi ERISA (ivi inclusa la determinazione di un obiettivo di ripartizione d'investimento iniziale e di una formula oggettiva per qualsiasi periodico riequilibrio di tale ripartizione) e di limitare la capacità del Consulente dell'Investimento (o della sua affiliata) di modificare l'obiettivo di investimento o la suddetta formula salvo comunicarlo agli investitori del Fondo prima di tale modifica.

Considerazioni sui rischi generali relativi ad alcuni Fondi Consentiti

Il seguente paragrafo descrive nel dettaglio i rischi generali legati agli investimenti del Fondo in Fondi Consentiti ivi inclusi i Fondi Alternativi Consentiti.

Concentrazione involontaria: può accadere che i Fondi Consentiti assumano contemporaneamente posizioni rilevanti nello stesso titolo. Tale concentrazione involontaria potrebbe interferire con l'obiettivo del Fondo di diversificare l'investimento. Il Consulente dell'Investimento cercherà di evitare la concentrazione involontaria nel suo regolare lavoro di monitoraggio e ridistribuzione degli investimenti. Inoltre, il Consulente dell'Investimento può trovarsi in qualsiasi momento a mantenere posizioni di segno opposto assunte dai diversi Fondi Consentiti. Ciascuna posizione risulterà in commissioni operative per il Fondo senza che necessariamente si verifichi un guadagno o una perdita. Inoltre, il Consulente dell'Investimento può ridistribuire le attività tra i Fondi Consentiti e liquidare gli investimenti effettuati nell'uno o nell'altro. Infine, il Consulente dell'Investimento può, in qualsiasi momento, selezionare ulteriori Fondi Consentiti. Tale ridistribuzione delle attività potrebbe avere un'incidenza negativa sulla performance di uno o più Fondi Consentiti.

Proventi futuri: non si può garantire che le strategie impiegate in passato dai Fondi Consentiti per realizzare guadagni interessanti possano continuare a produrre un buon rendimento o che il rendimento degli investimenti del Fondo sia simile a quello ottenuto dal Fondo o dai Fondi Consentiti nel passato.

Rischi legati a speciali tecniche utilizzate dai Fondi Consentiti: Il Consulente dell'Investimento potrà utilizzare speciali tecniche che potrebbero esporre gli investimenti del Fondo a rischi diversi rispetto a quelli risultanti dagli investimenti in fondi di azioni o obbligazioni. Il Fondo in ogni caso non è stato costituito per correlarsi al vasto mercato azionario, e non dovrebbe essere considerato come una sostituzione per gli investimenti in azioni o obbligazioni.

Rischi di leva finanziaria: Le strategie d'investimento adottate dai Fondi Consentiti possono impiegare la leva finanziaria. Il Fondo potrebbe non predeterminare una leva massima, poiché alcune strategie d'investimento come le strategie che si basano sul puro arbitraggio utilizzano leve in maniera maggiore rispetto alle altre strategie senza necessariamente incorrere in alti rischi. Il Fondo adotterà, pertanto, una scelta di leva caso per caso, sulla base della strategia dell'investimento e del rischio di evento.

Rischi legati all'indebitamento: I Fondi Consentiti possono assumere prestiti ai fini della di tecniche di negoziazione basate sulla leva finanziaria. Un particolare Fondo Consentito che non sia un OICVM o un OIC come descritto nella Sezione 1 (e) dei Limiti all'Investimento, potrebbe non essere soggetto ad alcuna limitazione sull'ammontare dei prestiti. L'ammontare dei prestiti che tale Fondo Consentito ha in essere in qualsiasi momento può essere rilevante rispetto al suo capitale.

Il prestito finalizzato all'acquisto di titoli può procurare al Fondo Consentito la possibilità di un maggior apprezzamento del capitale, ma, allo stesso tempo, aumenta l'esposizione del Fondo Consentito, e indirettamente del Fondo, al rischio di capitale e di maggiori spese correnti. Inoltre, qualora il patrimonio del Fondo Consentito non fosse sufficienti a pagare il capitale e l'interesse del debito del Fondo Consentito quando esigibile, il Fondo potrebbe sostenere perdite totali dei suoi investimenti nel Fondo Consentito.

Accumulo di commissioni: Un investimento da parte del Fondo nei Fondi Consentiti, potrebbe avere quale conseguenza che gli Azionisti potrebbero incorrere in duplicazioni di commissioni (i.e. le commissioni relative a: gestione, rendimento, custodia e negoziazione, amministrazione centrale e revisione). Nella misura in cui tali Fondi Consentiti, a turno, investano in altri fondi, gli Azionisti potrebbero sostenere ulteriori commissioni rispetto a quelle sopra citate. Il Comparto sosterrà anche, in maniera proporzionata alla sua partecipazione, le altre commissioni e le spese pagate dal Fondo Consentito, oltre a quelle pagate dal Comparto.

Rischio di valuta: Il valore dell'investimento rappresentato dal Fondo Consentito nel quale il Fondo investe può essere influenzato dalle fluttuazioni della valuta del paese in cui il Fondo Consentito investe, da norme valutarie, o all'applicazione delle varie leggi tributarie dei relativi paesi (ivi inclusa la trattenuta fiscale), o dalle commissioni o variazioni governative della politica economica e monetaria dei relativi paesi.

Volatilità/Concentrazione: Gli investimenti dal Fondo possono essere effettuati in Fondi Consentiti determinati nella forma di società a responsabilità limitata, società per azioni o *trust*. Molti di questi Fondi Consentiti possono essere estremamente esposti alla leva finanziaria e qualche volta possono assumere ampie posizioni con un'alta volatilità. I Fondi Consentiti possono concentrarsi in una sola area geografica o categoria di investimento, assumendosi in tal modo il rischio di mercato e dei rapidi cambiamenti delle relativa area geografica o categoria d'investimento. Tali strumenti possono avere fini speculativi. Poiché i Fondi Consentiti possono essere estremamente esposti in termini di leva finanziaria, un investimento da parte di un Fondo anche nei limiti della soglia del 10% (se applicabile) può risultare nella sussistenza della totalità o della maggior parte del rischio di esposizione del Fondo nei confronti di tali Fondi Consentiti.

Valutazioni dei Fondi Consentiti: Il metodo attraverso il quale il valore patrimoniale netto verrà calcolato, presume l'abilità dell'Amministratore nel valutare le partecipazioni nei Fondi Consentiti. Nel valutare tali partecipazioni, l'Amministratore dovrà affidarsi sulle informazioni finanziarie fornite dagli stessi Fondi Consentiti. Fonti di valutazione indipendenti, come ad esempio il listino cambi, potrebbero non essere disponibile per alcuni Fondi Consenti. Inoltre, per quanto riguarda alcuni Fondo Consentiti chiusi, il prezzo di tali unità o azioni potrebbe divergere dal loro valore patrimoniale netto per un periodo di tempo prolungato.

Nel calcolo del valore patrimoniale netto per Azione, l'Amministratore può fare affidamento sui servizi automatici di determinazione del prezzo, come individuato o, se incaricato dal Fondo, potrebbe utilizzare l'informazione fornita dai servizi di determinazione del prezzo, da broker, da operatori di borsa o da altri intermediari. In tali circostanze, l'Amministratore, salvo il caso di frode, colpa, dolo o cattiva fede nel suo comportamento, non potrà essere considerato responsabile per le eventuali perdite sofferte dal Fondo o da qualsiasi azionista a causa di un errore di calcolo nella determinazione del valore patrimoniale netto e del valore patrimoniale netto per Azione risultante da qualsiasi inesattezza nell'informazione fornita da ciascun servizio di determinazione del prezzo, broker, operatori di borsa o altri intermediari.

In particolare, gli investitori dovrebbero considerare che:

- Il valore patrimoniale netto delle Azioni nel Fondo può essere determinato solo dopo che il valore dei loro investimenti è reso disponibile, che può richiedere del tempo anche dopo il relativo punto di valutazione;

- Il numero delle Azioni sottoscritte da un investitore può, pertanto non essere determinabile fintanto che il valore patrimoniale per Azione non è determinato.

Inoltre, l'infrastruttura giuridica e gli standard di contabilità, revisione contabile e d'informazione in alcuni paesi dove l'investimento può essere effettuato potrebbe non garantire agli investitori lo stesso livello di protezione o informazione applicabile ai maggiori titoli di mercato.

4.30 Società veicolo

Il Fondo può di volta in volta costituire una o più società veicolo interamente controllate allo scopo di facilitare il programma di investimento del Comparto in alcune giurisdizioni per ridurre alcuni costi del Comparto. La costituzione e l'amministrazione di dette società veicolo controllate può tuttavia comportare l'aumento di alcune spese del Comparto. Inoltre, i vantaggi collegati alla conduzione di attività di investimento tramite dette controllate possono essere negativamente influenzati da sviluppi politici o legali nei Paesi in cui i Comparti possono investire. Qualora il Fondo creasse una controllata, il Prospetto sarà aggiornato in modo da includere informazioni sulla stessa.

4.31 Diritti di voto e blocco delle azioni

A sua discrezione, il Fondo può esercitare o fare in modo di esercitare tutti i diritti di voto o diritti di altro tipo in relazione agli Investimenti Consentiti detenuti dal Comparto. In riferimento all'esercizio di detti diritti, il Fondo può definire una serie di linee guida per l'esercizio dei diritti di voto o di diritti di altro tipo e può altresì, a sua discrezione, scegliere di non esercitare o fare esercitare detti diritti.

Alcuni Investimenti Consentiti possono essere soggetti al "blocco delle azioni". Ciò si verifica quando un investimento è "congelato" nel sistema del Depositario per facilitare l'esercizio del diritto di voto o di altri diritti da parte dei depositari che fungono da delegati dei soggetti beneficiari dell'investimento in oggetto. Il blocco delle azioni si effettua di solito da 1 a 20 giorni prima della data prevista per l'assemblea degli investitori detentori dell'investimento. Durante il periodo di "congelamento", gli investimenti non possono essere negoziati. Di conseguenza, allo scopo di attenuare detta situazione di mancanza di liquidità, il Fondo (o i propri agenti) può astenersi dall'esercitare i rispettivi diritti di voto in relazione agli Investimenti Consentiti eventualmente assoggettati al "blocco delle azioni". In conformità alla Circolare CSSF 12/546, una breve descrizione delle strategie per l'esercizio dei diritti di voto relativi alle attività del Fondo viene messa a disposizione degli investitori sul sito internet del Fondo. I dettagli delle azioni intraprese sulla base di tali strategie vengono messi a disposizione degli investitori gratuitamente a loro richiesta presso la sede legale del Fondo.

4.32 Titoli convertibili

Ogni Comparto può investire in titoli convertibili, inclusi titoli corporate o azioni privilegiate che siano obbligazioni ordinarie di debito a lungo termine dell'emittente, convertibili - a un tasso di cambio definito - in azioni ordinarie dell'emittente stesso. Come nel caso di tutti i titoli di debito, il valore di mercato dei titoli convertibili tende a scendere o a salire rispettivamente all'aumento o alla diminuzione dei tassi d'interesse. I titoli convertibili offrono generalmente rendimenti inferiori in termini di interessi o dividendi rispetto ai titoli non convertibili di qualità simile. Tuttavia, quando il prezzo di mercato dell'azione ordinaria sottostante un titolo convertibile supera il prezzo di conversione, il prezzo del titolo convertibile tende a riflettere il valore dell'azione ordinaria sottostante. A mano a mano che il prezzo di mercato dell'azione ordinaria sottostante scende, il titolo convertibile tende ad essere scambiato in misura crescente in base al rendimento e pertanto non può deprezzarsi nella stessa misura dell'azione ordinaria sottostante. Nella struttura di capitale di un emittente, i titoli convertibili hanno una priorità superiore a quella delle azioni ordinarie e sono pertanto di qualità più elevata e comportano un rischio inferiore a quello associato alle azioni ordinarie dell'emittente. Tuttavia, l'entità di riduzione di detto rischio dipende in larga misura da quanto il titolo convertibile è venduto al di sopra del suo valore come titolo *fixed income*. In sede di valutazione di un titolo convertibile, il Consulente dell'Investimento dovrà valutare principalmente gli elementi che rendono interessante l'azione ordinaria sottostante.

4.33 Società immobiliari

Fatti salvi i termini del Prospetto (in particolare dell'Appendice A), il Comparto può investire in Valori Mobiliari di società operanti prevalentemente nel segmento immobiliare. L'investimento in dette società comporta una serie di rischi specifici che includono la natura ciclica dei valori immobiliari, i rischi legati a condizioni economiche locali e generali, l'eccesso di costruzioni ed una maggiore concorrenza, gli aumenti di imposte patrimoniali e spese d'esercizio, le tendenze demografiche e le variazioni dei redditi da locazione, i cambiamenti nei piani regolatori, le perdite per confisca o sinistri, i rischi ambientali, le restrizioni normative sulle locazioni, le variazioni nei valori delle aree circostanti, i rischi delle parti correlate, i mutamenti dell'interesse dei locatari per le proprietà, gli aumenti dei tassi d'interesse ed altre influenze dei mercati di capitali immobiliari. In generale, i rialzi dei tassi d'interesse comportano l'aumento del costo dei finanziamenti e la conseguente diminuzione – diretta ed indiretta – del valore degli investimenti del Comparto nei titoli delle società immobiliari.

4.34 Titoli di debito in generale

I titoli di debito sono soggetti al rischio dell'incapacità dell'emittente o del garante di rispettare i pagamenti di capitale e interesse a fronte delle obbligazioni assunte (rischio di credito) e alla potenziale volatilità delle quotazioni dovuta a fattori quali sensibilità ai tassi d'interesse, percezione del mercato della solvibilità dell'emittente e liquidità complessiva del mercato (rischio di mercato). I titoli *Non Investment Grade* tendono più verosimilmente a reagire a sviluppi che interessano il rischio di mercato e di credito rispetto a titoli di rating superiore, che reagiscono principalmente all'andamento del livello generale dei tassi d'interesse. Relativamente a tutte le decisioni in materia di investimenti del Comparto, il Consulente dell'Investimento dovrà considerare sia il rischio di mercato che quello di credito.

Salvo se specificamente indicato nella sezione "Obiettivi e politiche di investimento", non è richiesto alcun rating minimo per le obbligazioni di debito acquistate dai Comparti, che sono pertanto liberi di investire in titoli *Non Investment Grade,* i cui rischi sono qui di seguito illustrati nel paragrafo 4.40 "Titoli Obbligazionari *Non Investment Grade".* Per quanto riguarda i titoli strutturati, detti titoli possono inoltre essere più volatili, meno liquidi e più difficili da valutare con esattezza rispetto a titoli meno complessi. La tempistica delle operazioni di compravendita nelle obbligazioni di debito può dare luogo a rivalutazioni o svalutazioni del capitale perché il valore delle obbligazioni di debito in generale varia inversamente ai tassi d'interesse prevalenti.

Un Comparto può investire in titoli Rule 144A che sono offerti in via riservata e possono essere rivenduti solo a determinati compratori istituzionali qualificati (alle condizioni che sono definite nell'Act 1933). Dal momento che tali titoli sono negoziati tra un numero di investitori limitato, alcuni titoli Rule 144A possono essere illiquidi e comportano il rischio che il Comparto non sia in grado di disporre in modo rapido di questi titoli o non sia in grado di farlo in presenza di avverse condizioni di mercato.

4.35 Titoli di debito e fluttuazioni dei tassi d'interesse e di cambio

Il valore patrimoniale netto delle Azioni dei Comparti che investono in titoli di debito cambia in relazione alle fluttuazioni dei tassi d'interesse e di cambio. Salvo laddove i valori siano indipendentemente influenzati da fluttuazioni nei tassi di cambio, quando i tassi d'interesse scendono, il valore dei titoli di debito tende verosimilmente a salire e viceversa. Il rendimento degli investimenti in titoli di debito, denominati in una valuta specifica, dipendono anche dal quadro dei tassi d'interesse del paese che emette la valuta. Poiché il valore patrimoniale netto di ogni Comparto è calcolato nella Valuta Base dello stesso, il rendimento degli investimenti non denominati nella Valuta Base dipendono di norma anche dalla forza di detta diversa valuta rispetto alla Valuta Base e dal quadro dei tassi d'interesse del paese che emette la valuta. In assenza di eventi tali da influenzare altrimenti il valore di investimenti non in Valuta Base (come per esempio un mutamento del clima politico o della qualità di credito di un emittente), un apprezzamento del valore di detta valuta di norma tende verosimilmente ad accrescere il valore degli investimenti del Comparto non in Valuta Base, in termini di Valuta Base. Un aumento dei tassi d'interesse od una diminuzione del valore delle valute diverse dalla Valuta Base rispetto a quest'ultima, in generale tende verosimilmente a deprimere il valore degli investimenti del Comparto non denominati nella Valuta Base.

4.36 Titoli *Mortgage-Backed* ed *Asset-Backed*

Come descritto nel relativo Supplemento, alcuni comparti possono investire in titoli che rappresentano una partecipazione in un patrimoni di ipoteche ("titoli *mortgage-backed*") e, nel rispetto delle leggi vigenti, crediti su carte di credito o altri tipi di prestiti ("titoli *asset-backed*"). I pagamenti di capitale e interessi sui prestiti sottostanti sono trasferiti ai detentori di detti titoli per la durata degli stessi. La maggior parte dei titoli *mortgage-backed* ed *asset-backed* è soggetta al rimborso anticipato del capitale, che tende a verificarsi con maggiore frequenza nelle fasi di calo dei tassi d'interesse. Di solito, detti rimborsi anticipati possono essere reinvestiti soltanto a rendimenti inferiori a quelli prevalenti sul mercato. Di conseguenza, nelle fasi di calo dei tassi d'interesse, detti titoli tendono ad apprezzarsi in termini di valore in misura minore rispetto ad altre obbligazioni *fixed income* ed hanno minore capacità di assicurare un particolare rendimento. D'altro canto, nelle fasi di aumento dei tassi d'interesse, i titoli *mortgage-backed* e quelli *asset-backed* sono soggetti ad un rischio di svalutazione sostanzialmente identico a quello degli altri titoli *fixed income.*

Le strategie all'investimento del comparto possono comportare la negoziazione in titoli *mortgage-backed* su base "da allocare" ("TBA") o con passaggio ad una data futura. In una negoziazione TBA, il venditore e l'acquirente concordano il tipo di titolo, la cedola, il valore nominale, il prezzo e la data di liquidazione (di norma successiva di almeno un mese) al momento dell'operazione, ma specificano i patrimoni effettivi di titoli oggetto della negoziazione soltanto prima della data di liquidazione. Nell'intervallo tra negoziazione e data di liquidazione, il portafoglio può essere esposto al rischio di credito della controparte e mantiene un importo di liquidità o strumenti di rapida liquidazione pari all'importo dell'impegno di acquisto TBA. Per contro, in caso di vendita di titoli TBA, a copertura dell'operazione saranno detenuti titoli *deliverable* equivalenti o un impegno di acquisto TBA a compensazione (cedibile in concomitanza o prima della data dell'impegno di vendita).

I titoli *asset-backed* presentano alcuni rischi di credito diversi da quelli associati ai titoli *mortgage-backed* perché detti titoli non godono del beneficio di una garanzia paragonabile a quello delle attività ipotecarie. In alcuni casi, vi è la possibilità che non si possano recuperare le attività assegnate a garanzia al fine di sostenere i pagamenti relativi a detti titoli.

4.37 Obbligazioni a cedola zero e a interessi differiti

Come descritto nel relativo Supplemento, alcuni comparti Obbligazionari possono investire in obbligazioni a cedola zero e in obbligazioni a interessi differiti, che sono obbligazioni di debito emesse ad uno sconto significativo rispetto al valore nominale. Lo sconto originario è prossimo all'importo totale degli interessi che le obbligazioni matureranno e capitalizzeranno fino alla scadenza o alla prima data di maturazione degli interessi, ad un tasso di interesse che riflette il tasso di mercato del titolo al momento dell'emissione. Mentre le obbligazioni a cedola zero non comportano il pagamento periodico degli interessi, le obbligazioni a interessi differiti di norma contemplano un periodo di ritardo prima dell'inizio del regolare pagamento degli interessi. Detti investimenti avvantaggiano l'emittente in quanto ne attenuano l'esigenza iniziale di liquidità allo scopo di far fronte al pagamento degli interessi, e alcuni offrono anche un tasso di rendimento più elevato per attirare gli investitori disposti a differire l'incasso di detta liquidità. Detti investimenti sono esposti ad una volatilità del valore di mercato dovuta alle variazioni dei tassi d'interessi maggiore rispetto a quella associata alle obbligazioni di debito che contemplano regolari pagamenti degli interessi; il Comparto può accumulare ricavi su dette obbligazioni anche se non percepisce liquidità.

4.38 Titoli derivati *mortgage-backed*

I titoli derivati *mortage-backed* (come per esempio i titoli POs (rimborso delle quote capitale in un'unica soluzione), IOs (solo pagamento di interesse) o i titoli ad indicizzazione inversa) sono maggiormente esposti ai rimborsi anticipati delle ipoteche. Di conseguenza, detti titoli derivati *mortgage-backed* comportano di norma un profilo di rischio più elevato. Modeste variazioni nei rimborsi anticipati possono influenzare significativamente il rendimento e il valore di mercato di detti titoli. In genere il rischio di rimborsi anticipati più rapidi del previsto influenza negativamente gli strumenti IOs, i *super floater* e i titoli *mortgae-backed* a premio. Per contro, il rischio di rimborsi anticipati più lenti del previsto in genere influenza negativamente gli strumenti POs, i titoli indicizzati soggetti a tetti massimi sui tassi d'interesse, tranche di supporto e i titoli *mortgage-backed* a sconto. Inoltre, particolari titoli derivati possono essere assoggettati a leva finanziaria in modo da amplificarne l'esposizione (ovvero la sensibilità di prezzo) al rischio di rimborsi anticipati e/o tassi d'interesse.

4.39 Titoli derivati su tasso variabile

I titoli di debito derivati su tasso variabile presentano complessi tipi di rischi di tasso d'interesse. Per esempio, i *range floater* sono soggetti al rischio che la cedola scenda al di sotto dei tassi di mercato se un tasso d'interesse designato fluttua al di fuori dei limiti specifici di una banda di tasso d'interesse o *collar*. I *floater* sulla curva dei rendimenti o a doppio indice sono soggetti al rischio di prezzi inferiori in caso di variazioni sfavorevoli nel differenziale tra due tassi d'interesse designati.

4.40 Investimento in titoli obbligazionari *Non Investment Grade*

I titoli obbligazionari *Non Investment Grade* sono considerati prevalentemente titoli speculativi in base ai tradizionali standard di investimento e possono avere scarse possibilità di raggiungere il livello "*investment grade*". I titoli *Non Investment Grade* e i titoli privi di rating ma dotati di un merito di credito ad essi assimilabile (comunemente noti come "*junk bond*") sono soggetti all'incremento del rischio dell'incapacità dell'emittente di rimborsare il capitale e gli interessi. Detti titoli, definiti anche emissioni ad alto rendimento, possono essere maggiormente soggetti alla volatilità dei prezzi a causa di fattori quali sviluppi societari specifici, sensibilità ai tassi di interesse, pubblicità o percezioni negative (non necessariamente basate su un'analisi dei fondamentali) dei mercati delle *junk bond* e minore liquidità del mercato secondario.

I titoli obbligazionari *Non Investment Grade* sono spesso emessi a margine di una riorganizzazione o ristrutturazione societaria o nell'ambito di un'operazione di fusione, acquisizione, *takeover* o evento analogo.

Inoltre, sono emessi da società meno affermate nell'ottica di un'espansione. Detti emittenti sono spesso notevolmente esposti in termini di leva finanziaria e generalmente hanno minori capacità, rispetto ad entità più affermate e meno indebitate, di effettuare i pagamenti programmati di capitale ed interessi nel caso di sviluppi o andamento congiunturale sfavorevoli.

Il valore di mercato dei titoli obbligazionari *Non Investment Grade* tende a riflettere i singoli sviluppi societari in misura maggiore rispetto ai titoli *"investment grade*", che reagiscono principalmente alle fluttuazioni del livello generale dei tassi d'interesse. La capacità del Comparto che investe in titoli obbligazionari *Non Investment Grade* di conseguire i propri obiettivi di investimento, può pertanto dipendere in misura maggiore dalle valutazioni compiute dal Consulente dell'Investimento in relazione all'affidabilità creditizia degli emittenti dei titoli in oggetto, rispetto a quanto si verifica nel caso di Comparti che investono in titoli "*investment grade*". Gli emittenti di titoli a obbligazionari *Non Investment Grade* possono non essere in grado di fare ricorso a metodi più tradizionali di finanziamento e la loro capacità di rispettare le obbligazioni di debito può essere influenzata in modo più negativo – rispetto agli emittenti di titoli *"investment grade*" – da regressioni economiche, sviluppi societari specifici o incapacità dell'emittente di rispettare stime aziendali specifiche.

Il rischio di perdita a causa di inadempienza del detentore di titoli *Non Investment Grade*, è significativamente maggiore rispetto a quello dei detentori di altri titoli di debito perché detti titoli *Non Investment Grade* in genere non sono garantiti e sono spesso subordinati ai diritti di altri creditori degli emittenti dei titoli in oggetto. Gli investimenti in titoli oggetto di inadempienza comportano un rischio aggiuntivo di perdita in caso di perdurante mancato pagamento del capitale e degli interessi. Anche se detti titoli sono detenuti fino alla scadenza, il recupero – da parte del Comparto – dell'investimento iniziale e dell'eventuale reddito o rivalutazione è incerto.

Il mercato secondario per i titoli *Non Investment Grade* è concentrato nelle mani di un numero relativamente ridotto di operatori di mercato ed è dominato dagli investitori istituzionali. Di conseguenza, il mercato secondario per detti titoli non ha una liquidità pari a quella del mercato secondario per i titoli di rating superiore, ed è anche più volatile. Inoltre, il volume di negoziazione di mercato per i titoli *fixed income* ad alto rendimento è generalmente inferiore e il mercato secondario per detti titoli è esposto a contrazioni in caso di congiuntura di mercato o economica sfavorevole, indipendentemente da specifiche variazioni negative nelle condizioni di un determinato emittente. Detti fattori possono avere un impatto negativo sul prezzo di mercato e sulla capacità del Comparto di cedere determinati investimenti in portafoglio. A causa della minore liquidità del mercato secondario, il Comparto può inoltre riscontrare maggiori difficoltà nell'ottenere valutazioni accurate dei titoli ad alto rendimento nel proprio portafoglio.

I rating di credito emessi dalle agenzie di *rating* sono concepiti per valutare la sicurezza dei pagamenti del capitale e degli interessi dei titoli dotati di *rating*. Tuttavia, non intendono valutare il rischio di valore di mercato dei titoli *Non Investment Grade* e pertanto non possono riflettere interamente i rischi reali di un investimento. Inoltre, le agenzie di valutazione del credito non necessariamente riescono a modificare un rating in maniera così tempestiva da riflettere variazioni nell'economia o nelle condizioni dell'emittente tali da influenzare il valore di mercato e la liquidità del titolo in oggetto. Di conseguenza, i rating di credito sono usati unicamente come indicatore preliminare della qualità di un investimento. Gli investimenti in obbligazioni *Non Investment Grade* e prive di rating comparabili, dipendono dall'analisi del credito compiuta dal Consulente dell'Investimento in misura maggiore di quanto succeda nel caso di investimenti in obbligazioni "*Investment Grade*". Il Consulente dell'Investimento si avvale della propria analisi e ricerca del credito, che include uno studio del debito esistente, della struttura di capitale, della capacità di rispettare gli obblighi di debito e pagare i dividendi, della sensibilità dell'emittente alla congiuntura economica, della sua storia operativa nonché della tendenza corrente degli utili. Il Consulente dell'Investimento tiene costantemente sotto controllo gli investimenti nel portafoglio del Comparto, valutando se cedere o conservare i titoli *Non Investment Grade* e privi di rating comparabili, i cui rating di credito o qualità di credito siano eventualmente cambiati.

4.41 Rischi derivanti da finanziamenti bancari

Un Comparto può investire in finanziamenti a tasso fisso e variabile di una o più istituzioni finanziarie attraverso (i) la cessione/il trasferimento di; o (ii) la partecipazione in tutto o in parte a un finanziamento in essere. I Comparti acquisiranno esclusivamente finanziamenti che si qualificano come strumenti del Mercato Monetario ai sensi della Legge del 17 dicembre 2010.

In entrambi i casi, la cessione o la partecipazione a tali finanziamenti deve poter essere liberamente negoziata e trasferita tra gli investitori nei finanziamenti. Le obbligazioni derivanti dal finanziamento sono soggette al rischio di credito di non pagamento del capitale o degli interessi. Una crescita sostanziale dei tassi di interesse può determinare un aumento della posisbilità di inadempimento degli obblighi derivanti da finanziamento.

Le Partecipazioni tipicamente determinano che il Comparto abbia un rapporto contrattuale solo con l'istituzione venditrice del finanziamento e non con il debitore e pertanto generalmente sono prive del potere di garantire il rispetto dei termini del contratto di finanziamento da parte del debitore. Il Comparto potrebbe non beneficiare direttamente del collaterale a supporto del finanziamento e potrebbe essere soggetto al diritto di *set-off* che il debitore potrebbe avere nei confronti dell'istituzione venditrice. Inoltre, il Comparto è soggetto al rischio di credito dell'istituzione venditrice, nonché del debitore e sarà soggetto alla legge fallimentare della giurisdizione propria della società cedente.

Il Consulente dell'Investimento non può svolgere analisi di credito indipendentidelle istituzioni venditrici.

Tali finanziamenti possono essere garantiti o non garantiti. I finanziamenti integralmente garantiti offrono al Comparto una maggiore protezione rispetto a un finanziamento non garantito nel caso di mancato pagamento degli interessi o del capitale alle rispettive scadenze. Tuttavia non c'è alcuna garanzia che la liquidazione del collaterale di un finanziamento garantito sia in grado di soddisfare gli obblighi del debitore. Inoltre, gli investimenti in finanziamenti attuati mediante una cessione diretta comportano il rischio che in caso di estinzione del finanziamento, il Comparto potrebbe divenire parziale proprietario di qualsivoglia collaterale, e dovrebbe quindi sopportare i costi e le responsabilità connesse alla detenzione e alla disposizione di tale collaterale.

Le partecipazioni ai finanziamenti rappresentano tipicamente la partecipazione diretta nel finanziamento di un debitore societario, e generalmente sono offerte da banche o altre istituzioni finanziarie o da sindacati di prestito. Un finanziamento è spesso gestito da una banca agente che agisce come agente per tutti i detentori. Salvo che, ai sensi delle condizioni del finanziamento o di altra posizione debitoria, il Comparto abbia azione diretta nei confronti del debitore societario, il Comparto potrà fare affidamento sulla banca agente o su altro intermediario finanziario per far valere i rimedi di credito nei confronti del debitore.

Le partecipazioni a finanziamenti o le cessioni in cui investe un Comparto possono non avere alcun rating attribuito da servizi di rating internazionalmente riconosciuti.

Le obbligazioni ai sensi del finanziamento sono soggette a particolari rischi, inclusa la possibile invalidità di un investimento in quanto cessione fraudolenta ai sensi delle leggi sui diritti dei creditori. Inoltre, qualora l'esposizione ai finanziamenti sia conseguita attraverso l'acquisto di partecipazioni sussiste un'ulteriore rischio di credito e di fallimento in capo al partecipante diretto e il suo fallimento, causato da qualsivoglia ragione, può avere effetti per il Comparto con riguardo alla liquidità ricevuta rispetto a finanziamenti direttamente detenuti dal primo. Nell'analizzare i singoli finanziamenti o partecipazioni, il Consulente dell'Investimento confronterà la significatività del rischio a fronte dei benefici attesi derivanti dall'investimento.

Rischio relativo alla US federal income tax (imposta federale sui redditi)

Un ulteriore rischio, di natura fiscale, può derivare dall'investire nel mercato creditizio americano: il Comparto può essere considerato come partecipante ad un'attività economica, commerciale o industriale, negli Stati Unti e, pertanto, essere ivi attratto a tassazione ai fini della *US federal income tax* (*i.e.*, imposta federale sui redditi). In particolare, l'Amministrazione finanziaria potrebbe presumere che l'attività economica svolta negli Stati Uniti da un *originating lender* (*i.e.*, primo prestatore del capitale) a monte coinvolga anche il *subsequent lender* (*i.e.,* secondo prestatore del capitale) a valle. Le circostanze che possono portare a tale ricostruzione non sono definite, pertanto è necessario procedere ad una valutazione puntuale. Ci si attende che il Comparto operi in modo che non si partecipi ad alcuna attività economica negli Stati Uniti. Tuttavia, non può essere data garanzia che l'Amministrazione finanziaria degli Stati Uniti non faccia valere una posizione contraria. Inoltre, non può essere data garanzia che il Comparto non si consideri come partecipante ad un'attività economica negli Stati Uniti in relazione ai casi in cui il Comparto entri direttamente o indirettamente in possesso di qualsivoglia *interest in property* (*i.e.*, diritti proprietari) in seguito a fallimento o a circostanze similari. Qualora si stabilisse che il Comparto partecipa alla conduzione di un'attività economica negli Stati Uniti, il Comparto potrebbe essere assoggettato all'imposta federale sui redditi sulla base del relativo reddito netto imponibile effettivamente connesso a tale attività (in aggiunta, potrebbe essere soggetto alla *branch profit tax* – imposta sul reddito del ramo d'azienda – nella misura del 30% dei profitti generati dal ramo d'azienda) e potrebbe altresì essere soggetto a tassazione ai fini dell'imposte statali e locali, nonché ad interessi e/o sanzioni. Ciò avrebbe un impatto rilevante sui rendimenti ottenuti dagli Azionisti. Ogni potenziale Azionista dovrebbe pertanto consultare il proprio consulente fiscale in relazione ai rischi di cui sopra. Rischi particolari derivanti dai requisiti di pubblicazione dei dati fiscali in Germania e Austria.

Su richiesta, il Fondo è tenuto a fornire alle autorità fiscali tedesche ed austriache la documentazione atta a consentire a dette autorità, *inter alia*, di verificare l'esattezza dei dati fiscali pubblicati. La base su cui sono calcolati detti dati è soggetta ad interpretazioni e, pertanto, non è possibile garantire che dette autorità accettino o concordino con la metodologia di calcolo del Fondo. Inoltre, gli Azionisti soggetti alle imposte tedesche o austriache devono tenere presente che, nel caso in cui le autorità fiscali tedesche ed austriache dissentissero dalla metodologia di calcolo del Fondo e decidessero che i dati fiscali pubblicati sono errati, un'eventuale successiva correzione non avrà di norma effetto retroattivo ed entrerà in vigore soltanto durante l'esercizio finanziario corrente. Di conseguenza, la correzione potrà ripercuotersi positivamente o negativamente sugli investitori tedeschi o austriaci che percepiscono una distribuzione o cui siano imputate distribuzioni di reddito ipotizzate nell'anno corrente.

4.42 Attività illiquide

Un Comparto ha il diritto di investire fino al 10% del proprio patrimonio in Valori Mobiliari e Strumenti del Mercato Monetario non conformi alle Restrizioni agli investimenti illustrate nel paragrafo 1 dell'Appendice A. In dette circostanze, il Comparto potrebbe non essere in grado di vendere immediatamente detti titoli. Il prezzo di acquisto e la successiva valutazione di titoli oggetto di restrizioni e illiquidi possono riflettere uno sconto (anche significativo) rispetto al prezzo di mercato di titoli equivalenti per cui esiste un mercato liquido.

Salvo quanto previsto dell'articolo 84 della Direttiva OICVM come attuato in Lussemburgo dall'articolo 28(1)(b) della Legge del 17 dicembre 2010, che impone al fondo OICVM di riscattare le proprie azioni, conformemente a quanto previsto nel Prospetto, su richiesta di un Azionista, alcuni investimenti del Fondo possono essere effettuati in attività meno liquide, ovvero che possono essere liquide al momento dell'acquisto e successivamente soffrire di illiquidità a causa del cambiamento nelle condizioni di mercato (situazione che si può verificare senza preavviso e molto rapidamente). Alle richieste di rimborso da parte degli Azionisti che obbligano il Fondo a liquidare le posizioni sottostanti può pertanto conseguire:

- il realizzo da parte del Fondo di una porzione maggiore dei titoli più liquidi e la detenzione in maggior concentrazione di titoli relativamente meno liquidi rispetto alla situazione precedente. La composizione dell'investimento del Fondo può in tal modo risultare più distorta verso titoli relativamente meno liquidi; e/o;

- il realizzo da parte del Fondo di attività meno liquide in un momento sfavorevole e/o a condizioni sfavorevoli che potrebbero influenzare negativamente il valore realizzato per quelle attività e/o la capacità del Fondo di regolare le richieste di rimborso nel ciclo ordinario di regolamento.

4.43 Rischio di variazioni del tasso d'interesse passivo

Il Fondo è autorizzato a indebitarsi temporaneamente entro i limiti stabiliti ai sensi dell'Appendice A. Il Fondo può scegliere di ottenere prestiti esclusivamente da un unico ente che può essere la Banca Depositaria, e il tasso passivo applicato da tale ente potrebbe variare a seconda delle condizioni di mercato. Di conseguenza, il tasso d'interesse passivo applicato da tale ente potrebbe non essere il più competitivo.

4.44 Discordanza tra cicli di liquidazione

I Comparti del Fondo possono investire in mercati che presentano cicli di liquidazione diversi rispetto a quelli del Fondo o con cicli di liquidazione più brevi a causa dell'obbligo di un'anticipazione dei proventi di liquidazione oppure di versamento di una garanzia posticipata. Ne consegue che il Fondo potrebbe incorrere in costi di indebitamento nell'operare in tali mercati.

4.45 Esternalizzazione della gestione del rischio

Il Fondo potrebbe esternalizzare alcuni aspetti del proprio processo di gestione dei rischi, ai sensi della normativa e/o degli standard contabili applicabili, a terzi fornitori del servizio di gestione del rischio. Quest'ultimi, in virtù degli accordi negoziali contenuti nel contratto stipulato con il Fondo, potrebbero imporre un limite massimo di assunzione di responsabilità legata ai servizi prestati dal Fondo. Il Fondo può nominare un soggetto terzo per il processo, calcolo e reportistica del rischio nei confronti del Consulente dell'Investimento per determinati comparti del Fondo. Il Fondo, comunque rimane responsabile per la gestione del rischio dei Comparti. Il Fondo è responsabile del pagamento delle commissioni a favore di tale soggetto terzo, in relazione a quanto sopra, che sono da considerare come parte delle spese operative individuate nella Sezione 17 – "Commissioni e Spese" del presente Prospetto.

4.46 Regolamentazione in qualità di *Bank Holding Company*

Goldman Sachs è una Bank Holding Company ("BHC") ai sensi dello U.S. Bank Holding Company Act del 1956, come modificato (il "BHCA"), e come tale soggetto alla supervisione e regolamentazione del Consiglio dei Governatori del Sistema Federal Reserve (la "Federal Reserve").

Inoltre Goldman Sachs è ritenuta una "financial holding company" (una "FHC") ai sensi del BHCA. Il FHC è uno *status* disponibile per le BHC che rispettano determinati requisiti. Le FHC possono esercitare una gamma più ampia di attività rispetto alle BHC non FHC. In ogni caso, le attività delle FHC e delle sue affiliate, sono soggette a particolari restrizioni imposte dal BHCA e dalla regolamentazione di riferimento.

Poiché si ritiene che Goldman Sachs "controlli" attualmente il Fondo ai sensi del BHCA, dovrebbero applicarsi al Fondo le restrizioni imposte dal BHCA e dai regolamenti collegati. Di conseguenza, il BHCA e le altre leggi, norme, regolamenti, e direttive applicabili, e la loro interpretazione e amministrazione da parte delle autorità di vigilanza competenti, a titolo meramente esemplificativo la Federal Reserve, possono limitare le operazioni e le relazioni tra il Consulente degli Investimenti, gli Amministratori, Goldman Sachs e le sue affiliate, da un lato, e il Fondo dall'altro, e limiteranno gli investimenti, le transazioni, e le operazioni del Fondo. Inoltre, alcune norme del BHCA possono imporre l'aggregazione delle posizioni possedute, detenute o controllate dalle entità collegate. Pertanto, in determinati casi, alcune posizioni detenute da Goldman Sachs o dalle sue affiliate (incluse quelle detenute dal Consulente degli Investimenti) per conti terzi e conti propri potrebbero dover essere aggregati con le posizioni detenute dai Comparti. In tal caso, laddove la regolamentazione BHCA imponga un limite all'ammontare massimo delle posizioni detenute, Goldman Sachs può utilizzare la capacità disponibile per effettuare investimenti per i conti proprietari o per i conti di altri clienti, che possono imporre al Fondo di limitare e/o liquidare alcuni investimenti. Si prega di consultare anche il paragrafo 4.53 "Conflitti di Interesse" che segue.

Tali limitazioni possono influenzare negativamente in maniera sostanziale i Comparti, tra l'altro, pregiudicando la capacità del Consulente dell'Investimento nel perseguire particolari strategie all'interno del programma di investimento del Comparto o nel negoziare in taluni titoli. Goldman Sachs potrebbe cessare in futuro di qualificarsi come una FHC, sottoponendo i Comparti ad ulteriori limitazioni. Inoltre, non si garantisce, che l'impatto su

Goldman Sachs o sul Fondo derivante dalla Riforma Wall Street Dodd-Frank e dal Consumer Protection Act (come modificato, insieme alla regolamentazione promulgata ai sensi delle stesse, il "Dodd-Frank Act") e le nuove leggi e regolamenti da promulgare da parte delle autorità di vigilanza e supervisione che implementano le nuove leggi, o che l'impatto di tali leggi non influenzino negativamente in maniera sostanziale i Comparti (consultare il successivo paragrafo 4.49 "Volcker Rule").

Goldman Sachs può in futuro, a sua discrezione e, senza preavviso agli Azionisti, riorganizzare il Fondo o il Consulente dell'Investimento al fine di ridurre o eliminare l'impatto o l'applicabilità delle restrizioni regolamentari bancarie su Goldman Sachs, i Comparti o altri fondi e conti gestiti dal Consulente dell'investimento e le sue affiliate. Goldman Sachs potrebbe cercare di raggiungere tale risultato riducendo il proprio valore dell'investimento nel Fondo (qualora vi fosse), o attraverso altri metodi come stabiliti a propria discrezione.

4.47 CFTC

Laddove richiesto, il Consulente dell'Investimento gestirà ogni Comparto avvalendosi di una delle possibili esenzioni ai fini CFTC e, a seconda dell'esenzione applicabile, si applicheranno al Comparto alcune disposizioni CFTC relative ai *commodity pool operator* ("CPO").

Nonostante il Consulente dell'Investimento sia registrato presso la CFTC secondo lo U.S. Commodity Exchange Act, come emendato (il "Commodity Exchange Act"), in quanto CPO con riferimento ad altri *pool* gestiti, laddove non diversamente specificato nel relativo Supplemento o in altro documento divulgativo, il Consulente dell'Investimento gestirà ogni Comparto come se fosse esente da registrazione in quanto CPO secondo la Rule 4.13(a)(3) del Commodity Exchange Act (the "Rule 4.13(a)(3) Exemption"). Il Consulente dell'Investimento confida di poter beneficiare della Rule 4.13(a)(3) Exemption con riferimento ad ogni Comparto, basandosi sulla soddisfazione dei criteri per beneficiare di tale esenzione, tra i quali sono inclusi: (i) l'offerta e la vendita delle Azioni è esente da registrazione secondo l'Act 1933, come emendato, ed è condotta senza commercializzazione al pubblico negli Stati Uniti; (ii) il Comparto rientrerà in ogni momento nei limiti alla negoziazione della 4.13(a)(3)(ii) con riferimento ad ogni "*commodity interest*"; (iii) il Consulente dell'Investimento ritiene ragionevolmente che ogni soggetto partecipante al Comparto detenga i requisiti di idoneità previsti dalla Rule 4.13(a)(3); e (iv) le Azioni non saranno negoziate in, o in unveicolo per la negoziazione nei mercati di *commodity futures* o *commodity options.* Al fine di beneficiare della Rule 4.13(a)(3) Exemption, il Comparto potrà intraprendere solo un numero limitato di transazioni in *commodity interest*, che includono transazioni riguardanti contratti *future* e *swap.* Come conseguenza dell'essere così limitato, il Comparto potrebbe non essere in grado di intraprendere talune transazioni, circostanza che potrebbe influire negativamente sulla *performance* del Comparto.

Si prega di notare che laddove le Azioni di un Comparto siano correntemente offerte e vendute solo a Non-U.S. Persons, il Consulente dell'Investimento non sarà tenuto a gestire il Comparto come un "*commodity pool*" soggetto alla regolamentazione CFTC né a basarsi su qualche esenzione da tale registrazione. Qualora il Comparto offra in futuro azioni del Comparto a U.S. Persons, prima di far ciò dovrà conformarsi alle disposizioni e alla regolamentazione CFTC o basarsi su un'appropriata esenzione da tali disposizioni e regolamentazione.

Laddove il Consulente dell'Investimento operi come se fosse esente da registrazione in quanto CPO o come se non fosse un "*commodity pool*" soggetto alla regolamentazione CFTC, il Consulente dell'Investimento non sarà tenuto a consegnare agli Azionisti del Comparto un documento di divulgazione conforme nè un bilancio annuale certificato. Al fine di evitare dubbi, ciò non avrà alcun impatto sulle altre comunicazioni riferite al Comparto che gli Azionisti del medesimo riceveranno come descritto nel presente Prospetto e nel relativo/i Supplemento/i.

4.48 Volcker Rule

Nel luglio 2010, il Dodd-Frank Act è stato convertito in legge. Il Dodd-Frank Act comprende la cosiddetta "Volcker Rule". Le autorità regolamentari degli Stati Uniti hanno emanato delle proposte di regolamentazione per implementare il mandato vincolante della Volcker Rule nel Novembre 2011, e ci si attende che emanino le regole finali in data futura. Secondo il Dodd-Frank Act, la Volcker Rule è divenuta efficace il 21 Luglio 2012; ad ogni modo, la Federal Reserve ha emanato un *policy statement* che stabilisce che le istituzioni bancarie non saranno tenute a conformarsi alla Volcker Rule e alle sue regole finali fino al 21 Luglio 2014. Secondo la Volcker Rule,

Goldman Sachs può promuovere o gestire *hedge funds* e fondi di *private equity* solo laddove certe condizioni siano soddisfatte. Sebbene alla data del presente Prospetto le regole finali non sono ancora state emanate, ci si attende che i Comparti saranno considerati "*covered funds*" ai fini della Volcker Rule.

Tra le altre cose, queste condizioni della Volcker Rule proibiscono in genere agli istituti di credito (inclusa Goldman Sachs e le sue controllate) di stipulare "operazioni coperte" e talune altre operazioni con i fondi *hedge* o *private equity* gestiti dalle controllate degli istituti di credito, o con i veicoli di investimento controllati da tali fondi *hedge* o *private equity*. Le "operazioni coperte" includono finanziamenti o estensioni di credito, acquisizione di patrimoni e talune altre operazioni (incluse transazioni su derivati e garanzie) che potrebbero causare agli istituti di credito e alle loro controllate un'esposizione nei fondi gestititi dalle loro controllate. Inoltre, la Volcker Rule impone che talune altre operazioni tra Goldman Sachs e tali enti vengano concluse a condizioni di mercato. Il Fondo non si attende di intraprendere in alcuna misura con Goldman Sachs tali transazioni e, di conseguenza, non ci si aspetta che la proibizione sulle operazioni coperte tra Goldman Sachs e il Fondo possa avere un effetto materiale sul Fondo.

Inoltre, la Volcker Rule proibisce a qualsiasi istituto di credito di esercitare qualsiasi attività che potrebbe coinvolgere o comportare un conflitto di interesse materiale tra l'istituto di credito e i propri clienti, utenti o controparti, o che potrebbe comportare, direttamente o indirettamente, l'esposizione materiale da parte dell'istituto di credito in attività o strategie di negoziazioni ad alto rischio. Ci si aspetta che il termine "conflitto di interesse materiale" e la portata del divieto sulle negoziazioni e attività che Goldman Sachs non può intraprendere venga chiarito nella regolamentazione futura. Fintantoché la regolamentazione finale non venga implementata, rimane una notevole incertezza sulle modalità con cui tale divieto avrà impatto su Goldman Sachs e il Fondo. Tali limitazioni potrebbero pregiudicare in modo significativo il Fondo, anche perché potrebbero riguardare taluni investimenti passati o l'obbligo di intraprendere strategie di investimento o altre azioni che potrebbero pregiudicare il Fondo.

Come precedentemente riportato, ai sensi della Volcker Rule, Goldman Sachs può promuovere e gestire *hedge funds* e fondi di *private equity* solo se sono soddisfatte determinate condizioni. Mentre Goldman Sachs intende soddisfare tali condizioni, se per qualsiasi motivo Goldman Sachs non fosse in grado di, o decida di non, soddisfare tali condizioni o qualsiasi altra condizione ai sensi della Volcker Rule, Goldman Sachs potrebbe non essere più in grado di promuovere il Fondo. In tale situazione, potrebbero essere necessarie modifiche della struttura, della gestione e della *governance* del Fondo tali per cui Goldman Sachs non sia più tenuta a promuovere il Fondo o, in alternativa, che il Fondo possa esser liquidato.

Goldman Sachs potrà in futuro, e a sua sola discrezione, ristrutturare il Consulente dell'Investimento senza avviso agli Azionisti o ristrutturare il Fondo al fine di ridurre o eliminare l'impatto o l'applicabilità della Volcker Rule su Goldman Sachs, sul Fondo o altri fondi e conti gestiti dal Consulente dell'Investimento e dalle sue affiliate. In particolare, Goldman Sachs può cercare di raggiungere tale risultato riducendo l'importo del proprio investimento nel Fondo o adottando altri mezzi che essa determina a propria esclusiva discrezione.

4.49 Nessuna equalizzazione delle Commissioni di *Performance*

Alcuno dei Comparti procede ad un'equalizzazione della commissione di performance, e, pertanto, se la commissione è dovuta, questo fatto unitamente al relativo periodo di attribuzione, potrebbe avere effetti dissimili tra i vari investitori con riferimento all'effettiva commissione di performance, a loro addebitata per l'andamento del relativo Comparto, che sostengono durante il periodo del proprio investimento.

4.50 Utilizzo delle attività del Comparto

Le operazioni in strumenti derivati richiederanno in genere l'uso di una porzione delle attività del Comparto, se del caso, per il pagamento del margine, per il regolamento o altri scopi. Ad esempio, il Comparto può di volta in volta essere tenuto a effettuare margini, regolamenti o altri pagamenti in relazione all'uso di alcuni strumenti derivati. Le controparti a qualsiasi contratto derivato possono esigere pagamenti con breve preavviso. Conseguentemente, il Consulente dell'Investimento può liquidare le attività del Comparto prima di quando lo avrebbe altrimenti fatto e/o mantenere una porzione maggiore delle proprie attività in contanti e altri titoli liquidi di quella che avrebbe altrimenti mantenuto, tale porzione può essere sostanziale, in modo da avere a disposizione contanti per soddisfare le attuali o future richieste di margini, di regolamento o di altri pagamenti, o per altri scopi. Il Consulente dell'Investimento si aspetta generalmente che il Comparto guadagni interesse su tali importi mantenuti in contanti, tuttavia, tali importi non saranno investiti in conformità all'obiettivo di investimento del Comparto, che potrebbe materialmente influire negativamente sulle prestazioni del Comparto. Inoltre, a causa della volatilità dei mercati e delle circostanze mutevoli del mercato, il Consulente dell'Investimento potrebbe non essere in grado di prevedere con precisione i futuri requisiti di margine, che potranno portare il Comparto a detenere contante in eccesso o insufficiente e titoli liquidi per tali scopi. Qualora il Comparto non abbia contanti o attività disponibili per tali scopi, il Comparto potrebbe non essere in grado di adempiere ai propri obblighi contrattuali, compresi, senza limitazione, la mancata soddisfazione dei margini richiesti o dei regolamenti o di altre obbligazioni di pagamento. Qualora il Comparto venga meno a uno qualsiasi dei propri obblighi contrattuali, il Comparto e i suoi Azionisti possono esserne sostanzialmente influenzati negativamente. Sebbene il Fondo possa stipulare un contratto derivato in relazione ad una specifica Classe di Azioni di un Comparto, ad esempio per fini di copertura nei confronti di alcune Classi di Azioni hedged, come ad esempio le Classi di Azioni Valuta Hedged e di Durata Hedged, qualsiasi effetto negativo descritto in precedenza in relazione a tale operazione in derivati influenzerà il Comparto e i suoi Azionisti nel loro complesso, compresi i titolari di Classi di Azioni non-hedged.

4.51 Restrizioni Short-Selling

La normativa sui mercati mobiliari può vietare, attraverso misure temporanee, a qualsiasi persona fisica o giuridica di effettuare operazioni che possano costituire o aumentare una posizione netta corta su strumenti derivati ("Divieto di Short-Selling"). Lo scopo di tale azione è quello di monitorare attentamente il funzionamento dei mercati. I divieti di Short-Selling possono influire, direttamente o indirettamente, sulle prestazioni dei Comparti, e pertanto i metodi alternativi di attuazione del loro obiettivo di investimento possono rivelarsi economicamente meno efficienti per gli investitori.

4.52 Conflitti d'Interesse

Gli Amministratori, il Consulente dell'Investimento, il Distributore, l'Amministratore, la Banca Depositaria, il Conservatore del Registro e Agente Incaricato dei Trasferimenti e le loro rispettive affiliate, possono nel tempo agire come amministratori, consulenti d'investimento, distributori, gestori, agenti incaricati dei trasferimenti o custodi in relazione a, od essere altrimenti coinvolti in, altri organismi di investimento collettivo che hanno obiettivi di investimento simili a quelli del Fondo. E' pertanto possibile che ciascuno di essi possa, nel corso dell'attività, avere potenziali conflitti d'interessi con il Fondo. In tale situazione ognuno di essi dovrà, in ogni tempo, avere riguardo delle sue obbligazioni verso il Fondo. Il Consulente dell'Investimento, il Distributore, l'Amministratore, la Banca Depositaria, il Conservatore del Registro e Agente Incaricato dei Trasferimenti e le loro rispettive affiliate potranno nel tempo concludere operazioni, in conto proprio o in qualità di agenti, con il Fondo, posto che tali operazioni devono essere condotte e concluse alle condizioni commerciali normali negoziate al normale valore di mercato. La conclusione delle operazioni sarà ritenuta basata sulle condizioni commerciali normali negoziate al valore normale di mercato se (i) si ottenga una valutazione certificata di ognuna di tali transazioni da un soggetto approvato dalla Banca Depositaria (o dagli Amministratori in caso di una transazione che coinvolga il Custode o un affiliata del Custode) in quanto indipendente e competente; o (ii) la transazione avvenga alle condizioni migliori su di una piattaforma di investimento organizzata, secondo le regole di tale piattaforma; o (iii) laddove (i) e (ii) non siano verificate, la transazione avviene a condizioni che la Banca Depositaria (o gli Amministratori in caso di una operazione che coinvolga la Banca Depositaria o una sua affiliata) ritenga soddisfino le condizioni commerciali normali negoziate al valore normale di mercato e corrispondenti al miglior interesse degli Azionisti alla data dell'operazione.

Gli Amministratori dovranno assicurare che ogni conflitto di interesse sia risolto correttamente e nel miglior interesse degli Azionisti conformemente alla *policy* per la gestione dei conflitti di interesse del Fondo. Il Fondo ha attribuito a Goldman Sachs l'incarico fornire alcuni servizi al Fondo e confida sul fatto che Goldman Sachs agirà in conformità alla *policy* in materia di conflitti di interesse dallo stesso adottata. I conflitti che possono insorgere conseguentemente al fatto che Goldman Sachs esercita una pluralità di funzioni sono riassunti di seguito.

Categorie generali di conflitti associati al Fondo

Goldman Sachs (il quale, ai fini della presente Sezione "Conflitti d'Interessi", significherà collettivamente Goldman Sachs Group, Inc., il Consulente dell'Investimento e le loro affiliate, amministratori, soci, *trustees*, dirigenti, membri, funzionari ed impiegati) è un'organizzazione operante a livello mondiale che fornisce servizi di ogni tipo in qualità di banca d'affari, servizi di *broker-dealer*, di gestione patrimoniale e finanziaria, ed opera in qualità di soggetto di primaria importanza sui mercati finanziari globali. In quanto tale fornisce un'ampia gamma di servizi finanziari a un effettivo e diversificato pubblico di clienti. Nell'ambito di tali o di altri ruoli, Goldman Sachs offre servizi di consulenza in tutti i mercati e transazioni, e acquista, vende, detiene e consiglia un'ampia schiera di investimenti per proprio conto o per conto dei propri clienti e del proprio personale, attraverso i conti dei clienti e le relazioni e i prodotti che promuove, gestisce e consiglia (tali conti Goldman Sachs o di altri clienti (incluso il Fondo), le relazioni e i prodotti, congiuntamente "i Conti"). Goldman Sachs ha, in via diretta e indiretta, interessi nell'ambito dei mercati *global fixed income*, in quelli valutari, delle merci, del capitale, dei prestiti bancari e in altri mercati, e nei titoli e negli emittenti in cui il Fondo potrà investire direttamente o indirettamente. Conseguentemente, le attività di Goldman Sachs e la conduzione dei suoi affari potranno influire sul Fondo in modi che potranno danneggiare o limitare il Fondo e/o andare a beneficio di Goldman Sachs o di altri Conti.

Di seguito una descrizione di alcuni conflitti di interesse e potenziali conflitti di interesse che possono essere associati con interessi finanziari e di altro tipo che il Consulente dell'Investimento e Goldman Sachs possano trovarsi ad avere in operazioni realizzate da, con, per conto di, o influenti sul Fondo. Essa non è e non và intesa come una completa enumerazione o spiegazione di tutti i potenziali conflitti di interesse che possono sorgere. Informazioni aggiuntive circa i potenziali conflitti di interesse riguardanti il Consulente degli Investimenti e Goldman Sachs sono fornite in ogni Form ADV del Consulente dell'Investimento. Una copia della Parte 1 e della Parte 2 dei Form ADV è disponibile sul sito della SEC (www.adviserinfo.sec.gov). Una copia della Parte 2 dei Form ADV sarà fornita agli Azionisti o ai potenziali Azionisti previa richiesta. Avendo effettuato un investimento in un Fondo, si ritiene che l'Azionista abbia acconsentito ai potenziali conflitti di interesse riguardanti Goldman Sachs e alle manovre del Fondo per fronteggiare tali conflitti.

Vendita di Azioni e Allocazione di Opportunità di Investimento

Interessi Finanziari e di Altra Natura di Goldman Sachs Possono Incentivare la Stessa a Promuovere la Vendita di Azioni

Goldman Sachs e i suoi dipendenti hanno interesse nel promuovere la vendita di Azioni del Fondo, e il profitto di tale vendita può essere più elevato rispetto a quello relativo alla vendita di interessi in altri Conti. Pertanto, Goldman Sachs e i suoi dipendenti possono avere interessi finanziari a promuovere Azioni del Fondo rispetto ad interessi in altri Conti.

Il Consulente dell'Investimento può contemporaneamente gestire Conti per la cui gestione riceve commissioni maggiori e altri corrispettivi (ivi incluse commissioni di *performance* o di allocazione) rispetto a quelle che riceve con riferimento al Fondo. La gestione contestuale di Conti, che generano commissioni maggiori e altre retribuzioni, e del Fondo può dare origine a conflitti di interesse in quanto il Consulente dell'Investimento può essere incentivato a favorire i Conti che potenzialmente generano più commissioni. Per esempio, il Consulente dell'Investimento può dover fronteggiare un conflitto di interesse al momento dell'allocazione di scarse opportunità di investimento stante la possibilità di commissioni maggiori generate da Conti remunerati secondo commissioni basate sulla *performance*. Al fine di individuare tali tipi di conflitti di interesse il Consulente dell'Investimento ha adottato politiche e procedure secondo le quali allocherà le opportunità di investimento in modo coerente con le proprie obbligazioni di consulente dell'investimento. Si veda la seguente sezione "- Allocazione di Opportunità di Investimento tra il Fondo ed altri Conti -". Ad ogni modo l'ammontare, le tempistiche la strutturazione o le condizioni di un investimento del Fondo possono differire da, e le relative *performance* essere più basse di, investimenti e *performance* di altri Conti.

Incentivi alla Vendita e Conflitti Correlati che Originano da Relazioni Finanziarie e di Altro Tipo di Goldman Sachs con Altri Intermediari

Goldman Sachs e i suoi dipendenti, inclusi i dipendenti del Consulente dell'Investimento, possono avere relazioni (includendo il Fondo o meno, includendo, tra le altre, relazioni di collocamento, intermediazione, consulenza e amministrative) con collocatori, consulenti o altri soggetti che promuovono o intraprendono transazioni con o per il Fondo. Tali distributori, consulenti e altri soggetti possono ricevere corrispettivi da Goldman Sachs o dal Fondo con riferimento a tali relazioni. Come conseguenza di tali relazioni i distributori, consulenti o altri soggetti possono avere conflitti che si traducono in incentivi per promuovere il Fondo.

Goldman Sachs e il Fondo possono effettuare pagamenti ad intermediari autorizzati, altri intermediari finanziari e altri collocatori per promuovere il Fondo. Tali pagamenti possono essere effettuati con beni di Goldman Sachs o importi pagabili a Goldman Sachs. Tali pagamenti possono rappresentare degli incentivi per tali soggetti per mettere in evidenza, valorizzare o suggerire il Fondo.

Allocazione delle Opportunità di Investimento tra il Fondo e altri Conti

Il Consulente dell'Investimento può gestire o assistere più Conti (ivi inclusi Conti in cui Goldman Sachs e i suoi dipendenti hanno un interesse) che hanno obiettivi di investimento che sono simili a quelli del Fondo e che possono cercare di fare investimenti o vendere investimenti negli stessi titoli o negli stessi strumenti, settori o con le stesse strategie del Fondo. Ciò può creare conflitti potenziali, in modo particolare laddove la disponibilità di tali opportunità di investimento è limitata (e.g., in mercati locali ed emergenti, titoli ad alto rendimento, titoli obbligazionari, beni industriali vigilati, beni immobili, interessi primari e secondari in fondi di investimento alternativi e offerte pubbliche iniziali/nuove emissioni) oppure laddove la liquidità di tali opportunità di investimento è limitata.

Al fine di affrontare tali potenziali conflitti, il Consulente dell'Investimento ha sviluppato politiche di allocazione e procedure che stabiliscono che i dipendenti di Goldman Sachs incaricati di adottare le decisioni di portafoglio per i Conti effettueranno decisioni di acquisto e vendita per, e allocheranno opportunità di investimento tra, Conti in linea con gli obblighi fiduciari del Consulente dell'Investimento. Tali politiche e procedure possono risultare in allocazioni *pro rata* (su una base determinata dal Consulente dell'Investimento) delle opportunità limitate tra i Conti idonei gestiti da uno specifico *team* gestionale, ma in molti altri casi le allocazioni riflettono numerosi altri fattori come descritti di seguito. I Conti gestiti da diversi *team* di gestione di portafoglio devono essere considerati separatamente per le finalità allocative. Ci saranno casi in cui alcuni Conti, e non il Fondo, riceveranno opportunità di investimento.

Le decisioni di allocazione relative al Fondo e ad altri Conti possono essere effettuate prendendo in considerazione uno o più fattori, ivi inclusi a titolo esemplificativo: il portafoglio del Conto e i suoi orizzonti di investimento, obiettivi, *guidelines* e restrizioni (ivi incluse restrizioni legali e regolamentari inerenti certi Conti o a detenzioni incrociate tra Conti); compatibilità strategica e altre considerazioni gestionali di portafoglio, inclusi diversi livelli di investimento desiderati per strategie differenti; la capacità futura attesa del Fondo e degli altri Conti; limiti alla discrezionalità di intermediazione del Consulente dell'Investimento; considerazioni su liquidità e disponibilità di contanti; disponibilità di altre opportunità di investimento appropriate. Si può inoltre tenere conto di considerazioni di adeguatezza, questioni reputazionali e altre considerazioni. L'applicazione di tali considerazioni può causare differenze nella *performance* di Conti che hanno strategie simili a quelle del Fondo. Inoltre, in taluni casi il Consulente dell'Investimento può effettuare raccomandazioni ai Conti laddove i Conti effettuino investimenti indipendentemente dal Consulente dell'Investimento. Nel caso in cui l'opportunità di investimento sia limitata, se tali Conti effettuano l'investimento prima del Fondo, la disponibilità di tale opportunità di investimento per il Fondo risulterà ridotta indipendentemente dalle politiche del Consulente dell'Investimento circa l'allocazione degli investimenti. Ulteriori informazioni circa le politiche di allocazione del Consulente dell'Investimento sono riportate nella Sezione 6 ("PERFORMANCE-BASED FEES AND SIDE-BY-SIDE MANAGEMENT-Side-by-Side Management") dell'ADV Form del Consulente dell'Investimento.

Il Consulente dell'Investimento può, nel corso del tempo, sviluppare e implementare nuove strategie di *trading* o cercare di partecipare a nuove strategie di *trading* e opportunità di investimento. Tali strategie e opportunità possono non essere impiegate in tutti i Conti o impiegate *pro rata* tra i Conti in cui sono utilizzate, anche laddove la strategia sia compatibile con gli obiettivi di tali Conti.

Durante periodi di condizioni di mercato insolite, il Consulente dell'Investimento può deviare dalle normali pratiche commerciali di allocazione. Per esempio, questo può verificarsi con riferimento alla gestione di Conti *unlevered* e/o solo in posizione *long* che sono tipicamente gestiti su base *side-by-side* con Conti *levered* e/o che assumono posizioni *long* e *short*.

GSAMI e il Fondo possono ricevere avviso di, o offerte di partecipare a, opportunità di investimento. Il Consulente dell'Investimento determinerà a sua piena discrezione se il Fondo parteciperà a tali opportunità di investimento e gli investitori non devono presumere che il Fondo parteciperà a tali opportunità di investimento. Nonostante quanto precede, il Fondo potrà o meno ricevere, ma in ogni caso non avrà alcun diritto con riferimento a, opportunità che originano dall'attività di Goldman Sachs e delle sue affiliate diverse da GSAMI. Le opportunità o qualunque porzione delle stesse in cui il Fondo non partecipa possono essere offerte ad altri Conti, Goldman Sachs (inclusa GSAMI), tutti o alcuni investitori nel Fondo o altri soggetti o istituti come determinati da Goldman Sachs a sua piena discrezione, e il Fondo non riceverà alcun corrispettivo con rifermento a tali opportunità.

Gestione del Fondo da parte del Consulente dell'Investimento

Restrizioni Potenziali e Problematiche Relative alle Informazioni Detenute da Goldman Sachs

Goldman Sachs ha stabilito alcune barriere informative e altre politiche per affrontare la condivisione di informazioni tra differenti aree funzionali all'interno di Goldman Sachs. Come risultato delle barriere informative, il Consulente dell'Investimento non avrà generalmente accesso, o lo avrà solo in forma limitata, ad informazioni e ai dipendenti di altre aree funzionali di Goldman Sachs , e generalmente non sarà in grado di gestire il Fondo beneficiando delle informazioni detenute in tali altre aree funzionali. Tali altre aree funzionali, ivi incluse senza limitazioni, le divisioni di prime brokerage e di gestione di Goldman Sachs, avranno ampio accesso ad informazioni dettagliate che non sono disponibili al Consulente dell'Investimento, incluse informazioni con riferimento a mercati e investimenti le quali, se note al Consulente dell'Investimento, potrebbero comportare il tentativo del Consulente di cercare di disporre, ritenere o incrementare interessi in investimenti detenuti dal Fondo o acquisire determinate posizioni per conto del Fondo o intraprendere altre azioni. Goldman Sachs non sarà sottoposta ad alcuna obbligazione o dovere fiduciari o di altro tipo avente ad oggetto la comunicazione di tali informazioni al Consulente dell'Investimento o ai suoi dipendenti coinvolti nell'attività decisionale per il Fondo. Inoltre, Goldman Sachs non avrà alcun obbligo di rendere disponibile a beneficio del Fondo qualsivoglia informazione riguardante le sue sue attività di *trading*, strategie o opinioni, o le attività, strategie e opinioni usate per altri Conti. Differenti team di gestione di portafoglio all'interno di GSAMI possono adottare decisioni basate su informazioni o intraprendere (o desistere dal farlo) azioni con riferimento ai Conti che essi assistono in un modo che può influire negativamente sul Fondo. Tali team possono non condividere informazioni con il team gestionali del Fondo, anche per motivi scaturenti da barriere informative e altre politiche, e non avranno alcun obbligo di farlo.

Valutazione degli Investimenti del Fondo

Il Consulente dell'Investimento offre alcuni servizi di valutazione relativi ai titoli e ai beni del Fondo. Il Consulente dell'Investimento valuta i titoli e i beni del Fondo concordemente con le politiche di valutazione qui descritte. Il Consulente dell'Investimento può valutare uno stesso bene in modo diverso da come lo valuta un'altra divisione o unità all'interno di Goldman Sachs, anche perchè tale altra divisione ha informazioni riguardo le tecniche di valutazione e modelli o altre informazioni che non condivide con il Consulente dell'Investimento. Questo è principalmente il caso di beni di difficile valutazione. Il Consulente dell'Investimento può anche valutare un bene identico in modo diverso nei vari Conti (e.g., in quanto Conti diversi sono soggetti a diverse *guidelines* di valutazione secondo il loro rispettivo regolamento vigente, perché è assunto dalla parte venditrice un soggetto terzo per espletare funzioni di valutazione per i Conti o perché i Conti sono gestiti o assistiti da differenti team di gestione del portafoglio all'interno di GSAMI). Il Consulente dell'Investimento può trovarsi a fronteggiare un conflitto con riferimento a tali valutazioni qualora esse influenzino la sua retribuzione.

Attività di Goldman Sachs e del Consulente dell'Investimento nell'Interesse di altri Conti

Le decisioni e le azioni del Consulente dell'Investimento per conto del Fondo possono differire da quelle nell'interesse di altri Conti. Consulenze rilasciate, decisioni di investimento o di voto per uno o più Conti possono

competere con, influire, differire da, confliggere con, o avere tempistiche diverse rispetto a consulenze o decisioni di investimento adottate per il Fondo.

L'ampiezza delle attività di Goldman Sachs nei mercati finanziari globali possono avere potenziali effetti negativi sul Fondo. Goldman Sachs, i clienti che assiste, e i suoi dipendenti hanno interessi e assistono Conti che hanno obiettivi di investimento e portafogli simili o opposti a quelli del Fondo, e /o che intraprendono e concorrono in operazioni aventi ad oggetto lo stesso tipo di titoli o altri strumenti del Fondo. Le operazioni di tali Conti possono coinvolgere gli stessi titoli o titoli correlati o altri strumenti come quelli in cui il Fondo investe, e possono influire negativamente sul Fondo o sul prezzo o sui termini ai quali la transazione del Fondo può essere completata. Per esempio, i Conti possono intraprendere strategie mentre il Fondo sta perseguendo la stessa o una differente strategia, ognuna delle quali può svantaggiare direttamente o indirettamente il Fondo. Il Fondo e i Conti possono inoltre votare differentemente o astenersi dall'intraprendere azioni diverse con riferimento allo stesso titolo, circostanza che può risultare svantaggiosa per il Fondo. Goldman Sachs o i Conti, da un lato, e il Fondo, dall'altro, possono anche investire in, o concedere credito a, tipologie differenti di titoli o differenti parti della struttura del capitale dello stesso emittente e, come risultato, Goldman Sachs e i Conti possono intraprendere azioni che possono influire negativamente sul Fondo. Inoltre, Goldman Sachs (incluso il Consulente dell'Investimento) può assistere Conti con riferimento a diverse parti della struttura del capitale dello stesso emittente, o classi di titoli che sono subordinate o di grado *senior* rispetto ai titoli in cui investe il Fondo. Di conseguenza, Goldman Sachs può perseguire o azionare diritti o intraprendere attività, o astenersi dal farlo, nell'interesse di Conti con riferimento ad un particolare emittente in cui ha investito il Fondo. Il Fondo potrà trovarsi a sostenere perdite in periodi in cui Goldman Sachs e altri Conti ottengono profitti. Gli effetti negativi sopra descritti possono essere più pronunciati con riferimento a transazioni su, o all'uso del Fondo di, società con ridotta capitalizzazione, mercati emergenti, strategie in sofferenza o meno liquide.

Goldman Sachs e i suoi dipendenti possono effettuare decisioni di investimento o raccomandazioni, offrire diversi pareri di investimento o avere opinioni con riferimento a ricerche o valutazioni che sono incompatibili con, o contrarie a, l'interesse e le attività del Fondo. Allo stesso modo, il *team* gestionale del Consulente dell'Investimento può avere diverse opinioni di investimento con riferimento ad un titolo o ad un emittente, e le posizioni che il *team* gestionale assume con riferimento al Fondo possono essere incompatibili con, o influenzate negativamente da, gli interessi e le attività dei Conti assistiti da altri *team* gestionali del Consulente dell'Investimento. Ricerche, analisi e pareri possono essere resi disponibili ai clienti o ai potenziali clienti in momenti diversi. Goldman Sachs non avrà alcun obbligo di rendere disponibile al Fondo qualsiasi ricerca o analisi anteriormente alla sua diffusione al pubblico. Il Consulente dell'Investimento è responsabile dell'assunzione delle decisioni di investimento per conto del Fondo e tali decisioni possono differire da decisioni di investimento o raccomandazioni di Goldman Sachs nell'interesse di altri Conti. Goldman Sachs, nell'interesse di uno o più Conti e coerentemente con la sua gestione di tali Conti, può implementare decisioni di investimento o strategie anteriormente, contemporaneamente o a seguito di simili decisioni di investimento o strategie assunte dal Fondo. Il momento di implementazione delle decisioni di investimento o strategie dei Conti, da un lato, e del Fondo, dall'altro, può svantaggiare il Fondo. Alcuni fattori, come ad esempio l'impatto di mercato, vincoli di liquidità o altre circostanze possono determinare l'ottenimento di risultati di *trading* meno favorevoli da parte del Fondo o l'incorrere in costi maggiorati nell'implementare tali decisioni di investimento o strategie, o l'essere in modo diverso svantaggiato.

Condizionatamente alla legge applicabile, il Consulente dell'Investimento potrebbe intraprendere investimenti in titoli, finanziamenti bancari o altre obbligazioni di società affiliate o assistite da Goldman Sachs o in cui Goldman Sachs o i Conti hanno un interesse partecipativo, di debito o di altro tipo, o intraprendere operazioni di investimento che possono comportare il ritiro di obbligazioni o altrimenti il disinvestimento dell'investimento, il ché può aumentare la redditività di investimenti di Goldman Sachs o altri Conti in attività di tali società.

Possibilità di Internalizzare o Esternalizzare per Goldman Sachs

Condizionatamente alla legge applicabile, Goldman Sachs, incluso il Consulente dell'Investimento, potrà, nel tempo e senza preventivo avviso agli investitori, internalizzare o esternalizzare alcuni processi e funzioni connessi ad una varietà di servizi che essa fornisce al Fondo nelle sua funzione amministrativa o di altro tipo. Tale internalizzazione o esternalizzazione può dare origine ad ulteriori conflitti di interesse.

Goldman Sachs Agisce con un Ruolo diverso da quello di Consulente dell'Investimento del Fondo

Operazioni Principali e Incrociate

Ove ammesso dalla legge applicabile e dalle politiche del Consulente dell'Investimento, lo stesso, agendo per conto del Fondo, potrà intraprendere operazioni in titoli e altri strumenti con, o per il tramite di, Goldman Sachs o in Conti gestiti dal Consulente dell'Investimento, e può comportare che il Fondo intraprenda operazioni in cui il Consulente dell'Investimento agisca come controparte in conto proprio (*principal transactions*), assista entrambe le parti dell'operazione (*cross transactions*) e agisca come intermediario per, e riceva commissioni da, il Fondo da un lato della transazione e un conto di intermediazione dall'altro lato della transazione (*agency cross transactions*). Possono esservi potenziali conflitti di interesse o aspetti regolamentari relativamente a tali transazioni che possono limitare la decisione del Consulente dell'Investimento di intraprendere tali operazioni per il Fondo. Goldman Sachs può avere una potenziale divisione conflittuale tra lealtà e responsabilità verso le parti coinvolte in tali operazioni, e ha sviluppato politiche e procedure in relazione a tali operazioni e conflitti. Qualunque *principal*, *cross* o *agency cross transactions* sarà sottoposta ai requisiti fiduciari e alla legge applicabile (che possono includere divulgazione e consenso). Al momento dell'accettazione del Contratto d'Investimento Originario, ogni Azionista accorda il consenso al Fondo per intraprendere *principal transactions*, *cross transactions* e *agency cross transactions* nei limiti di quanto consentito dalla legge applicabile.

Goldman Sachs Può Ricoprire Molteplici Ruoli Commerciali

Goldman Sachs può agire come intermediario, collocatore, agente, finanziatore o consulente o ricoprendo altri ruoli commerciali per il Fondo o emittenti di titoli detenuti dal Fondo. Goldman Sachs potrà ricevere un corrispettivo relativamente alla prestazione di tali servizi, e il Fondo non avrà alcun diritto su tali corrispettivi. Goldman Sachs avrà un interesse ad ottenere commissioni e altri corrispettivi relativamente a tali servizi i quali sono in suo favore, e può intraprendere azioni commerciali in conto proprio relativamente alla prestazione di tali servizi che influiscono negativamente sul Fondo. Per esempio, Goldman Sachs può spingere il Fondo all'inadempimento, a liquidare i beni o a riscattare le posizioni più rapidamente (e a prezzi significativamente inferiori) di quanto sarebbe diversamente opportuno. Inoltre, a causa del suo accesso e della sua conoscenza di fondi, mercati e titoli basate sull'attività di *prime brokerage* e altre attività, Goldman Sachs può assumere decisioni o intraprendere azioni (o astenersi dall'intraprenderle) con riferimento ad investimenti del tipo di quelli detenuti direttamente o indirettamente dal Fondo in modo contrario al Fondo. Goldman Sachs può inoltre fornire vari servizi al Fondo o ad emittenti di titoli in cui il Fondo investe che possono prevedere commissioni, retribuzioni e corrispettivi come anche altri benefici per Goldman Sachs, sviluppare le relazioni di Goldman Sachs con vari soggetti, agevolare lo sviluppo di attività addizionali e porre Goldman Sachs in grado di ottenere attività aggiuntive e generare ricavi addizionali.

Inoltre, Goldman Sachs può effettuare finanziamenti agli Azionisti o intraprendere transazioni simili garantite da pegno di, o mutuo su, Azioni degli Azionisti, fornendo a Goldman Sachs il diritto di riscattare tali Azioni in caso tale Azionista risultasse inadempiente rispetto alle proprie obbligazioni. Tali transazioni e i relativi riscatti possono essere significativi e possono essere intrapresi senza avviso agli Azionisti.

Condizionatamente alla legge applicabile, Goldman Sachs e i Conti (inclusi i Conti creati per agevolare gli investimenti da parte dei dipendenti di Goldman Sachs) possono anche investire sulla stessa linea del Fondo. Tali investimenti possono essere effettuati a condizioni meno favorevoli rispetto a quelli di altri Azionisti e possono costituire una percentuale sostanziale del Fondo. Ove non espressamente previsto il contrario, Goldman Sachs o i Conti possono riscattare interessi nel Fondo in ogni momento senza avviso agli Azionisti e senza aver riguardo agli effetti sul portafoglio del Fondo, i quali possono essere contrari. Goldman Sachs può creare, sottoscrivere, vendere, investire in o agire come agente collocatore o distributore di strumenti derivati correlati al Fondo, o con riferimento a titoli e strumenti sottostanti del Fondo, o che possono essere basati in modo diverso, o cercare di replicare o coprire la *performance* del Fondo. Tali transazioni in derivati, ed ogni attività di copertura ad esse associata, può differire ed essere contraria all'interesse del Fondo.

Goldman Sachs può effettuare finanziamenti ai clienti o intraprendere transazioni *asset-based* o altre forme di credito o altre transazioni simili con i clienti che sono garantite da beni dei clienti o da interessi diversi dalle Azioni del Fondo. In relazione ai suoi diritti come creditore, Goldman Sachs può intraprendere azioni che possono impattare negativamente sul debitore e di conseguenza possono impattare negativamente sul Fondo (e.g., se il Fondo detiene lo stesso tipo di titolo o altro bene che è posto come collaterale di un finanziamento, il Fondo può subire un pregiudizio quando un debitore liquida i beni in conseguenza di un'azione intrapresa da Goldman Sachs).

Deleghe di Voto al Consulente dell'Investimento

Il Consulente dell'Investimento ha adottato politiche e procedure redatte al fine di prevenire che conflitti di interesse possano influenzare le decisioni di voto delegato che esso assume per conto dei client assistiti, incluso il Fondo, e per aiutare ad assicurare che tali decisioni vengano assunte conformemente alle sue obbligazioni fiduciarie verso i clienti. Nonostante tali politiche e procedure circa il voto delegato, le decisioni di voto delegato assunte dal Consulente dell'Investimento con riferimento a titoli detenuti dal Fondo possono beneficiare gli interessi di Goldman Sachs e di Conti diversi dal Fondo.

Limitazioni Potenziali e Restrizioni su Opportunità di Investimento e Attività di Goldman Sachs e del Fondo

Il Consulente dell'Investimento può restringere le sue decisioni di investimento e le attività per conto del Fondo in varie circostanze, incluse, come conseguenza dei requisiti regolamentari applicabili, informazioni detenute da Goldman Sachs, politiche interne di Goldman Sachs e/o potenziali rischi reputazionali relativamente ai Conti (incluso il Fondo). Come risultato, il Consulente dell'Investimento potrebbe non intraprendere transazioni per il Fondo in considerazione delle attività di Goldman Sachs esterne al Fondo (e.g., il Consulente dell'Investimento può astenersi dall'intraprendere investimenti per il Fondo idonei a causare il superamento dei limiti di posizione di Goldman Sachs o a comportare che la stessa abbia maggiori obblighi di divulgazione e che possano limitare acquisti o vendite di titoli con riferimento a quelli in cui Goldman Sachs è coinvolta tramite sottoscrizione o altra forma di distribuzione). Il Consulente dell'Investimento può diminuire l'interesse del Fondo in una opportunità di investimento che ha disponibilità limitata in modo tale da consentire ad altri Conti che perseguono strategie di investimento simili di acquisire un interesse nell'opportunità di investimento. Inoltre, il Consulente dell'Investimento non è autorizzato ad ottenere o utilizzare informazioni materiali non pubbliche per influenzare acquisti e vendite in transazioni di titoli quotati del Fondo. Il Consulente dell'Investimento può anche limitare attività e transazioni intraprese dal Fondo, e può limitarne l'esercizio dei diritti per conto del Fondo, per motivi reputazionali o per altre ragioni, incluso qualora Goldman Sachs fornisca (o possa fornire) assistenza o servizi ad un istituto coinvolto in tale attività o transazione, qualora Goldman Sachs o un Conto sia o possa essere coinvolto nella stessa o in una transazione correlata considerata per conto del Fondo, qualora Goldman Sachs o un Conto abbia un interesse in un istituto coinvolto in tale attività o transazione o l'esercizio dei relativi diritti per conto del, o relativamente al, Fondo possa influenzare Goldman Sachs, il Consulente dell'Investimento o le loro attività. Il Consulente dell'Investimento può limitare le sue decisioni di investimento e di attività per conto del Fondo e non farlo per altri Conti.

Operazioni di Intermediazione

Il Consulente dell'Investimento può selezionare intermediari-distributori (inclusi affiliati del Consulente dell'Investimento) che forniscano al Consulente dell'Investimento, al Fondo, alle loro affiliate e ad altri dipendenti di Goldman Sachs servizi di intermediazione proprietaria o per conto di terzi e servizi di ricerca (congiuntamente, "servizi di intermediazione e ricerca") che forniscano, ad avviso del Consulente dell'Investimento, adeguata assistenza al Consulente dell'Investimento nel processo di formazione delle decisioni di investimento. Come conseguenza, il Consulente dell'Investimento può dover sostenere dei costi per tali servizi di intermediazione e ricerca nella forma di commissioni *soft dollars* o "dollari di commissione" posto che i servizi ricevuti assistono nella prestazione di servizi di investimento per il Fondo e il relativo intermediario-distributore acconsenta a prestare la migliore esecuzione.

Laddove un Consulente dell'Investimento utilizzi commissioni dei clienti per ottenere servizi di intermediazione e ricerca, il Consulente dell'investimento riceve un beneficio in quanto non tenuto a fornire o a sostenere personalmente le spese per servizi di intermediazione e ricerca. Conseguentemente, il Consulente dell'Investimento può avere un incentivo a selezionare o raccomandare un intermediario-distributore connesso all'interesse del Consulente dell'Investimento di ricevere i servizi di intermediazione e ricerca da quell'intermediario-distributore, piuttosto che basarsi soltanto sull'interesse del cliente a ricevere il servizio migliore. Condizionatamente all'obbligo del Consulente dell'Investimento di determinare in buona fede che le "commissioni" (che come ampiamente definite dalla regolamentazione applicabile includono un mark-up, mark-down, commissione equivalente e altre commissioni in talune circostanze) da versare all'intermediario-distributore siano ragionevoli in relazione al valore dei servizi di intermediazione e ricerca che lo stesso fornisce al Consulente

dell'Investimento, il Consulente dell'Investimento potrebbe portare il Fondo a pagare commissioni più elevate rispetto a quelle richieste da altri intermediari-distributori in cambio di *soft dollar benefits*.

La valutazione del Consulente dell'Investimento dei servizi di intermediazione e ricerca forniti da un intermediario-distributore può essere un fattore determinante nella selezione dell'intermediario-distributore per eseguire le transazioni. A questi fini, il Consulente dell'Investimento ha stabilito un processo di voto cui partecipano alcuni *team* gestionali di portafoglio ed in cui i dipendenti del Consulente dell'Investimento valutano gli intermediari-distributori che forniscono loro i servizi di intermediazione e ricerca. Condizionatamente al dovere del Consulente dell'Investimento di ricercare la migliore esecuzione, il Consulente dell'Investimento ripartisce il *trading* tra gli intermediari-distributori concordemente con il risultato del processo di votazione.

I servizi di intermediazione e ricerca possono essere usati al servizio del Fondo e di ogni altro Conto, inclusi i Conti che non pagano commissioni all'intermediario-distributore con riferimento ai contratti di servizi di intermediazione e ricerca. Conseguentemente, i servizi di intermediazione e ricerca (inclusi *soft dollar benefits*) possono andare sproporzionatamente a beneficio di altri Conti relativi al Fondo basati sul relativo importo di commissioni pagate dal Fondo. Il Consulente dell'Investimento non tenta di allocare *soft dollar benefits* in modo proporzionato tra i clienti o di tracciare i benefici dei servizi di intermediazione e ricerca con le commissioni associate con un particolare Conto o gruppo di Conti.

Aggregazione di Ordini da parte del Consulente dell'Investimento

Il Consulente dell'Investimento segue procedure e politiche per cui può combinare o cumulare ordini di acquisto o vendita per lo stesso titolo da più Conti (ivi inclusi Conti in cui Goldman Sachs ha un interesse) (fenomeno talvolta chiamato "bunching"), in modo tale da rendere eseguibili contemporaneamente gli ordini. Il Consulente dell'Investimento cumula ordini quando ritiene appropriato farlo e generalmente nell'interesse dei suoi clienti. Inoltre, al ricorrere di talune circostanze gli ordini del Fondo possono essere cumulati con Conti che contengono beni di Goldman Sachs.

Quando un ordine aggregato è integralmente evaso, il Consulente dell'Investimento generalmente colloca i titoli acquistati o i proventi della vendita *pro rata* tra i Conti partecipanti, basandosi sull'ordine di acquisto o vendita. Qualora l'ordine a un particolare intermediario-distributore venga evaso a molteplici prezzi diversi, mediante esecuzioni multiple, generalmente tutti i Conti partecipanti riceveranno il prezzo medio e pagheranno la commissione media, subordinatamente a eccedenze dispari, arrotondamenti e pratiche di mercato. Possono verificarsi casi in cui non tutti i Conti sono gravati delle stesse commissioni o da tassi di commissione equivalenti in un unico ordine cumulato o aggregato.

Benché in talune situazioni possa farlo, il Consulente dell'Investimento generalmente non cumula o aggrega ordini per Conti differenti (incluso il Fondo), o compensa acquisti e vendite per il Fondo, laddove le decisioni di gestione del portafoglio relativo agli ordini siano assunte da *team* gestionali separati, laddove il cumulo, l'aggregazione o la compensazione non sia appropriata secondo la prospettiva operativa o di altra natura del Consulente dell'Investimento, o laddove il farlo non sia appropriato alla luce delle previsioni regolamentari applicabili. Il Consulente dell'Investimento può essere in grado di negoziare un prezzo più vantaggioso e un tasso di commissione inferiore su ordini aggregati piuttosto che su ordini di Conti che non sono aggregati, e sostenere minori costi di transazione su ordini compensati piuttosto che su ordini non compensati. Quando le transazioni del Fondo non sono aggregate con altri ordini, o compensate con ordini del Fondo, il Fondo può non beneficiare di un prezzo più vantaggioso e di un tasso di commissione minore o costi di transazione inferiori.

5 Gestione e Amministrazione

Gli Amministratori hanno la responsabilità generale della gestione dello stesso, incluse l'adozione di decisioni sulle politiche generali e la valutazione delle azioni del Consulente dell'Investimento, della Banca Depositaria, del Distributore, dell'Agente Incaricato dei Pagamenti, dell'Agente Domiciliatario e del Listing Agent, del Conservatore del Registro e dell'Agente Incaricato dei Trasferimenti nonché di eventuali altri fornitori di servizi di volta in volta nominati dal Fondo.

Sebbene alcuni Consiglieri del Consiglio di Amministrazione possano essere collegati a Goldman Sachs o qualsiasi affiliata in qualità di amministratori del Fondo, i medesimi operano come soggetti investiti di compiti fiduciari indipendenti e non sono sottoposti alla supervisione di Goldman Sachs nell'adempimento di dette responsabilità.

Di seguito, si elencano gli Amministratori alla data del Prospetto:

5.1 Amministratori alle dipendenze di Goldman Sachs

- Alan A. Shuch, *Advisory Director* (*amministratore con funzioni consultive*), Goldman Sachs Asset Management L.P., 200 West Street, New York, NY, U.S.A.
- Theodore T. Sotir, Amministratore Delegato GSAMI, River Court, 120 Fleet Street, Londra, EC4A 2BE, U.K.
- Mark Heaney, Responsabile del Gruppo Fondi Internazionali, GSAMI, River Court, 120 Fleet Street, Londra, EC4A 2BE, U.K.
- Katherine Uniacke, *Advisory Director* (*amministratore con funzioni consultive*), Goldman Sachs Asset Management L.P., 200 West Street, New York, NY, U.S.A.

5.2 Amministratori del Fondo non alle dipendenze di Goldman Sachs

- Frank Ennis, Consulente, 16 Hillside Drive, Castlepark, Dublino, Irlanda.
- Eugene Regan, Avvocato Praticante, Four Courts, Dublino, Irlanda.

Gli Amministratori nel Consiglio di Amministrazione svolgeranno il proprio incarico fino alle loro dimissioni, in caso di morte, sospensione o revoca secondo quanto stabilito dallo Statuto. Gli amministratori supplenti del Fondo possono essere nominati secondo quanto previsto dallo Statuto. Tutti gli amministratori nel Consiglio di Amministrazione saranno adeguatamente remunerati e rimborsati per le spese vive sostenute in relazione all'esecuzione dei propri doveri in qualità di amministratori. Gli Amministratori del Fondo non alle dipendenze di Goldman Sachs percepiscono un compenso per i servizi prestati al Fondo. Gli amministratori del Fondo alle dipendenze di Goldman Sachs, pur avendo diritto al rimborso di spese vive ragionevoli, non percepiscono alcun compenso dal Fondo per i servizi resi. Ciascun amministratore nel Consiglio di Amministrazione può investire in uno o più Comparti. Le informazioni concernenti i compensi corrisposti agli amministratori nel Consiglio di Amministrazione sono riportate nel bilancio del Fondo.

5.3 Funzionari Responsabili

Il Fondo è una società a gestione autonoma, operante ai sensi delle disposizioni di cui all'Art. 27 della Legge del 17 dicembre 2010, e i soggetti di seguito indicati (denominati " Funzionari Responsabili" nel presente Prospetto) sono stati nominati dal Consiglio di Amministrazione per rappresentare il Fondo per tali finalità, due dei quali potranno rispondere ai requisiti di cui alla Legge del 17 dicembre 2010 in un determinato momento:

a) Funzionari responsabili alle dipendenze di Goldman Sachs

- Jamie Housden-Thomas, Executive Director, Strategia Prodotto e Sviluppo, GSAMI, River Court, 120 Fleet Street, Londra, EC4A 2BE, U.K.

- Paul Roberts, *Executive Director*, Servizi Fondi Europei, GSAMI, River Court, 120 Fleet Street, Londra, EC4A 2BE, U.K.

- Richard Kendrick, Executive Director, Analisi Rischio di Mercato, GSAMI, River Court, 120 Fleet Street, Londra, EC4A 2BE, U.K.

- Vinay Kedia, *Executive Director*, Servizi Fondi Europei GSAMI, River Court, 120 Fleet Street, Londra, EC4A 2BE, U.K.

- Grant Innes, Executive Director, Servizi Azionisti Europei, Goldman Sachs International, River Court, 120 Fleet Street, Londra, EC4A 2BE, U.K.

- Andrew Cook, Executive Director, Controllori Fondo IMD, Goldman Sachs International, Peterborough Court, 133 Fleet Street, Londra, EC4A 7BB, U.K.

b) Funzionari responsabili non alle dipendenze di Goldman Sachs

- Jean de Courrèges, Carne Global Financial Services, 25 B, Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.
- Amélie Lechartier, Carne Global Financial Services, 25 B, Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

6 Consulente dell'Investimento

Il Fondo è gestito dagli Amministratori, nei limiti dei poteri conferiti dalla legge agli Azionisti durante le assemblee generali degli Azionisti. Gli Amministratori sono principalmente responsabili della gestione ed amministrazione degli investimenti di ogni Comparto. Ai sensi del Contratto di Consulenza per l'investimento, gli Amministratori hanno incaricato il Consulente dell'Investimento di gestire le attività del Fondo giornalmente. Al 30 settembre 2013, il Consulente dell'Investimento e le rispettive controllate fungevano da consulente per l'investimento per un valore complessivo di circa USD 750 miliardi. Fatta salva la supervisione generale degli Amministratori del Fondo, il Consulente dell'Investimento selezionerà gli investimenti di ogni Comparto in conformità all'obiettivo e alle politiche di investimento del Comparto in oggetto e nel rispetto delle restrizioni di cui al Prospetto.

Il Consulente dell'Investimento percepirà una commissione mensile per i servizi prestati a valere sulle attività di ogni Comparto, secondo quanto specificato nel Supplemento del Comparto corrispondente. I potenziali investitori devono tenere presente che, laddove consentito dalle leggi e dai regolamenti vigenti, il Consulente dell'Investimento e le rispettive controllate possono decidere di suddividere tra gli investitori o i distributori del Fondo una parte o l'intera commissione di gestione degli investimenti percepita; a tal proposito, consultare la sezione "Distributore" in appresso. Il Consulente dell'Investimento potrebbe anche ricevere delle commissioni legate al rendimento in merito ad alcuni Comparti come descritti nei Supplementi. Il Contratto di Consulenza per l'investimento ha una durata illimitata, fatta salva la risoluzione da parte di uno dei contraenti dietro preavviso scritto di 30 giorni (salva l'ipotesi in cui il Consulente dell'Investimento possa immediatamente recedere da detto Contratto qualora ciò fosse richiesto da un'autorità normativa competente).

Il Consulente dell'Investimento può scegliere e fare affidamento su sub-consulenti per l'investimento che siano parti terze o proprie affiliate per decisioni e problematiche di gestione correlate ai Comparti in relazione a determinati titoli in portafoglio; lo stesso può avvalersi inoltre della gestione finanziaria, consulenza per gli investimenti, ricerca e competenza finanziaria di detti consulenti terzi nonché di altre sue controllate relativamente alla selezione e gestione degli investimenti per ogni Comparto. Il Consulente dell'Investimento, previa autorizzazione da parte del Fondo, ha diritto di nominare per conto del Fondo qualsiasi consulente delegato inclusa un'affiliata, posto che la responsabilità del Consulente dell'Investimento verso il Fondo per tutte le materie così delegate non verrà influenzata da tale delega. Il Consulente dell'Investimento avrà anche la responsabilità di provvedere al compenso di eventuali consulenti terzi o controllate che agiscono in qualità di consulenti delegati. Per maggiore chiarezza, detto compenso non sarà pagato a valere sulle attività nette del Comparto in oggetto, ma sarà corrisposto dal Consulente dell'Investimento a valere sulla propria commissione mensile, per un importo convenuto di volta in volta tra il Consulente stesso e il consulente delegato. L'importo di detto compenso corrisposto ad un consulente delegato terzo può tenere in considerazione e riflettere le attività complessive gestite da detto delegato e/o sue controllate per il Consulente dell'Investimento e le rispettive controllate.

Il Consulente dell'Investimento è responsabile nei confronti del Fondo per eventuali perdite effettive sugli investimenti derivanti direttamente da negligenza, inadempienza intenzionale o frode dello stesso in relazione ai propri obblighi di selezionare ed eseguire le operazioni in conformità alla Politica di investimento di ogni Comparto. Ai sensi del Contratto di consulenza per l'investimento, il Fondo solleva il Consulente dell'Investimento, le rispettive associate e i propri amministratori, funzionari, dipendenti e soggetti controllati da o controllanti il suddetto Consulente ("Parti indennizzate") da qualsivoglia responsabilità in relazione a perdite sostenute o subite in virtù di detto Contratto di consulenza (incluse – senza limitazione alcuna – l'imposizione di eventuali obblighi di imposta, oneri o tributi derivanti dall'assunzione dei rispettivi obblighi ai sensi del suddetto Contratto di consulenza, qualsiasi perdita conseguente ad eventuali false dichiarazioni o atti o omissioni del Fondo, della Banca Depositaria o di agenti dei medesimi ovvero a causa della rivendicazione da parte di terzi di diritti su qualsiasi bene del Comparto) salvo il caso in cui dette perdite derivino da negligenza, dolo o frode di dette Parti indennizzate.

Nel Regno Unito, per tutto ciò che concerne la conduzione delle attività di gestione degli investimenti, il Consulente dell'Investimento è autorizzato e disciplinato dalla *Financial Conduct Authority* (FCA).

7 Banca Depositaria, Amministratore, Agente Incaricato dei Pagamenti, Agente Domiciliatario e Listing Agent

Il Fondo ha nominato State Street quale Banca Depositaria ai sensi del Contratto di deposito. La Banca Depositaria svolge le funzioni ordinarie in materia di custodia, deposito titoli e liquidità senza alcuna limitazione. Dietro istruzioni del Fondo, la Banca Depositaria esegue o sovrintende all'esecuzione di tutte le operazioni finanziarie e fornisce tutte le facilitazioni bancarie in conformità al Contratto di Deposito. Inoltre, in ottemperanza alla Legge del 17 dicembre 2010, la Banca Depositaria:

(a) garantirà che la vendita, l'emissione, il rimborso, la conversione e la cancellazione di tutte le Azioni di ogni Comparto effettuati dal Fondo o per conto dello stesso siano eseguiti in conformità alla Legge del 17 dicembre 2010 e allo Statuto;

(b) garantirà che a fronte delle operazioni relative ai beni di ogni Comparto, le siano versati i corrispettivi entro le normali date di liquidazione;

(c) garantirà che i ricavi di ogni Comparto siano trattati in conformità allo Statuto.

Fatte salve le sue responsabilità, qualora la Banca Depositaria affidi tutte o parte del patrimonio del Comparto, in particolare i titoli negoziati all'estero o quotati su una borsa straniera o ammessi a un sistema di compensazione, al sistema di compensazione o alle banche corrispondenti o ad altri agenti dalla stessa (congiuntamente i "Sub-depositari") come di volta in volta individuati dalla Banca Depositaria e quando le attività sono detenute dai Sub-depositari in un conto omnibus, la condizione affinché tali attività vengano identificate come di pertinenza del Comparto e del Fondo è che venga adottato il modello operativo proprio della Banca Depositaria con riguardo a rendimenti negoziali, al profilo di costo per la Banca Depositaria e/o il Fondo, alla complessità di strutturazione dei conti, ai flussi di istruzioni, agli aspetti di composizione e che si agisca in conformità alle leggi nazionali, ai regolamenti e alle pratiche di mercato.

Ai sensi del Contratto di Amministrazione, il Fondo ha nominato State Street quale Amministratore, Agente Incaricato dei Pagamenti, Agente Domiciliatario e Listing Agent. In qualità di Amministratore, State Street è responsabile di determinate mansioni amministrative previste dal diritto lussemburghese, segnatamente la tenuta dei libri contabili e il calcolo del valore patrimoniale netto delle Azioni di ogni Comparto. State Street è inoltre responsabile dell'effettuazione dei pagamenti dei dividendi agli Azionisti (il Conservatore del Registro e l'Agente Incaricato dei Trasferimenti sono responsabili dell'effettuazione dei pagamenti dei proventi di rimborso agli Azionisti), dell'istituzione della sede legale del Fondo in Lussemburgo e della quotazione delle Azioni di ogni Comparto presso la Borsa del Lussemburgo.

I diritti e i doveri di State Street in relazione alle funzioni dalla stessa svolte per conto del Fondo sono disciplinati dal Contratto di Deposito e dal Contratto di Amministrazione. Per i servizi prestati ai sensi dei Contratti di Deposito ed Amministrazione, State Street percepisce una commissione a valere sulle attività dei Comparti. In aggiunta a quanto sopra e nell'ambito delle proprie funzioni di depositario, State Street amministra un Programma di Recupero delle Commissioni per il Fondo e per detti servizi percepisce una commissione (inclusa nelle proprie commissioni ai sensi del Contratto di deposito). State Street ha inoltre diritto ad essere rimborsata dai Comparti per gli esborsi e le spese vive ragionevoli (cfr. "Commissioni e spese") sostenute.

State Street, in qualità di Banca Depositaria, è responsabile in caso di sue violazioni relative a dichiarazioni e garanzie incluse nel Contratto di Deposito, per non avere esercitato la dovuta diligenza nell'esecuzione dei propri doveri ai sensi del Contratto di Amministrazione e per qualsiasi perdita derivante da propria negligenza, frode o condotta dolosa. State Street, in qualità di Amministratore, è responsabile in caso di violazione delle dichiarazioni e garanzie di cui al Contratto di Amministrazione, per non avere esercitato la dovuta diligenza nell'esecuzione dei propri doveri ai sensi del Contratto di Amministrazione e per qualsiasi perdita derivante da propria negligenza, frode o colpa grave. Ai sensi dei Contratto di Deposito e del Contratto di Amministrazione, il Fondo indennizza e solleva State Street e i suoi dipendenti, dirigenti e amministratori da qualsiasi costo, responsabilità e spesa risultante direttamente o indirettamente dalle proprie azioni, eseguite in conformità ai propri obblighi ai sensi del

Contratto di Deposito e del Contratto di Amministrazione salvo nel caso in cui State Street agisca fraudolentemente, con negligenza, malafede o dolo.

Un affiliato alla Banca Depositaria ha accettato di mettere a disposizione del Fondo (agendo in nome e per conto di alcuni Comparti disgiuntamente e non congiuntamente) (in ciascun caso, il "Mutuatario") una linea di credito revolving *senior, committed* per mutui al fine di far fronte a esigenze di liquidità a breve termine dei Mutuatari, a condizione che ciascun mutuo sia eseguito in conformità alla legge applicabile. Le condizioni del contratto impongono ai Mutuatari di: (i) pagare una commissione fissa pari allo 0,10% annuo della parte non utilizzata dell'ammontare dell'agevolazione che non può superare USD 330 milioni (pagabili trimestralmente in arretrato); e (ii) mantenere indenni i mutuanti e i loro rispettivi affiliati, amministratori, dirigenti, impiegati, agenti, consulenti e rappresentanti da qualsivoglia perdita, responsabilità, azione, danno o spesa relativa all'esecuzione, alla consegna e all'esecuzione da parte dei mutuanti dei documenti con cui si concede l'agevolazione e dei prestiti effettuati a favore dei Mutuatari e l'utilizzo dei proventi da parte dei Mutuatari, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, commissioni per i procuratori e costi di transazione, fatta eccezione per quelli risultanti da colpa grave o dolo.

Il Contratto di Deposito e il Contratto di Amministrazione sono soggetti al diritto del Fondo o di State Street di recedere dagli stessi (a) previo preavviso scritto di 60 giorni o (b) immediatamente nel caso in cui (i) ciascuna parte sia dichiarata fallita, concludendo un accordo con i creditori, ottenendo una sospensione del pagamento, sia sottoposta ad amministrazione controllata o sia assoggettata ad una procedura di liquidazione coatta ai sensi della normativa applicabile, (ii) venga revocata l'approvazione rilasciata dalla *Luxembourg Supervisory Authority* alla Banca Depositaria del Fondo, (iii) una parte compia una violazione rilevante dei propri obblighi ai sensi del contratto senza porvi rimedio (laddove capace di rimedio) entro 30 giorni dall'inoltro della notifica con cui l'altra parte ha richiesto alla stessa detta attività di rimedio, ovvero (iv) sia nell'interesse degli Azionisti. Inoltre, il Contratto di Deposito può essere risolto soltanto nel caso in cui un depositario sostitutivo (che può essere, nel rispetto delle leggi vigenti, un'affiliata di Goldman Sachs) si assuma le responsabilità e le funzioni di Banca Depositaria ai sensi del diritto lussemburghese.

State Street è una società a responsabilità limitata ("*société anonyme*") di diritto lussemburghese, costituita in Lussemburgo il 19 gennaio 1990 per un periodo illimitato ed avente sede legale a Lussemburgo, nel Granducato del Lussemburgo.

8 Conservatore del Registro e Agente Incaricato dei Trasferimenti

Il Fondo ha nominato RBC quale Conservatore del Registro e Agente Incaricato dei Trasferimenti, con la responsabilità di gestire le sottoscrizioni e i trasferimenti di Azioni e le richieste di rimborso e conversione di Azioni, la custodia del registro degli Azionisti del Fondo, il coordinamento dei servizi dello stesso con quelli resi dall'Amministratore e dall'Agente Incaricato dei Pagamenti, nonché la prestazione e supervisione di servizi di invio dei bilanci, relazioni, notifiche ed altri documenti agli Azionisti.

I diritti e i doveri del Conservatore del Registro e Agente Incaricato dei Trasferimenti sono disciplinati dal Contratto CRT. Per i servizi prestati, RBC percepisce una commissione a valere sulle attività dei Comparti. RBC ha inoltre diritto ad essere rimborsata dai Comparti per gli esborsi e le spese vive ragionevoli sostenute. In conformità alle condizioni di cui al Contratto CRT e in ottemperanza alle leggi e ai regolamenti vigenti, RBC può delegare a sue controllate i propri obblighi di cui al Contratto CRT. RBC Dexia ha delegato la funzione di trattamento dei dati dell'investitore alla sua controllata di Singapore, RBC Investor Services Singapore Pte Limited, e può in futuro delegare tale funzione ad altre entità a livello globale.

Inoltre, ai sensi del Contratto CRT, RBC è tenuta a comunicare all'Agente per i Servizi agli Azionisti, su richiesta di quest'ultimo, tutte le informazioni relative al Fondo e/o agli Azionisti che l'Agente per i Servizi agli Azionisti possa ritenere necessarie per realizzare i suoi servizi, in particolare con riguardo alla previsione di servizi operativi e amministrativi a favore degli Azionisti.

In virtù del Contratto CRT, RBC è responsabile delle rispettive azioni o omissioni che costituiscono negligenza, malafede, dolo o colpa grave nell'esecuzione del Contratto CRT o una violazione dei rispettivi doveri ed obblighi di cui al Contratto CRT, ovvero ad un termine rilevante dello stesso.

In virtù del Contratto CRT, il Fondo risarcisce e solleva, il Conservatore del Registro e l'Agente Incaricato dei Trasferimenti ed i suoi funzionari ed amministratori, da qualsivoglia responsabilità in relazione a qualsiasi rivendicazione, azione, pretesa, risarcimento danni, costo, passività e spesa direttamente o indirettamente derivante dal fatto che il Conservatore del Registro e l'Agente Incaricato dei Trasferimenti, i funzionari e/o amministratori della stessa abbiano agito in conformità al Contratto CRT e le appropriate istruzioni del Fondo o del suo agente autorizzato, salvo in caso di negligenza, malafede, dolo o colpa grave, violazione dei doveri ed obblighi da parte del Conservatore del Registro e dall'Agente Incaricato dei Trasferimenti , o in caso di violazione dei doveri ed obblighi derivanti dal Contratto CRT da parte del Conservatore del Registro e dell'Agente Incaricato dei Trasferimenti o in caso di violazione di una clausola rilevante del Contratto CRT. Il Conservatore del Registro e l'Agente Incaricato dei Trasferimenti, risarcisce e solleva il Fondo e i suoi funzionari ed amministratori da qualsiasi pretesa, azione, domanda, danno, costo, responsabilità e spesa risultante, direttamente od indirettamente, da atti od omissioni da parte del Conservatore del Registro e dell'Agente Incaricato dei Trasferimenti, salvo in caso di negligenza, malafede, dolo o colpa grave, violazione dei doveri ed obblighi da parte dei funzionari ed amministratori del Fondo o in caso di violazione dei doveri ed obblighi di cui al Contratto CRT o violazione di un termine rilevante dello stesso.

Il Fondo o RBC possono entrambi rescindere il Contratto CRT (a) previo preavviso scritto di 90 giorni o (b) immediatamente nel caso in cui (i) una parte divenga insolvente, non sia in grado di estinguere i propri debiti alla scadenza, entri in liquidazione volontaria o coatta (ad eccezione di una liquidazione volontaria a condizioni precedentemente autorizzate per iscritto dall'altra parte) o sia stata assoggettata a nomina di un curatore fallimentare su tutte o parte del suo patrimonio o abbia ricevuto notifica di procedura o proposta di procedura di scioglimento, (ii) il Fondo cessi di essere autorizzato ai sensi del diritto lussemburghese in materia di organismi di investimento collettivo o non sia più autorizzato ad operare come tale ai sensi del diritto lussemburghese, (iii) RBC cessi di essere autorizzata ad adempiere ai rispettivi doveri ed obblighi di cui al Contratto CRT, (iv) una parte compia una violazione rilevante dei rispettivi obblighi di cui al Contratto CRT senza porvi rimedio (laddove capace di rimedio) entro 30 giorni dall'invio della notifica con cui l'altra parte ha richiesto alla stessa detta azione di rimedio, ovvero (v) sia nell'interesse degli Azionisti.

RBC è una società a responsabilità limitata ("*société anonyme*") iscritta al Registro delle Imprese del Lussemburgo (RCS) al numero B-47192, costituita nel 1994 e denominata "First European Transfer Agent". E' abilitata allo

svolgimento di attività bancaria ai sensi della Legge del Lussemburgo del 5 aprile 1993 sul settore dei servizi finanziari, come emendata, ed è specializzata nella custodia, amministrazione di fondi e relativi servizi.

RBC è interamente di proprietà di RBC Investor Services Limited, società costituita ai sensi delle leggi dell'Inghilterra e del Galles, controllata da Dexia Banque Internationale à Luxembourg ("société anonyme"), Lussemburgo, Gran Ducato del Lussemburgo, e da Royal Bank of Canada, Toronto, Canada. La sua sede legale è a Esch-sur-Alzette, Gran Ducato del Lussemburgo.

9 Distributore

Il Fondo ha nominato Goldman Sachs International quale Distributore delle Azioni. Goldman Sachs International ha nominato Goldman Sachs & Co quale distributore delle Azioni a *U.S. Persons* e all'interno del territorio statunitense. I termini e le procedure applicabili alla distribuzione di Azioni a *U.S. Persons e* all'interno del territorio statunitense da parte di Goldman Sachs & Co o di Goldman Sachs International sono sostanzialmente analoghe ai termini e alle procedure applicabili alla vendita delle Azioni da parte di Goldman Sachs International come di seguito descritte. Le vendite di Azioni saranno effettuate attraverso il Distributore ed eventuali Distributori Locali e Subdistributori, in conformità alle procedure qui di seguito stabilite. I Subdistributori non appartenenti al gruppo del Distributore possono essere di volta in volta nominati sia dal Distributore che da eventuali Distributori Locali e Subdistributori o dal Fondo a loro discrezione e in conformità alle condizioni e termini simili o differenti rispetto alle condizioni e termini di cui al Contratto di Distribuzione stipulato tra il Fondo e il Distributore. Il Fondo ha convenuto di tenere il Distributore, le sue controllate, i Distributori Locali ed eventuali Subdistributori e i loro rispettivi amministratori e funzionari indenni e manlevati da costi, perdite, passività, danni, spese e richieste di risarcimento risultanti o derivanti da dichiarazioni false o presunte dichiarazioni false o da qualsivoglia violazione o presunta violazione da parte del Fondo dei termini di cui al Contratto di distribuzione o di Subdistribuzione (a seconda del caso), fatta eccezione il caso in cui detti costi, perdite, passività e richieste di risarcimento derivino o risultino da negligenza o inadempienza intenzionale da parte del Distributore, delle sue controllate, dei Distributori Locali e del subdistributori o dei loro rispettivi amministratori e funzionari.

Il Fondo ha diritto a revocare la nomina di Goldman Sachs International, nella sua funzione di Distributore, con un preavviso scritto di 60 giorni e nel rispetto della legge applicabile, e a nominare un distributore sostitutivo incluso, fatta salva la legge applicabile, un affiliato di Goldman Sachs International. Detta revoca comporterà di norma la risoluzione dei contratti di distribuzione dei Subdistributori.

In qualità di agente incaricato della distribuzione, il Distributore può ricevere commissioni di distribuzione a valere sugli attivi attribuibili alle Classi di Azioni applicabili ed avrà diritto ad ottenere il rimborso di esborsi e delle spese vive ragionevoli sostenute come specificato nella seguente Sezione 1 "Descrizione delle Classi di Azioni" del Prospetto.

Fatti salvi il regolamento e la legge applicabili, il Consulente dell'Investimento ovvero (con l'autorizzazione del Consulente dell'Investimento), i Subdistributori ovvero i loro agenti, possono a loro discrezione stipulare degli accordi su base negoziale con un Azionista o potenziale investitore (o un agente dello stesso), in base ai quali gli intermediari del Fondo effettueranno pagamenti a o a beneficio di detto Azionista che costituiscono una retrocessione di tutte o di parte delle commissioni corrisposte al Consulente dell'Investimento dal Fondo in ordine alla parte del valore del Comparto che può, esclusivamente a tal fine, essere ritenuta rappresentata da alcune o da tutte le Azioni possedute da detto Azionista.

Di conseguenza, le commissioni nette effettive che devono essere corrisposte da un Azionista che beneficia della retrocessione in base agli accordi summenzionati possono essere inferiori alle commissioni che devono essere corrisposte da un Azionista che non partecipa a detti accordi. Ne il Consulente dell'Investimento ne gli intermediari del Fondo sono soggetti ad alcun obbligo di concludere tale accordo con gli altri Azionisti. Gli Investitori devono tenere in considerazione che la risoluzione di detti accordi di retrocessione potrebbe comportare rimborsi dal Fondo che causerebbero a loro volta costi di negoziazione a carico del Fondo.

Inoltre, il Consulente dell'Investimento ovvero gli intermediari de Fondo possono effettuare pagamenti a terzi in qualità di remunerazione per la vendita di Azioni. Tali pagamenti possono avere forme diverse, inclusa la forma di Commissioni di Sottoscrizione e le commissioni di distribuzione applicabili a determinate Classi di Azioni come indicato nel Prospetto ovvero di retrocessioni ("*rebate*") di tutte o di parte delle commissioni versate dal Fondo al Consulente dell'Investimento in relazione a quella parte del valore del Comparto che è rappresentata dal patrimonio raccolto da tali terze parti. Tali pagamenti possono essere finanziati dal Consulente dell'Investimento e, nella misura in cui i pagamenti effettuati dal Consulente dell'Investimento non costituiscono Commissioni di Sottoscrizione e le commissioni di distribuzione oggetto di informativa, sono effettuati dal Consulente dell'Investimento a propria assoluta discrezione dalla proprie risorse finanziarie e versate direttamente ovvero tramite gli intermediari del Fondo. S'invita gli Azionisti e i potenziali investitori a richiedere informazioni al proprio

intermediario tramite il quale sottoscrivono azioni del Fondo in relazione alle Commissioni di Sottoscrizione, alle commissioni di distribuzione, alle retrocessioni (*rebate*) che gli intermediari possono ricevere in relazione all'acquisto delle Azioni e si segnala agli stessi che, con riferimento alla vendita intermediata delle Azioni, è probabile che tali pagamenti siano stati effettuati. Si invita gli Azionisti, quando intrattengono rapporti con un intermediario e nel caso in cui tale intermediario riceva una Commissione di Sottoscrizione, commissione di distribuzione ovvero retrocessioni (*rebate*) come descritto sopra, a informarsi su tali aspetti in maniera da determinare se qualsiasi conflitto che potrebbe potenzialmente sorgere da tale situazione è affrontato a propria ragionevole soddisfazione e da assicurarsi che ciò non pregiudichi l'osservanza da parte dell'intermediario del proprio obbligo di operare nel migliore interesse del cliente. Il Fondo e il Distributore – salvo il caso in cui agiscano come intermediari come menzionato sopra, non hanno ulteriori obblighi al riguardo in conformità alla legge applicabile.

Il Consulente dell'Investimento può convenire di rimborsare il Distributore, i Distributori Locali o i Subdistributori, a seconda del caso, o altrimenti erogare agli stessi o a qualsivoglia degli stessi una parte di tutti detti pagamenti. Il Fondo non si assumerà alcun obbligo o responsabilità in relazione alla selezione, da parte del Distributore, degli Azionisti o potenziali investitori con i quali si intende stipulare i suddetti accordi privati.

Laddove il Distributore, o eventuali Distributori Locali o il Subdistributore detenga Azioni a proprio nome o a nome di un fiduciario per conto degli Azionisti, agirà in qualità di fiduciario in riferimento a dette Azioni. La decisione di avvalersi del suddetto servizio di fiduciario spetta agli investitori. Si consiglia agli investitori di informarsi, ed eventualmente consultare il proprio fiduciario, riguardo ai diritti di cui godono in ordine alle Azioni detenute mediante il rispettivo servizio di fiduciario. In particolare, gli investitori dovrebbero assicurarsi che i rispettivi accordi con detti fiduciari riguardino le informazioni fornite relativamente alle azioni e alle notifiche societarie in ordine alle Azioni del Fondo in quanto il Fondo ha esclusivamente l'obbligo di effettuare detta notifica alle parti iscritte nei registri del Fondo come Azionisti e non può avere nessun obbligo nei confronti di terzi.

10 Agente per i Servizi agli Azionisti

Il Fondo ha nominato lo European Shareholder Services Group di Goldman Sachs International quale fornitore di determinati servizi di trattamento, supervisione ed assistenza permanente per gli azionisti.

In particolare, l'Agente per i Servizi agli Azionisti fornirà assistenza quotidiana agli Azionisti rispondendo a richieste inerenti al Fondo e si terrà in contatto con e soprintenderà al Conservatore del Registro e Agente Incaricato dei Trasferimenti nell'evasione di ordini di acquisto degli azionisti e nell'elaborazione di determinati pagamenti degli Azionisti. L'Agente per i Servizi agli Azionisti, inoltre, controllerà ed agevolerà il pagamento di commissioni ai Distributori Locali e ai Subdistributori e gestirà e riesaminerà i servizi generali forniti al Fondo da ciascun fornitore di servizi (inclusi, per maggiore chiarezza, RBC e State Street). Lo Shareholder Services Agent può nominare entità collegate a Goldman Sachs, in particolare situate in Australia, per fornire servizi analoghi agli Azionisti residenti nei diversi fuso orari.

Il Fondo ha nominato l'Agente per i Servizi agli Azionisti come suo agente per servizi operativi e amministrativi a favore degli Azionisti e ha autorizzato l'Agente per i Servizi agli Azionisti a richiedere a soggetti terzi, ivi inclusi il Conservatore del Registro e l'Agente incaricato dei Trasferimenti, in nome e per conto del Fondo, i dati necessari al fine dell'espletamento dei suoi servizi, inclusi dati relativi agli Azionisti.

Nel dare esecuzione ai propri servizi, l'Agente per i Servizi agli Azionisti può divulgare alcune informazioni relative agli Azionisti e/o al Fondo a soggetti terzi, in particolare ai seguenti soggetti: Access Data Corp. che presenta sedi negli Stati Uniti e in India, a Broadridge Communication Solutions, Inc. che presenta sedi negli Stati Uniti, Canada e India, entrambe le quali forniscono servizi di controllo informazioni vendite all'Agente per i Servizi agli Azionisti, Boston Financial Data Systems e DST Systems che hanno entrambi sede negli Stati Uniti e che forniscono formazione d'immagini e indirizzamento automatico dei documenti all'Agente per i Servizi agli Azionisti e ad altri soggetti, affiliati o sussidiari di Goldman Sachs, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, Goldman Sachs Asset Management Private Limited in India, Goldman Sachs Asset Management Co., Ltd in Giappone, Goldman Sachs Asset Management, L.P., Goldman Sachs Group, Inc. e Goldman Sachs & Co. negli Stati Uniti.

Il Fondo ha convenuto di tenere l'Agente per i Servizi agli Azionisti e, i suoi funzionari ed amministratori indenni e manlevati da eventuali pretese, danni, azioni, domande, costi, passività e spese direttamente o indirettamente derivanti dalla fornitura di detti servizi, fatta eccezione per il caso in cui l' Agente per i Servizi agli Azionisti, i suoi funzionari e/o amministratori o i suoi agenti abbiano agito con negligenza, malafede, dolo o colpa grave o violazione dei doveri ed obblighi nell'esecuzione dei loro obblighi o in caso di violazione dei doveri ed obblighi previsti dal contratto da parte dell'Agente per i Servizi agli Azionisti.

In qualità di Agente per i Servizi agli Azionisti, Goldman Sachs International ha diritto a ricevere una commissione a valere sugli attivi netti del Fondo. Gli investitori dovrebbero considerare che detta commissione è aggiuntiva rispetto alla commissione dovuta a Goldman Sachs International nella sua qualità di Distributore.

Il Fondo ha diritto a revocare la nomina di Goldman Sachs International, nella sua funzione di Agente per i Servizi agli Azionisti, con un preavviso scritto di 90 giorni e nel rispetto della legge applicabile e a nominare un distributore sostitutivo incluso, fatta salva la legge applicabile, un altro affiliato di Goldman Sachs.

11 Sottoscrizione di Azioni

11.1 Informazioni generali

La sottoscrizione minima iniziale di Azioni di ogni Classe di Azioni emesse in relazione al Comparto, è stabilita nella rispettiva valuta di denominazione per quella Classe di Azioni nelle tabelle di cui al Supplemento corrispondente.

Le sottoscrizioni saranno accettate a condizione che l'investitore abbia ricevuto il relativo KIID.

Le sottoscrizioni successive di Azioni, non effettuate mediante il reinvestimento di dividendi, dovranno generalmente essere pari o superiori all'importo di sottoscrizione minima iniziale del Comparto, sebbene alcuni Comparti possano prevedere importi di sottoscrizione successiva inferiori, come specificato nel Supplemento corrispondente. Il Fondo si riserva il diritto di accettare o respingere sottoscrizioni di qualsiasi importo, accettare o respingere sottoscrizioni per intero o parzialmente, sospendere in qualsiasi momento e senza preavviso l'emissione di Azioni del Comparto, modificare gli importi di sottoscrizione minima iniziale e successiva e la modalità di offerta delle Azioni, nonché cambiare o eliminare le Commissioni di Vendita applicabili all'acquisto di Azioni.

Si prevede che (a) gli investitori soggetti al Titolo I dell'ERISA o alla Sezione 4975 del Codice, e (b) le entità le cui attività sono negoziate come "*plan assets*" di tale tipologia di investitori, rappresenteranno meno del 25% del valore di ciascuna classe di partecipazione azionaria in un Comparto (senza considerare talune partecipazioni detenute dal Consulente dell'investimento e dalle sue controllate). Di conseguenza, si prevede che le attività di ciascun Comparto non saranno considerate come "*plan assets*" ai sensi del Titolo I dell'ERISA o della Sezione 4975 del Codice, e che il Consulente dell'Investimento non sarà considerato un fiduciario di alcun investitore del Comparto ai sensi dell'ERISA o del Codice. Il Fondo si riserva il diritto di escludere gli Investitori nel Piano Previdenziali o in altri piani previdenziali per dipendenti non soggetti al Titolo I dell'ERISA o alla Sezione 4975 del Codice (inclusi, ad esempio, i piani statali definiti nella Sezione 3(32) dell'ERISA) da, ovvero limitare gli investimenti da parte di tali investitori in un Comparto (incluso, a titolo non esaustivo, la possibilità di rifiutare le sottoscrizioni di Azioni da parte di, o il trasferimento delle stesse a, detti investitori ovvero richiedendo agli stessi di ridurre o estinguere tutte o parte delle proprie partecipazioni in qualsiasi momento) qualora il Fondo ritenga, a propria discrezione, che la partecipazione o la continuazione della partecipazione da parte di tale tipologia di investitori causi, o possa causare il trattamento o la continuazione del trattamento del patrimonio del Comparto quali "*plan assets*" ai sensi del Titolo I dell'ERISA, della Sezione 4975 del Codice o di leggi e regolamentazione analoghe, o per qualsiasi altro motivo nella piena discrezionalità del Fondo.

Le Azioni dei Comparti sono emesse in forma nominativa. L'iscrizione del nome di un Azionista nel registro delle Azioni indica un diritto di proprietà di dette Azioni nominative. Il Fondo non emetterà Azioni certificate. Le frazioni di Azioni certificate possono essere emesse fino ad un millesimo di un'Azione. Agli Azionisti sarà inviata una conferma scritta che riporti i dettagli dell'acquisto delle Azioni. Tutte le Azioni devono essere interamente versate, fermo restando il diritto del Fondo di emettere frazioni di Azioni. Le Azioni non hanno valore nominale e non conferiscono alcun diritto di opzione o prelazione.

Particolari Classi di Azioni per ogni Comparto sono quotate sulla Borsa del Lussemburgo.

In Italia possono essere disponibili Piani di accumulo di capitale. Ulteriori informazioni a tal riguardo possono essere ottenute dal/i Distributore/i Nazionale e/o dal/i Sub-distributore/i del Fondo.

Le sottoscrizioni e le conversioni di Azioni dovrebbero essere effettuati unicamente a scopo di investimento. Il Fondo non consente tecniche di negoziazione *market-timing* o altre pratiche illecite di negoziazione, le quali possono alterare le strategie di gestione del Comparto e penalizzare i risultati del Fondo. Al fine di ridurre al minimo il danno arrecato al Fondo e agli Azionisti, il Consiglio di Amministrazione o un agente autorizzato del Fondo (inclusi il Distributore e/o il Conservatore del registro e l'Agente incaricato dei trasferimenti) per proprio conto possono, a loro assoluta discrezione, respingere qualsiasi ordine di sottoscrizione o conversione di Azioni, o imporre una commissione fino ad un massimo del 2% del valore dell'ordine a beneficio del Fondo da un qualsiasi

investitore che a giudizio del Consiglio di Amministrazione sia coinvolto in negoziazioni illecite o che le abbia svolte in passato o, qualora si tratti della negoziazione di un investitore, che a giudizio del Consiglio di Amministrazione sia stata o possa avere penalizzato il Fondo o i Comparti. In sede di valutazione, il Consiglio di Amministrazione possono considerare se la negoziazione sia avvenuta in molteplici conti di proprietà o sotto un controllo comune. Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre il potere di rimborsare tutte le Azioni detenute da un investitore che i medesimi ritengono essere o essere stato coinvolto in una negoziazione illecita. Il Consiglio di Amministrazione può adottare i provvedimenti che ritengono opportuni a loro assoluta discrezione e né il Consiglio di Amministrazione né il Fondo o gli agenti dello stesso saranno ritenuti responsabili per eventuali perdite derivanti da ordini rifiutati o rimborsi obbligatori o dalla loro decisione, presa in buona fede, di non adottare detti provvedimenti. Inoltre, il Consiglio di amministrazione è autorizzato ad adottare eventuali ulteriori provvedimenti ritenuti idonei nell'intento di prevenire le summenzionate pratiche, fatte salve, tuttavia, le disposizioni ai sensi della legge del Lussemburgo.

Il Fondo e i rispettivi agenti possono controllare le comunicazioni elettroniche e registrare le conversazioni telefoniche effettuate tra gli investitori e gli agenti del Fondo (le registrazioni possono avvenire senza l'uso di un messaggio di avvertimento). Il Fondo può utilizzare dette registrazioni come prova in relazione ad eventuali controversie derivanti da sottoscrizioni, conversioni o rimborsi di Azioni o dalle applicazioni degli stessi. Il Fondo può conservare ed elaborare le informazioni risultanti, unitamente alle informazioni relative agli investitori ottenute nel corso di una sottoscrizione, una conversione od un rimborso di Azioni (o relative richieste), o altrimenti acquisite da un'altra fonte per scopi connessi alla sottoscrizione, alla conversione o allo scambio di Azioni, a fini amministrativi o per altri scopi, per tali ulteriori scopi che gli investitori concorderanno di volta in volta con il Fondo e/o per scopi connessi alla conformità alla legge o al regolamento e alle norme applicabili emessi da organi di controllo o di autocontrollo. Le informazioni possono essere trasferite a qualsiasi affiliata del Fondo o a Goldman Sachs, sia che gli stessi risiedano all'interno o all'esterno dell'AEE e il Fondo può trasferire dette informazioni a terzi in modo da essere elaborate dietro istruzioni del Fondo in conformità ad appositi accordi di riservatezza e alle leggi applicabili in materia di segreto professionale e bancario e di tutela dei dati personali. Nella sottoscrizione di Azioni, l'investitore acconsente espressamente a che gli agenti del Fondo, per i loro scopi nell'espletamento dei propri servizi a favore del Fondo, monitorino le comunicazioni elettroniche e registrino le conversazioni telefoniche effettuate tra i medesimi e gli investitori, in conformità alla legge applicabile.

11.2 Offerta iniziale

Gli investitori che sottoscrivono Azioni nel Comparto sono tenuti, prima di tutto, a completare e presentare un Contratto d'Investimento Originario che contratto può essere inviato via fax, purché l'originale firmato sia spedito immediatamente e successivamente per posta. Le Azioni possono essere acquistate mediante il Distributore, i Distributori Locali e i Sub-distributori. Se il Contratto d'Investimento Originario è stato debitamente presentato da un investitore e accettato da, o per conto del Fondo, e se il relativo conto è stato aperto per conto dell'investitore, le Azioni possono essere successivamente acquistate direttamente con la finalizzazione del Modulo di Sottoscrizione in conformità con le procedure descritte di seguito.

Qualora i fondi previsti non sono ricevuti entro le scadenze stabilite, l'ordine di acquisto potrà essere cancellato e i fondi successivamente ricevuti saranno restituiti (senza interessi) all'investitore. L'investitore sosterrà i costi (inclusi, a discrezione del Consiglio di Amministrazione, gli interessi) di pagamenti erogati in ritardo o non erogati, nel qual caso il Consiglio di Amministrazione hanno il potere di rimborsare tutte o parte delle Azioni detenute dall'investitore nel Fondo al fine di soddisfare detti costi. Fatti salvi i termini e le condizioni di cui al Prospetto, al Contratto d'Investimento Originario e allo Statuto, il Fondo emetterà le Azioni corrispondenti agli importi effettivamente ricevuti.

11.3 Offerta iniziale e Offerta continua

Le Azioni possono essere acquistate, mediante il Distributore, i Distributori Locali e/o i Subdistributori in una qualsiasi Data di Acquisto inoltrando un Modulo di Sottoscrizione completo in ogni sua parte all'Agente per i Servizi agli Azionisti o al Conservatore del Registro e all'Agente Incaricato dei Trasferimenti (salvo diversamente specificato nel Supplemento) entro e non oltre le ore 14:00, ora dell'Europa Centrale di detta Data di Acquisto, al valore patrimoniale netto per Azione della rispettiva Classe delle Azioni del Comparto in quel giorno più eventuali

commissioni di sottoscrizione applicabili. l'importo da investire. L'Agente per i Servizi agli Azionisti può, a propria discrezione, accettare ordini di acquisto in altri formati scritti (*i.e.* diversi dal Modulo di Sottoscrizione), e possono essere comunicate via fax ovvero, fatti salvi altri strumenti e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili, accettare ordini di acquisto collocati in via elettronica o attraverso altre piattaforme di negoziazione on-line come disponibile di volta in volta per tali fini. Il Fondo si riserva il diritto di negare una richiesta successiva di rimborso di Azioni se il relativo Azionista non invia all'Agente per i Servizi agli Azionisti un Modulo di Sottoscrizione accettabile al agente medesimo, o, nel caso in cui l'ordine di acquisto venga effettuato tramite altri mezzi, una conferma scritta di tale acquisto, accettabile all'Agente per i Servizi agli Azionisti, specificando l'importo da investire.

Il Consiglio di Amministrazione accerterà che i limiti di orario delle richieste di sottoscrizione siano strettamente rispettati ed adotterà pertanto i provvedimenti idonei nell'intento di prevenire pratiche note come "*late trading*".

Il Fondo stabilisce il prezzo delle proprie Azioni su base *forward*. Ciò significa che non è possibile conoscere in anticipo il valore patrimoniale netto per Azione al quale le Azioni saranno acquistate o vendute (escluse eventuali Commissioni di Sottoscrizione).

Nel caso in cui la Borsa del Lussemburgo chiuda le contrattazioni in anticipo rispetto al solito (ad esempio in occasione di una festività di mezza giornata) e/o nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione ritengano che vi sia un numero sufficiente di mercati nel quale il Comparto può investire che hanno chiuso in anticipo rispetto al solito, il Consiglio di amministrazione potrà stabilire che le richieste di acquisto debitamente completate possano essere accettate unicamente prima di detti orari anticipati di chiusura purché (a) il Consiglio di amministrazione stabilisca che detta pratica procurerà al Fondo e agli Azionisti un beneficio potenziale e non avrà alcun risvolto sfavorevole per gli Azionisti e (b) il Fondo dovrà sempre tenere in debita considerazione la parità di trattamento degli Azionisti. Al fine di evitare dubbi, non ci si attende che il 24 Dicembre sia un Giorno Lavorativo.

Salvo diversamente specificato nel Supplemento gli investitori devono trasferire al conto bancario del Fondo il prezzo di acquisto totale (al netto di tutti gli eventuali costi/le commissioni di trasferimento) mediante bonifico bancario, rendendo i fondi immediatamente disponibili nella rispettiva valuta sul conto designato entro tre (3) Giorni Lavorativi dalla rispettiva Data di Acquisto. Se i fondi previsti non sono ricevuti entro le scadenze stabilite, l'ordine di acquisto potrà essere cancellato e i fondi saranno restituiti senza interessi all'investitore. L'investitore sosterrà i costi derivanti dalla mancata erogazione di pagamenti, e il Consiglio di Amministrazione ha il potere di rimborsare tutte o parte delle Azioni detenute dall'investitore nel Fondo al fine di soddisfare detti costi o intraprendere altre azioni necessarie che raggiungano lo stesso effetto. Nei casi in cui non sia possibile o attuabile recuperare una perdita da un sottoscrittore di Azioni, gli eventuali costi sostenuti dal Fondo derivanti da pagamenti ritardati o da mancati pagamenti dei proventi di sottoscrizione in ordine alle richieste di sottoscrizione pervenute, potranno essere sostenuti dal Fondo.

Il Consiglio d'Amministrazione può, in conformità alle condizioni statuite dalla Legge del Lussemburgo, e su richiesta dell'investitore potenziale, decidere di accettare, in tutto o in parte, un conferimento di titoli o altri strumenti in natura da parte di un investitore come corrispettivo per l'emissione di Azioni a condizione che detti titoli o altri strumenti siano conformi agli obiettivi, alle politiche di investimento e alle limitazioni del Comparto di riferimento. I costi sostenuti legati a un conferimento in natura di titoli o di altri strumenti sono tipicamente sostenuti dagli Azionisti di riferimento.

Il Consiglio d'Amministrazione può stabilire, a propria discrezione, che nel caso in cui le sottoscrizioni per le Azioni di un Comparto ricevute in un'offerta iniziale non eccedano USD 25.000.000 (ovvero, appropriato ove rilevante, l'equivalente nella Valuta Base se non espressa in USD), il Comparto non inizierà operazioni e qualsiasi somma ricevuta per le Azioni nel Comparto, inclusa qualsiasi Commissione di Vendita applicabile, sarà normalmente restituita ai sottoscrittori di tali Azioni entro tre (3) Giorni Lavorativi dal giorno del *closing*, senza il pagamento degli interessi relativi.

Le Azioni saranno emesse a decorrere dalla Data di Acquisto e avranno diritto a dividendi dichiarati a partire dal giorno successivo quando, come e se il Consiglio di amministrazione del Fondo dichiarerà detti dividendi. Qualora l'ordine di acquisto non pervenga entro le scadenze stabilite, lo stesso sarà di norma evaso alla Data di Acquisto successiva. Inoltre, gli investitori sono soggetti al rischio che l'importo effettivamente ricevuto dal Fondo possa

differire dall'importo stabilito nella loro comunicazione. Fatti salvi i termini e le condizioni di cui al presente Prospetto e allo Statuto, il Fondo emetterà le Azioni corrispondenti agli importi effettivamente ricevuti.

Si prega di considerare che, al fine di facilitare il flusso di sottoscrizione e rimborso di denaro a/da il conto di deposito del Fondo, la liquidità investita nel, e rimborsata dal, Fondo viene trasmessa attraverso conti, intestati al Fondo o ai suoi fornitori di servizi, che sono detenuti presso, e sono gestiti da, Bank of America, mentre in tali conti, o simili conti presso altre banche in futuro, i fondi saranno soggetti al rischio di credito, legale e operativo di tali banche.

11.4 Operazioni multivaluta

Il Fondo può, senza nessun obbligo, accettare dagli investitori in Azioni il pagamento del prezzo di acquisto totale in una valuta diversa dalla valuta di denominazione delle rispettive Azioni da acquistare. Gli investitori possono inoltre chiedere che i proventi di rimborso siano versati in una valuta diversa dalla valuta di denominazione delle rispettive Azioni da rimborsare. Laddove si raggiunga detto accordo, l'altra valuta sarà convertita nella valuta di denominazione delle Azioni a spese e rischio degli investitori applicando il tasso di cambio prevalente. Laddove ragionevolmente possibile, detta conversione sarà effettuata ai tassi di cambio prevalenti il giorno nel quale è presentata la rispettiva richiesta di sottoscrizione o l'ordine di rimborso, a seconda del caso. I proventi netti di detta conversione saranno ritenuti il prezzo di acquisto totale o di rimborso, a seconda del caso, e il Fondo, fatti salvi i termini di cui al Prospetto, al Contratto d'Investimento Originario e allo Statuto, emetterà o rimborserà le Azioni corrispondenti agli importi netti nella valuta delle rispettive Azioni da acquistare o rimborsare successivamente a detta conversione. Qualora eventuali importi debbano essere restituiti a detti potenziali investitori come sopra descritto, l'importo in tal modo restituito sarà denominato nella valuta nella quale sono stati convertiti e si applicheranno integralmente gli accordi sopra menzionati in relazione alla restituzione di detti importi. Gli investitori dovrebbero considerare che per il suddetto servizio potrebbe essere prevista una commissione.

11.5 Commissione di Sottoscrizione

La Commissione di Sottoscrizione imposta dal Fondo, dal Distributore, dai Distributori Locali e dai Subdistributori nominati dal Distributore può variare, ma non può essere superiore al 5,5% del prezzo di acquisto di Azioni,. Le Azioni "I", "IO","IX" e "IXO" non prevedono l'applicazione di una Commissione di Sottoscrizione.

Per ulteriori informazioni sulle Commissioni di Sottoscrizione, si rimanda alla Sezione 1 "Descrizione delle Classi di Azioni" sopraesposta e il Supplemento corrispondente.

Le banche e gli altri agenti che agiscono in qualità di agenti degli Azionisti possono imporre commissioni amministrative o di altro tipo, che gli Azionisti dovranno corrispondere in conformità ad accordi stipulati tra gli Azionisti e dette banche o altri agenti.

Le Azioni del Comparto possono essere emesse al valore patrimoniale netto senza l'imposizione di una Commissione di Sottoscrizione ad controllate di Goldman Sachs, soci, amministratori e dipendenti di Goldman Sachs, a determinati fondi di investimento riconducibili a Goldman Sachs e a determinate altre parti di volta in volta designate da Goldman Sachs.

12 Rimborso delle Azioni

Per ulteriori informazioni sulla comunicazione al Fondo relativamente alle richieste di rimborso, si invitano gli investitori a consultare il Supplemento corrispondente, in quanto i requisiti di liquidazione per alcuni Comparti possono variare.

12.1 Richiesta degli Azionisti

Le Azioni di ogni Comparto possono essere rimborsate in una qualsiasi Data di Rimborso, al valore patrimoniale netto prevalente per Azione della rispettiva Classe di Azioni del Comparto. Dette richieste di rimborso devono essere effettuate con una comunicazione scritta (che potrà essere inviata via fax) al Distributore o al Conservatore del Registro e all'Agente Incaricato dei Trasferimenti, e compilando un modulo fornito dal Fondo da parte degli Azionisti che chiedono il rimborso di tutte o parte delle proprie Azioni al Distributore, al Conservatore del Registro e all'Agente Incaricato dei Trasferimenti o al Fondo entro (salvo diversamente statuito nel Supplemento) e non oltre le ore 14:00, ora dell'Europa Centrale, di detta Data di Rimborso.

Il Consiglio di Amministrazione accerterà che le scadenze temporali per le richieste di rimborso siano strettamente rispettate e adotterà pertanto i provvedimenti idonei nell'intento di prevenire pratiche conosciute come "*late trading*".

In alcuni casi il Fondo o il Distributore possono, a loro discrezione, consentire agli investitori di dare comunicazione del rimborso per telefono o posta elettronica. Al fine di evitare eventuali ritardi, l'Azionista che chiede il rimborso dovrà specificare la Classe di Azioni cui si riferisce detta richiesta di rimborso. Qualsiasi richiesta di rimborso sarà irrevocabile, eccetto in caso di sospensione del calcolo del valore patrimoniale netto. Un Azionista può chiedere il rimborso di tutte o di parte delle Azioni dallo stesso detenute, fatta eccezione per quanto stabilito qui di seguito alla sezione "Vendita o Rimborso Obbligatori", purché detti rimborsi parziali siano normalmente pari o superiori all'importo di sottoscrizione minima iniziale di un Comparto e/o delle Classi di Azioni. In tutti i casi sopra menzionati, l'originale firmato dovrà essere inviato immediatamente e successivamente per posta.

Qualora la Borsa del Lussemburgo chiuda le contrattazioni in anticipo rispetto al solito (ad esempio in occasione di una festività di mezza giornata) e/o nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione ritenga che vi sia un numero sufficiente di mercati nel quale il Comparto può investire e che hanno chiuso in anticipo rispetto al solito, il Consiglio di Amministrazione potrà stabilire che le richieste di rimborso debitamente completate possano essere accettate unicamente prima di detti orari anticipati di chiusura purché (a) il Consiglio di Amministrazione stabilisca che detta pratica procurerà al Fondo e agli Azionisti un beneficio potenziale e non avrà alcun risvolto sfavorevole per gli Azionisti del Fondo e (b) il Fondo dovrà sempre tenere in debita considerazione la parità di trattamento degli Azionisti.

Salvo diversamente statuito nel Supplemento il Fondo intende versare normalmente i proventi di rimborso, al netto di eventuali tasse o diritti imposti sul rimborso delle Azioni, entro tre (3) Giorni Lavorativi dalla rispettiva Data di Rimborso. Il pagamento anticipato di tali proventi di rimborso prima di tale data può essere ammesso dal Consiglio di Amministrazione in talune circostanze, a condizione che tale anticipata liquidazione non sia pregiudizievole per i migliori interessi dei restanti Azionisti del Comparto di riferimento. Il Fondo si riserva il diritto di negare qualsiasi pagamento dei proventi di rimborso nel caso in cui l'Azionista non invii la documentazione originale richiesta dall'Agente dei Servizi degli Azionisti. Le Azioni nei confronti delle quali è stata presentata una richiesta di rimborso daranno diritto ad eventuali dividendi, dichiarati entro e non oltre la Data di rimborso, relativamente agli azionisti iscritti nel registro alla data di dichiarazione dei dividendi. Il pagamento dei proventi di rimborso sarà corrisposto mediante bonifico bancario, come indicato nel Contratto d'Investimento Originario dell'Azionista, di volta in volta emendato, all'indirizzo o al conto indicato nel registro degli Azionisti. Laddove un Azionista rimborsi Azioni che non ha pagato entro il periodo di liquidazione della sottoscrizione stabilito, nel caso in cui i proventi di rimborso superino l'importo di sottoscrizione che l'Azionista deve corrispondere, il Fondo avrà diritto a trattenere detto importo eccedente a beneficio del Fondo.

Le Azioni non saranno rimborsate nel caso in cui il Fondo sospenda il calcolo del valore patrimoniale netto delle rispettive Azioni. Consultare la Sezione 15 "Determinazione del valore patrimoniale netto" del Prospetto.

Il Consiglio di Amministrazione può, su richiesta di un Azionista, accettare di effettuare, per intero o parzialmente, una distribuzione in natura di titoli del Comparto all'Azionista invece di corrispondere in contanti a detto Azionista i proventi di rimborso. Il Consiglio di Amministrazione accetterà di effettuare detta distribuzione qualora stabilisca che detta operazione non leda gli interessi dei restanti Azionisti del rispettivo Comparto. Il suddetto rimborso sarà effettuato al valore patrimoniale netto delle Azioni della relativa Classe di Azioni del Comparto che l'Azionista intende riscattare e, pertanto, costituirà una parte proporzionale del Patrimonio del Comparto attribuibile a quella Classe di Azioni in termini di valore. Gli attivi da trasferire a detto Azionista saranno stabiliti dal Consulente dell'Investimento e dalla Banca Depositaria, tenendo conto dell'attuabilità del trasferimento degli attivi, degli interessi del Comparto e dei partecipanti al trasferimento e dell'Azionista. A detto Azionista potranno essere addebitate commissioni di intermediazione e/o imposte locali su qualsivoglia trasferimento o vendita di titoli in tal modo ricevuti a titolo di liquidazione del rimborso. I proventi netti ricevuti dalla suddetta vendita di titoli da parte dell'Azionista che ha richiesto il rimborso possono essere superiori o inferiori al prezzo di rimborso corrispondente di Azioni nel rispettivo Comparto a causa delle condizioni di mercato e/o della differenza dei prezzi applicati ai fini di detta vendita o trasferimento e del calcolo del valore patrimoniale netto delle Azioni del Comparto. La selezione, la valutazione e il trasferimento di beni saranno soggetti all'analisi e all'autorizzazione della società di revisione del Fondo.

Il rimborso delle Azioni del Comparto può essere temporaneamente sospeso dal Fondo al verificarsi di determinate condizioni descritte qui di seguito alla Sezione 15 "Determinazione del valore patrimoniale netto". Inoltre, qualora in qualsiasi momento le richieste di rimborso ricevute dal Fondo si riferissero ad oltre il 10% delle Azioni di un determinato Comparto, e la liquidità disponibile del Fondo, unitamente agli importi che il Fondo è autorizzato a prendere in prestito, siano insufficienti a soddisfare dette richieste o il Consiglio di Amministrazione stabilisca che non è consigliabile utilizzare dette liquidità e prestiti per soddisfare dette richieste, il Consiglio di amministrazione potrà allora decidere che tutte le richieste di rimborso o una parte delle stesse siano prorogate per il periodo ritenuto dal Consiglio di Amministrazione più conveniente per il Comparto, purché detto periodo di proroga non sia di norma superiore a dieci Giorni lavorativi. Nel Giorno Lavorativo successivo al suddetto periodo di proroga le richieste di rimborso in tal modo prorogate avranno la precedenza sulla richieste ricevute successivamente. Il prezzo al quale saranno evasi detti rimborsi prorogati sarà pari al valore patrimoniale netto per Azione del Comparto nel giorno in cui le richieste sono soddisfatte. Tutte le Azioni rimborsate saranno annullate.

Qualsiasi importo che sia riscuotibile da un Azionista ai sensi del presente paragrafo, ma che non sia riscosso entro sei mesi dalla data specificata nella comunicazione di rimborso, sarà depositato presso la *Caisse de Consignation* per conto del soggetto titolare dello stesso sino a prescrizione.

12.2 Vendita o rimborso obbligatori

Nessuna Azione può essere offerta o venduta, direttamente o indirettamente, ad un *US Persons* salvo autorizzazione del Fondo come meglio descritto nella Sezione "Sottoscrizioni da parte di, e Trasferimenti a, *U.S. Person*". Di conseguenza, qualora un cessionario che sia un *US Persons* non autorizzato richieda di registrare un trasferimento di Azioni, o qualora il Consiglio di Amministrazione, il Conservatore del Registro o l'Agente Incaricato dei Pagamenti sia edotto circa il fatto che un Azionista è un *US Persons* non autorizzato, il Conservatore del Registro e l'Agente Incaricato dei Trasferimenti, per conto di, e sottoposto alla discrezione ultima del Consiglio di Amministrazione, può invitare tali soggetti a vendere le proprie Azioni e fornire al Conservatore del Registro e all'Agente Incaricato dei Trasferimenti prova di tale operazione, entro 30 giorni dalla notifica inviata dal Conservatore del Registro o dall'Amministratore. Nel caso in cui tale soggetto non si conformi alle direttive, il Consiglio di Amministrazione e l'Agente Incaricato dei Trasferimenti per suo conto può effettuare il rimborso delle azioni in qualità di agente per tale soggetto come previsto dallo Statuto e considererà tale soggetto per i proventi di rimborso (meno costosi e qualsiasi CDCV applicabile). Inoltre, gli Amministratori hanno autorizzato il Distributore a determninare di volta in volta il numero di *U.S. Persons* che possono essere ammesse nel Fondo ai sensi di una policy individuata e, conseguentemente, può richiedere il trasferimento obbligatorio o il riscatto di Azioni di una *U.S. Person* qualora la prolungata detenzione di Azioni da parte di tale Azionista possa determinare sul Fondo (o su qualsivoglia Comparto) o sui suoi Azionisti conseguenze negative di natura fiscale, monetaria, legale, regolamentare o amministrativa. Più in generale (i) qualora la vendita o il trasferimento a qualsiasi soggetto potrebbe comportare per il Fondo l'obbligo di registrare le Azioni, l'assoggettamento ad imposta o la violazione delle leggi di qualsiasi giurisdizione (inclusa quella in cui un Azionista che ha investito in Azioni "I", "IO", "IX" o "IXO" non si qualifichi o cessi di qualificarsi come investitore idoneo in dette Azioni), o (ii) laddove, a giudizio del

Consiglio di Amministrazione la detenzione di Azioni da parte di tale soggetto possa creare un pregiudizio di natura regolamentare, finanziaria, legale, fiscale o amministrativa di rilievo, al Fondo o a tutti gli Azionisti (inclusi, a titolo meramente esaustivo, gli azionisti ai sensi dell'ERISA), o (iii) il Consiglio di Amministrazione decida a sua discrezione con riferimento a qualsiasi Azionista(i), alle condizioni previste dallo Statuto, il Conservatore del Registro e l'Agente Incaricato dei Pagamenti, per conto del Consiglio di amministrazione, cui spetta il giudizio definitivo, può dare istruzioni a detto soggetto di vendere le rispettive Azioni (o, nel caso di un Azionista non idoneo di Azioni "I", "IO", "IX" o "IXO" di scambiare dette Azioni con Azioni di un'altra Classe di Azione dello stesso Comparto per il quale l'Azionista sia idoneo) e di fornire al Conservatore del Registro e all'Agente Incaricato dei Pagamenti la prova di detta operazione entro 30 giorni dalla notifica inviata dall'Amministratore. Qualora detto soggetto ometta di eseguire le suddette istruzioni, il Consiglio di Amministrazione o il Conservatore del Registro e l'Agente Incaricato dei Pagamenti può effettuare per conto proprio un rimborso delle Azioni in qualità di agente di detto soggetto come stabilito nello Statuto e renderà conto dei proventi di rimborso (al netto delle spese a di qualsivoglia CDCV applicabile) a detto soggetto.

Le Azioni possono, ad esclusiva discrezione del Consiglio di Amministrazione e in conformità alla legge del Lussemburgo, essere obbligatoriamente rimborsate in una modalità analoga qualora il valore patrimoniale netto delle Azioni detenute da detto Azionista scendano sotto il livello di sottoscrizione minimo per le relative Classi di Azioni specificato nel Supplemento corrispondente. Laddove le Azioni di un Azionista siano espresse in una valuta diversa da quella della Valuta Base, il livello stabilito sarà calcolato convertendo nella Valuta Base al tasso di cambio di valuta prevalente. Detti rimborsi non saranno effettuati nel caso in cui il valore del conto dell'Azionista scenda sotto il livello dell'importo di sottoscrizione minima iniziale unicamente in conseguenza di determinate condizioni di mercato. Il Fondo darà un preavviso scritto agli Azionisti le cui Azioni devono essere rimborsate in tale modo, per consentire agli stessi di acquistare un numero sufficiente di ulteriori Azioni del Comparto ed evitare detto rimborso obbligatorio.

Qualora, per qualsiasi motivo, il valore degli attivi del Comparto in un determinato Giorno Lavorativo sia inferiore a USD 100.000.000 (o, a seconda del caso, un importo equivalente nella Valuta Base se non espresso in USD), il Consiglio di amministrazione a sua discrezione può scegliere di riscattare tutte, e non una parte, le Azioni in circolazione di detto Comparto al valore patrimoniale netto per Azione di detto Comparto calcolato il Giorno Lavorativo in cui dette Azioni sono rimborsate. Il Fondo darà comunicazione scritta, con un preavviso non inferiore a 30 giorni, dell'avvenuto rimborso a tutti gli Azionisti registrati delle Azioni in tal modo rimborsate.

Qualora, per qualsiasi motivo, il valore degli attivi di una Classe di Azioni di un Comparto in un determinato Giorno Lavorativo sia inferiore a USD 25.000.000 (o, a seconda del caso, un importo equivalente nella Valuta Base della Classe di Azioni rilevante se non espresso in USD), il Consiglio di Amministrazione, a sua discrezione, può scegliere di riscattare tutte, e non una parte, delle Azioni in circolazione di detta Classe di detto Comparto al valore patrimoniale netto per Azione di detto Comparto calcolato il Giorno Lavorativo in cui dette Azioni sono rimborsate. Il Fondo darà comunicazione scritta, con un preavviso non inferiore a 30 giorni, dell'avvenuto rimborso a tutti gli Azionisti registrati delle Azioni della Classe di Azioni in tal modo rimborsate.

12.3 Commissioni di rimborso

Gli Azionisti dovrebbero considerare che sui rimborsi delle Azioni "C" sarà applicato un CDCV, la quale sarà detratta dai proventi di rimborso e calcolata sulla base dell'importo più basso tra il prezzo di acquisto iniziale e il valore patrimoniale netto totale delle Azioni rimborsate. Tuttavia, gli Azionisti di Azioni "C" possono chiedere il rimborso con riferimento ad un importo espresso in USD. In tal caso, qualsiasi CDVC non pagata su dette Azioni sarà aggiunta all'importo di rimborso in modo che l'Azionista riceva l'importo effettivo richiesto (con un corrispondente incremento della riduzione del numero di Azioni detenute per conto dell'Azionista); ad eccezione del caso in cui la richiesta di rimborso rappresenti l'intera partecipazione azionaria dell'Azionista, l'importo sarà ridotto di conseguenza. Non sarà applicata alcuna CDVC su Azioni "C" acquistate come conseguenza del reinvestimento di dividendi. Inoltre, qualora un Azionista di Azioni "C" rimborsi una parte delle proprie Azioni, detto rimborso sarà innanzitutto imputato alle Azioni acquistate come conseguenza di un reinvestimento di dividendi, seguito dalle Azioni con il tasso più basso di CDVC.

Una descrizione della CDVC è riportata nella Sezione 1 "Descrizione delle Classi di Azioni" sopra. Ad eccezione della CDVC in ordine alle Azioni “C”, sulle altre Classi di Azioni non sarà applicata alcuna commissione di rimborso.

13 Trasferimento di Azioni

Le Azioni sono liberamente trasferibili per essere negoziate secondariamente sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo in base al regolamento della Borsa del Lussemburgo. I trasferimenti di Azioni devono essere effettuati per iscritto nella forma d'uso o comune o in eventuale altra forma autorizzata dal Consiglio di Amministrazione e ogni forma di trasferimento dovrà dichiarare il nome e l'indirizzo completi del cedente e del cessionario. L'atto di trasferimento di un'Azione deve essere firmato dal cedente o per conto dello stesso. Il cedente rimarrà il detentore dell'Azione fino a quando il nome del cessionario non sarà inserito nel registro delle Azioni in riferimento alla stessa. Inoltre, le Azioni potranno essere oggetto di rimborso obbligatorio qualora il relativo Azionista non soddisfi i livelli di partecipazione o di sottoscrizione minima della rispettiva Classe di Azioni e/o del Comparto, come specificato nel Supplemento corrispondente. La registrazione del trasferimento può essere sospesa nel momento e per i periodi che il Consiglio di Amministrazione stabiliranno di volta in volta, purché, tuttavia, detta registrazione non resti in sospeso oltre i 30 giorni di un qualsiasi anno solare. Il Consiglio di Amministrazione può rifiutarsi di registrare un trasferimento di Azioni, tranne che gli atti originali di trasferimento ed altri documenti che il Consiglio di Amministrazione può richiedere, incluso il Contratto d'Investimento Originario debitamente compilato, siano depositati presso la sede legale del Fondo, ovvero in un altro luogo ragionevolmente stabilito dal Consiglio di Amministrazione, corredato dell'eventuale documentazione dagli stessi ragionevolmente richiesta al fine di dimostrare il diritto del cedente ad effettuare il trasferimento e verificare l'identità del cessionario. Detta documentazione probatoria può includere una dichiarazione che stabilisca se il cessionario proposto è un *US Persons* o se agisce per o per conto di un *US Persons*.

Il Consiglio di Amministrazione può rifiutarsi di registrare un trasferimento di Azioni se il cessionario è una U.S. Person o agisce per o per conto di una U.S. Person; o se il cessionario è una U.S. Person o agisce per o per conto di una U.S. Person. Si rinvia al paragrafo "Sottoscrizioni da parte di, e Trasferimenti a, U.S. Person" che segue per l'analisi delle circostanze in cui il trasferimento di azioni a una U.S. Person possa essere autorizzato dal Consiglio di Amministrazione.

Sottoscrizioni da parte di, e Trasferimento a, U.S. Person

Al fine di investire nel Fondo, gli Azionisti devono certificare che, salvo il caso in cui siano diversamente autorizzati dagli Amministratori, essi non sono US Persons nè sottoscrivono le Azioni per conto di US Persons. Agli Azionisti è richiesto di informare immediatamente il Fondo per il tramite del Distributore in caso essi diventino US Persons o detengano Azioni per conto di US Persons e le loro azioni potranno essere obbligatoriamente riscattate dal Fondo, o agli stessi potrà essere richiesto dal Fondo di disporre delle loro Azioni nel modo indicato nella Sezione 12.2 "Vendita o Rimborso Obbligatori" di seguito .

Il Consiglio di Amministrazione può, a propria discrezione, autorizzare la sottoscrizione da parte di, o il trasferimento di Azioni a, o per conto di, U.S. Person se ha sufficiente ragione per ritenere che:

(i) tale sottoscrizione o trasferimento sia esente dalla registrazione ai sensi dell'Act 1933 o dalle leggi applicabili degli U.S.A. o di qualsiasi stato U.S.A., e diversamente risulti conforme ai requisiti applicabili in ciascuno stato U.S.A.;

(ii) qualsiasi sottoscrittore o cessionario U.S. Person sia un "sottoscrittore qualificato" come definito dall'Act 1940 e dalle leggi promulgate in virtù di questo atto, e sia un "investitore accreditato" come definito nel Regolamento D ai sensi dell'Act 1933;

(iii) tale sottoscrizione o trasferimento non dovrebbe, sulla base di ragionevoli aspettative, risultare nell'assoggettamento del Fondo o di qualsiasi Comparto agli obblighi di registrazione di cui all'Act 1940;

(iv) tale sottoscrizione o trasferimento non sia causa di una violazione di, o imponga al Fondo o a qualsiasi Comparto la registrazione ai sensi dell'Act 1934;

(v) tale sottoscrizione o trasferimento non comporti che il patrimonio del Fondo o di ciascun Comparto componenti rientri tra i "*plan assets*" ai sensi del Titolo I dell'ERISA o della Sezione 4975 del Codice; e

(vi) non vi siano pregiudizi di natura fiscale, finanziaria, legale, regolamentare, o amministrativa di rilievo per il Fondo (incluso qualsiasi Comparto) e per tutti i propri Azionisti, che siano conseguenti a detta sottoscrizione o trasferimento.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì autorizzare la sottoscrizione da parte di, o il trasferimento di Azioni a U.S. Person residenti fuori gli U.S.A., qualora la U.S. Person dichiari che sta procedendo con la domanda di sottoscrizione o trasferimento per conto di un soggetto non U.S. Person.

Qualsiasi investitore (incluso il potenziale cessionario) in Azioni qualificabile come U.S. Person dovrà fornire le dichiarazioni, le garanzie o la documentazione, incluso un parere legale, così come può essere richiesto dal Fondo, al fine di assicurare che tali requisiti siano rispettati prima dell'approvazione della vendita o del trasferimento da parte del Fondo. Il Consiglio di Amministrazione o il Distributore stabiliranno di volta in volta il numero di U.S. Person che potranno essere ammessi all'investimento nel Fondo.

Il Consiglio di Amministrazione ha il potere di rifiutare le domande per le Azioni o di richiedere un trasferimento obbligatorio o il rimborso delle stesse laddove una delle sopramenzionate condizioni, con riferimento alle U.S. Person, non siano o non vengano siano mantenute soddisfatte.

14 Conversione di Azioni

Le Azioni di un Comparto possono essere convertite, senza l'imposizione di alcuna Commissione di Sottoscrizione supplementare, al valore patrimoniale netto per Azione della rispettiva Classe di Azioni del Comparto con (i) Azioni di un'altra Classe dello stesso Comparto con Commissione di Sottoscrizione eguale o inferiore rispetto alla Classe di Azioni oggetto di scambio, o (ii) Azioni della stessa o di un'altra Classe di qualsiasi altro Comparto con Commissione di Sottoscrizione eguale o inferiore rispetto alle Azioni oggetto di scambio. Il numero di Azioni della nuova Classe e/o del Comparto sarà stabilito in riferimento ai valori patrimoniali netti corrispondenti delle Azioni in oggetto, calcolati nel Giorno Lavorativo corrispondente e tenendo conto del tasso di cambio corrente delle diverse valute nelle quali i Comparti possono essere denominati (o la valuta nella quale è quotata una Classe di Azioni, a secondo del caso) e, se applicabile, di eventuali commissioni di cambio e/o sanzioni per negoziazione illecita. Il Fondo può erogare un pagamento in sostituzione di una frazione di importo inferiore ad un millesimo di un'Azione. Il diritto di convertire le Azioni rimane soggetto alle restrizioni imposte dalla legge applicabile o dal Fondo. servizio Tale diritto non sarà disponibile, ad esempio, laddove, conseguentemente a detto scambio, il nuovo Comparto diventi soggetto a un'ulteriore registrazione o qualifica ai sensi delle leggi di qualsiasi giurisdizione. Gli Azionisti dovrebbero essere consapevoli del fatto che il Fondo si riserva il diritto di accettare o rifiutare qualsiasi richiesta di scambio di Azioni a sua discrezione. In particolare, gli Azionisti dovrebbero considerare che le Azioni possono essere scambiate con Azioni "I", “IO”, o “IXO” se l'Azionista risulta idoneo all'acquisto di dette Azioni.

Si invitano gli Azionisti a procurarsi e leggere il Prospetto e il Supplemento specifico relativo ai Comparti o alle Classe di Azione del Comparto e di valutarne l'obiettivo e le politiche di investimento nonché le commissioni applicabili, prima di richiedere una conversione in detto Comparto o Classe di Azione.

Le richieste di conversione saranno accettate a condizione che l’Azionista abbia ricevuto il relativo KIID.

Fatta salva l'autorizzazione da parte del Fondo o del Distributore, le Azioni possono essere convertite soltanto al valore patrimoniale netto per Azione delle rispettive Azioni del Comparto senza essere soggette ad una Commissione di Sottoscrizione supplementare (ma soggette ad eventuali commissioni di cambio o sanzioni per *excessive trading* e alle disposizioni qui di seguito riportate) per le Azioni di qualsiasi altro Comparto avente la medesima o un'inferiore Commissione di Sottoscrizione delle Azioni da scambiare, fatte salve le restrizioni imposte dalla legge applicabile o dal Fondo, a condizione che, in conseguenza di detta conversione, il nuovo Comparto non sia tenuto a registrazione o qualifica ai sensi delle leggi di qualsiasi giurisdizione che non sia la giurisdizione in cui detto Comparto sia già debitamente registrato o qualificato al momento dello scambio proposto, in qual caso non si applicherà alcun diritto di scambio.

Fatta salva l'autorizzazione da parte del Fondo o del Distributore, le Azioni di un Comparto possono essere convertire al valore patrimoniale netto per Azione con un'altra Classe di Azione sia nello stesso Comparto che in uno diverso, con una Commissione di Sottoscrizione più elevata. In tal caso le Azioni possono, al momento dell'acquisto, essere soggette ad una Commissione di Sottoscrizione pari alla differenza tra la commissione di sottoscrizione delle Azioni convertite e le nuove Azioni ricevute in cambio (oltre ad eventuali commissioni di cambio o sanzioni per *excessive trading*e alle disposizioni qui di seguito riportate).

Le azioni possono essere convertite mediante il Distributore, i Distributori Locali e i Subdistributori in un qualsiasi Giorno Lavorativo, inviando una comunicazione al Distributore entro e non oltre le ore 14:00, ora dell’Europa Centrale, di detto Giorno Lavorativo (fermo restando quanto specificato in relazione alla frequenza e alle scadenze temporali delle commissioni e dei rimborsi per alcuni Comparti nel Supplemento corrispondente). Le azioni possono essere scambiate in qualsiasi Giorno Lavorativo per ogni Comparto, direttamente mediante il Fondo ed inviando una comunicazione al Conservatore del registro e all’Agente incaricato dei trasferimenti entro e non oltre le ore 14:00, ora Europa Centrale, di detto Giorno Lavorativo (fermo restando quanto specificato in relazione alla frequenza e alle scadenze temporali delle commissioni e dei rimborsi per alcuni Comparti nel Supplemento corrispondente). Detta comunicazione dovrà avvenire per iscritto su un modulo fornito dal Fondo e potrà essere trasmessa via fax. In alcuni casi il Fondo o il Distributore possono, a loro discrezione, consentire agli Azionisti di dare comunicazione della conversione per telefono o via posta elettronica. In tutti i casi sopra menzionati, l'originale firmato dovrà essere immediatamente e successivamente inviato per posta.

Fermo restando quanto specificato in relazione alla frequenza e alle scadenze temporali delle commissioni e dei rimborsi per alcuni Comparti nel Supplemento corrispondente, nel caso in cui una richiesta di conversione sia ricevuta dopo le ore 14:00, ora dell'Europa Centrale, di qualsiasi Giorno Lavorativo, detta richiesta sarà evasa il Giorno Lavorativo successivo.

Il Consiglio di amministrazione assicurerà che le scadenze temporali per le richieste di conversione siano strettamente rispettate e adotterà pertanto i provvedimenti idonei nell'intento di prevenire pratiche conosciute come "*late trading*".

Nel caso in cui la Borsa del Lussemburgo chiuda le contrattazioni in anticipo rispetto al solito (ad esempio in occasione di una festività di mezza giornata) e/o nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione ritenga che vi sia un numero sufficiente di mercati nel quale il Comparto può investire che hanno chiuso in anticipo rispetto al solito, il Consiglio di Amministrazione potrà stabilire che le richieste di conversione debitamente completate possano essere accettate unicamente prima di detti orari anticipati di chiusura purché (a) il Consiglio di Amministrazione stabilisca che detta pratica procurerà al Fondo e agli Azionisti un beneficio potenziale e non avrà alcun risvolto sfavorevole per gli Azionisti del Fondo e (b) il Fondo dovrà sempre tenere in debita considerazione la parità di trattamento degli Azionisti.

Tutti le conversioni dovranno soddisfare i requisiti minimi di investimento del Comparto nel quale le Azioni saranno convertite e non saranno di norma accettati laddove l'Azionista non abbia ancora provveduto a liquidare l'acquisto di Azioni del Comparto dal quale si effettua la conversione. Qualora il beneficio di scambio fosse modificato o ritirato, il Prospetto sarà modificato in modo da recepire detti cambiamenti.

La conversione di Azioni di un Comparto può essere temporaneamente sospeso dal Fondo al verificarsi di determinate condizioni descritte in appresso alla Sezione 15 "Determinazione del valore patrimoniale netto".

Una conversione di Azioni potrebbe avere determinate conseguenze fiscali per un Azionista; si invitano pertanto gli Azionisti a rivolgersi al proprio consulente fiscale in caso di dubbi in merito a dette conseguenze fiscali.

15 Determinazione del valore patrimoniale netto

Il valore patrimoniale netto per Azione di ogni Classe di ogni Comparto sarà indicato dall'Amministratore con la supervisione del Consiglio di Amministrazione. Il valore patrimoniale netto per Azione di una determinata Classe di Azioni sarà calcolato dividendo (i) gli attivi totali del Comparto attribuibili a quella Classe di Azioni meno i passivi totali del Comparto attribuibili a quella Classe di Azioni per (ii) il numero totale di Azioni in circolazione di quella Classe di Azioni del Comparto. Le Azioni di ogni Comparto e Classe e qualsiasi ulteriore Comparto supplementare del Fondo registreranno probabilmente rendimenti diversi e ogni Comparto (e Classe di Azioni, se opportuno) sosterrà le rispettive commissioni e spese (nella misura specificatamente riferibile al Comparto (o alla Classe di Azioni)). In particolare, i costi connessi alla conversione di proventi in relazione all'acquisto, al rimborso e alla conversione di Azioni del Comparto espresse in una valuta ma anche offerte in un'altra valuta, saranno di norma sostenuti dalla Classe di Azioni corrispondente e saranno riflessi nel valore patrimoniale netto di detta Classe di Azioni di Azioni. Il valore patrimoniale netto per Azione di ogni Comparto e di Classi di Azioni differenti di un unico Comparto, a seconda del caso, sarà pertanto probabilmente diverso.

L'Amministratore, in riferimento ad ogni Comparto e di concerto con il Consulente dell'Investimento, calcolerà il valore patrimoniale netto per Azione di ogni Classe ogni Giorno Lavorativo fino ad almeno due numeri decimali. Per una Classe di Azioni espressa in una valuta diversa dalla Valuta Base del Comparto corrispondente, il valore patrimoniale netto per Azione di quella Classe di Azioni corrisponderà al valore patrimoniale netto attribuibile alle Azioni della Classe di Azioni di quel Comparto calcolato nella Valuta Base del Comparto e convertito nella rispettiva valuta al tasso di cambio vigente tra la Valuta Base e detta altra valuta. Il Fondo calcolerà generalmente i prezzi facendo riferimento ad un momento di valutazione almeno due ore dopo le 14.00, ora Europa Centrale (il "*Cut-Off Point*") e prima del *Cut-Off Point* successivo; detto momento sarà denominato momento di valutazione. Il Fondo si riserva il diritto di calcolare i prezzi in un momento diverso dal momento di valutazione stabilito in caso di un cambiamento sostanziale nel valore di mercato dell'investimento del Fondo in uno o più Comparti.

Per alcuni Comparti, più specificatamente definiti nel Supplemento corrispondente, il Fondo potrà decidere di emettere Classi di Azioni del Comparto che hanno diversi momenti di valutazione, ad esempio "*snap*" e "*close*", dove il momento di valutazione "*snap*" adotta un valore in un momento diverso dalla chiusura e può comprendere i prezzi del valore equo, se considerati adeguati, per i titoli negoziati su mercati chiusi al momento di valutazione (per stabilire quali Comparti offrano dette Classi di Azioni, si prega di consultare i Supplementi). Pertanto, applicando detti diversi momenti di valutazione, i valori patrimoniali netti per Azione di ogni Classe differiranno l'uno dall'altro.

In qualsiasi Giorno Lavorativo il Consiglio di Amministrazione potrebbe decidere di applicare una modalità di calcolo del valore patrimoniale netto alternativa al valore patrimoniale netto (per includere i fattori che ritengono adatti). Tale metodo di valutazione è sotteso a trasferire i costi stimati dell'attività dell'investimento sottostante del Fondo all'Azionista attivo mediante l'aggiustamento del valore patrimoniale netto per Azioni di riferimento e così proteggere gli Azionisti di lungo periodo del Fondo dai costi associati con la continua attività di sottoscrizione e di rimborso.

Tale modalità di calcolo del valore patrimoniale netto alternativa potrebbe tenere in considerazione *spread* di negoziazione sugli investimenti del Fondo, il valore degli oneri e delle commissioni sostenute per la negoziazione e include un'indennità per l'impatto sul mercato. Laddove il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle condizioni di mercato prevalenti e del livello di sottoscrizioni e di rimborsi richiesti dagli Azionisti o dai potenziali Azionisti in relazione alla dimensione del Comparto di riferimento, avessero deciso di applicare ad un particolare Comparto una modalità di calcolo del valore patrimoniale netto alternativa, il Comparto può essere valutato sia su base *bid* sia su base *offer*.

Poiché la decisione di valutare il patrimonio netto del Fondo su base *bid* o *offer* dipende dall'attività netta operativa giornaliera gli Azionisti che negoziano in direzione opposta all'attività netta operativa del Fondo potrebbero avere vantaggi a spese degli altri Azionisti del Fondo. Inoltre, il valore patrimoniale netto del Fondo e d il rendimento nel breve periodo potrebbe incontrare una maggiore volatilità come risultato di tale metodo di calcolo alternativa del valore patrimoniale netto.

Il Fondo può temporaneamente sospendere la determinazione del valore patrimoniale netto per Azione del Comparto o di una Classe di azioni e l'emissione, il rimborso o la conversione di Azioni del Comparto o Classe di azioni al verificarsi di uno o più dei seguenti eventi:

(a) un periodo in cui una borsa principale o altro mercato nel quale è quotata o negoziata una parte degli investimenti del Comparto o della rispettiva Classe di azioni, ovvero quando uno o più mercati monetari relativi alla valuta in cui una parte sostanziale del Comparto è denominata, chiudono per motivi diversi dalle normali festività, o quando le operazioni in dette borse o mercati sono limitate o sospese;

(b) eventi politici, economici, militari, monetari o situazioni di emergenza fuori dal controllo, responsabilità e influenza del Fondo, che rendono impossibile liquidare le attività del Comparto a normali condizioni di mercato o, se tale liquidazione pregiudicherebbe gli interessi degli azionisti;

(c) il verificarsi di una situazione in conseguenza della quale sarebbe impossibile effettuare alienazioni o la valutazione del patrimonio del Comparto o della rispettiva Classe di Azioni;

(d) un'interruzione dei mezzi di comunicazione o degli strumenti di calcolo normalmente utilizzati nella determinazione del prezzo o del valore degli investimenti del Comparto o del prezzo o dei valori correnti su qualsiasi borsa in riferimento al patrimonio del Comparto o alla rispettiva Classe di Azioni.

(e) qualsiasi periodo in cui, per qualsiasi ragione, i prezzi degli investimenti detenuti dal Fondo non possono essere prontamente o accuratamente determinati;

(f) qualsiasi periodo in cui il Fondo non sia in grado di rimpatriare capitali al fine di erogare i pagamenti del rimborso delle Azioni del Comparto o durante il quale un trasferimento di fondi relativo alla realizzazione o acquisizione di investimenti o pagamenti dovuti per il rimborso non possa, a giudizio del Consiglio di Amministrazione , essere effettuato ai normali tassi di cambio;

(g) alla pubblicazione della convocazione di un'assemblea generale degli Azionisti al fine di deliberare la liquidazione del Fondo o di un Comparto o volta a informare gli Azionisti della decisione del Consiglio di Amministrazione di chiudere un Comparto o Classe di Azioni;

(h) qualsiasi periodo in cui l’indice di riferimento dello strumento derivato sottostante che potrebbe essere sottoscritto dai Comparti del Fondo non sia redatto o reso noto;

(i) qualsiasi periodo in cui il valore patrimoniale netto di una qualsiasi società affiliata al Fondo non possa essere determinato precisamente; e/o

(j) nella misura in cui lo Statuto preveda ciò, successivamente alla sospensione del calcolo del valore patrimoniale netto di una singola azione/quota, l’emissione, il rimborso e/o la conversione di azioni/quote, a livello di fondo master in cui investe un Comparto nella sua qualità di fondo feeder di tale fondo master.

Una sospensione della determinazione del valore patrimoniale netto del Comparto o Classe di Azioni sarà eventualmente pubblicata dal Fondo e sarà notificata agli Azionisti che hanno presentato la richiesta di sottoscrizione, rimborso o conversione di Azioni in riferimento al rispettivo Comparto o Classe di Azioni. Dette sottoscrizioni, rimborsi e conversione saranno effettuati non appena la sospensione sarà revocata.

In sede di calcolo del valore patrimoniale netto per azione del Comparto, saranno rispettati i seguenti principi di valutazione.

Il valore di eventuali disponibilità di cassa o in deposito, effetti e *demand note* pagabili e crediti, risconti attivi, dividendi in denaro liquido ed interessi dichiarati o maturati e non ancora ricevuti, sarà pari all'importo totale degli stessi, salvo laddove sia improbabile che gli stessi siano versati o ricevuti per intero, nel qual caso il valore in

oggetto sarà pari all'importo residuo dopo aver applicato le detrazioni che possano essere ritenute appropriate al fine di rifletterne il valore effettivo.

Il valore di Valori Mobiliari, Strumenti del Mercato Monetario e di qualsivoglia attivo finanziario liquido negoziato o quotato in una Borsa o in un Mercato Regolamentato o in un qualsiasi altro mercato regolamentato, è generalmente valutato all'ultimo prezzo disponibile nel rispettivo mercato prima del momento di valutazione o a qualsiasi altro prezzo che il Consiglio di Amministrazione ritenga adeguato. I Titoli obbligazionari sono generalmente valutati usando le quotazioni dal servizio di determinazione del prezzo approvate dal Consiglio d'Amministrazione. I Titoli obbligazionari per i quali il servizio di determinazione del prezzo non fornisce una quotazione saranno valutati attraverso l'uso di offerte di *broker* qualora possibile o a qualsiasi altro prezzo che il Consiglio di amministrazione ritenga adeguato.

Se tali prezzi non sono rappresentativi del valore di detti titoli, questi ultimi saranno valutati al valore di mercato o altrimenti al valore equo al quale si prevede possano essere rivenduti, determinato in buona fede dal Consiglio di Amministrazione o sotto la direzione dello stesso.

Il valore di liquidazione di contratti *future*, contratti a termine o opzioni non negoziati su una borsa o su un Mercato Regolamentato o su altri mercati regolamentati costituirà il rispettivo valore netto di liquidazione, fissato in conformità ai principi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione su una base applicata in modo uniforme per ogni diversa gamma di contratti. Il valore di contratti *future*, contratti a termine o opzioni negoziati su una Borsa o un Mercato Regolamentato o su altri mercati regolamentati si baserà sugli ultimi prezzi disponibili di liquidazione o di chiusura applicabili a detti contratti su una Borsa o su un Mercato Regolamentato o su altri mercati regolamentati sui quali i contratti *future*, contratti a termine o opzioni sono negoziati per conto del Fondo, a condizione che, laddove un contratto *future*, un contratto a termine o un'opzione non possa essere liquidato il giorno rispetto al quale sono stati determinati gli attivi, la base di determinazione del valore di liquidazione di detto contratto sarà il valore che il Consiglio di Amministrazione riterrà equo e ragionevole.

Tutti gli altri Valori Mobiliari, gli Strumenti del Mercato Monetario e gli altri attivi liquidi finanziari, inclusi i titoli azionari e di credito, per i quali i prezzi sono stati indicati da un agente incaricato della determinazione dei prezzi, non ritenuti rappresentativi dei valori di mercato, ed esclusi gli Strumenti del Mercato Monetario con una scadenza residua di non oltre novanta giorni e inclusi i titoli soggetti a restrizioni e i titoli per i quali non è disponibile alcuna quotazione di mercato, sono valutati al valore equo (*fair value*) stabilito in buona fede in conformità alla procedure stabilite dal Consiglio di Amministrazione. Gli strumenti del Mercato Monetario saranno valutati con il metodo del costo ammortizzato, molto simile al valore di mercato. Secondo detto metodo, gli investimenti del Comparto sono valutati al costo di acquisizione valorizzato per l'ammortamento del premio o l'incremento dello sconto anziché al valore corrente di mercato.

I contanti e gli strumenti equivalenti alla liquidità sono valutati al loro valore nominale più gli interessi maturati.

I contratti derivati OTC sono valutati al valore di mercato come determinato utilizzando valutazioni fornite dalla controparte, un servizio di determinazione del prezzo indipendente o modelli di valutazione che utilizzino i valori di mercato immessi forniti dal servizio indipendente di determinazione del prezzo. Poiché detti *swap* non sono negoziati in borsa ma sono contratti stipulati tra il Fondo e una controparte di swap, i dati utilizzati per i modelli di valutazione sono generalmente stabiliti in riferimento ai mercati attivi. Tuttavia, è possibile che in prossimità della data a cui si riferisce la valutazione, detti dati dei mercati non siano disponibili per alcuni contratti derivati OTC. Laddove i dati dei mercati non siano disponibili, saranno usati i dati dei mercati nei quali sono quotati strumenti analoghi (ad esempio un diverso strumento sottostante per la stessa o un'entità analoga di riferimento), a condizione che si provveda alle opportune correzioni in modo da riflettere eventuali differenze tra i contratti derivati OTC valutati e lo strumento finanziario analogo per il quale è disponibile un prezzo. È possibile ottenere i dati e i prezzi dei mercati da borse valori, da un intermediario e da un'agenzia esterna di determinazione dei prezzi o da una controparte.

Qualora tali risorse di determinazione del prezzo non siano disponibili, i contratti derivati OTC saranno valutati al loro valore equo (*fair value*) in conformità ad un metodo di valutazione adottato dal Consiglio di Amministrazione, che sarà un metodo di valutazione ampiamente accettato come buona pratica di mercato (ad esempio usata da operatori attivi nello stabilire prezzi sul mercato o che abbiano dimostrato di fornire stime affidabili dei prezzi di

mercato), a condizione che si provveda alle correzioni ritenute eque e ragionevoli dal Consiglio di Amministrazione. La società di revisione del Fondo esprimerà un giudizio sull'adeguatezza della metodologia di valutazione usata nel valutare i contratti derivati OTC. In ogni caso, il Fondo valuterà sempre i i contratti derivati OTC a condizioni eque di mercato.

Il valore di contratti per differenza sarà basato sul valore delle attività sottostanti e varierà nella misura in cui varierà il valore di tali attività sottostanti. I contratti per differenza saranno valutati al valore equo di mercato, così come determinato in buona fede ai sensi delle procedure previste dal Consiglio di Amministrazione.

Le quote o le azioni di Fondi Consentiti di tipo aperto saranno valutate al loro ultimo e disponibile valore patrimoniale netto o, se detto prezzo non fosse rappresentativo del valore equo di mercato di detti attivi, al prezzo determinato dal Fondo in modo equo e ragionevole. Le quote o le azioni di un Fondi Consentiti di tipo chiuso saranno valutate al loro ultimo valore di mercato azionario disponibile.

Il Consiglio di Amministrazione, a sua discrezione, può consentire l'applicazione di altri metodi di valutazione qualora ritenga che gli stessi forniscano una valutazione che rifletta con maggiore precisione il valore equo del patrimonio del Fondo.

Nei casi in cui i prezzi al “valore equo” (*fair value*) siano forniti con modalità diverse dal servizio autonomo per la determinazione del valore equo, tali prezzi saranno elaborati dal VOG, un gruppo interno a Goldman, Sachs & Co., e, salvo il caso in cui il Consiglio di Amministrazione non provveda a ratificare tali prezzi (ove ciò sia previsto) così come forniti dal VOG, tali prezzi saranno allora presentati al Consiglio di Amministrazione, che sarà tenuto a rispettare i propri obblighi contrattuali nei confronti del Fondo e gli obblighi previsti dalle leggi vigenti nel Lussemburgo all’atto dell’elaborazione dei prezzi per inclusione nel calcolo del valore patrimoniale netto del Fondo. I dettagli completi di tutti i casi in cui sono stati applicati “valori equi” alle attività del Fondo devono essere oggetto relazione ai Funzionari Responsabili per loro disamina alla fine di ciascun mese. I Funzionari Responsabili agiranno inoltre di concerto con l’Amministratore al fine di stabilire se tali prezzi sono stati inclusi nel calcolo (da parte dell’Amministratore) del valore patrimoniale netto del Fondo. I riepiloghi di tutti i titoli valutati in modo equo inclusi i relativi promemoria dovranno essere presentati alla successiva riunione del Consiglio di Amministrazione. I promemoria comprendono, tra l’altro, informazioni sulla sicurezza, le analisi sui prezzi e la *ratio* del “valore equo” determinato dal VOG; inoltre, i promemoria comprendono una spiegazione ed un riepilogo delle funzioni svolte dall’Amministratore, che agisce secondo le procedure convenute tra lo stesso Amministratore, il Fondo e VOG, nell’esaminare e nel fornire supporto per la determinazione di tali prezzi.

I Comparti possono utilizzare i prezzi al "valore equo" forniti da un servizio indipendente di valutazione equa e, in tal caso, detta valutazione sostituirà completamente il metodo di valutazione sopra stabilito nonostante quest'ultimo rappresenti la base di valutazione alla quale deve essere applicata la correzione del valore equo. I prezzi al valore equo possono essere utilizzati per assicurare una contabilità appropriata per eventi che potrebbero influire sui valori di alcune partecipazioni del Comparto e che possono verificarsi tra la chiusura del mercato su cui sono negoziate dette partecipazioni e il momento di determinazione del valore patrimoniale netto e che non sarebbero altrimenti riflessi nel valore patrimoniale netto.

Una conseguenza dell'uso di un servizio indipendente di valutazione equa può essere quella di ridurre le possibilità di arbitraggio per tardiva determinazione dei prezzi connessa alla determinazione dei prezzi delle Azioni. Tuttavia, ciò implica il rischio che i valori utilizzati dal Fondo per determinare il prezzo dei propri titoli possono essere diversi da quelli usati da altre società di investimento e da investitori per stabilire il prezzo degli stessi titoli.

In via generale, le operazioni sui titoli dei Comparti (ma non necessariamente altre operazioni) sono stimate al e valutate in un valore patrimoniale netto di un Comparto ad una data di negoziazione più una base. Tuttavia, laddove tra il momento dell'esecuzione di una negoziazione e il calcolo del valore patrimoniale netto si verifichino eventi che possano influire sui valori di detti titoli, l'Amministratore, di concerto con il Consulente dell’Investimento, può stabilire che dette negoziazioni siano rappresentate nel valore patrimoniale netto del Comparto alla data di negoziazione

Tutti i prospetti contabili e le relazioni annuali e semestrali del Comparto saranno riportati nella sua Valuta Base.

L'emissione del valore patrimoniale netto non pregiudica il diritto del Fondo ad agire legalmente, in caso di calcolo errato del valore patrimoniale netto, per il rimborso delle Azioni emesse in sovrannumero o per l'eccessivo pagamento dei profitti all'investitore, sulla base del concetto di indebito arricchimento o di istituti giuridici analoghi.

Fatte salve le ipotesi in cui il calcolo del prezzo di sottoscrizione e di rimborso è sospeso, nelle circostanze descritte nel presente paragrafo, i prezzi di vendita e rimborso delle Azioni saranno disponibili, in qualsiasi Giorno di Negoziazione, presso l'Amministratore e sul sito www.gs.com nonché su qualsiasi media che sarà di volta in volta determinato dal Consiglio di Amministrazione.

16 Politica dei dividendi

Gli investitori dovrebbero considerare che sia le Azioni a Distribuzione che le Azioni ad accumulazione sono disponibili in riferimento a determinate Classi di Azioni e/o Comparti. Per ulteriori informazioni, si invitano gli investitori a consultare i Supplementi corrispondenti ("Acc." Indicanti le Classi di Azione disponibili come Azioni di Accumulazione). Le informazioni in appresso sono di importanza rilevante per gli investitori che intendano sottoscrivere Azioni a Distribuzione.

Ciascun Comparto potrebbe offrire Azioni di Distribuzione con le seguenti frequenze di deliberazioni di dividendi/ date di pagamento; (i) almeno annualmente, (ii) semestralmente (indicate come "SDist"), (iii) trimestralmente (indicate come "QDist") e (iv) mensilmente (indicate come "MDist"). Inoltre ciascun Comparto può offrire Azioni di Distribuzione che calcolano i pagamenti del dividendo sulla base delle seguenti metodologie:

(i) Sostanzialmente tutto l'eventuale reddito netto da investimenti di ogni Comparto attribuibile a ciascuna Azione sia dichiarato come un dividendo. Le plusvalenze realizzate sugli investimenti del Comparto dovrebbero essere trattenute dal Comparto stesso; ciò comporterà un aumento del valore patrimoniale netto delle Azioni. Ciò nonostante, il Consiglio di amministrazione si riserva il diritto di dichiarare dividendi in ordine a dette plusvalenze, a sua esclusiva discrezione.

(ii) Sostanzialmente tutto il reddito netto da investimenti del Comparto, se presente, attribuibile a dette Azioni sarà dichiarato come un dividendo e a discrezione del Consiglio di amministrazione, il Comparto può altresì distribuire le eventuali plusvalenze del Comparto e il capitale attribuibile a dette Azioni. Di conseguenza, il valore patrimoniale netto delle suddette Azioni potrà oscillare in misura maggiore rispetto alle altre Classi di Azioni per il quale non è intenzione del Consiglio di amministrazione dichiarare dividendi in ordine a plusvalenze o distribuire capitale: la potenziale successiva rivalutazione del valore patrimoniale netto di dette Azioni potrebbe essere eroso. Nei Supplementi sono riportate informazioni più dettagliate in ordine all'offerta di dette Classi di Azioni da parte dei Comparti. Azioni di tale tipologia saranno indicate con "Cap" all'interno del nome della Classe di Azioni (e.g. Cap QDist) e seguiranno la nomenclatura sopra descritta con riguardo alle frequenze di deliberazioni di dividendi/ date di pagamento.

(iii) Tutti o una parte dei proventi lordi derivanti da investimenti del Comparto, calcolati al lordo sia della Commissione di Gestione annuale sia della commissione di distribuzione che delle spese operative attribuibili a tali Azioni, saranno qualificati come dividendi. Conseguentemente, il valore patrimoniale netto di tali Azioni può oscillare in misura maggiore rispetto alle Classi di Azioni per le quali non è generalmente previsto che gli Amministratori distribuiscano l'ammontare complessivo dei proventi derivanti dagli investimenti, e il potenziale per un futuro apprezzamento del valore complessivo netto di tali Azioni può essere eroso. Nei Supplementi sono riportate informazioni più dettagliate in ordine all'offerta di dette Classi di Azioni da parte dei Comparti. Azioni di tale tipologia saranno indicate con "Gross" all'interno del nome della Classe di Azioni (e.g. Gross QDist) e seguiranno la nomenclatura sopra descritta con riguardo alle frequenze di deliberazioni di dividendi/date di pagamento.

(iv) Azioni di Distribuzione per le quali il calcolo del dividendo è basato su (i) un ammontare fisso o (ii) una percentuale fissa del Valore Patrimoniale Netto di ciascuna Azione. Ci si attende che queste Classi di Azioni paghino dividendi indipendentemente dal livello di proventi derivanti da investimenti attribuibili a tali Classi di Azioni o dalla performance di investimento di tali Classi di Azioni. Conseguentemente, il valore patrimoniale netto di tali Azioni può oscillare in misura maggiore rispetto alle Classi di Azioni per le quali non è generalmente previsto che gli Amministratori paghino un ammontare fisso, e il potenziale per un futuro apprezzamento del valore complessivo netto di tali Azioni può essere eroso. Nei Supplementi sono riportate informazioni più dettagliate in ordine all'offerta di dette Classi di Azioni da parte dei Comparti. Azioni di tale tipologia saranno indicate con "Fix" all'interno del nome della Classe di Azioni (e.g. Fix QDist) e seguiranno la nomenclatura sopra descritta con riguardo alle frequenze di deliberazioni di dividendi/ date di pagamento. Nonostante sia atteso che tali Classi di Azioni dichiarino dividendi, gli investitori devono essere consapevoli che possono verificarsi situazioni in cui non è possibile dichiarare dividendi o nelle quali il livello dei dividendi debba essere ridotto.

(v) Gli investitori devono essere consapevoli che la distribuzione dei proventi e/o plusvalenze sotto forma di dividendi o qualsivoglia distribuzione di capitale può produrre effetti sulla posizione fiscale degli investitori medesimi i quali sono quindi tenuti a richiedere una consulenza specifica in merito all'investimento in tali differenti tipologie di Azioni.

A scelta degli Azionisti, ogni dividendo dichiarato dal Fondo sulle Azioni in circolazione del Comparto sarà pagato in contanti o sotto forma di Azioni supplementari del Comparto. Questa scelta dovrebbe essere inizialmente enunciata sul Contratto d'Investimento Originario dell'Azionista e potrà essere modificata mediante comunicazione scritta inviata al Fondo in qualsiasi momento prima della data di registrazione di uno specifico dividendo o di una distribuzione. Qualora non sia espressa nessuna scelta, tutte le distribuzioni di dividendi saranno corrisposte sotto forma di Azioni supplementari. Detto reinvestimento sarà effettuato al valore patrimoniale netto per Azione del Comparto il Giorno Lavorativo in cui sono dichiarati detti dividendi. Nel caso in cui i dividendi di un Azionista siano reinvestiti in conseguenza ad una scelta enunciata sul Contratto d'Investimento Originario ad una mancata scelta, sul reinvestimento non sarà applicata alcuna Commissione di Sottoscrizione.

Al momento della dichiarazione di dividendi agli Azionisti del Comparto, il valore patrimoniale netto delle Azioni di quel Comparto sarà ridotto dell'importo di detti dividendi. Il pagamento dei dividendi sarà corrisposto in conformità al Contratto d'Investimento Originario, di volta in volta emendato, all'indirizzo o al conto indicato nel registro degli Azionisti o come diversamente indicato. Laddove gli Azionisti scelgano di reinvestire i dividendi sotto forma di Azioni supplementari, il Comparto verserà ogni dividendo dovuto all'Azionista a State Street presso la sua sede in Lussemburgo per conto del rispettivo Azionista. In qualità di Agente Incaricato dei Pagamenti, State Street accrediterà detti proventi al Comparto come sottoscrizione di ulteriori Azioni.

Qualsiasi dividendo corrisposto su un'Azione del Comparto che non sia stato richiesto entro cinque anni dalla sua dichiarazione, sarà ritenuto decaduto a beneficio del Comparto. Non saranno pagati gli interessi sui dividendi dichiarati dal Fondo relativamente al Comparto e tenuti dal Fondo a disposizione del suo beneficiario.

Non sarà applicata alcuna CDVC su Azioni "C" acquistate in conseguenza del reinvestimento di dividendi. Inoltre, qualora un Azionista di Azioni "C" rimborsi una parte delle proprie Azioni "C", detto rimborso sarà imputato innanzitutto alle Azioni acquistate in conseguenza del reinvestimento di dividendi, seguito dalle Azioni con il tasso più basso di CDVC, come menzionato nella sezione 1 "Descrizione delle Classi di Azioni" al Prospetto.

Modalità di Equalizzazione del Reddito

Parte o tutti i Comparti del Fondo possono impiegare convenzioni sull'equalizzazione dei ricavi.

Tali convenzioni possono essere applicate per garantire che i dividendi dell'Azione distribuiti, o presunti distribuiti con riferimento al periodo di distribuzione, non siano pregiudicati da variazioni nel numero di Azioni in emissione durante detto periodo.

17 Commissioni e spese

Al momento dell'emissione di Azioni, ogni Comparto riceverà proventi netti in un importo per Azione pari al prezzo di acquisto di dette Azioni (escluse eventuali Commissioni di Sottoscrizione). Alcune spese organizzative, incluse le spese legali e contabili, le spese relative alla creazione di nuovi Comparti, le spese sostenute per la stesura e pubblicazione del Prospetto, i costi sostenuti per ottenere una quotazione delle Azioni sulla Borsa del Lussemburgo (o qualsiasi altra borsa), le spese di stampa, determinate spese di offerta, i costi dei servizi agli azionisti ed altre spese, sono capitalizzate ed ammortizzate per un periodo non superiore a cinque anni dall'offerta delle Azioni.

Le spese relative alla creazione di un nuovo Comparto saranno ammortizzate per un periodo non superiore ad un anno rispetto al patrimonio di quel Comparto. Il Comparto di nuova creazione non si accollerà nessuna frazione proporzionale dei costi e delle spese sostenuti in relazione alla costituzione del Fondo e all'emissione iniziale di Azioni, nella misura dei costi e delle spese che sono state ammortizzate nel momento della creazione del nuovo Comparto. Le spese non specificatamente imputabili ad un Comparto specifico possono essere allocate tra i Comparti in base ai rispettivi attivi netti o su qualsiasi altra ragionevole base in considerazione della natura delle spese. Le spese che possono essere ragionevolmente imputabili ad uno dei Comparti (o Classe di Azioni, a seconda del caso) saranno addebitate esclusivamente a quel Comparto o Classe di Azioni. I costi di conversione valutaria sostenuti in relazione alla conversione di valuta sull'acquisto, rimborso e conversione di Azioni di una Classe del Comparto espresse in un valuta diversa dalla Valuta Base di denominazione di detto Comparto, saranno sostenute dalla suddetta Classe di Azioni.

Il Fondo si accollerà inoltre tutte le spese correnti, quali commissioni dovute al Consiglio di Amministrazione del Fondo, rappresentanti permanenti ed altri agenti del Fondo, ed altre specifiche spese, quali le commissioni e le spese del Consulente dell'Investimento, del Distributore, della Banca Depositaria, dell'Amministratore, dell'Agente per i Servizi agli Azionisti, del Conservatore del Registro e dell'Agente Incaricato dei Trasferimenti, e delle entità incaricate per il trattamento, il calcolo e la reportistica del rischio al Consulente dell'Investimento, commissioni e spese sostenute dal Consulente dell'Investimento e relative al Fondo derivanti da qualsivoglia obbligo di deposito o di reportistica presso qualsiasi organo governativo o regolamentare con l'autorità competente, spese sostenute dal Consulente dell'Investimento derivanti dall'appartenenza a organizzazioni di società di investimento incluso, a titolo esemplificativo, l'istituto delle società di investimento ("ICI") nonché le commissioni e spese per i fornitori di servizi di valutazione equa, delle società di revisione e dei consulenti legali ed eventuali commissioni o spese sostenute in ordine alla registrazione e al mantenimento della registrazione del Fondo presso qualsiasi organo regolamentare o autorità o Borsa del Granducato del Lussemburgo ed in qualsiasi altro paese, spese di rendicontazione e pubblicazione, inclusi i costi di stampa, stesura, pubblicità e distribuzione di prospetti informativi, memoranda esplicativi, relazioni periodiche o dichiarazioni di registrazione e i costi delle relazioni per gli Azionisti, tutte le imposte, i diritti, gli oneri governativi e similari e tutte le altre spese operative, commissioni su provvigione e di brokeraggio relative agli investimenti del Fondo, ritenute d'acconto, imposte di bollo o altre tasse gravanti sugli investimenti del Fondo, interessi sui prestiti e commissioni bancarie derivanti dall'attività di negoziazione, che incidono o alterano i termini di tali prestiti, qualsiasi provvigione applicata dagli intermediari relativamente a un investimento nel Fondo ed ogni altra spesa che possa esser sostenuta dal Fondo al fine di esercitare la propria attività come più ampiamente descritta nello Statuto.

Il Fondo si farà carico dei ragionevoli costi e spese derivanti dalla nomina di, e dalle attività svolte dai Funzionari Responsabili, ivi incluse le spese di viaggio e di alloggio, e l'affitto degli spazi dedicati ad uffici e materiali. Ai Funzionari Responsabili non sarà pagata alcuna commissione per i servizi forniti al Fondo. In circostanze normali, le commissioni dovute a State Street per l'erogazione dei servizi amministrativi e di custodia sanno soggette ad un limite massimo di 50 punti base.

Il Fondo può accumulare, proporzionalmente per periodi annuali o altri periodi, spese del Comparto di natura regolare e periodica. Oltre alle commissioni dovute al Gestore, al Distributore, alla Banca Depositaria, all'Amministratore, all'Agente per i Servizi agli Azionisti, al Conservatore del Registro e all'Agente incaricato dei trasferimenti ed altri agenti del Fondo, ogni Comparto sosterrà le proprie spese come sopra descritto. Il Consulente dell'Investimento e il Distributore possono, in un qualsiasi momento, scegliere di rinunciare ad una parte delle rispettive commissioni relativamente a un qualsiasi Comparto senza darne comunicazione agli investitori. Il Fondo

è tenuto a sostenere tutte le rispettive spese di natura straordinaria che potrebbero includere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, costi e spese per contenziosi e per tasse di recente imposizione.

Particolari Classi di Azione di alcuni Comparti possono avere spese operative fisse (come indicate in dettaglio nei Supplementi al Prospetto), che si applica agli attivi medi attribuibili alla rilevante Classe di Azione. Il Consulente dell'Investimento sostiene (direttamente attraverso la rinuncia ad una parte delle sue commissioni o attraverso l'accredito al conto della relativa Classe di Azione) qualsiasi spesa operativa corrente che ecceda il valore fisso. Di converso, il Consulente dell'Investimento avrà diritto a trattenere un importo pari a quanto il tasso fisso delle spese operative eccede le spese attuali operative attribuibili alla relativa Classe di Azioni del Comparto.

Le spese operative includono tutti i costi, spese e commissioni elencate nel secondo, terzo e quarto paragrafo di tale sezione di Commissioni e Spese, salvo le commissioni pagabili al Consulente dell'Investimento e al Distributore e qualsiasi spesa straordinaria. Per i servizi prestati, il Consulente dell'Investimento e il Distributore riceveranno una commissione mensile a valere sul patrimonio di ogni Comparto. Le commissioni mensili saranno addebitate su base percentuale annuale in riferimento al valore patrimoniale netto medio giornaliero del Comparto, o della Classe nel caso di commissioni relative ad una Classe. Si prega di consultare il/i relativo/i Supplemento/i per avere una sintesi di dette commissioni e, in particolare, la Sezione 1 "Descrizione delle Classi di Azioni" di cui al Prospetto.

Il Consulente dell'investimento può imporre un limite classe per classe all'ammontare delle spese che verranno sostenute dal Fondo. Il Consulente dell'Investimento può, a sua discrezione, stabilire quali spese del Fondo che saranno soggette a tale limite. Qualsiasi limite alla spesa può essere aumentato, ridotto, rinunciato o eliminato in qualsiasi momento e senza previa comunicazione agli investitori a mera discrezione del Consulente dell'Investimento. Gli Azionisti devono tenere presente che l'esistenza di detto limite può aumentare il rendimento della classe cui è stato applicato. Qualsiasi aumento o eliminazione del limite in futuro potrebbe avere un impatto negativo sul rendimento della classe cui è stata applicato in precedenza.

18 Informazioni sul Fondo

18.1 Informazioni sulla Società

Il Fondo è stato costituito in data 20 novembre 2007 ed è disciplinato dalla Legge del 10 agosto 1915 sulle società commerciali, e successivi modifiche, nonché dalla Legge del 17 dicembre 2010. La sede legale è situata al 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Lussemburgo. Il Fondo è iscritto al Registro "*Luxemburg Trade and Companies*" con il numero di registrazione B 133806. La sede centrale del Fondo è situata in Lussemburgo.

Chiunque fosse interessato può prendere visione dello Statuto presso il Registro "*Luxemburg Trade and Companies*"; copie di detti documenti sono disponibili su richiesta presso la sede legale del Fondo.

Il capitale emesso del Fondo è quello previsto dalla legge (ovvero EUR 1.250.000), costituito da Azioni dei Comparti interamente versate senza valore nominale.

Il Fondo è di tipo aperto, ovvero può, su richiesta degli Azionisti, rimborsare le proprie azioni a prezzi basati sul valore patrimoniale netto applicabile come descritto nel presente Prospetto. Per ulteriori informazioni sui rimborsi, si rimanda alla Sezione 12 Rimborso di Azioni. Ogni Azione del Comparto ha diritto ad un voto nell'assemblea generale degli Azionisti, in conformità della legge del Lussemburgo.

Il Fondo è una società a gestione autonoma ai fini dell'Art. 27 della Legge del 17 dicembre 2010.

Non si assicura che il Consiglio di Amministrazione crei nuovi comparti o, laddove creati, che agli Azionisti esistenti siano concessi diritti di prelazione per l'acquisto di Azioni in detti nuovi comparti o che le Azioni degli stessi siano offerte in vendita nella medesima giurisdizione.

Conformemente alla Circolare CSSF 11/546, come modificata nel corso del tempo, le procedure relative al trattamento dei reclami sono messe a disposizione degli Azionisti presso la sede legale del Fondo esenti da ogni costo.

Informazioni adeguate relative alla politica di "*best execution*" adottata dal Fondo e qualsiasi cambiamento apportato a tale politica, sono messi a disposizione degli Azionisti presso la sede legale del Fondo.

Se del caso, i termini principali degli accordi relativi a qualsivoglia commissione, provvigione o beneficio non monetario pagato e previsto in relazione alla gestione dell'investimento e alle attività di amministrazione del Fondo, se presenti, saranno inclusi nei resoconti annuali del Fondo e qualsiasi altra informazione, se del caso, sarà fornita agli Azionisti su loro richiesta.

18.2 Liquidazione e scissione dei Comparti

Fermi restando i poteri conferiti al Consiglio di Amministrazione di riscattare tutte le Azioni del Comparto o della Classe (consultare la Sezione 12 "Rimborso di Azioni" (paragrafo 12.2 "Vendita o Rimborsi obbligatori"), l'assemblea generale degli Azionisti di una o più Classi di Azioni emesse in un Comparto può, su proposta del Consiglio di Amministrazione, ridurre il capitale del Fondo con rimborso delle Azioni emesse nella relativa classe o classi di Azioni nel Comparto e rimborsare agli Azionisti il valore patrimoniale netto delle loro Azioni (prendendo in considerazione i prezzi effettivi di realizzo degli investimenti e delle spese di realizzo) calcolato il Giorno Lavorativo nel quale detta delibera avrà efficacia, conformemente alle sospensioni, termini e condizioni stabilite dallo Statuto.

Non sono previsti *quorum* costitutivi per detta assemblea generale degli Azionisti e tale delibera può essere intrapresa a maggioranza semplice dei voti validamente espressi.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la ristrutturazione di un Comparto qualora il Consiglio stesso lo ritenga necessario nell'interesse degli Azionisti del Comparto di riferimento, o, in caso di cambiamento della situazione economica o politica relativa al Comparto di riferimento, attraverso la liquidazione del relativo Comparto o la divisione in due o più Comparti.

18.3 Fusione del Fondo o di un Comparto

Il Consiglio di Amministrazione può decidere la fusione del Fondo o di uno qualsiasi dei Comparti, come fondo OICVM/Comparto incorporante o incorporato in conformità alle procedure previste dallo Statuto e alla legge applicabile.

18.4 Scioglimento e liquidazione del Fondo

Il Fondo può essere sciolto in qualsiasi momento mediante delibera dell'assemblea generale degli Azionisti approvata con il quorum e i criteri di maggioranza di cui allo Statuto.

Laddove il capitale Azionario del Fondo scenda al di sotto dei due terzi del capitale minimo (pari a EUR 1.250.000), il Consiglio di Amministrazione proporrà all'assemblea generale lo scioglimento del Fondo. L'assemblea generale, per la quale non è previsto alcun quorum, deciderà con la maggioranza semplice delle Azioni rappresentate all'assemblea.

La proposta di scioglimento del Fondo dovrà inoltre essere presentata all'assemblea generale qualora il capitale Azionario sia inferiore ad un quarto del capitale minimo; in tal caso, l'assemblea generale si svolgerà senza alcun quorum e lo scioglimento potrà essere deliberato dagli Azionisti detentori di un quarto delle Azioni rappresentate.

L'assemblea generale sarà convocata in modo tale che possa svolgersi entro un termine di 40 giorni dalla data in cui si accerta che il capitale azionario del Fondo è inferiore a due terzi o un quarto del capitale minimo previsto dalla legge, a seconda del caso.

La liquidazione sarà effettuata da uno o più liquidatori, che possono essere persone fisiche o giuridiche, debitamente autorizzate dall'autorità competente del Lussemburgo e nominate dall'assemblea generale degli Azionisti, che ne stabilirà anche poteri e retribuzione.

I liquidatori distribuiranno i proventi netti della liquidazione corrispondenti ad ogni Comparto agli Azionisti di Azioni del Comparto in proporzione alla rispettiva partecipazione azionaria in detto Comparto.

Qualora il Fondo dovesse essere liquidato a titolo volontario o coatto, la liquidazione dello stesso sarà svolta in conformità alle disposizioni della Legge del 17 dicembre 2010, la quale specifica i provvedimenti da adottare al fine di consentire agli Azionisti di partecipare alla distribuzione/alle distribuzioni dei proventi di liquidazione.

I proventi della liquidazione disponibili che possono essere riscossi dagli Azionisti nel corso della stessa liquidazione e che non sono riscossi da questi, saranno, alla chiusura della liquidazione, depositati presso *la Caisse de Consignation* in Lussemburgo ai sensi dell'Articolo 146 della Legge del 17 dicembre 2010, dove saranno tenuti a disposizione degli Azionisti aventi diritto per 30 anni.

18.5 Informazioni sulle posizioni del Fondo

Fatte salve determinate restrizioni volte a tutelare gli interessi del Fondo ed in conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili, inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli in materia di prevenzione del *market timing* e di altre pratiche correlate, il Consiglio di Amministrazione può autorizzare la divulgazione, su base confidenziale, di informazioni inerenti ai rendiconti, alle posizioni e alle attività del Fondo, e altre informazioni. A seconda di vari fattori relativi allo specifico Comparto del Fondo, inclusi, a titolo esemplificativo, la strategia di investimento fornita dal Consulente dell'Investimento per un determinato Comparto, gli investitori *target* e gli Azionisti esistenti che al momento investono in un determinato Comparto e tutti i fattori che il Consiglio di Amministrazione può ritenere appropriati, tale *disclosure* può essere effettuata in ritardo (intesa qui come "scarto temporale"), intendendo che gli Azionisti potrebbero non essere in grado di ottenere in tempo reale le informazioni sulle posizioni del Fondo. I Comparti del Fondo possono avere diversi scarti temporali. Pertanto è possibile che gli Azionisti di un Comparto possano ottenere informazioni prima di Azionisti di altri Comparti ed è altresì possibile che tali informazioni possano includere informazioni in merito alla stessa partecipazione sottostante. Le informazioni fornite possono essere

basate su assunzioni e possono non essere incluse all'interno dei libri obbligatori e dei registri del Fondo e pertanto non sussiste alcuna garanzia circa l'accuratezza e la completezza di tali informazioni.

Il Consiglio di Amministrazione non è obbligato ad effettuare detta divulgazione; nel caso in cui si provveda a detta divulgazione, il Consiglio di Amministrazione dovrà fornire dette informazioni a tutti gli Azionisti, conformemente alla *policy* e alle condizioni concordate con il Consulente dell'Investimento, che richiedono le relative informazioni, con pari trattamento, incluse, a scanso di equivoci, le informazioni relative alle posizioni nel fondo e gli scarti temporali associati al Comparto in questione. Fermo restando quanto sopra, il Fondo può condividere tali informazioni con fornitori di servizi inclusi i sub-consulenti che possono avere necessità di accedere a tali informazioni al fine di adempiere ai loro doveri contrattuali nei confronti del Fondo, con i fornitori di servizi di revisione, custodia, voto per delega e di altri servizi similari prestati a favore del Fondo, così come con organizzazioni che attribuiscono un rating e un ranking. Il Fondo può anche divulgare le informazioni relative a determinate posizioni di un Comparto a certi analisti di fondi, determinatori di prezzo, agenzie di rating o ad altre entità o soggetti terzi. Azionisti o potenziali Azionisti che perseguano un fine commerciale legittimo nel ricevere tali informazioni in tempi più brevi rispetto ad altri Azionisti. Il Consiglio di Amministrazione non è tenuto a rendere disponibile dette informazioni ad Azionisti, potenziali Azionisti, soggetti terzi o altre entità che non intendano impegnarsi a mantenere le stesse confidenziali secondo i termini e condizioni ritenuti idonei dal Consiglio di Amministrazione. Tali termini devono prevedere che dette informazioni non potranno essere utilizzate contrariamente al miglior interesse del Fondo. Il Consiglio di Amministrazione non è inoltre tenuto a fornire informazioni ad Azionisti nei casi in cui ritenga a ragione che detta divulgazione comporterebbe un rischio sostanziale di utilizzo di dette informazioni in maniera contraria al migliore interesse del Fondo o laddove detta divulgazione sarebbe effettuata a soggetti che siano, o siano rappresentanti di, un residente di una giurisdizione non avente un regime legale e normativo che il Consiglio di Amministrazione, a sua ragionevole discrezione, ritenga possa proteggere adeguatamente il Fondo in caso di abuso delle informazioni in tal modo diffuse. Il Consiglio di Amministrazione può interrompere detta divulgazione a sua esclusiva discrezione; in tal caso, l'unico rimedio a disposizione di un Azionista che abbia ricevuto in precedenza dette informazioni sarà la richiesta di rimborso delle Azioni detenute in conformità ai termini del Prospetto. Il Consiglio di Amministrazione può delegare la responsabilità di attuare la diffusione delle informazioni ad agenti del Fondo.

19 Assemblee degli Azionisti e Relazioni agli Azionisti

La notifica di convocazione delle assemblee generali degli Azionisti del Fondo o del Comparto o di una Classe di Azioni del Comparto è inviata ai rispettivi Azionisti nella modalità prevista dalla legge. L'assemblea generale degli azionisti si svolge in Lussemburgo, nel luogo specificato nella notifica di convocazione alle ore 16.30 del primo venerdì di aprile o, nel caso di un giorno non lavorativo, del Giorno Lavorativo successivo. In conformità allo Statuto, gli Azionisti di un Comparto del Fondo possono riunirsi in qualsiasi momento in un'assemblea generale per deliberare su argomenti esclusivamente inerenti al Comparto.

Qualora lo Statuto sia modificato, dette modifiche saranno depositate presso la Cancelleria del Tribunale Distrettuale del Lussemburgo e pubblicati nel *Mémorial*.

Il Fondo pubblica annualmente, al 30 novembre di ogni anno, o, qualora il 30 novembre non cada in un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente precedente il 30 novembre, una relazione dettagliata circa le rispettive attività e la gestione del patrimonio del Comparto; detta relazione include anche il resoconto di ogni Comparto e il resoconto consolidato del Fondo, una descrizione dettagliata delle attività di tutti i Comparti e la relazione della società di revisione.

Il Fondo pubblica inoltre le relazioni semestrali al 31 maggio di ogni anno o, qualora il 31 maggio non cada in un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente precedente il 31 maggio, tra cui anche gli investimenti sottostanti di ogni Comparto e il numero delle Azioni emesse e rimborsate dall'ultima pubblicazione.

Lo Statuto e le relazioni annuali e semestrali di ogni Comparto possono essere ottenuti gratuitamente da chiunque presso la sede legale del Fondo.

L'esercizio fiscale del Fondo si chiude il 30 novembre di ogni anno o, qualora il 30 novembre non sia un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente precedente il 30 novembre.

20 Tassazione

20.1 Informazioni generali

La sintesi che segue si basa sulla legge e sulla prassi attualmente vigenti nel Granducato del Lussemburgo alla data del presente Prospetto ed è soggetta a variazioni. Gli investitori sono tenuti ad informarsi e a consultare il proprio consulente professionista in ordine alle possibili conseguenze fiscali inerenti a sottoscrizione, acquisto, detenzione, conversione, rimborso o altra alienazione di Azioni ai sensi delle leggi dei rispettivi paesi di cittadinanza, residenza, domicilio o costituzione.

Gli Azionisti del Fondo saranno presumibilmente residenti in diversi paesi ai fini fiscali; di conseguenza, il presente Prospetto fornirà una sintesi delle implicazioni fiscali per ciascun investitore riguardo alla sottoscrizione, conversione, detenzione o al rimborso o ad altra acquisizione o alienazione di Azioni di un Comparto del Fondo. Dette implicazioni varieranno in conformità alle leggi e alla prassi attualmente in vigore nei paesi di cittadinanza, residenza, domicilio o costituzione degli Azionisti, ed in base alla loro situazione personale.

Gli investitori sono tenuti a rivolgersi ai loro consulenti professionali sulle possibili tasse o altre conseguenze fiscali connesse all'acquisto, trasferimento o vendita di qualsiasi delle Azioni del Fondo ai sensi delle leggi dei paesi in cui hanno la cittadinanza, la residenza e il domicilio.

Alcune giurisdizioni possono avere dei regimi di reportistica che impongono al Fondo di fornire determinate informazioni finanziarie e/o di altro tipo relative agli Azionisti, ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo, informazioni relative all'identità degli Azionisti, ai ricavi e alle plusvalenze derivanti dalla detenzione di unità del Fondo e/o derivanti da attività sottostanti del Fondo. Si prega di far riferimento agli "Obblighi di reportistica USA" sotto "Alcune Considerazioni in materia di Tassazione U.S.".

20.2 Tassazione del Fondo in Lussemburgo

Il Fondo non è soggetto ad alcuna imposta lussemburghese sugli utili o sui ricavi, così come i dividendi distribuiti dal Comparto non sono soggetti a ritenuta d'acconto lussemburghese soggetta all'applicazione delle leggi datate 21 giugno 2005 (le "Leggi") che implementano la Direttiva del Consiglio 2003/48/CE sulla tassazione dei redditi sul risparmio nella forma dei pagamenti di interesse ("Direttiva UE sul Risparmio") e alcuni contratti conclusi tra il Lussemburgo e taluni Territori Associati

Tassa di Sottoscrizione

Il Fondo è di regola responsabile in Lussemburgo della tassa di sottoscrizione annuale (*taxe d'abonnement*) dello 0,05% annuo. La base tassabile della tassa di sottoscrizione è il patrimonio aggregato netto del Fondo come valutato all'ultimo giorno di ciascun trimestre. Tale tasso è in ogni caso dello 0,01% annuo per:

- organismi il cui scopo esclusivo è l'investimento collettivo in Strumenti del Mercato Monetario e il collocamento di depositi con istituti di credito;
- organismi il cui scopo esclusivo è l'investimento collettivo in depositi con istituti di credito; e
- comparti individuali di OIC multi comparto relativi alla Legge del 17 dicembre 2010, così come per le classi individuali emesse all'interno dell'OIC o all'interno del comparto di un OIC multi comparto, a condizione che i titoli di tali comparti o classi siano riservati a uno o più investitori istituzionali.

In presenza di determinate condizioni può applicarsi un'esenzione dalla tassa di sottoscrizione.

Altre tasse

In Lussemburgo, non sono vigenti imposte di bollo o altra imposta sull'emissione di Azioni a fronte di denaro da parte del Fondo. Qualsiasi modifica allo Statuto del Fondo è generalmente soggetta a una tassa fissa di registrazione pari a EUR 75.

I dividendi, gli interessi, i ricavi e gli utili percepiti o conseguiti dal Comparto sui propri investimenti possono essere soggetti a ritenuta d'acconto o ad altre imposte non recuperabili nei rispettivi paesi di origine.

20.3 Tassazione degli Azionisti in Lussemburgo

Ai sensi della legislazione vigente in Lussemburgo, gli Azionisti non residenti non sono soggetti ad alcuna imposta su plusvalenze, ricavi (fatta salva l'applicazione della Direttiva sul Risparmio, si veda la sezione 20.5 "Direttiva UE sulla Tassazione dei Redditi da Risparmio"), non sono soggetti alla *net wealth tax,* a tasse sulla successione o a ritenute d'acconto.

Gli Azionisti residenti in Lussemburgo o che hanno in Lussemburgo una stabile organizzazione o un rappresentante permanente possono invece essere soggetti a tassazione in Lussemburgo. Su questo aspetto, i potenziali investitori sono tenuti a rivolgersi ai loro consulenti professionali.

20.4 Imposta sul Valore Aggiunto

In Lussemburgo il Fondo è considerato un soggetto tassabile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ("IVA") senza alcun diritto all'applicazione di una deduzione dell'IVA a credito. Un'esenzione IVA si applica in Lussemburgo per servizi qualificabili come servizi di gestione del fondo. Altri servizi offerti al Fondo possono potenzialmente determinare l'applicazione dell'IVA e richiedere che il Fondo venga registrato in Lussemburgo ai fini IVA in modo da autodeterminare l'ammontare IVA dovuto in Lussemburgo su servizi tassabili (o su beni fino a una certa misura) acquistati dall'estero.

In linea di principio non è prevista in Lussemburgo alcuna responsabilità ai fini IVA in relazione ai pagamenti effettuati dal Fondo agli Azionisti, nei limiti in cui tali pagamenti sono collegati alla sottoscrizione delle azioni del Fondo e non rappresentano il corrispettivo ricevuto per aver fornito servizi tassabili.

20.5 Direttiva UE sulla tassazione dei redditi da risparmio

In data 3 giugno 2003 il Consiglio dei Ministri economici e finanziari dell'Unione Europea ha emanato la Direttiva UE sul Risparmio. La Direttiva UE sul Risparmio è stata applicata dagli Stati membri a decorrere dal 1° luglio 2005. Ai sensi della Direttiva UE sul Risparmio, ogni Stato membro sarà tenuto a fornire alle autorità fiscali di un altro Stato membro i dettagli dei pagamenti di interessi o altri ricavi analoghi (inclusi distribuzioni e pagamenti di rimborsi attribuibili al OICVM che investe in strumenti fruttiferi) corrisposti da un soggetto all'interno di una giurisdizione a, o raccolti da detto soggetto per, un residente persona fisica in detto altro Stato membro (e in altre giurisdizioni che abbiano accettato di conformarsi ai termini di cui alla Direttiva UE sul Risparmio); tuttavia, Austria e Lussemburgo possono invece applicare un sistema di ritenuta d'acconto (relativamente alle distribuzioni e ai pagamenti di rimborso attribuibili alla Direttiva UE sul Risparmio che investe in strumenti fruttiferi) per un periodo provvisorio in ordine a detti pagamenti, deducendo l'imposta ad aliquote che aumenteranno progressivamente fino al 35%.

In base alle Leggi, un agente incaricato dei pagamenti in Lussemburgo (ai sensi della Direttiva UE sul Risparmio) deve dal 1 ° luglio 2005 una ritenuta d'acconto sugli interessi e altri proventi simili da esso versate a (o in determinate circostanze, a vantaggio di) una persona fisica o di un soggetto residuale nel senso dell'Articolo 4.2. della Direttiva UE sul Risparmio (*i.e.* un ente (i) senza personalità giuridica, fatta eccezione per un *yhtiö Avoin* e *kommandiittiyhtiö* / *öppet bolag e kommanditbolag* finlandese e un *handelsbolag* e *kommanditbolag* svedese, e (ii) i cui utili non sono tassati secondo le disposizioni generali per la tassazione delle imprese e (iii) che non è, o non ha scelto di essere considerato come un OICVM - un "Enti Residuali") residenti o con sede in un altro Stato Membro, a meno che il beneficiario dei pagamenti di interessi elegga per uno scambio di informazioni o presenti al suo agente incaricato dei pagamenti un certificato rilasciato a suo nome dall'Autorità Competente dello Stato Membro in cui risiede a fini fiscali. Lo stesso regime si applica ai pagamenti a soggetti o Enti Residuali residenti o

stabiliti in uno dei seguenti territori associati: Aruba, Isole Vergini Britanniche, Guernsey, Isola di Man, Jersey, Montserrat e Antille Olandesi. Il tasso di ritenuta d'acconto è al momento del 35%.

Gli interessi, come definiti dalle Leggi, sono comprensivi di (i) dividendi distribuiti da un OICVM in caso di investimenti in crediti in misura superiore al 15% del patrimonio nel rispetto di quanto sancito dalla Direttiva UE sul Risparmio con riguardo a tali OICVM e (ii) utili realizzati a seguito di cessione, rimborso, riscatto di azioni o quote detenute da un OICVM, se si investe, direttamente o indirettamente più del 25% del proprio patrimonio in crediti, ai sensi della Direttiva UE sul Risparmio.

20.6 Modalità di Equalizzazione del Reddito

Parte o tutti i Comparti del Fondo possono impiegare convenzioni di equalizzazione del reddito. Tali convenzioni possono essere applicate per garantire che i dividendi dell'Azione distribuiti o presunti distribuiti con riferimento al periodo di distribuzione, non vengano pregiudicati dai cambiamenti nel numero di Azioni in emissione durante detto periodo, e che l'ammontare della prima distribuzione ricevuta dall'Azionista in un Comparto affetto da tali modalità, in seguito all'acquisto di Azioni in detto Comparto, rappresenterà una partecipazione parziale nel rendimento ricevuto dal Comparto e un parziale profitto del capitale (l'"importo di equalizzazione").

Si ritiene che l'importo di equalizzazione non sia soggetto a imposte come dividendo ricevuto dall'Azionista ma che debba essere applicato per ridurre i costi d'acquisto delle Azioni ai fini del computo del *capital gains*. Il trattamento fiscale dell'importo di equalizzazione può, in ogni caso, differire a seconda della giurisdizione di riferimento. Si prega di consultare un consulente fiscale al fine di valutare l'eventuale impatto di tali modalità di equalizzazione alla luce delle proprie esigenze.

Si invitano gli Azionisti che desiderino ottenere informazioni in merito al corrente impiego di equalizzazione e all'eventuale importo di equalizzazione, che hanno ricevuto o che riceveranno quale parte della loro distribuzione, a rivolgersi al Distributore

20.7 Informazioni fiscali per Investitori residenti nel Regno Unito

Si invita a fare riferimento al sito internet www.gs.com/gsam per accedere alla lista di Classi di Azioni del Fondo che sono state scelte per essere qualificate come "Reportistica di Fondi" per i Fondi Offshore del regno Unito e per il rendiconti del reddito da dichiarare per tale "Reportistica di Fondi". Resta inteso che il reddito verrà dichiarato entro 6 mesi dalla fine dell'anno del Fondo. In alternativa, si prega di contattare l'Agente per i Servizi agli Azionisti al numero + 44 20 7774 6366 o via e-mail all'indirizzo: ess@gs.com

20.8 Tassazione del Fondo in Belgio

Ai sensi dell'Articolo 161, par. 3, del Codice Tributario Immobiliare belga a partire dal primo gennaio successivo all'anno di registrazione per la distribuzione al pubblico presso la *Commission for Banking, Finance and Insurance* in Belgio un'imposta annuale sulle sottoscrizioni è dovuta da fondi stranieri registrati, ai sensi dell'Articolo 127 della Legge datata 20 luglio 2004 in relazione a determinati fondi comuni d'investimento, laddove dette sottoscrizioni siano effettuate mediante intermediari finanziari con sede in Belgio (l'"Imposta di Sottoscrizione").

Il Fondo può essere soggetto all'imposta in Belgio nella misura in cui vi siano Azioni nette in circolazione al 31 dicembre dell'anno precedente sottoscritte mediante intermediari belgi. La Tassa di Sottoscrizione è calcolata, ai sensi dell'Articolo 161, par. 2, del Codice Tributario Immobiliare belga applicando la relativa aliquota d'imposta alla base imponibile del Fondo. L'aliquota d'imposta è pari allo 0,08% a decorrere dal 2007. La base imponibile del Fondo è a sua volta determinata moltiplicando il valore patrimoniale netto per Azione al 31 dicembre dell'anno precedente per il numero di Azioni in circolazione alla data di sottoscrizione delle stesse mediante intermediari belgi. La Tassa di Sottoscrizione è dovuta inizialmente entro il 31 marzo di ogni anno, a condizione che il Fondo rimanga registrato in Belgio per la distribuzione al pubblico di Azioni.

Si prevede un'esenzione fiscale ai sensi dell'Articolo 161bis comma 3 del Codice Belga sulle imposte patrimoniali, nel caso in cui dovesse sorgere una tassa economica raddoppiata ai sensi dell'Imposta di Sottoscrizione (poiché il

Fondo soggetto all'Imposta di Sottoscrizione detiene partecipazioni in altri enti che sono anch'essi soggetti all'Imposta di Sottoscrizione e che includono tali partecipazioni nelle loro basi imponibili).

20.9 Alcune considerazioni in materia di Tassazione *U.S. Tax Persons*

IN CONFORMITÀ ALLA CIRCOLARE 230 DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO STATUNITENSE, IL FONDO INFORMA I POTENZIALI INVESTITORI CHE (A) LA SINTESI SOTTO RIPORTATA NON È DIRETTA A, NE E' STATA FORMULATA PER, ESSERE UTILIZZATA, DA CONTRIBUENTI ALLO SCOPO DI EVITARE LE SANZIONI PREVISTE DALLE LEGGI FISCALI FEDERALI STATUNITENSI CHE POSSONO ESSERE IMPOSTE SUGLI STESSI, (B) LA SINTESI SOTTO RIPORTATA È STATA FORMULATA IN RELAZIONE ALLA PROMOZIONE O COMMERCIALIZZAZIONE DA PARTE DEL FONDO E ALLA DISTRIBUZIONE DELLE AZIONI E (C) CIASCUN CONTRIBUENTE DOVREBBE RINVOLGERSI AD UN CONSULENTE FISCALE INDIPENDENTE PER OTTENERE CONSULENZA IN BASE ALLA PROPRIA SITUAZIONE SPECIFICA.

La sintesi che segue descrive alcune conseguenze dell'imposta sul reddito federale statunitense nei confronti di una "*U.S. Tax Person*" (*i.e.* un cittadino o un residente negli Stati Uniti, una società per azioni o di persone costituita negli Stati Uniti o in qualsiasi stato degli stessi, un *estate* o un *trust*, il cui reddito ricada nel reddito ai fini dell'imposta sul reddito federale statunitense, a prescindere dalla sua origine) titolare di Azioni. La sintesi si basa sul Codice, sullo *U.S. Treasury Regulations* emanato in attuazione dello stesso, sulle ordinanze dello *U.S. Internal Revenue Service* (l'"IRS") e sulle sentenze, in vigore alla data del Prospetto e potenzialmente soggetti a modifiche, anche con effetto retroattivo. La sintesi ha necessariamente carattere generale, e non indirizza tutte le implicazioni fiscali rilevanti per uno specifico investitore, o per investitori soggetti a regimi speciali ai sensi delle leggi sull'imposta sul reddito federale statunitense.

Il Fondo

Si prevede che il Fondo sarà gestito in modo tale da non essere tenuto ad intraprendere transazioni o relazioni commerciali negli Stati Uniti e, come risultato, si prevede che il Fondo non sarà soggetto all'imposta federale sul reddito negli Stati Uniti su base netta sui profitti derivanti da attività di *trading*. Inoltre, si prevede che il Fondo non riceverà un significativo importo di proventi che saranno soggetto alla ritenuta fiscale federale negli Stati Uniti, fatta eccezione per quanto di seguito descritto nella Sezione Ritenuta Fiscale negli Stati Uniti a Carico di Istituzioni Finanziarie Estere.

Tassazione degli Azionisti qualificabili come *U.S. Tax Person*Ai sensi dell'*Internal Revenue Code* statunitense, il Fondo può essere considerato come una "*Passive foreign investment company*", società di investimento estera passiva ai sensi del Codice. In quanto il Fondo non intende fornire agli Azionisti informazioni che consentirebbero a U.S. Tax Persons di optare per un regime di "*qualified electing fund*" ai fini dell'imposta federale sul reddito statunitense, investendo nel Fondo, le U.S. Tax Persons tassabili saranno soggette ad alcune conseguenze fiscali sostanzialmente sfavorevoli, tra cui (i) il trattamento dell'utile riconosciuto su un'alienazione (tra cui il rimborso) di Azioni come reddito ordinario, piuttosto che come plusvalenza, (ii) l'assoggettamento all'imposta (ai tassi determinati dal Codice) sugli utili e su "distribuzioni addizionali" (generalmente l'importo per il quale le distribuzioni in un anno imponibile superano il 125 per cento delle distribuzioni medie dei tre anni tassabili precedenti) come se dette voci fossero state percepite pro-rata ogni giorno del periodo di detenzione delle Azioni da parte di U.S. Tax Persons assoggettabili, (iii) l'imposizione di un interesse sul debito d'imposta (che non sarebbe deducibile in caso di U.S. Tax Persons persone fisiche) attribuibile ai ricavi assegnati agli anni precedenti come se detto debito fosse dovuto in ordine agli anni precedenti, e (iv) la perdita della base imponibile progressiva (*step-up*) per singoli Azionisti alla morte. L'applicazione delle norme relative alla "*passive foreign investment company*" è molto complessa e incerta sotto molti aspetti. Ogni investitore potenziale che sia una US Tax Person è invitato a rivolgersi al proprio consulente fiscale con riferimento alle conseguenze fiscali federali, statali o locali che possono verificarsi negli Stati Uniti e in merito alle conseguenze fiscali, non in ambito Statunitense, che possono scaturire dall'acquisto, proprietà o disposizione delle Azioni.

Una US Tax Person che trasferisce contanti ad una società non-US in uno dei modi descritti nella Sezione 351 del Codice, sarà verosimilmente assoggettata alla richiesta di deposito del IRS Form 926 (*Return by a US Transferor of Property to a Foreign Corporation*) se (1) subito dopo il trasferimento, tale US Tax Person detiene (direttamente, indirettamente o per attribuzione) almeno il 10 per cento dei diritti di voto totali o del del valore comnplessivo di tale

società o (2) l'ammontare di contanti trasferito da tale US Tax Person (o da qualunque persona correlata) a tale società durante il periodo di 12 mesi che termina il giorno del trasferimento ecceda la'mmontare di US $100,000. Inoltre, qualunque US Tax Person che detenga direttamente o indirettamente il 10% o più (tenendo conto di alcune regole di attribuzione) dei diritti di voto aggregati o del valore totale delle azioni di una società non-US sarà verosimilmente assoggettata alla richiesta di deposito del IRS Form 5471 (*Information Return of US Persons with Respect to Certain Foreign Corporations*). Tali moduli richiedono al comunicazione di alcune informazioni relative all'Azionista depositante, altri Azionisti e il Fondo. Previa richiesta, il Fondo farà ogni ragionevole sforzo per fornire informazioni riguardanti il Fondo o i suoi Azionisti che siano necessarie per la compilazione di tali moduli. Inoltre, al ricorrere di talune circostanze, le US Tax Persons potranno essere soggette agli obblighi di divulgazione della *Treasury Regulations* previsti nella Sezione 6011 del Codice riferiti alle agevolazioni fiscali (*tax shelters*) (incluso il deposito del IRS Form 8886) con riferimento al Fondo. Inoltre, una US Tax Person potrà esser tenuta a fornire talune informazioni circa i suoi investimenti nel Fondo all'interno dell'IRS Form 8621 conseguentemente altrattamento del Fondo come una "*passive foreign investment company*" e dell'IRS Form 8938, in conseguenza del fatto che un investimento nel Fondo venga considerato come un bene estero. Potranno essere imposte sanzioni sostanziali per il mancato adempiemto, puntuale, dei depositi cui ci si riferisce nel presente paragrafo. Gli Azionisti che sono US Tax Persons sono tenuti a far riferimento al proprio consulente fiscale relativamente ai descritti e agli altri obblighi di reportistica, ivi inclusi gli obblighi riferibili a conti finanziari esteri.

Azionisti qualificabili come *U.S. Tax-Exempt Person*

I dividenti ricevuti riferibili ad una partecipazione in una società di capitali, e i profitti derivanti dalla vendita o dal rimborso di detta partecipazione non sono generalmente considerati come "*unrelated business taxable income"* (profitto soggetto a tassazione non riferibile al business) (l'"UBTI"), fatta salva la parte di profitto o di reddito da dividendi che può essere considerata come UBTI se la partecipazione è una proprietà finanziata con ricorso al debito. Inoltre, mentre il Fondo ritiene che lo stesso può essere una PFIC ai sensi della Sezione 1297 del Codice, *le U.S. Tax-Exempt Person*, che detengono Azioni e non finanziano con ricorso al debito l'acquisizione delle proprie Azioni, non sono, in generale, soggette ad un interesse attivo per "*deferred tax amount*" applicabile a particolari *U.S. Tax-Exempt Person* titolari di partecipazioni PFCI. Con riferimento alla legislazione previgente, il Congresso statunitense ha valutato se il profitto derivato dal possesso di una partecipazione in una società non statunitense debba, in presenza di determinate circostanze, essere considerato come UBTI nella misura in cui sarebbe così considerato se guadagnato direttamente da una *U.S. Tax-Exempt Person*. Fatta salva un'eccezione rigorosa (relativa al profitto di una società di assicurazione), il Congresso statunitense non ha adottato regole che autorizzino tale trattamento. Nell'ambito di tali principi, i dividendi e gli utili derivanti da un investimento in Azioni da parte di *U.S. Tax-Exempt Person* non risulterebbero UBTI nonostante il Fondo possa utilizzare il finanziamento con ricorso al debito, a meno che l'Azionista stesso, direttamente o indirettamente, finanzi con debito l'acquisto delle proprie azioni. Nonostante quanto sopra detto, sussistono rischi che le attività del Fondo possano causare l'assoggettamento *di U.S. Tax-Exempt Person* alla UBTI. Inoltre, se una *U.S. Tax-Exempt Person*, direttamente o indirettamente, finanzia con debito l'acquisizione delle proprie Azioni, qualsiasi rimborso, disposizione o "distribuzione in eccesso" (come definita nella Sezione 1291 del Codice) con riferimento a tali Azioni può, in assenza di una scelta volta ad includere nel proprio reddito una parte dei profitti derivanti dal Fondo, essere soggetta ad un addebito per interessi (considerata come un'imposta aggiuntiva) per gli "*deferred tax amount*" imposti dalla regolamentazione della PFIC. Ulteriori implicazioni fiscali possono essere applicate alle *U.S. Tax-Exempt Person* qualificabili come *charitable remainder trusts*. I *charitable remainder trusts* e le altre *U.S. Tax-Exempt Person* sono pertanto vivamente pregati di rivolgersi ai propri consulenti fiscali in merito alle conseguenze fiscali statunitensi di un investimento nelle Azioni

Obblighi di reportistica statunitensi

Una *U.S. Tax Person*, inclusa una *U.S. Tax-Exempt Person*, che trasferisce contanti al Fondo in cambio di Azioni, nel trasferimento descritto nella Sezione 351 del Codice, dovrà verosimilmente depositare il Modulo IRS 926 (*Return by a U.S. Transferor of Property to a Foreign Corporation*) qualora (1) immediatamente dopo detto trasferimento, la *U.S. Tax Person* detenga (direttamente, indirettamente o per contribuzione) almeno il 10% del potere di voto totale o del valore totale del Fondo (o potenzialmente del Comparto), ovvero (2) il valore della liquidità trasferita dalla *U.S. Tax Person* (o da qualsiasi soggetto a lui collegato) al Fondo durante il periodo di 12 mesi che si conclude nel giorno in cui il trasferimento supera i 100.000 USD. Inoltre, qualsiasi U.S. Tax Person che direttamente o indirettamente possiede una percentuale uguale o superiore al 10% (tenendo in considerazione

talune regole di contribuzione) del potere di voto congiunto o del valore totale delle Azioni del Fondo (o potenzialmente del Comparto) dovrà verosimilmente depositare il Modulo IRS 5471 (*Information Return of U.S. Persons with Respect to Certain Foreign Corporations*). Tale modulo richiede alcune informazioni riguardanti l'Azionista, gli altri Azionisti e il Fondo. Il Fondo non ha l'obbligo di fornire tutte le informazioni relative al Fondo stesso o ai suoi Azionisti che hanno l'onere di completare detti moduli. Inoltre, in presenza di particolari condizioni, le *U.S. Tax Persons* possono essere soggette ad obblighi di comunicazione (ivi incluso il deposito del Modulo IRS 8886) diretti agli elusori fiscali (*tax shelters)* del Fondo, di cui al *Treasury Regulations* ai sensi della Sezione 6011 del Codice.

Inoltre, le U.S Tax Person possono essere gravate da un obbligo di informativa ai sensi della Sezione 1298(f) del Codice in conseguenza del fatto che il Fondo è una PFIC, un soggetto U.S. Tax Person che sia titolare di una partecipazione nel Fondo maggiore di USD 50.0000 sarà verosimilmente soggetta a obblighi di reportistica con riferimento a tale partecipazione in conseguenza dall'essere considerato un patrimonio finanziario straniero ai sensi della Sezione 6038D del Codice. Sanzioni consistenti possono essere irrogate nel caso in cui non vengano opportunamente effettuati i depositi descritti nel presente paragrafo. Gli Azionisti considerati *U.S. Tax Person* sono vivamente pregati di rivolgersi ai propri consulenti fiscali in merito ad ulteriori obblighi di reportistica, inclusi gli obblighi relativi a conti finanziari stranieri.

Ritenuta d'Acconto negli US a Carico di Istituti Finanziari Esteri

Conformemente alle disposizioni comunemente note come Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), i pagamenti fissi o determinabili annualmente ovvero periodicamente di plusvalenze, profitti e proventi, inclusi i dividendi, interessi e plusvalenze attribuibili all'originario sconto di emissione, da fonti interne agli Stati Uniti effettuati dopo il1 luglio 2014, i pagamenti attribuibili a un rendimento lordo derivante dalla vendita o da altra disposizione di beni da cui possano derivare interessi o dividendi di natura statunitense effettuati dopo il 31 dicembre 2016, e pagamenti (o una parte dei medesimi) effettuati da un istituto finanziario straniero dopo il 31 dicembre 2016, verso istituti finanziari stranieri o altra entità straniera, saranno soggetti a una ritenuta d'acconto del 30%, salvo che siano soddisfatti altri requisiti di reportistica. Ci si attende che il Fondo venga trattato come "istituzione finanziaria straniera" a tali fini. Come istituzione finanziaria straniera, al fine di essere esentato da questa ritenuta d'acconto del 30%, salvo che sia diversamente ritenuto conforme, ci si aspetta che il Fondo dovrà concludere un accordo (un "Accordo FFI") con la IRS che richiede al Fondo, tra le altre cose, di: (i) ottenere e verificare le informazioni relative a tutti i suoi azionisti per determinare quali azionisti siano "Specified U.S. Person" (*i.e*., US Tax Persons diversi dagli enti esenti da tasse e da determinati altri soggetti) e "U.S. Owned Foreign Entities" (i.e., enti stranieri con "una struttura proprietaria sostanzialmente statunitense" – col significato che una percentuale maggiore del 10% sia detenuto da una Specified U.S. Person – ovvero, nel caso di un azionista che sia un'istituzione finanziaria straniera, qualsiasi proprietà detenuta da una Specified U.S. Person); (ii) riportare annualmente all'IRS informazioni relative ai suoi azionisti che non risultano conformi con la FATCA (nel complesso) qualificabili come Specified U.S. Person e come U.S. Owned Foreign Entity; e (iii) tentare di ottenere un *waiver* da parte di ciascuna U.S. Owned Foreign Entity di qualsiasi legge straniera che eviti al Fondo di riportare all'IRS qualsiasi informazione richiesta ottenuta con riferimento a tale U.S. Owned Foreign Entity, e, se tale waiver non è ottenuto, rimborsare inderogabilmente la U.S. Owned Foreign Entity;. Alternativamente, il Fondo può essere tenuto a fornire simili informazioni alla propria autorità fiscale nazionale in base a quanto previsto da un Accordo Intergovernativo. Non può essere fornita alcuna garanzia sulla capacità del Fondo di stipulare e agire conformemente ad un Accordo FFI e che quindi il Fondo sia esentato dal pagamento di questa ritenuta d'acconto del 30%.

Anche qualora il Fondo stipuli un Accordo FFI, nel caso in cui un azionista non fornisca le informazioni richieste o nel caso di istituzione finanziaria straniera che, se richiesta, non aderisca all'Accordo FFI con l'IRS, o diversamente non sia conforme alle FATCA ("Azionista Non-Acquiescente"), saranno soggetti al 30% di ritenuta d'acconto su una parte di qualsivoglia pagamento a fini di rimborso o di dividendo effettuato dal Fondo. Inoltre, in determinati casi, qualora il Fondo non sia in grado di ottenere il *waiver* di qualsivoglia legislazione straniera che gli consentirebbe di non fornire all'IRS qualsiasi informazione richiesta con riguardo a un Azionista, il Fondo potrà essere tenuto a rimborsare obbligatoriamente tale Azionista. Inoltre, gli Azionisti devono essere consapevoli del fatto che il termine "istituzione finanziaria straniera" è molto ampio e generalmente comprende, tra le altre cose, qualsiasi Azionista che detenga attività finanziarie per conto di altri come parte sostanziale della sua attività commerciale o che sia impegnato, o ponga se stesso come se fosse impegnato, principalmente nelle attività

commerciali di investimento, reinvestimento o negoziazione di titoli, interessi societari, beni o qualsiasi interesse in quanto summenzionato e, di conseguenza, tali Azionisti potranno avere necessità di registrarsi con l'IRS per evitare di essere trattati alla stregua di Azionisti Non-Acquiescenti.

Si invitano gli Azionisti a rivolgersi al loro personale Consulente fiscale in merito alle possibili implicazioni di questa ritenuta d'acconto.

Laddove un qualunque Fondo che investe in titoli statunitensi sia detenuto, direttamente o indirettamente, per il 50% o più dei diritti di voto o del valore, da una *US Person*, i proventi distribuiti agli Azionisti di quel Fondo saranno trattati come una fonte di reddito statunitense ai fini della limitazione sull'imposta sul credito estero. Resta inteso che la proprietà diretta e indiretta da parte di *US Persons* sarà inferiore al 50% di ogni Fondo in modo tale che le distribuzioni risulteranno come fonti di reddito estere, ma è possibile che la proprietà diretta e indiretta da parte di *US Persons* sia pari o maggiore al del 50% caratterizzando pertanto tali distribuzioni come fonti di reddito statunitensi. Alcuni Azionisti potrebbero beneficiare di un trattato sulla tassazione con gli Stati Uniti e dovrebbero interpellare il proprio consulente fiscale in merito alla possibilità di definire qualunque fonte di reddito statunitense come fonte di reddito estera in base al relativo trattato e alla sezione 904(g) del Codice.

Appendice A: Restrizioni agli investimenti

Nell'effettuare i propri investimenti, come altrove descritto nel Prospetto, ogni Comparto è tenuto ad attenersi alle restrizioni agli investimenti qui di seguito riportate. Le seguenti restrizioni sono state adottate dal Consiglio di Amministrazione in conformità alla legge lussemburghese, malgrado possano essere emendate dal Consiglio di Amministrazione senza delibera degli Azionisti.

Al fine di conseguire gli obiettivi d'investimento del Fondo e gli obiettivi e le politiche di investimento dei singoli Comparti, agli stessi si applicheranno i seguenti poteri e restrizioni agli investimenti.

1) Gli investimenti di ogni Comparto consistono in:

a) Valori Mobiliari e Strumenti del Mercato Monetario ammessi o negoziati in un Mercato Regolamentato;

b) Valori Mobiliari e Strumenti del Mercato Monetario negoziati in un altro mercato regolamentato in uno Stato Membro che operi regolarmente e sia riconosciuto e aperto al pubblico;

c) Valori Mobiliari e Strumenti del Mercato Monetario ammessi alla quotazione ufficiale su una borsa in uno Stato non Membro o negoziati in un altro mercato regolamentato di uno Stato non Membro dell'Unione Europea che operi regolarmente e sia riconosciuto e aperto al pubblico;

d) Valori Mobiliari e Strumenti del Mercato Monetario di recente emissione purché:

i) i termini e le condizioni di emissione prevedano un impegno a presentare la richiesta di ammissione al listino ufficiale su una borsa o altro mercato regolamentato di cui ai precedenti punti da a) a c); e

ii) detta ammissione sia assicurata entro un anno dall'emissione,

e) Nella misura in cui lo Statuto provveda in tal senso, azioni o quote di OICVM autorizzati in conformità alla Direttiva OICVM e/o altro OIC ai sensi dell'Articolo 1(2) (a) e (b) della Direttiva OICVM, comprese azioni o quote di un fondo master qualificato come un OICVM, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia o non sia situato in uno Stato Membro, ma a condizione che:

i) detto altro OIC sia autorizzato in conformità a leggi in base alle quali lo stesso è soggetto a supervisione ritenuta dall'Autorità di Vigilanza del Lussemburgo equivalente a quella contemplata dalla legge comunitaria e che detta cooperazione tra autorità sia sufficientemente garantita;

ii) il livello di protezione dei detentori di azioni o quote di detto altro OIC sia equivalente a quello offerto ai detentori di azioni o quote di un OICVM e in particolare che le regole in materia di separazione delle attività, assunzione e concessione di prestiti e vendite allo scoperto di Valori Mobiliari e Strumenti del Mercato Monetario siano equivalenti ai requisiti della Direttiva OICVM;

iii) la conduzione dell'attività di detto altro OIC sia documentata in relazioni semestrali e annuali al fine di consentire una valutazione dello stato patrimoniale e del conto economico durante il periodo di rendicontazione;

iv) non è possibile investire complessivamente oltre il 10% delle attività degli OICVM o di altri OIC (di cui è prevista l'acquisizione) in azioni o quote di altri OICVM o di altri OIC in conformità ai documenti costitutivi degli stessi. Questa limitazione non trova applicazione quando un Comparto investe in azioni o quote di un fondo master qualificato come OICVM.

Ai fini della lettera (e), ciascun comparto di un OIC con diversi comparti ai sensi dell'Articolo 181 della Legge 17 dicembre 2010 deve essere considerato come un emittente separato, a condizione che ciascun comparto possa essere ritenuto singolarmente responsabile per i suoi debiti e obbligazioni.

f) depositi bancari rimborsabili a vista o prelevabili e che abbiano una scadenza non superiore a 12 mesi, a condizione che l'istituto di credito abbia la propria sede legale in un Stato Membro o, qualora la sede legale dell'istituto di credito sia situata in uno Stato non membro, a condizione che lo stesso sia soggetto a norme prudenziali ritenute dall'Autorità di Vigilanza del Lussemburgo equivalenti a quelle stabilite dalla legge della Comunità Europea.

g) strumenti finanziari derivati, tra cui equivalenti strumenti per cui è prevista un regolamento in contanti, negoziati in un mercato regolamentato di cui ai precedenti punti a), b) e c) e/o strumenti finanziari derivati negoziati OTC, a condizione che:

   i) il sottostante consista in strumenti che rientrino nelle specifiche della Sezione 1, indici finanziari, tassi di interesse, tassi di cambio o valute nei quali il Comparto può investire conformemente ai propri obiettivi di investimento come stabilito nel proprio Statuto e nel Prospetto;

   ii) le controparti delle operazioni in derivati OTC siano istituti soggetti a vigilanza patrimoniale e appartenenti alle categorie autorizzate dall'Autorità di Vigilanza del Lussemburgo, e

   iii) i derivati OTC siano soggetti a valutazione affidabile e verificabile su base giornaliera e possano essere venduti, liquidati o chiusi mediante un'operazione di compensazione in qualsiasi momento al loro valore equo su iniziativa del Comparto;

h) Strumenti del Mercato Monetario diversi da quelli trattati sui Mercati Regolamentati, qualora l'emissione o l'emittente di detti strumenti siano essi stessi regolamentati al fine di tutelare gli investitori e i risparmi e a condizione che detti strumenti siano:

   i) emessi o garantiti da un'autorità centrale, regionale o locale o da una banca centrale di uno Stato membro, dalla Banca Centrale Europea, dall'UEo dalla Banca Europea per gli Investimenti, da uno Stato non membro o, in caso di uno Stato federale, da uno dei membri facenti parte della federazione o da un ente pubblico internazionale del quale facciano parte uno o più Stati Membri; o

   ii) emessi da un organismo i cui titoli siano negoziati su Mercati Regolamentati di cui ai precedenti punti (a), (b) o (c); o

   iii) emessi o garantiti da un istituto soggetto a vigilanza patrimoniale in conformità ai criteri definiti dal diritto comunitario o da un istituto soggetto a requisiti patrimoniali prudenziali ritenuti dall'Autorità di Vigilanza del Lussemburgo equivalenti a quelle previste dal diritto comunitario; o

   iv) emessi da altri enti appartenenti alle categorie autorizzate dall'Autorità di Vigilanza del Lussemburgo a condizione che gli investimenti in detti strumenti siano soggetti ad un livello di tutela degli investitori equivalente a quello stabilito nel primo, nel secondo o nel terzo comma della presente Sezione (h) e a condizione che l'emittente (i) sia una società il cui capitale e le cui riserve ammontino almeno a 10 milioni di euro (Euro 10.000.000) e (ii) che presenti e pubblichi il proprio bilancio annuale in conformità alla Direttiva 78/660/CEE, (iii) sia un ente che, nell'ambito di un gruppo di società che include una o diverse società quotate, svolga esclusivamente attività di finanziamento al gruppo o (iv) sia un ente dedicato al finanziamento di veicoli di cartolarizzazione che godono di una linea di liquidità bancaria.

   j) Nella misura in cui lo Statuto provveda in tal senso, azioni o quote di un fondo master qualificato come OICVM.

2) Un Comparto può inoltre:

a) investire fino al 10% del proprio patrimonio in Valori Mobiliari e Strumenti del Mercato Monetario diversi da quelli citati nella precedente Sezione 1);

b) detenere attività liquide accessorie (le quali, in casi eccezionali e temporaneamente, possono essere superiori alle restrizioni applicabili, a condizione che il Consiglio di Amministrazione ritenga che ciò sia nel migliore interesse degli Azionisti);

c) contrarre prestiti per un importo equivalente ad un massimo del 10% del proprio patrimonio, purché detti prestiti siano contratti su base temporanea; e

d) acquisire valute estere per mezzo di finanziamenti *back-to-back*;

e) investire fino al 10% delle proprie attività in partecipazioni di finanziamento e/o cessioni di finanziamento a condizione che tali strumenti siano conformi agli strumenti del Mercato Monetario normalmente presenti nel mercato monetario (si fa riferimento al significato di cui all'Articolo 1, item 23 della Legge 17 dicembre 2010 e agli Articoli 3 e 4 del *Grand-Ducal Regulation* dell'8 febbraio 2008 relativo ad alcune definizioni di cui alla Legge 17 dicembre 2010), siano liquidi, abbiano un valore che possa essere determinato con certezza in qualsivoglia momento e corrispondano ad almeno uno dei seguenti criteri:

(i) scadenza dall'emissione fino a 397 giorni (compreso);

(ii) durata residuale fino a 397 giorni (compreso); o

(iii) siano strutturati in maniera tale da consentire regolari, almeno ogni 397 giorni, aggiustamenti di rendimento rispetto a un tasso di interesse di riferimento.

3) Ogni Comparto è inoltre tenuto a rispettare le seguenti restrizioni agli investimenti in ordine ai singoli emittenti:

(a) Regole per la diversificazione del rischio

Ai fini del calcolo dei limiti definiti ai seguenti punti da (1) a (5) e (8), le società appartenenti allo stesso gruppo di società sono considerate come un unico emittente.

- **Valori Mobiliari e Strumenti del Mercato Monetario**

(1) Ogni Comparto non può investire più del 10% del proprio patrimonio in Valori Mobiliari e Strumenti del Mercato Monetario emessi dallo stesso soggetto.

Il valore totale dei Valori Mobiliari e degli Strumenti del Mercato Monetario detenuti da ciascun Comparto in ogni singolo emittente in cui è investito più del 5% del proprio patrimonio, non può superare il 40% del valore del proprio patrimonio; detta restrizione non si applica a depositi presso istituti finanziari soggetti a vigilanza patrimoniale o a operazioni in derivati OTC con gli stessi istituti.

Ai fini del presente paragrafo (3)(a)(1), un Comparto considererà ogni portafoglio titoli *mortgage-backed* o *assets-backed* come un'emissione distinta di un emittente distinto, sebbene detti portafogli possano essere parte dello stesso *master trust*, sponsorizzati dal medesimo sponsor o assistiti dallo stesso fornitore di servizi.

(2) Il limite del 10% di cui al paragrafo (1) sale al 20% nel caso di Valori Mobiliari e Strumenti del Mercato Monetario emessi dallo stesso Gruppo di Società.

(3) Il limite del 10% di cui al paragrafo (1) è incrementabile a un massimo del 35% se i Valori Mobiliari o gli Strumenti del Mercato Monetario sono emessi o garantiti da uno Stato membro dell'UE, dalle sue autorità locali, da uno Stato non membro o da organismi pubblici internazionali di cui uno o più Stati Membri facciano parte.

(4) il limite del 10% di cui al paragrafo (1) incrementabile sino al 25% per determinati titoli di debito emessi da un ente creditizio con sede legale in uno Stato Membro dell'UE e sottoposto, in virtù della legge, ad una supervisione pubblica specifica volta a tutelare i detentori di titoli di debito. In particolare, le somme provenienti dall'emissione di detti titoli di debito devono essere investite, a norma di legge, in attività che siano in grado di coprire, per tutto il periodo di validità dei titoli di debito, pretese collegate a tali titoli e che, in caso di fallimento dell'emittente, sarebbero usati su base prioritaria per il rimborso del capitale e del pagamento degli interessi maturati. Nella misura in cui un Comparto investe oltre il 5% del proprio patrimonio in detti titoli di debito emessi dallo stesso emittente, il valore totale di detti investimenti non potrà superare l'80% del valore del patrimonio di quel Comparto.

(5) I Valori Mobiliari e gli Strumenti del Mercato Monetario di cui ai paragrafi (3) e (4) non sono considerati ai fini dell'applicazione del limite del 40% di cui al precedente paragrafo (1).

(6) Fermi restando i limiti sopra indicati e in conformità al principio di diversificazione del rischio, un Comparto è autorizzato ad investire fino al 100% del proprio patrimonio in Valori Mobiliari e Strumenti del Mercato Monetario emessi o garantiti da uno Stato Membro , dalle sue autorità locali, da uno stato membro dell'OCSE o da enti pubblici internazionali dei quali uno o più Stati membri dell'Unione Europea facciano parte, a condizione che (i) i titoli dell'intero Comparto provengano da almeno sei diverse emissioni e (ii) i titoli di ogni emissione non rappresentino più del 30% del patrimonio del Comparto. Le disposizioni di cui al presente paragrafo (6) si applicheranno anche in relazione ad un Comparto che investe in titoli emessi da alcuni emittenti pubblici governativi degli USA, quali la *Federal Home Loan Mortgage Corporation*, la *Federal National Mortgage Association*, la *Government National Mortgage Association* e la *Federal Home Loan Banks*.

(7) Fatti salvi i limiti di cui al seguente punto (b), i limiti stabiliti al precedente punto (1) salgono fino ad un massimo del 20% per investimenti in azioni e/o titoli di debito emessi dallo stesso emittente e qualora l'obiettivo della politica di investimento del Comparto sia quello di raddoppiare la composizione di un determinato indice azionario o di titoli di debito riconosciuto dall'Autorità di Vigilanza del Lussemburgo e che soddisfi i seguenti criteri:

(i) la composizione dell'indice sia sufficientemente diversificata;

(ii) l'indice rappresenti un parametro adeguato per il mercato cui si riferisce;

(iii) l'indice sia pubblicato con una modalità idonea.

Il limite del 20% sale al 35% laddove ciò sia giustificato da condizioni di mercato eccezionali, in particolare nei Mercati Regolamentati dove alcuni Valori Mobiliari o Strumenti del Mercato Monetario sono estremamente dominanti. L'investimento fino a detto limite è permesso soltanto per un singolo emittente.

- **Depositi bancari**

(8) Ogni Comparto non può investire oltre il 20% del proprio patrimonio in depositi effettuati presso lo stesso ente.

- **Derivati**

(9) L'esposizione al rischio di controparte del Comparto in un'operazione in derivati OTC e tecniche di gestoni efficienti del comparto, non può essere superiore al 10% del patrimonio del Comparto qualora la controparte sia un ente creditizio di cui al precedente punto (f) della Sezione 1, o al 5% del proprio patrimonio negli altri casi.

(10) Ogni Comparto può investire in strumenti finanziari derivati, purché l'esposizione nelle attività sottostanti non superi complessivamente i limiti di investimento di cui ai punti da (1) a (5), (8), (9), (16)

e (17). Qualora un Comparto investa in strumenti finanziari derivati su indici, detti investimenti non devono essere combinati fino a raggiungere i limiti di cui ai punti da (1) a (5), (8), (9), (16) e (17).

(11) Qualora un Valore Mobiliare o uno Strumento del Mercato Monetario incorporano un derivato, quest'ultimo dovrà essere calcolato ai fini della conformità alle disposizioni di cui ai punti (10) e (12) e in sede di determinazione dei rischi derivanti da operazioni in strumenti derivati.

(12) Riguardo agli strumenti derivati, il Fondo accerterà che l'esposizione globale complessiva di ogni Comparto relativa a strumenti finanziari derivati non sia superiore al valore patrimoniale netto del rispettivo Comparto. In linea generale, un Comparto non può avere un'esposizione complessiva maggiore del suo valore patrimoniale netto e, di conseguenza, c'è un limite all'esposizione di un Comparto che è rappresentato dal 100% del suo valore patrimoniale netto. L'esposizione complessiva del rischio non può quindi essere superiore al 210% del valore patrimoniale netto, ivi incluso il 10% del valore patrimoniale netto che ciascun Comparto può ottenere in prestito su base temporanea.

L'esposizione ai rischi è calcolata considerando il valore attuale delle attività sottostanti, il rischio di controparte, le oscillazioni di mercato prevedibili e il tempo a disposizione per liquidare le posizioni.

- **Azioni o quote di fondi di tipo aperto**

(13) Ogni Comparto non può investire oltre il 20% del proprio patrimonio in azioni o quote di un singolo OICVM o altro OIC di cui al precedente punto 1) e) di cui sopra.

(14) Inoltre, gli investimenti effettuati per ogni Comparto in OIC diversi da OICVM non possono superare complessivamente il 30% del patrimonio del rispettivo Comparto.

(15) Laddove un OICVM o un OIC sia composto da vari comparti e purché sia assicurato il principio di separazione patrimoniale di detti comparti nei confronti di terzi, ogni comparto sarà considerato un'entità distinta ai fini dell'applicazione del limite di cui al precedente punto (13).

- **Combinazioni dei limiti**

(16) Fermi restando i singoli limiti di cui ai punti (1), (8) e (9), ogni Comparto non può combinare:

(i) investimenti in Valori Mobiliari o Strumenti del Mercato Monetario emessi da;

(ii) depositi effettuati; e/o

(iii) esposizioni derivanti da operazioni in derivati OTC ed efficienti tecniche di gestione del comparto effettuate con;

un unico soggetto per un importo superiore al 20% del proprio patrimonio.

(17) I limiti di cui ai punti da (1) a (5), (8) e (9) non possono essere combinati. Pertanto, il totale degli investimenti operati da ogni Comparto in Valori Mobiliari o Strumenti del Mercato Monetario emessi dallo stesso ente o in depositi o operazioni in strumenti derivati effettuati con lo stesso ente in conformità ai punti da (1) a (5), (8) e (9) non può essere superiore al 35% del patrimonio di quel Comparto.

(b) Restrizioni relative al controllo

(18) Un Comparto non può acquisire azioni aventi diritti di voto che gli consentirebbero di esercitare un'influenza significativa sulla gestione di un organismo emittente.

(19) Un Comparto non può acquisire più del:

(i) 10% delle azioni in circolazione senza diritto di voto dello stesso emittente;

(ii) 10% dei titoli di debito in circolazione dello stesso emittente;

(iii) 25% delle azioni o quote dello stesso OICVM e/o altro OIC;

(iv) 10% degli Strumenti del Mercato Monetario dello stesso emittente;

I limiti di cui ai precedenti punti da (ii) a (iv) possono non essere rispettati all'atto dell'acquisizione qualora in quel momento non fosse possibile calcolare il valore lordo dei titoli di debito o degli Strumenti del Mercato Monetario o il valore netto dei titoli in emissione.

(20) I limiti di cui ai punti (18) e (19) non si applicheranno nei confronti di:

(i) Valori Mobiliari e Strumenti del Mercato Monetario emessi o garantiti da uno Stato membro o dalle rispettiva autorità locali;

(ii) Valori Mobiliari e Strumenti del Mercato Monetario emessi o garantiti da uno Stato non membro;

(iii) Valori Mobiliari e Strumenti del Mercato Monetario emessi da enti pubblici internazionali di cui facciano parte uno o più Stati membri;

(iv) Azioni detenute nel capitale di una società costituita in uno Stato non membro, la quale investa il proprio patrimonio principalmente in titoli di emittenti aventi sede legale in detto Stato, la cui legislazione preveda che detta partecipazione rappresenti l'unica modalità di investimento del Fondo in titoli degli emittenti di quello Stato in relazione a ciascun Comparto e purché la politica di investimento della società sia conforme ai regolamenti in materia di diversificazione del rischio e di restrizioni sul controllo stabiliti nel presente Prospetto.

(v) Azioni detenute nel capitale di controllate che svolgono attività di gestione, consulenza o marketing soltanto nei paesi/stati in cui sono rispettivamente situate, in relazione al rimborso delle Azioni su richiesta degli Azionisti esclusivamente per conto proprio.

4) Dovranno inoltre essere rispettate le seguenti restrizioni:

(1) un Comparto non può acquisire metalli preziosi né certificati rappresentativi degli stessi;

(2) un Comparto non può acquisire beni immobili, ad eccezione del caso in cui detta acquisizione avvenga ai fini dello svolgimento della propria attività operativa;

(3) un Comparto non può emettere warrant o altri strumenti che conferiscano ai detentori il diritto di acquistare Azioni in detto Comparto;

(4) fatta salva la possibilità di un Comparto di investire in titoli di debito e di detenere depositi bancari, ogni Comparto non può concedere prestiti o agire da garante per conto di terzi. Detta restrizione non vieta al Comparto di acquisire Valori Mobiliari, Strumenti del Mercato Monetario o altri strumenti finanziari di cui ai punti 1) e), g) e h) che non siano interamente versati;

(5) un Comparto non può effettuare vendite allo scoperto di Valori Mobiliari, Strumenti del Mercato Monetario o altri strumenti finanziari di cui ai punti 1) e) e g).

5) Ferme restando le suddette disposizioni:

(1) un Comparto non è necessariamente tenuto a rispettare le restrizioni agli investimenti qui illustrate qualora eserciti diritti di sottoscrizione connessi a Valori Mobiliari o Strumenti del Mercato Monetario che fanno parte del proprio patrimonio;

(2) se i limiti sopra definiti non sono rispettati per ragioni che esulano dal controllo del Comparto o del Fondo ovvero a seguito dell'esercizio di diritti di sottoscrizione, il Comparto in oggetto deve porsi come obiettivo prioritario nelle proprie operazioni di vendita la correzione di detta situazione, tenendo in debito conto gli interessi dei propri Azionisti.

6) Il Fondo può adottare un processo di gestione del rischio che gli consentirà di tenere sotto controllo e misurare in qualsiasi momento il rischio delle posizioni e il loro apporto al profilo di rischio complessivo di ogni Comparto. Il Fondo si avvale di un processo che permette di effettuare una stima esatta e indipendente del valore degli strumenti derivati OTC.

7) Su richiesta degli investitori possono essere fornite informazioni relative ai limiti quantitativi applicabili nella gestione del rischio del Fondo, ai metodi scelti a tal fine e alla recente evoluzione dei rischi e rendimenti delle principali categorie di strumenti.

8) Il Fondo può adottare tecniche e strumenti in relazione a Valori Mobiliari e Strumenti del Mercato Monetario, sempre nel rispetto dei parametri pubblicati dall'Autorità di Vigilanza del Lussemburgo e a condizione che dette tecniche e strumenti siano sempre impiegati ai fini di una gestione efficiente del Comparto per finalità di copertura e di investimento. Laddove dette operazioni siano inerenti all'uso di strumenti finanziari derivati, detti parametri dovranno conformarsi alla Legge del 17 dicembre 2010. In nessun caso dette operazioni comporteranno una deviazione del Fondo dai propri obiettivi di investimento stabiliti nel Prospetto, nei Supplementi, nello Statuto, nel KIID e nel Contratto di Consulenza per l'Investimento.

9) Quando specificatamente consentito dallo Statuto, un Comparto può sottoscrivere, acquisire e/o detenere Azioni di uno o più Comparti (il/i "Comparto/i Target"), senza essere soggetto ai requisiti previsti dalla Legge del 10 agosto 1915 relativa alle società commerciali, come modificata di volta in volta, con riguardo alla sottoscrizione, all'acquisizione e/o alla detenzione da parte di una società delle sue proprie Azioni a condizione che:

- il Comparto Target non investa a sua volta nel Comparto che ha investito in tale Comparto Target; e

- una percentuale superiore al 10% del patrimonio netto del Comparto Target la cui acquisizione è contemplata possa, in base allo Statuto, essere investita in unità aggregate di un altro OICVM; e

- i diritti di voto, se presenti, relativi alle Azioni del Comparto/i Target siano detenuti dal Fondo, il loro valore non sarà preso in considerazione ai fini del calcolo del patrimonio netto del Fondo per verificare la soglia minima del patrimonio netto del Fondo come imposto dalla legge; e

- non ci sia alcuna duplicazione delle commissioni di gestione/sottoscrizione o riacquisto tra quelle relative al livello del Comparto che ha investito nel Comparto Target e quelle di tale Comparto Target.

Appendice B: Rischio di Esposizione Complessivo e Rischio di Gestione

Ciascun Comparto (salvo che sia diversamente specificato nei Supplementi) è autorizzato a utilizzare strumenti derivati nell'ambito della sua generale politica di investimento, al fine di generare ricavi e per finalità di copertura. Nel rispetto della Direttiva OICVM e dei successivi regolamenti (i "Regolamenti OICVM") nella misura in cui risultino applicabili al Fondo, i Comparti sono classificati in conformità alla metodologia utilizzata dal Consiglio di Amministrazione per calcolare il rischio di esposizione complessivo di ciascun Comparto come delineato nel relativo Supplemento.

Il Fondo ha adottato un processo di gestione del rischio relativo a ciascun Comparto al fine di adeguarsi ai suoi obblighi, in particolare alla Legge 17 dicembre 2010, al Regolamento CSSF 10-4 in materia di requisiti organizzativi, conflitti di interesse, pratica commerciale, gestione del rischio e contenuto degli accordi tra soggetto depositario e società di gestione e alla Circolare CSSF 11/512, come modificata nel corso del tempo.

Come parte del processo di gestione del rischio, ciascun Comparto utilizza l'approccio *commitment*, l'approccio *VaR* rilevante o l'approccio *Absolute VaR* per monitorare e misurare la sua esposizione globale, come indicato nel relativo Supplemento.

Quando viene utilizzato il VaR per calcolare l'esposizione globale, gli Azionisti devono fare riferimento al relativo Supplemento per il livello massimo di leva atteso e per la metodologia utilizzata ai fini del calcolo del livello massimo di leva atteso.

Appendice C: Speciali Tecniche di Investimento

Ogni Comparto sarà prevalentemente orientato ad effettuare investimenti nell'intento di soddisfare il proprio obiettivo d'investimento.

Nell'ambito della politica di investimento dei singoli Comparti, inoltre, ogni Comparto può avvalersi di tecniche di gestione degli investimenti, incluso l'uso di strumenti finanziari derivati e di determinate strategie valutarie non soltanto al fine della copertura o della gestione del rischio ma altresì nell'intento di incrementare il rendimento assoluto e a fini di rendimento. Per gli strumenti finanziari derivati si applicheranno le restrizioni agli investimenti di cui all'Appendice A.

Operazioni in valuta

Ogni Comparto può stipulare contratti a pronti e a termine alla luce di variazioni previste dei tassi di cambio ai fini di incrementare il rendimento assoluto nonché ai fini di copertura e gestione del rischio.

Laddove un Comparto effettui transazioni in valuta, potrà utilizzare diverse tecniche di copertura, incluso l'utilizzo di operazioni tradizionali di copertura valutaria quale la vendita di una determinata valuta e l'acquisto a termine della Valuta Base del Comparto al fine di coprire l'investimento del Comparto in titoli ed altri investimenti espressi in quella determinata valuta.

Il Comparto può inoltre impiegare tecniche di copertura anticipata laddove preveda di acquistare un titolo e altri investimenti denominati in una determinata valuta. Relativamente alla copertura anticipata, i fattori fondamentali potrebbero variare e il Comparto potrebbe pertanto decidere di non investire in titoli e altri investimenti denominati in quella valuta.

Un Comparto può inoltre operare una copertura per *proxy* e incrociata utilizzando contratti a termine in una valuta per proteggersi dalle oscillazioni di una valuta diversa. Ogni Comparto può inoltre impiegare contratti a pronti e a termine valutari su due valute qualora il Consulente dell'Investimento preveda variazioni nel tasso di cambio incrociato, nonché effettuare una serie di operazioni di copertura incrociata volte a gestire le posizioni valutarie del Comparto stesso alla luce delle correlazioni tra valute. Dette operazioni possono essere utilizzate per coprire le passività e attività del Comparto.

I Comparti che investono in titoli espressi in molteplici valute possono effettuare operazioni valutarie per gestire il rischio valutario associato alle rispettive Valute base e la posizione valutaria complessiva dei Comparti. I Comparti terranno conto dei fattori fondamentali che influenzano le variazioni nei tassi di cambio, quali le politiche fiscali e monetarie dei paesi che emettono le valute ed altri fattori economici, tra cui le previsioni, che possono influire su detti tassi. L'uso da parte del Consulente dell'Investimento di dette operazioni e tecniche può variare nel corso del tempo e non è assicurato che il Consulente dell'Investimento cerchi di gestire i rischi di valuta connessi a titoli o altri investimenti espressi in valute diverse dalla Valuta Base del Comparto.

Ogni Comparto può inoltre avvalersi di tecniche di gestione valutaria attiva che possono implicare posizioni valutarie speculative mediante l'acquisto e/o la vendita di contratti di cambio a termine a prescindere dalla composizione del patrimonio del Comparto.

I Comparti possono detenere valuta ottenuta in relazione agli investimenti qualora, a giudizio del Consulente, in un momento successivo, per l'Investimento, fosse vantaggioso convertire detta valuta nella Valuta Base del Comparto sulla base di variazioni previste nel tasso di cambio corrispondente.

I Comparti possono inoltre stipulare contratti a pronti e a termine valutari in relazione all'acquisto, al rimborso e allo scambio di Azioni di una classe calcolata in una valuta diversa dalla Valuta Base di detto Comparto.

Opzioni su valute

Ogni Comparto può acquistare e vendere opzioni di vendita e di acquisto sia sulla Valuta Base che su altre valute nell'ambito dell'attuazione della propria politica di investimento o nell'intento di tutelarsi da oscillazioni relative tra le valute e le successive variazioni nel valore equivalente della Valuta Base o del costo degli investimenti. Ogni Comparto può utilizzare opzioni su valuta per effettuare una copertura incrociata, che implica la vendita o l'acquisto di opzioni su una valuta per coprirsi da variazioni nei tassi di cambio per una valuta diversa con uno schema di correlazione. I Comparti possono utilizzare opzioni incrociate, che implicano la vendita o l'acquisto di opzioni su una valuta con un prezzo di battuta determinato in un'altra valuta. Come con altri tipi di operazioni di opzioni, tuttavia, la vendita di un'opzione come copertura costituirà soltanto una copertura parziale, ossia fino all'importo del premio ricevuto. I Comparti potrebbero essere tenuti ad acquistare o vendere valute a tassi di cambio svantaggiosi, subendo pertanto eventuali perdite. L'acquisto di un'opzione su valuta può essere vantaggioso; tuttavia, nel caso di oscillazioni del tasso di cambio sfavorevoli a una posizione del Comparto, quest'ultimo potrebbe perdere l'intero importo del premio ed essere soggetto al pagamento dei relativi costi operativi.

I Comparti possono acquistare e vendere opzioni di acquisto o di vendita su valute diverse dalla propria Valuta Base per tutelarsi da un atteso incremento o flessione del prezzo equivalente nella Valuta Base di titoli che lo stesso intende acquistare o che può acquistare in futuro qualora i titoli espressi in detta valuta non presentino attualmente opportunità di investimento interessanti o non siano detenuti dal Comparto. Le opzioni su valute che un Comparto intende vendere o acquistare possono essere negoziate su borse valori oppure OTC (e, in caso di opzioni OTC, le parti soddisferanno i criteri di cui alla sezione "Opzioni su titoli ed indici di titoli"). I rischi di cui alla successiva sezione "Opzioni su titoli ed indici di titoli" si applicano in eguale misura ad opzioni su valute.

Opzioni su titoli ed indici di titoli

I Comparti possono vendere e acquistare opzioni di acquisto e vendita su qualsivoglia titolo o indice composto da titoli.

Non è tuttavia possibile garantire l'esistenza di un mercato secondario liquido su uno scambio di opzioni per una particolare opzione negoziata in borsa o in un momento specifico. Qualora un Comparto non sia in grado di condurre un'operazione di acquisto in chiusura in ordine alle opzioni *hedged* che ha venduto, non potrà vendere gli investimenti sottostanti o alienare gli investimenti detenuti in un conto separato fino alla scadenza o all'esercizio delle opzioni. Analogamente, qualora un Comparto non sia in grado di procedere ad un'operazione di vendita in chiusura in ordine ad opzioni che ha acquistato, dovrà esercitare le opzioni al fine di realizzare eventuali profitti e sosterrà i costi operativi sull'acquisto o la vendita degli investimenti sottostanti. In un'operazione di acquisto o vendita in chiusura, un Comparto acquisisce una posizione che controbilancia e cancella una posizione di opzione in quel momento detenuta dal Comparto stesso.

La vendita e l'acquisto di opzioni sono attività altamente specializzate che implicano particolari rischi di investimento. Le opzioni possono essere utilizzate a fini di copertura o copertura incrociata, o nell'intento di incrementare il rendimento assoluto (tale obiettivo è ritenuto un'attività speculativa). L'utilizzo vantaggioso di opzioni dipende in parte dalla capacità del Consulente dell'Investimento di gestire le future oscillazioni di prezzo e il livello di correlazione tra le opzioni e i mercati mobiliari. Qualora il Consulente dell'Investimento fornisca previsioni errate sulle variazioni dei prezzi di mercato o della determinazione della correlazione tra gli strumenti o gli indici sui quali sono vendute e acquistate le opzioni e degli strumenti in un portafogli investimenti del Fondo, il Fondo potrebbe subire perdite. I Comparti sono tenuti a versare commissioni di intermediazione o spread in relazione alle proprie operazioni su opzioni.

I Comparti possono acquistare e vendere sia opzioni negoziate su borse valori che opzioni negoziate OTC con intermediari che operino nei mercati in dette opzioni o che siano istituti di credito e altre parti idonee che operano sui mercati OTC. La capacità di terminare opzioni OTC è più limitata rispetto ad opzioni negoziate su borse valori e può implicare il rischio che gli intermediari partecipanti a dette operazioni non adempiano ai rispettivi.

Contratti futures e opzioni su contratti *futures*

I Comparti possono acquistare e vendere diversi tipi di contratti futures, inclusi futures su singolo titolo, e acquistare e vendere opzioni di acquisto e di vendita su detti contratti futures nell'intento di incrementare il rendimento assoluto mediante un'esposizione nelle, o al fine di cercare copertura da, variazioni dei tassi di interesse, prezzi dei titoli, altri prezzi degli investimenti, prezzi degli indici o, nella misura in cui il Comparto investa in titoli esteri, tassi di cambio, o al fine di gestire altrimenti la propria struttura a termine, selezione settoriale e *duration* in conformità ai propri obiettivi e politiche di investimento. I Comparti possono inoltre condurre operazioni di acquisto e vendita di chiusura in ordine a detti contratti e opzioni. I contratti futures possono basarsi su diversi investimenti.

Dette operazioni implicano costi di intermediazione e richiedono depositi di copertura.

Sebbene le operazioni in contratti futures e opzioni su *futures* possano ridurre alcuni rischi, dette operazioni comportano anche altri rischi. Pertanto, mentre il Comparto può beneficiare dell'uso di futures e opzioni su *futures*, variazioni improvvise dei tassi di interesse, prezzi dei titoli o tassi di cambio possono comportare un rendimento complessiva più debole per il Comparto rispetto a quello che conseguirebbe se non avesse stipulato contratti future o operazioni su opzioni. Un'eventuale perdita subita dal Comparto nella stipula di contratti futures e nella vendita di opzioni su futures è potenzialmente illimitata e può, in quest'ultimo caso, superare l'importo del premio ricevuto.

In caso di correlazione imperfetta tra una posizione futures e la posizione di portafoglio che si intende proteggere, è possibile che non si ottenga la protezione auspicata e che il Comparto sia esposto al rischio di perdita. Inoltre, laddove i contratti futures e le opzioni su futures siano usati a scopi di copertura, potrebbe non essere possibile proteggersi completamente o perfettamente da oscillazioni valutarie che influiscono sul valore di titoli espressi in valute diverse, in quanto il valore di detti titoli è anch'esso soggetto ad oscillazioni dovute a fattori indipendenti e non correlati ad oscillazioni valutarie. Potrebbe essere impossibile raggiungere una correlazione perfetta tra le posizioni in futures del Comparto e le posizioni di portafoglio.

I mercati dei futures sono estremamente volatili e l'uso di *futures* può aumentare la volatilità del valore patrimoniale netto del Comparto. I contratti futures e le opzioni su futures possono essere illiquidi e gli scambi possono limitare le oscillazioni dei prezzi dei contratti futures in un solo giorno. Inoltre, a causa dei bassi depositi cauzionali normalmente richiesti nelle operazioni in futures, in un contratto futures anche un'oscillazione di prezzo relativamente piccola potrebbe comportare perdite sostanziali per il Comparto.

Swap su tassi d'interesse, valute*, total return, credit default swap* e opzioni di *swap* su tassi d'interesse

Ogni Comparto può inoltre stipulare swap su tassi d'interesse, valute, *total return swap*, *credit default swap* (CDS) e opzioni di *swap* su tassi d'interesse. Gli *swap* su tassi d'interesse comportano lo scambio, da parte di ogni Comparto con la controparte, dei rispettivi impegni a versare o percepire interessi, come per esempio uno scambio di pagamenti a tasso fisso con pagamenti a tasso variabile. Gli *swap* su valute possono comportare lo scambio di diritti ad eseguire o ricevere pagamenti in valute specifiche. Gli *total return swap* contemplano la scambio del diritto a percepire in rendimento assoluto, cedole insieme alle plusvalenze o minusvalenze, di uno patrimonio specifico di riferimento, indice o paniere di attività con il diritto ad effettuare pagamenti fissi o variabili.

Qualora il Comparto stipuli *swap* su tassi d'interesse o *total return* su base netta, i due flussi di pagamento avvengono al netto: ciò significa che, a seconda dei casi, ogni Comparto riceve o versa soltanto l'importo netto dei due pagamenti. Gli swap su tassi d'interesse o *total return* stipulati su base netta non comportano la consegna fisica di investimenti, altre sottostanti attività o capitale. Di conseguenza, resta inteso che il rischio di perdita in relazione agli swap su tassi d'interesse è limitato all'importo netto dei pagamenti di interessi che ogni Comparto è contrattualmente obbligato a compiere (ovvero nel caso di *swap total return*, l'importo netto della differenza tra il tasso di *total return* di un investimento di riferimento, indice o paniere di investimenti e i pagamenti fissi o variabili). In caso di inadempienza della controparte in uno *swap* su tassi d'interesse o *total return*, di norma il rischio di perdita di ogni Comparto consiste nell'importo netto dei pagamenti di interessi o *total return* che ogni Comparto ha

contrattualmente diritto a ricevere. Per contro, uno *swap* su valute di solito comporta la consegna dell'intero valore di capitale di una valuta designata in cambio di un'altra valuta designata. L'intero valore di capitale di uno swap su valute è pertanto soggetto al rischio che la controparte di detto swap non rispetti i propri obblighi contrattuali di consegna.

Ogni Comparto può fare ricorso a *credit default swap*. Un credit default *swap* è un contratto finanziario bilaterale in cui una controparte (il *protection buyer*, l'acquirente della protezione) paga un onere periodico in cambio di un pagamento contingente da parte del *protection seller* (ossia venditore della protezione) nell'ipotesi di un evento di credito di un emittente di riferimento. Il *protection buyer* deve vendere determinate obbligazioni emesse dall'emittente di riferimento per il corrispondente valore nominale (o qualche altro riferimento concordato o *strike price*) quando si verifica un evento di credito (come per esempio una bancarotta o inadempienza) ovvero ricevere una liquidazione in contanti sulla differenza tra il prezzo di mercato e detto prezzo di riferimento.

Ogni Comparto può fare ricorso a credit default *swap* allo scopo di coprire il rischio di credito specifico di qualche emittente di titoli nel suo portafoglio, acquistando protezione. Ogni Comparto può inoltre acquistare protezione in virtù di *credit default swap* senza detenere le attività sottostanti, a condizione che i premi complessivi pagati più il valore corrente dei premi complessivi ancora da pagare in relazione ai credit default *swap* acquistati, non possano in alcun momento superare le attività nette del Comparto in oggetto.

Ogni Comparto può anche vendere protezione in virtù di credit default *swap* al fine di acquisire una specifica esposizione sul credito. Inoltre, gli impegni complessivi in relazione a detti credit default *swap* non possono in alcun momento superare il valore delle attività nette del Comparto in oggetto.

Ogni Comparto può inoltre acquistare un contratto di opzione di swap su tassi d'interesse *receiver* o *payer*. Detti strumenti conferiscono all'acquirente il diritto, ma non l'obbligo, di stipulare uno *swap* su tassi d'interesse ad un tasso d'interesse prestabilito entro un periodo di tempo specificato. In cambio di detto diritto, l'acquirente dell'opzione di *swap* su tassi d'interesse corrisponde un premio al venditore. Un'opzione di *swap* su tassi d'interesse *receiver* conferisce all'acquirente il diritto di ricevere pagamenti fissi in cambio del pagamento di un tasso d'interesse indicizzato. Per contro, un'opzione di *swap* su tassi d'interesse *payer* conferisce all'acquirente il diritto di pagare un tasso d'interesse fisso in cambio del ricevimento di un flusso di pagamenti a tasso indicizzato.

L'uso di *swap* su tassi d'interesse, valute, *total return*, *credit default swap* e opzioni di *swap* su tassi d'interesse è un'attività altamente specialistica che comporta tecniche e rischi di investimento diversi da quelli connessi alle normali transazioni in titoli del portafoglio. Se il Consulente dell'Investimento formula previsioni errate in termini di valori di mercato, tassi d'interesse e di cambio, il rendimento degli investimenti del Comparto può risultare meno favorevole rispetto a quello conseguibili senza l'ausilio di dette tecniche di investimento.

Contratti per differenziali

Ciascun Comparto potrà investire in contratti per differenziali. I contratti per differenziali sono derivati azionari che consentono agli utenti di speculare sulle oscillazioni del prezzo delle azioni e di scambiare azioni o indici senza il bisogno di avere la titolarità delle azioni o degli indici, dietro il pagamento di una percentuale inferiore rispetto al costo delle azioni o degli indici. I contratti per differenziali offrono l'opportunità di adottare strategie di commercializzazione di azioni o indici a breve termine. I contratti per differenze sono scambiati *OTC* (al di fuori dei mercati regolamentati). Poiché i contratti per differenziali sono direttamente collegati al valore delle attività sottostanti, essi oscilleranno a seconda dell'andamento del mercato delle attività rappresentate nei contratti per differenze.

Titoli strutturati

Ogni Comparto può investire in titoli strutturati. Il valore del capitale e/o degli interessi su detti titoli è determinato in riferimento a variazioni nel valore di valute, tassi d'interesse, commodity, indici o altri indicatori finanziari specifici (il "Riferimento") o alla variazione relativa in due o più Riferimenti. Il tasso d'interesse o il capitale da versare alla scadenza o al rimborso può aumentare o diminuire a seconda delle variazioni del Riferimento applicabile. I termini dei titoli strutturati possono prevedere che in alcuni casi alcun importo in linea capitale sia dovuto alla scadenza, con una conseguente perdita dell'investimento del Comparto. I titoli strutturati possono essere indicizzati

positivamente o negativamente in modo che l'apprezzamento del Riferimento possa generare un aumento o una diminuzione nel tasso d'interesse o valore del titolo alla scadenza. Inoltre, le variazioni nei tassi d'interesse o nel valore del titolo alla scadenza possono essere un multiplo delle variazioni nel valore del Riferimento. Di conseguenza, i titoli strutturati possono comportare un maggiore grado di rischio di mercato rispetto ad altri tipi di titoli di debito. I titoli strutturati possono inoltre essere maggiormente volatili, meno liquidi e più difficili da valutare con esattezza rispetto a titoli meno complessi.

Titoli *when-issued* e con impegno a termine

Ogni Comparto può acquistare titoli in base al principio "*when-issued*". Per operazione *when-issued* si intende l'acquisto da parte del Comparto di titoli il cui pagamento e consegna hanno luogo ad una data futura, allo scopo di assicurarsi un prezzo e un rendimento considerati vantaggiosi al momento del perfezionamento dell'operazione stessa. Ogni Comparto può inoltre acquistare titoli in base al principio dell'impegno a termine. In un'operazione con impegno a termine, il Comparto si impegna ad acquistare titoli ad un prezzo fisso ad una data futura successiva al consueto periodo di liquidazione.

In alternativa, il Comparto può stipulare contratti di compensazione per la vendita a termine di titoli dallo stesso detenuti. L'acquisto di titoli in base al principio *when-issued* o dell'impegno a termine comporta un rischio di perdita nel caso in cui il valore del titolo da acquistare scenda prima della data di liquidazione. Sebbene il Comparto acquisti generalmente titoli *when-issued* o con impegno a termine, nell'intento di acquistare effettivamente i titoli per il proprio portafoglio, può cedere detti titoli prima della liquidazione nel caso in cui il Consulente dell'Investimento lo ritenga opportuno.

Tecniche e strumenti di efficiente gestione del Comparto (EGC)

Il Comparto può adottare tecniche e strumenti a fini di EGC, comprese coperture nonché obiettivi di investimento.

a) Pronti contro termini e pronti contro termini inverso

In un pronti contro termine inverso, il Comparto acquista un investimento da un venditore che si impegna a riacquistare il titolo ad un prezzo di rivendita specificato a una data futura prestabilita. In genere il prezzo di rivendita supera normalmente il prezzo di acquisto, di un importo che riflette il tasso di interesse di mercato concordato per il periodo di validità del pronti contro termine inverso.

Ai sensi di un pronti contro termine, il Comparto vende un titolo ad una controparte e contemporaneamente accetta di riacquistare il titolo dalla controparte ad un prezzo e a una data concordati; la differenza tra il prezzo di vendita e il prezzo di riscatto determina il costo dell'operazione per il Comparto. Nel rispetto delle seguenti previsioni, ciascun Comparto può concludere un pronti contro termine e un pronti contro termine inverso aventi le seguenti caratteristiche:

(i) Le controparti di un pronti contro termine o di un pronti contro termine inverso siano controparti qualificate ai sensi delle leggi e dei regolamenti applicabili.

(ii) L'esposizione a operazioni concernenti pronti contro termine o pronti contro termine inverso non pregiudichi la capacità del Comparto di far fronte ai propri obblighi di rimborso in ogni tempo e tali tipi di operazioni siano conformi alla politica di investimento del Comparto medesimo.

(iii) Il Comparto sia, in ogni tempo, in grado di risolvere un pronti contro termine o un pronti contro termine inverso, se del caso, ovvero di richiamare qualsivoglia titolo o l'intero ammontare liquido soggetto a un pronti contro termine o a un pronti contro termine inverso, salvo che il contratto sia concluso per un periodo di tempo prestabilito non eccedente sette giorni.

(iv) In quanto parte di un pronti contro termine o di un pronti contro termine inverso, il Comparto riceva una garanzia che possieda i requisiti di seguito indicati.

b) Concessione e assunzione in prestito di titoli

Ogni Comparto può concedere o assumere in prestito titoli in portafoglio. Il Comparto può eseguire operazioni correlate al prestito attivo o passivo di titoli purché siano rispettate le regole seguenti (ove applicabile):

(i) Il Comparto può prestare o prendere in prestito titoli soltanto tramite un sistema standardizzato organizzato da una stanza di compensazione titoli riconosciuta o tramite una istituzione finanziaria specializzata in detto tipo di operazione, soggetta a regole di vigilanza prudenziale considerate dalla *Luxembourg Supervisory Authority* equivalenti a quelle stabilite a livello di Comunità Europea.

(ii) Nel contesto delle operazioni di concessione di prestito, il Comparto è tenuto a ricevere una garanzia che deve possedere i requisiti di seguito indicati.

(iii) Il Comparto può concludere concessioni e assunzioni in prestito di titoli a condizione che sia in ogni tempo titolare del diritto di richiedere la restituzione dei titoli prestati ovvero di concludere il contratto.

Rischi associati all'EGC

Il rischio maggiore nel caso di prestito di titoli ovvero di pronti contro termini o di pronti contro termini inverso è l'inadempienza del venditore che sia divenuto insolvente o altrimenti non in grado di o non disponibile ad ottemperare al proprio obbligo di restituire i titoli o la liquidità al Fondo come previsto dalle condizioni dell'operazione. Il rischio di controparte è mitigato dal trasferimento o dalla costituzione di un pegno a garanzia del Fondo. Tuttavia, il prestito di titoli, operazioni di pronti contro termini o di pronti contro termini inverso possono non essere integralmente garantiti. Le commissioni e i ricavi dovuti al Fondo in forza di un prestito di titoli o di operazioni di pronti contro termini o di pronti contro termini inverso possono non essere integralmente garantiti. Inoltre, il valore della garanzia può diminuire tra le date di bilanciatura della garanzia ovvero può non essere stato correttamente determinato o monitorato. In tal caso, in caso di *default* di una controparte, il Fondo potrebbe dover vendere la garanzia non liquida ricevuta al prezzo prevalente di mercato e quindi potrebbe subire una perdita.

Un Comparto potrebbe subire una perdita nel reinvestire la garanzia in denaro (*cash collateral*) ricevuta. Tale perdita potrebbe derivare da una diminuzione del valore degli investimenti fatti. Una diminuzione del valore di tali investimenti potrebbe ridurre l'ammontare della garanzia che il Fondo sarebbe disponibile a restituire alla controparte come previsto dalle condizioni dell'operazione. Il fondo potrebbe essere chiamato a coprire la differenza di valore tra la garanzia originariamente ricevuta e l'ammontare da restituire alla controparte, verificando così una perdita per iL Fondo.

Il prestito di titoli ovvero i pronti contro termini o pronti contro termini inverso possono comportare anche rischi operativi come il mancato accordo o il ritardo nel raggiungimento di un accordo circa le istruzioni e i rischi legali presenti nella documentazione connessa all'espletamento di tali operazioni.

Un Comparto può concludere un prestito di titoli ovvero un pronti contro termine o pronti contro termine inverso con altre società appartenenti allo stesso gruppo di cui fa parte il Consulente dell'Investimento. Eventuali controparti collegate eseguiranno gli obblighi derivanti da un prestito di titoli ovvero da un pronti contro termine o pronti contro termine inverso concluso con il Comparto in modo ragionevole da un punto di vista commerciale. Inoltre, il Consulente dell'Investimento selezionerà le proprie controparti e concluderà operazioni conformemente al principio di *best execution* e perseguendo ogni volta il migliore interesse del Comparto e dei suoi Azionisti. Tuttavia, gli Azionisti devono essere consapevoli del fatto che il Consulente dell'Investimento potrebbe trovarsi in una situazione di conflitto tra il proprio ruolo, i propri interessi e quelli delle controparti collegate.

Costi e spese derivanti dalle tecniche di EGC

Tuutti i ricavi derivanti dalle tecniche di EGC, al netto di costi operativi diretti o indiretti, saranno assegnati al Fondo.

Il Fondo può essere tenuto a pagare commissioni e a sostenere i costi degli agenti o di altri intermediari per i servizi prestati con riguardo alla conclusione di operazioni di pronti contro termini o pronti contro termini inverso ovvero di prestito titoli. Tali soggetti possono essere o non essere collegati al Fondo, all'Amministratore o al Consulente dell'Investimento, come consentito ai sensi della legge bancaria e in materia di titoli.

Tipologia di garanzie ammesse

La garanzia ricevuta dal Fondo può essere impiegata per ridurre l'esposizione al rischio di controparte se la medesima risulta conforme ai criteri previsti dalla legge, dai regolamenti e dalle circolari emesse dalla *Luxembourg Supervisory Authority*. In particolare la garanzia deve possedere i seguenti requisiti:

(i) Qualsiasi garanzia ricevuta che non sia in denaro deve essere di qualità elevata, altamente liquida e negoziata su un mercato organizzato o un sistema multilaterale di negoziazione ad un prezzo trasparente in modo tale che possa essere rapidamente venduta a un prezzo prossimo alla valutazione pre-vendita;

(ii) La garanzia deve essere valutata, su base giornaliera, utilizzando i prezzi di mercato disponibili e tenendo conto degli sconti che saranno determinati dal Fondo per ciascuna classe di attività in base alla propria politica di *haircut*. La politica tiene conto, in particolare, del merito creditizio dell'emittente la garanzia, della volatilità del prezzo e dei risultati dello *stress test* sulla liquidità svolto dal Fondo in condizioni di liquidità sia normale che eccezionale. Tale politica, implementata conformemente alla Circolare CSSF 13/559, può prendere in considerazione svariati fattori (a seconda del tipo di garanzia ricevuta), come: volatilità del prezzo, merito creditizio dell'emittente, scadenza del bene, valuta del bene o risultati dello stress test;

(iii) Sia emessa da un soggetto che sia indipendente dalla controparte e che ci si aspetta non presenti un'elevata connessione con la performance della controparte;

(iv) Sia sufficientemente diversificata in termini di paese, mercato ed emittenti;

(v) Sia idonea a essere integralmente eseguita dal Fondo in ogni tempo senza la necessità di dover fare riferimento alla controparte o alla sua approvazione.

Al fine di ridurre il rischio di controparte del Fondo, conformemente alle leggi e ai regolamenti applicabili nel contesto delle operazioni in derivati finanziari OTC e alle tecniche di EGC, il Fondo determinerà il richiesto livello di garanzia per le operazioni in derivati finanziari OTC e le tecniche di EGC, tenendo conto della natura e delle caratteristiche di siffatte operazioni, del merito creditizio e dell'identità della controparte nonché delle prevalenti condizioni di mercato.

Laddove si sia in presenza di un trasferimento di titoli, la garanzia ricevuta sarà conservata dalla Banca Depositaria (o da un sub-depositario della medesima) per conto del relativo Comparto. Per altre tipologie di accordi di garanzia, la garanzia può essere detenuta da un depositario terzo soggetto a vigilanza prudenziale che non risulti collegato a colui che ha prestato la garanzia medesima.

Le garanzie non in denaro ricevute non possono essere vendute, reinvestite o date in pegno. Le garanzie in denaro ricevute potranno essere:

- depositate presso istituzioni creditizie qualificate;
- investite in titoli di debito governativi di alta qualità;
- utilizzate in operazioni di *reverse repo* a condizione che tali operazioni vengano poste in essere con un'istituzione creditizia soggetta a vigilanza prudenziale e che il Fondo sia in grado di richiamare in qualsiasi momento l'intero ammontare del denaro maturato (*on accrued basis*); o
- investite in idonei fondi a breve termine del mercato monetario.

Quanto precede verrà applicato conformemente a qualsiasi altra linea guida venga emessa nel corso del tempo da parte della *European Securities and Markets Authority* (“ESMA”) che sia diretta a integrare o modificare le Linee Guida ESMA 2012/832 del 18 dicembre 2012 e/o di qualsiasi altra guida che dovesse essere emanata nel corso del tempo dalla *Luxembourg Supervisory Authority* in merito a quanto sopra.

Appendice D: Particolari Implicazioni ERISA

IN CONFORMITÀ ALLA CIRCOLARE 230 DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO STATUNITENSE, IL FONDO INFORMA I POTENZIALI INVESTITORI CHE (A) LA SINTESI SOTTO RIPORTATA NON È DIRETTA A, NE E' STATA FORMULATA PER, ESSERE UTILIZZATA, DA CONTRIBUENTI ALLO SCOPO DI EVITARE LE SANZIONI PREVISTE DALLE LEGGI FISCALI FEDERALI STATUNITENSI CHE POSSONO ESSERE IMPOSTE SUGLI STESSI, (B) LA SINTESI SOTTO RIPORTATA È STATA FORMULATA IN RELAZIONE ALLA PROMOZIONE O COMMERCIALIZZAZIONE DA PARTE DEL FONDO E ALLA DISTRIBUZIONE DELLE AZIONI E (C) CIASCUN CONTRIBUENTE DOVREBBE RINVOLGERSI A UN CONSULENTE FISCALE INDIPENDENTE PER OTTENERE CONSULENZA IN BASE ALLA PROPRIA SITUAZIONE SPECIFICA.

L'ERISA e il Codice impongono alcuni requisiti ai piani previdenziali per dipendenti ai sensi del Titolo I dell'ERISA, a taluni altri piani e fondi (come ad esempio i piani Keogh e i fondi pensione negoziali) che sebbene non siano soggetti alla disciplina dell'ERISA, sono soggetti a regole analoghe rispetto a quelle previste dal Codice e ad entità il cui patrimonio è considerato *"plan assets*" di detti piani o conti ai sensi dell'ERISA (tali piani, fondi e entità sono collettivamente definiti "Investitori in Piani Previdenziali"). L'ERISA e il Codice impongono inoltre il rispetto di determinati obblighi ai soggetti fiduciari di tali Investitori in Piani Previdenziali (singolarmente un "Fiduciario", congiuntamente i "Fiduciari").

Conformemente a quanto previsto dagli *standard* generali dei fiduciari dell'ERISA, un Fiduciario deve, prima di effettuare un investimento in un Comparto, valutare se tale investimento sia ammesso ai sensi dei documenti che regolano gli Investitori nei Piani Previdenziali e se sia opportuno per tali investitori, alla luce della politica di investimento globale, della composizione e della diversificazione del loro portafoglio. Inoltre, l'ERISA e il Codice impongono che vengano effettuati resoconti e comunicazioni con riferimento ai "*plan assets*". In particolare è richiesto che i "*plan assets*" siano tenuti in *trust* e che i titoli di proprietà dei "*plan assets*" siano conservati nelle corti distrettuali degli Stati Uniti. Di conseguenza, un Fiduciario nel considerare un investimento in un Comparto deve consultarsi con il proprio consulente legale per conoscere le implicazioni legali legate ad un investimento nel Comparto, in particolare per le questioni analizzate nei paragrafi successivi. Inoltre, un Fiduciario deve valutare se un investimento in un Comparto possa costituire un "*unrelated business taxable income"* per gli Investitori nei Piani Previdenziali.

Salvo operino esenzioni statutarie o amministrative, la Sezione 406 dell'ERISA e la Sezione 4975 del Codice vietano un'ampia gamma di operazioni che coinvolgono i "*plan assets*" ed i soggetti aventi alcune particolari relazioni con gli Investitori nei Piani Previdenziali (i "soggetti interessati" come definiti dall'ERISA e i "soggetti incapaci" come definito dal Codice). La Sezione 406 dell'ERISA e la Sezione 4975 impongono inoltre limiti ulteriori ai "soggetti interessati" e ai "soggetti incapaci" che sono Fiduciari. Alcuni potenziali Investitori nei Piani Previdenziali possono allo stato mantenere relazioni con il Consulente dell'Investimento e/o con altre entità controllate affiliate al Fondo, e, di conseguenza, una o più di dette entità potrebbero essere considerate come "soggetti interessati" o come "soggetti incapaci" con riferimento a (incluso un Fiduciario di) di un Investitori nei Piani Previdenziali.

La Sezione 3(42) dell'ERISA statuisce che il patrimonio sottostante di un soggetto non sarà considerato "*plan assets*" ai sensi del Titolo I dell'ERISA e della Sezione 4975 del Codice se, immediatamente dopo l'acquisizione più recente di una partecipazione azionaria nel soggetto, che sia o meno trasferita dal soggetto in questione, una percentuale inferiore al 25% del valore complessivo di ciascuna classe azionaria sia detenuta da Investitori nei Piani Previdenziali (senza considerare a questi fini le partecipazioni azionarie detenute da qualsiasi soggetto (diverso da un Investitore nei Piani Previdenziali) che ha il potere o un controllo discrezionale con riferimento alle attività del soggetto o qualsiasi soggetto che fornisce consulenza all'investimento a pagamento con riferimento alle attività del soggetto, o di una sua controllata diverso da un Investitore in Piani Previdenziali). Inoltre, secondo la sezione 3 (42) dell'ERISA un soggetto nel quale gli Investitori nei Piani Previdenziali superino il limite del 25% sono considerati titolari di "*plan asset*", ma solamente nei limiti della percentuale di partecipazione azionaria detenute da tali Investitori nei Piani Previdenziali, e, di conseguenza sarebbe considerato un Investitore nei Piani Previdenziali in tale misura.

Benchè si prevede che un Comparto non sarà trattato come un "*plan assets*", è possibile che un investimento in uno o più Comparti da parte di Investitori in Piani Previdenziali ecceda il limite del 25% descritto sopra e pertanto che i beni di uno o più Comparti possano quindi essere costituiti da "*plan assets*" soggetti al Titolo I dell'ERISA o alla sezione 4975 del Codice. Nella misura in cui i beni di qualsiasi Comparto non costituiscano "*plan assets*" in alcun momento, il Fondo si riserva il diritto, a sua piena discrezione, di non gestire tali Comparti secondo le regole fiduciarie o sulle transazioni vietate di cui all'ERISA o alla Sezione 4975 del Codice durante tale periodo.

Nonostante quanto precede, il Fondo si riserva il diritto di escludere Investitori in Piani Previdenziali e altri investitori di piani previdenziali per impiegati da, o limitarne l'investimento in, qualsiasi Comparto (incluso, senza limitazione, rigettando la sottoscrizione delle Azioni, o il trasferimento di Azioni, da parte di qualsiasi tale investitore oppure richiedendo ad ogni tale investitore di liquidare il proprio interesse in qualsiasi Comparto in tutto o in parte in qualunque momento) qualora il Fondo ritenga che tale partecipazione o la continuazione di tale partecipazione da parte di tale investitore comporti o possa comportare che i beni di qualsiasi Comparto consistano o continuino a consistere in "*plan assets*" soggetti al Titolo I dell'ERISA, Sezione 4975 del Codice o leggi e disposizioni regolamentari simili, o per qualsiasi altra ragione a sua piena discrezione.

Nel caso in cui i beni di qualsiasi Comparto in qualunque momento consistano in "*plan assets*", ciò comporterebbe (tra le altre cose) la soggezione di tali beni agli obblighi di reportistica e divulgazione di cui al Titolo I dell'ERISA e della Sezione 4975 del Codice, potendo ciò significare che il Fiduciario che ha deciso di investire in quel Comparto ha impropriamente delegato la responsabilità della gestione dei beni e che taluni aspetti correlati all'investimento nel Fondo (inclusi, senza limitazione, l'operatività del Fondo, la detenzione di beni e le funzioni del Consulente dell'Investimento) possono risultare una transazione vietata ai sensi del Titolo I dell'ERISA e della Sezione 4975 del Codice.

Fino al momento in cui i beni di qualsiasi Comparto consistono di "*plan assets*" soggetti al Titolo I dell'ERISA o alla Sezione 4975 del Codice, le operazioni di quel Comparto e le funzioni del Consulente dell'Investimento possono avere contatti con parti potenziali in interesse o soggetti inidonei con riferimento agli Investitori in piani Previdenziali, aumentando così la possibilità del verificarsi di transazioni vietate secondo l'ERISA e il Codice. Per questo motivo, il Consulente dell'Investimento attualmente rispetta i requisiti della Parte VI(a) delle *Prohibited Transaction Class Exemption* 84-14 ("PTE 84-14") emanata dal Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti, è idoneo ad agire come "gestore dei beni qualificato e professionale" di cui sotto e, fino al momento in cui i beni di qualsiasi Comparto consistano di "*plan assets*" soggetti al Titolo I dell'ERISA o alla Sezione 4975 del Codice, riconosce il proprio *status* di fiduciario con riferimento agli Investitori in Piani Previdenziali. Conformemente, assumendo come rispettati gli altri requisiti di cui alla PTE 84-14 fino al momento in cui i beni di uno o più Comparti consistano di "*plan assets*" soggetti al Titolo I dell'ERISA o alla Sezione 4975 del Codice, il Consulente dell'Investimento potrà fare affidamento sulla PTE 84-14 con riferimento alle transazioni idonee per l'esenzione di cui alla stessa.

Ai sensi dell'ERISA, un Fiduciario non può generalmente avvalersi della propria autorità fiduciaria o responsabilità in modo tale che esso o qualsiasi sua controllata fornisca servizi aggiuntivi per ottenere retribuzioni addizionali. Ad ogni modo, la Prohibited Transaction Class Exemption 86-128 ("PTE 86-128") emessa dal Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti consente a un fiduciario, come il Consulente dell'Investimento, di avvalersi della propria autorità al fine di portare un Investitore in Piani Previdenziali, al ricorrere di determinate condizioni, a pagare una commissione al fiduciario o alle sue controllate per condurre o eseguire transazioni in titoli con riferimento al Fondo. Tra le altre cose, un Fiduciario deve autorizzare l'implementazione dell'accordo. Inoltre, il Fiduciario deve ricevere avviso di ogni cambiamento sostanziale concernente l'accordo. Laddove il Fiduciario si opponga all'implementazione o alla prosecuzione dell'accordo, o ad un cambiamento nell'accordo, allora, salvo il caso in cui l'accordo venga risolto o il cambiamento non venga implementato (ove applicabile), l'Investitore in Piani Previdenziali opponente deve vedersi riconosciuta la possibilità di liquidare il proprio investimento nel Comparto entro un periodo di tempo che sia necessario affinché lo smobilizzo avvenga in modo ordinato e che sia equo per l'Investitore in Piani Previdenziali che effettua il ritiro e per quelli che invece restano. Tali requisiti non si applicano allo smobilizzo di alcuni conti individuali. Assumendo che gli altri requisiti della PTE 86-128 siano soddisfatti, il Consulente dell'Investimento potrà fare affidamento sulla PTE 86-128 con riferimento alla transazioni coperte dalla stessa rispetto ad ogni Comparto fino al momento in cui i beni dei Comparti consistano di "*plan assets*."

Fino al momento in cui i beni del Comparto sono trattati come "*plan assets*" soggetti all'ERISA, l'uso di una rete di comunicazione elettronica, o di sistemi alternativi di *trading* o piattaforme di *trading* o di esecuzione simili ("ECN")

per eseguire ordini per conto del Comparto può, in assenza di un'esenzione, rientrare nel novero delle transazioni vietate dall'ERISA. Ad ogni modo, un'esenzione secondo la Sezione 408(b)(16) dell'ERISA consente al Consulente dell'Investimento l'utilizzo di ECN in transazioni aventi per oggetto l'acquisto o vendita di titoli (o altre proprietà come possono essere determinate dal Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti), in quanto, tra le altre cose: (a) le transazioni sono "cieche"— vale a dire, le parti dell'operazione (e l'ECN) non prendono in considerazione l'identità dell'altro contraente al momento dell'esecuzione dell'ordine, o (b) la transazione è eseguita secondo regole definite per garantire che l'esecuzione avvenga al miglior prezzo disponibile attraverso l'ECN. Il Consulente dell'Investimento è tenuto ad indentificare gli ECN e a dare avviso agli Investitori in Piani Previdenziali che le transazioni potranno essere eseguite per il tramite di tali ECN al fine di avvalersi della Sezione 408(b)(16) dell'ERISA. Inoltre, secondo la Sezione 408(b)(16) dell'ERISA, laddove il Consulente dell'Investimento o alcune controllate abbiano un interesse proprietario in un ECN, il Consulente dell'Investimento dovrà ottenere l'autorizzazione da parte degli Investitori in Piani Previdenziali al fine di utilizzare tale ECN per eseguire le transazioni.

Al fine di risultare conforme con la Sezione 408(b)(16) dell'ERISA, di seguito è inclusa una lista degli ECN descritti nella Sezione 408(b)(16) che il Consulente dell'Investimento può utilizzare. Questa lista verrà aggiornata nel corso del tempo; la versione aggiornata sarà resa disponibile all'indirizzo http://www2.goldmansachs.com/disclosures/ecns-disclosure.html. Sottoscrivendo il Contratto d'Investimento Originario o il Modulo di Sottoscrizione, ove applicabile, ogni Investitore in Piani Previdenziali autorizza l'uso di qualsiasi o di tutti gli ECN inclusi nella lista che segue, così come di ogni ECN che verrà aggiunto alla lista nel tempo, e controllerà il sito web per qualsiasi aggiornamento. Ogni Investitore in Piani Previdenziali, sottoscrivendo il Contratto d'Investimento Originario o il Modulo di Sottoscrizione, ove applicabile, accetta inoltre, laddove non diversamente notificato per iscritto al Consulente dell'Investimento, che non richiede né richiederà copia cartacea delle informazioni fornite sul sito web o di qualunque aggiornamento delle stesse. Gli Investitori in Piani Previdenziali sono tenuti a notare che, mentre l'utilizzo degli ECN nella lista può essere permesso secondo le regole ERISA sulle transazioni vietate, possono essere imposti limiti e restrizioni sull'uso di tali ECN da parte del Consulente dell'Investimento o sue controllate (incluso, senza limiti, al fine di conformarsi con altre leggi applicabili o per altre ragioni). Conseguentemente, non può essere data garanzia sul fatto che il Consulente dell'Investimento o le sue controllate utilizzeranno tali ECN in ogni momento.

Se i beni di un Comparto consistono di "*plan assets*," la regolazione della Sezione 408(b)(2) dell'ERISA richiede che il Consulente dell'Investimento fornisca comunicazione scritta avente per oggetto i suoi servizi e il compenso alle Fiduciarie che agiscono per conto degli Investitori nell'ambito di Piani Previdenziali che sono piani pensionistici soggetti al Titolo I dell'ERISA ("*Covered Plans*") prima che tali Fiduciarie autorizzino un investimento in tale Comparto per conto di tali *Covered Plans*. Il Consulente dell'Investimento intende fornire a tali Fiduciarie un documento separato che servirà da guida per le informazioni richieste dalla regolamentazione nella Sezione 408(b)(2) dell'ERISA (la "Divulgazione Necessaria dei Servizi"). Prima di investire in qualsiasi Comparto, le Fiduciarie autorizzanti di un *Covered Plan* devono assicurarsi di aver analizzato la Divulgazione Necessaria dei Servizi ed ogni documento cui si faccia riferimento nella stessa.

La disponibilità di un'esenzione per un'operazione vietata rilasciata dal Dipartimento del Lavoro degli US in relazione ad un'operazione che coinvolge il Comparto, non significa necessariamente che tutti gli obblighi dell'ERISA e del Codice connessi siano rispettati con riferimento al Fondo e alle sue operazioni o al Consulente dell'Investimento e alle sue funzioni.

I piani previdenziali lavoristici di investimento che non sono soggetti agli obblighi dell'ERISA o del Codice sopra analizzati, come ad esempio i piani statali come definiti nella Sezione 3(32) dell'ERISA, possono essere soggetti a disposizioni significativamente analoghe a quelle di altre leggi federali statunitensi o statali ovvero possono essere soggetti ad ulteriori limitazioni legali di investimento in un Comparto. Di conseguenza, qualsiasi piano di questo tipo, e i propri fiduciari, devono rivolgersi ai rispettivi consulenti legali in merito alle implicazioni legali nell'investimento in un Comparto.

La vendita di Azioni del Fondo a Investitori in Piani Previdenziali e ad altri investitori in piani previdenziali lavoristici non costituisce in alcun modo una dichiarazione e garanzia rilasciata da parte del Fondo, del Consulente dell'Investimento o da una delle loro controllate (incluso, a titolo meramente esemplificativo, Goldman Sachs & Co.) o da altri soggetti associati alla vendita delle Azioni, che l'investimento da parte di tali investitori rispetta tutti i

requisiti di legge applicabili a tali investitori, generalmente o singolarmente, ovvero che l'investimento è appropriato per tali investitori, generalmente o singolarmente.

Lista degli ECN, Sistemi di *Trading* Alternativi, e Simili Sistemi di Esecuzione o di *Trading* o Piattaforme

Strumenti Azionari/ Opzioni

Mercati Telematici:

BATS Trading, Inc.
BATS-Y exchange
Boston Options Exchange
Chicago Board Options Exchange*
Chicago Stock Exchange*
Direct Edge A*
Direct Edge X*
International Securities Exchange*
The Nasdaq Stock Market LLC
National Stock Exchange (formerly the Cincinnati Stock Exchange)
NYSE Alternext*
NYSE Amex Options, LLC*
NYSE Euronext*
Nasdaq OMX BX
Nasdaq BX (formerly Boston Stock Exchange)
NASDAQ OMX PSX (formerly the Philadelphia Stock Exchange)*
NYSE
Nasdaq
Nyse Arca

ECN:

Bloomberg Tradebook LLC
LavaFlow ECN (formerly OnTrade & NexTrade)
Track ECN
MS Passport
CS LightPool

Altri ATS:

ATD
BIDS*
BNY Convergx
CITADEL
DB ATS
Fidelity CrossStream
Instinet
ITG/Posit
Level
LiquidNet
LIQUIDNETH20
MS Pool
Pipeline
Pulse BlockCross
SIG Rivercross SUSQUEHANNA RIVERCROSS
Sigma ATS*
UBS PIN
Barclays LX

Convergex Millenium
Convergex Vortex
Citi Match
Credit Suisse Crossfinder
GETCO execution
Knight Match
Sunguard Assent
NOMURA ATS
NYFIX
Nomura NX
Bank of America / Merrill Lynch Blockseeker
JP Morgan JPM-X
Bloomberg EMSX
Apogee
DB Super Cross

Obbligazionari:
Bloomberg
BondDesk
KNIGHT LINK
KNIGHT MATCH
Hotspot
Lava
MarketAxess
TradeWeb*

* significa che Goldman ha un interesse proprietario

Appendice E: Definizioni di *U.S. Person* e di *Non U.S. Person*

Oltre ai requisiti contenuti nel Prospetto, lo Statuto o il Contratto d'Investimento Originario, fatto salvo il potere discrezionale del Consiglio di Amministrazione, un potenziale investitore (a) non deve essere *U.S. Person* come definita ai sensi del *Regulation S* promulgato dall'*Act* 1933, (b) deve essere una "*non–United States Person"* come definito ai sensi del *Commodity Exchange Act* e (c) non deve essere una *U.S. Person* come definita ai sensi del Codice e del *Treasury Regulation* emanato in attuazione dello stesso. Ciascun termine è definito di seguito e le definizioni includeranno qualsiasi modifica alla legislazione di riferimento in vigore di volta in volta. Il potenziale investitore che rispetta i requisiti della clausole (a), (b) e (c) di cui sopra, è considerato una *Non–U.S. Person* ai fini del Prospetto.

(A) Definizione di *U.S. Person* ai sensi del *Regulation S*

(1) U.S. Person indica:

(a) qualsiasi persona fisica residente negli Stati Uniti d'America;

(b) qualsiasi società di persone o di capitali organizzata o costituita ai sensi delle leggi degli Stati Uniti;

(c) qualsiasi patrimonio in amministrazione fiduciaria (*estate*) il cui esecutore o curatore sia una U.S. Person;

(d) qualsiasi trust il cui trustee sia una *U.S. Person*;

(e) qualsiasi agenzia o filiale di un'entità situata negli Stati Uniti d'America;

(f) qualsiasi patrimonio gestito su base non discrezionale o simile (che non sia un *estate* o un trust) detenuto da un intermediario o altro fiduciario a favore o per conto di una *U.S. Person*;

(g) qualsiasi patrimonio gestito su base discrezionale o simile (che non sia un *estate* o un *trust*) detenuto da un intermediario od altro fiduciario organizzato, costituito o (se persona fisica) residente negli Stati Uniti; e

(h) qualsiasi società di persone o di capitali se:

(i) costituita in una giurisdizione straniera; e

(ii) fondata da una U.S. Person principalmente allo scopo di investire in titoli non registrati ai sensi dell'*Act* 1933, a meno che non sia organizzata o costituita, e posseduta, da investitori accreditati (secondo quanto definito dalla *Rule 501*(a) del US *Securities Act,* 1933) che non siano persone fisiche, *estate* o *trust*.

(2) Nonostante quanto previsto al precedente punto (1), qualsiasi patrimonio gestito su base discrezionale o simile (che non sia un *estate* o un trust) detenuto a beneficio, o per conto, di una *non-U.S. Person*, da un intermediario, od altro fiduciario organizzato, costituito o (se persona fisica) residente negli Stati Uniti non sarà considerato una *U.S. Person*.

(3) Nonostante quanto previsto al precedente punto (1), qualsiasi *estate* in relazione a cui il fiduciario professionista che agisce in qualità di esecutore o curatore è una U.S. Person, non sarà considerato una *U.S Person* se:

(a) L'esecutore o il curatore dell'*estate* che non è una *U.S. Person* ha l'esclusiva o congiunta discrezionalità in merito agli investimenti del patrimonio dell'*estate*; e

(b) l'*estate* è regolato da una normativa straniera.

(4) Nonostante quanto previsto al precedente punto (1), qualsiasi *trust* in relazione a cui il fiduciario professionista che agisce in qualità di trustee è una U.S. Person non sarà ritenuto una U.S. Person se il trustee che non è una U.S. Person, ha l'esclusiva o congiunta discrezionalità in merito agli investimenti del patrimonio del trust, e nessun beneficiario del trust (e nemmeno il *settlor* se il trust è revocabile) è una U.S. Person;

(5) Nonostante quanto previsto al precedente punto (1), un piano previdenziale per dipendenti istituito e amministrato conformemente alla legge di un paese diverso dagli Stati Uniti, dalle pratiche consuetudinarie e dalla documentazione di detto paese non sarà considerato una *U.S. Person*;

(6) Nonostante quanto previsto al precedente punto (1), qualsiasi agenzia o filiale di una *U.S. Person* situata fuori dagli Stati Uniti non sarà considerata una *U.S. Person* se:

(a) l'agenzia o la filiale ha un valido scopo operativo; e

(b) l'agenzia o la filiale è attiva nel settore assicurativo o bancario ed è soggetta significativamente alla normativa rispettivamente assicurativa o bancaria della giurisdizione in cui è situata.

(7) Il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo, la Banca per lo Sviluppo Interamericano, la Banca per lo Sviluppo Asiatico, la Banca per lo sviluppo Africano, le Nazioni Unite, e le loro agenzie, le controllate e i piani previdenziali non saranno considerati *US Person*.

(B) Ai sensi del *Commodity Exchange Act*, una *Non-U.S. Person* è definita come:

(1) una persona fisica non residente negli Stai Uniti;

(2) una società di persone, di capitali o altra entità, che non sia una società costituita principalmente per investimenti passivi, costituita ai sensi di una normativa straniera e che ha la sede principale in una giurisdizione straniera;

(3) un *estate* o un trust i cui profitti non sono soggetti all'imposta sul reddito statunitense a prescindere dalla fonte;

(4) un'entità organizzata principalmente per investimenti passivi come un *pool*, una società di investimento o altre entità simili; purché, le quote delle partecipazioni in tale entità detenute da soggetti che non si qualificano come *Non–U.S. Person* o da soggetti che si qualificano altrimenti come idonei, rappresentino complessivamente meno del 10% di coloro che hanno la titolarità dell'entità, e che tale entità non si sia costituita con lo scopo principale di facilitare l'investimento da parte di soggetti che non si qualificano come *Non–U.S. Person* in un *pool* rispetto al quale l'operatore è esente da alcuni obblighi di cui alla Parte 4 della regolamentazione CFTC in virtù della propria partecipazione in qualità di *Non–U.S. Person*; e

(5) un piano previdenziale destinato a dipendenti, funzionari o titolari di un ente organizzato e con la sede principale fuori dagli Stati Uniti;

(C) Ai sensi del Codice e del *Treasury Regulation* emanato in attuazione dello stesso, una *U.S. Person* è definita come:

(1) un soggetto cittadino statunitense o uno "straniero residente" negli Stati Uniti. Al momento, il termine "straniero residente" è definito in generale come un soggetto che (i) detiene una *Alien Registration Card* (la "*Green Card*") emessa dal *U.S. Immigration and Naturalization Service*, ovvero (ii) è conforme al test "*substantial presence*". Il test *"substantial presence"* è rispettato, con riferimento a qualsiasi anno solare, se (i) un soggetto è presente nel territorio degli Stati Uniti per almeno 31 giorni

nel suddetto anno, e (ii) la somma del numero di giorni in cui detto soggetto è presente negli Stati Uniti durante l'anno in corso (1/3 devono risultare nel primo anno precedente all'anno solare considerato, e 1/6 nel secondo anno precedente) equivale o supera i 183 giorni;

(2) una società di persone o di capitali costituita negli Stati Uniti o ai sensi della legge degli Stati Uniti o di qualsiasi altro stato;

(3) un trust in relazione a cui (i) una corte statunitense ha la possibilità di esercitare la giurisdizione primaria sul trust e (ii) uno o più *U.S. Person* hanno il controllo di tutte le decisioni rilevanti del trust; e

(4) un *estate* soggetto alle imposte statunitensi sul reddito globale da tutte le fonti.